

Massimiliano Bellini
Marco Bertucci
Lorenzo Lelli
Massimiliano Pastore

GLI INGRANAGGI
CONTABILI E FISCALI
DEL SISTEMA ITALIANO

Manuale di Contabilità



Fondazione Studi
Oreste Bertucci

Massimiliano Bellini
Marco Bertucci
Lorenzo Lelli
Massimiliano Pastore

GLI INGRANAGGI CONTABILI E FISCALI DEL SISTEMA ITALIANO

Manuale di Contabilità

EDIZIONE GIUGNO 2019

Chiuso in Redazione gennaio 2019

ISBN 978-88-85447-01-1



Fondazione Studi
Oreste Bertucci

INDICE

1	LE TIPOLOGIE SOCIETARIE PREVISTE DAL CODICE CIVILE;	9
2	I REGIMI CONTABILI E FISCALI;	43
3	LE VALUTAZIONI DI BILANCIO;	105
4	LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO;	129
5	LA VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI;	149
6	LA VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;	171
7	LA VALUTAZIONE DEI TITOLI;	203
8	LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI;	223
9	LA VALUTAZIONE DEI CREDITI;	243
10	LA VALUTAZIONE DEI DEBITI;	259
11	LA VALUTAZIONE DEI FONDI RISCHI E ONERI E DEL FONDO TFR;	275
12	LE ALTRE VOCI DI BILANCIO E I CONTENUTI DELLA NOTA INTEGRATIVA.	303
13	DAL BILANCIO DI ESERCIZIO AL MODELLO UNICO	323

PREFAZIONE

ADALBERTO BERTUCCI

Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro-Consiglio Provinciale di Roma

Gli ingranaggi contabili e fiscali del sistema italiano è un manuale di contabilità dedicato ai praticanti e ai giovani professionisti che si addentrano nel mondo della fiscalità e della contabilità. Un supporto aggiornato con le recenti introduzioni normative, che si compone di 13 capitoli, concepiti come gradini che un passo dopo l'altro accompagnano il lettore all'apice della piramide contabile e fiscale: al bilancio d'esercizio.

Questo manuale è un testo nuovo, alla portata di tutti, per spiegare gradualmente e in maniera semplice concetti fondamentali, analizzare le varie componenti, gli ingranaggi appunto, della macchina contabile italiana. Si parte da zero, scoprendo le società in tutte le sue tipologie e declinazioni, passando alla disamina dei diversi regimi contabili, per poi affrontare l'analisi delle articolate valutazioni delle voci che compongono il bilancio d'esercizio e la dichiarazione dei redditi.

Una crescita esponenziale e solida del sapere, questo è stato l'obiettivo alla base di un'attenta ricerca e studio della normativa attuale e di nuovissima istituzione ad opera degli autori della pubblicazione, con il supporto della Fondazione Studi Oreste Bertucci.

Costruire un bilancio d'esercizio metaforicamente è come ricomporre i tasselli della storia societaria, l'accuratezza e la competenza professionale sono gli ingredienti essenziali per conseguire un buon risultato, l'aggiornamento e lo studio continuo rappresentano fattori imprescindibili per il ruolo di professionista.

Gli ingranaggi contabili e fiscali del sistema italiano è un manuale contemporaneo, con tutte le novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 e successive modificazioni e integrazioni, rappresenta un punto di riferimento per il consulente alle prime armi ma anche un valido supporto per il collega esperto che, in un solo tomo, può trovare risposte e nuove interpretazioni di attualità normativa.

Non resta altro che aprire queste pagine e immergersi negli ingranaggi della fiscalità e della contabilità italiana. Buono studio!



Capitolo 1

**LE TIPOLOGIE
SOCIETARIE PREVISTE
DAL CODICE CIVILE**

Il Contratto di Società

Anche le imprese hanno un loro ciclo di vita. Il percorso inizia con la nascita, che altro non è che il concretizzarsi dell'idea imprenditoriale. Una volta stabilita l'idea imprenditoriale da perseguire, l'aspirante imprenditore deve valutare diversi altri sottosistemi prima di giungere alla costituzione della sua azienda. Intanto occorre identificare il core business e le attività strettamente connesse allo stesso, le nicchie di mercato nelle quali trovare una propria dimensione, le eventuali barriere all'ingresso, le autorizzazioni amministrative necessarie, gli eventuali concorrenti, con il loro know how ed il loro complessivo avviamento, i fornitori e le eventuali strade di approvvigionamento da percorrere alla ricerca di un prezzo competitivo e/o di tecnologie all'avanguardia che permettano alla nascente azienda di sviluppare subito un vantaggio competitivo nei confronti del mercato.

La nascita dell'impresa è senza dubbio complessa ed articolata. Sono, infatti, molte le decisioni che deve assumere l'imprenditore e fra queste certamente vi rientra la forma giuridica dell'impresa: ditta individuale, società di persone oppure società di capitali.

Tutto dipende da quanti soggetti dovranno partecipare all'idea imprenditoriale, che ruoli dovranno svolgere, che apporto daranno in termini di risorse finanziarie o di forza lavoro.

La costituzione altro non è che la sottoscrizione dell'impegno a fornire le risorse finanziarie, che il singolo individuo (in caso di un'azienda individuale) o i soci (in caso di società) hanno deciso di destinare all'azienda in relazione al raggiungimento dell'oggetto sociale e dell'obiettivo che si intende raggiungere.

Le quote sottoscritte rappresentano il capitale di proprietà dell'azienda.

Ai sensi dell'articolo 2247 del Codice Civile "con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili".

Elementi del Contratto di società sono quindi:

1) Il Capitale ovvero i beni o servizi che i soci devono conferire al fine di costituire una società. Ai sensi dell'art. 2555 del c.c. "l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

Dal punto di vista nominale il Capitale Sociale è costituito dalla somma dei conferimenti effettuati dai soci o comunque sottoscritti in termini di impegno ad effettuarli, ed ha una funzione di garanzia nei confronti dei terzi.

Rappresenta inoltre l'entità numerica complessiva sulla quale si calcolano i diritti patrimoniali e organizzativi spettanti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale sottoscritto da ciascuno di essi.

2) L'esercizio in comune di un'attività economica. L'articolo 2082 del c.c. definisce imprenditore "chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" e, affinché si possa ravvisare la figura dell'imprenditore, ne stabilisce i requisiti, essenzialmente ravvisabili nell'esercizio di un'attività produttiva, nell'organizzazione, nell'economicità, e nella professionalità.

3) Lo scopo di Lucro. Il terzo elemento essenziale del contratto di società è il fine di lucro: l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine di giungere alla produzione o allo scambio di beni e servizi deve avere quale obiettivo il lucro.

Dalla definizione rimarrebbero pertanto fuori le Società con Scopo Mutualistico e le Società con Scopo Consortile.

Le Tipologie societarie

Il nostro codice prevede le seguenti tipologie di società:

- società semplice;
- società in nome collettivo (s.n.c.);
- società in accomandita semplice (s.a.s.);
- società per azioni (s.p.a.);
- società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);
- società a responsabilità limitata (s.r.l.);
- società cooperativa e mutua assicuratrice.

Le tipologie societarie si differenziano tra loro principalmente per le caratteristiche con le quali viene organizzata l'attività comune e per la responsabilità dei soci in tema di obbligazioni sociali.

L'intento del legislatore era quello di individuare e disciplinare nel dettaglio il funzionamento delle tipologie societarie succitate, escludendo la creazione di forme diverse. Tale concetto viene ribadito nell'art. 2249 c.c., laddove viene stabilito che l'esercizio in forma societaria di un'attività commerciale può avvenire solo mediante le forme giuridiche diverse dalla società semplice. Viene, dunque, evidenziato il principio di tipicità dei contratti di società, ovvero il divieto imposto all'autonomia negoziale di creare modelli societari alternativi rispetto a quelli espressamente previsti nel codice.

a) Società di fatto e società occulta

La società può nascere anche in assenza di un atto costitutivo, qualora siano ravvisabili dei comportamenti concludenti che corrispondano agli elementi essenziali dettati dall'art. 2247 c.c.. In tal caso viene a configurarsi una società di fatto.

Tipico è il caso di soggetti che, pur non avendo formalmente costituito una società, esercitano effettivamente e professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi con lo scopo di dividerne gli utili.

La società di fatto è comunque soggetta alle procedure fallimentari e deve sottostare alle norme di natura fiscale.

La società occulta è, invece, ravvisabile qualora una pluralità di soggetti esercitano un'attività spendendo (anche fiscalmente) il nome di uno solo di essi. Nella pratica solo uno dei soggetti interessati si espone e si dichiara ai terzi, così da garantire la segretezza di tutti gli altri soggetti appartenenti alla società.

Ovviamente, l'obiettivo della società occulta è quello di limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali al solo patrimonio del soggetto che si è esposto verso i terzi.

A tal proposito la forma giuridica che normalmente viene adottata è la ditta individuale o, in alternativa, la società a responsabilità limitata unipersonale.

b) Le società di persone. Forme giuridiche, caratteristiche e modalità di costituzione

Nelle società di persone l'elemento soggettivo è talmente essenziale da far assumere alle persone dei soci un ruolo fondamentale, in riferimento alla possibilità di costituire tale tipologia societaria. A differenza delle società di capitali il ruolo e la figura dei soci è centrale e predominante rispetto al capitale.

Seppur con delle eccezioni, i soci sono anche amministratori e rappresentanti della società di persone e, per via dell'autonomia patrimoniale imperfetta, che caratterizza questa tipologia societaria, i loro atti fanno scaturire obbligazioni non solo per la società, ma, in termini generali, anche per gli altri soci, considerato che, di norma, essi rispondono, seppur in via sussidiaria, solidalmente ed illimitatamente con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali.

A differenza delle società di capitali, le società di persone non acquistano mai la personalità giuridica; inoltre, tra il patrimonio della società e il patrimonio personale del socio viene a

crearsi una separazione che varia a seconda della tipologia societaria adottata.

Le società di persone si suddividono in tre tipologie.

La società semplice (S.s), disciplinata dagli artt. 2251-2290 c.c., è un tipo di società di persone che può essere utilizzata solo ed esclusivamente per l'esercizio di un'attività non commerciale. La conseguenza di tale limitazione, fermo restando la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, è il non assoggettamento della società semplice alle procedure concorsuali.

La costituzione di una società semplice non comporta l'obbligo di osservare una particolare forma, salvo quella richiesta dalla natura dei beni conferiti.

Dal contenuto dell'art. 2249 c.c. scaturisce che, qualora le parti costituiscano una società senza scegliere un tipo particolare, la società semplice è la tipologia societaria che si adotta nell'esercizio in comune di un'attività economica non commerciale;

La società in nome collettivo (S.n.c) è regolata dagli artt. 2291 e ss. del codice civile. Nell'atto costitutivo devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il metodo di valutazione (art. 2295 n.6 c.c.). In tal modo è possibile conoscere l'entità del capitale sociale, che non si può ridurre senza l'implicito consenso dei creditori sociali.

Sempre a tutela del capitale sociale l'art. 2303 c.c. vieta che possano distribuirsi utili non realmente conseguiti, e, nel caso di perdita del capitale sociale, non sarà possibile distribuire gli utili sino a quando il capitale sociale non sia stato reintegrato o ridotto. In tale tipologia societaria tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Ne consegue che tutti i soci assumono la veste di amministratore della società.

Dal contenuto dell'art. 2249 c.c. scaturisce che, qualora le parti costituiscano una società senza scegliere una tipologia specifica, la s.n.c. è la tipologia societaria che si adotta nell'esercizio in comune di un'attività economica commerciale.

Avuto riguardo al contratto di società, l'art. 2296 del c.c. prevede l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata. L'atto costitutivo, deve contenere i seguenti dati (art. 2295 c.c.):

- il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- la ragione sociale;
- i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;

- la sede sociale e le eventuali sedi secondarie;
- l'oggetto sociale;
- i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il metodo di valutazione;
- le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera;
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- la durata a tempo determinato.

La società in accomandita semplice (S.a.s.).

A differenza della s.n.c., nella s.a.s vi sono due diverse categorie di soci:

- i soci accomandatari;
- i soci accomandanti.

Solo i primi rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali assunte. I soci accomandanti, invece, rispondono limitatamente alla quota di capitale conferita. Ovviamente l'amministrazione della s.a.s. compete solo ai soci accomandatari e, qualora i soci accomandanti pongano in essere atti di amministrazione, perdono il beneficio della responsabilità limitata e vengono assimilati, per quanto concerne la loro responsabilità patrimoniale, ai soci accomandatari.

I soci accomandatari presentano le seguenti peculiarità:

- amministrano la società;
- hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci della s.n.c.;
- nella ragione sociale della società deve essere presente il nome di almeno uno di loro;
- sono responsabili in maniera solidale ed illimitata.

Viceversa, i soci accomandanti presentano le seguenti caratteristiche:

- responsabilità limitata alla quota di capitale sociale conferito;
- se il nome appare nella ragione sociale l'accomandante diviene illimitatamente responsabile;

- non possono amministrare la società pena l'assunzione di responsabilità solidale e illimitata;
- possono solo prestare la loro opera sotto la direzione degli accomandatari;
- possono trasferire la loro quota solo per causa di morte oppure per atto tra vivi con il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale;
- hanno diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

Fra le società di persone, quella in nome collettivo (s.n.c.) è la più importante e la più diffusa all'interno del panorama delle aziende di piccola dimensione.

Le procedure da seguire per la sua costituzione e gli obblighi connessi alla sua attività sono meno complessi rispetto a quelli previsti per le società di capitali.

La società in nome collettivo può essere costituita mediante scrittura privata autenticata dal notaio, oppure per atto pubblico. Per il capitale sociale non è previsto un importo minimo.

Anche nel caso delle società di persone è comunque prevista, pur senza un limite minimo, la sottoscrizione del capitale sociale ed il successivo versamento da parte dei soci.

Nel caso di costituzione di una società di persone (per le scritture contabili non c'è differenza fra s.n.c. e s.a.s.), poniamo il seguente caso:

Vi sono tre soci che conferiscono rispettivamente un autocarro del valore di euro 5.000,00 (socio x), un macchinario del valore di 3.000,00 (socio y) e denaro per 2.000,00 euro (socio z)

Il capitale sociale complessivo è pari ad euro 10.000,00.

Avremo le seguenti scritture contabili:

DIVERSI		A	CAPITALE SOCIALE	€ 10.000
SOCIO X C/CONFERIMENTI	€ 5.000			
SOCIO Y C/CONFERIMENTI	€ 3.000			
SOCIO Z C/CONFERIMENTI	€ 2.000			

Successivamente alla costituzione, è necessario rilevare il versamento del capitale sociale:

DIVERSI		A	DIVERSI	€ 10.000
AUTOCARRO			SOCIO X C/CONFERIMENTI	€ 5.000
MACCHINARI			SOCIO Y C/CONFERIMENTI	€ 3.000
DENARO IN CASSA			SOCIO Z C/CONFERIMENTI	€ 2.000

c) Le società di capitali. Forme giuridiche, caratteristiche e modalità di costituzione

Nelle società di capitali si verifica esattamente l'opposto rispetto alle società di persone, ovvero l'elemento del capitale è prevalente e centrale rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dai soci. La quasi irrilevanza della persona del socio deriva dalla mancanza di una sua responsabilità per le obbligazioni sociali, delle quali, ad eccezione della figura del socio accomandatario delle s.a.p.a., risponde soltanto la società con il suo patrimonio e altresì dalla mancanza di poteri gestori del socio in quanto tale.

La partecipazione dei soci al capitale delle società di capitali può essere rappresentata da azioni (s.p.a. e s.a.p.a.) o da quote (s.r.l.).

Le società di capitali si caratterizzano per i seguenti elementi distintivi:

- Personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. Ad eccezione dei soci accomandatari della s.a.p.a., che rispondono seppur in via sussidiaria solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, le società di capitali rispondono soltanto con il loro patrimonio. Anche dopo la riforma del diritto societario (D.Lgs 17/01/2003 n. 6), per le società di capitali, è rimasto in vigore il principio per cui, con l'iscrizione nel registro delle imprese, le stesse acquistano la personalità giuridica, che si sostanzia in una separazione netta della situazione patrimoniale e soggettiva della società dal patrimonio dei soci;
- Responsabilità limitata dei soci. La responsabilità dei soci per le obbligazioni assunte dalla società è limitata alla quota di capitale sociale sottoscritto, ancorché non versato. L'autonomia patrimoniale perfetta comporta che dal fallimento della società non consegue, di regola, il fallimento dei soci, mentre, nel caso di autonomia patrimoniale imperfetta, fallisce anche il socio illimitatamente responsabile. Di contro, il fallimento del socio illimitatamente responsabile non provoca il fallimento della società da lui partecipata;

- Incarichi di amministrazione indipendenti dalla figura del socio. Nelle società di capitali possono essere amministratori anche coloro che non ricoprono la carica di soci. Al socio è comunque consentito e garantito il diritto di controllo dell'operato dell'organo amministrativo, il diritto di partecipare agli utili e di partecipare alle assemblee dei soci;
- Decisioni in sede assembleare e con principio maggioritario: le decisioni vengono prese collegialmente, con diritti di voto proporzionali all'entità della partecipazione al capitale sociale;
- Libera trasferibilità della partecipazione.

Le società di capitali si suddividono in diverse tipologie societarie.

La Società per azioni (S.p.A.). Le S.p.A. hanno un capitale sociale minimo pari a 50.000 euro (in precedenza il tetto minimo era di 120.000 euro), rappresentato da azioni. Le azioni possono essere di varie categorie: ordinarie, privilegiate, di godimento, senza voto, con voto limitato, di risparmio.

Le azioni ordinarie rappresentano la categoria più comune e attribuiscono ai soci i seguenti diritti:

- diritto di voto in sede assembleare (sia ordinaria che straordinaria);
- diritto di partecipazioni agli utili;
- diritto di sottoscrivere con priorità eventuali aumenti di capitale sociale;
- diritto al riconoscimento di una quota parte del patrimonio netto in caso di riparto del residuo attivo patrimoniale, in seguito alla liquidazione della società.

Le azioni privilegiate consentono l'esercizio del diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie.

Le azioni di risparmio non consentono il diritto di voto in sede assembleare ma godono del diritto di opzione.

L'atto costitutivo delle S.p.A. deve contenere:

- il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
- la denominazione e il comune ove sono site la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

- l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
- il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
- il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- il numero dei componenti il collegio sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci, ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza, e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
- la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Riguardo all'amministrazione, oltre al modello tradizionale che si applica in mancanza di diversa scelta statutaria, la riforma del Diritto Societario ha previsto due ulteriori modelli di amministrazione e controllo:

- il sistema dualistico, che prevede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza;
- il sistema monistico, che è analogo a quello tradizionale ma non prevede la figura del collegio sindacale, il quale è sostituito dal comitato di controllo sulla gestione;

Nelle società di capitali riveste un'importanza fondamentale l'assemblea dei soci. E' l'organo che rappresenta la totalità di tutti i soci, nella quale vengono deliberate le decisioni principali per la vita della società.

Al contrario, le decisioni sull'ordinaria amministrazione sono assunte dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea, a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno, ovvero delle decisioni che deve assumere, può operare in due modi diversi:

- Assemblea ordinaria;
- Assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti ad essa riservati direttamente dalla legge o per scelta statutaria autorizzata.

Le competenze dell'assemblea straordinaria, sono, invece, specificamente determinate dalla legge e indipendentemente dal modello di amministrazione e controllo per cui si è optato.

Per poter correttamente funzionare e affinché le deliberazioni siano valide, è necessario che all'assemblea partecipi un numero di soci tale da rappresentare una specifica percentuale del capitale sociale (quorum). In particolare, il quorum costitutivo indica quella percentuale del capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea affinché essa possa essere regolarmente costituita e si possa procedere ai lavori e alla votazione; il quorum deliberativo indica quella percentuale del capitale sociale che deve votare favorevolmente affinché una deliberazione sia approvata.

La Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.). La s.a.p.a. è una tipologia societaria assimilabile alla s.p.a. dalla quale si differenzia principalmente per la presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali ed hanno la qualifica di amministratori della società e i soci accomandanti, che, viceversa, rispondono limitatamente alle quote sottoscritte. Come nel caso delle s.a.s., anche nelle s.a.p.a. i soci accomandanti non possono ricoprire ed esercitare incarichi di natura amministrativa.

Se il socio accomandatario cessa dall'ufficio di amministratore, risponde solo per le obbligazioni sorte sino a quando viene comunicato al registro delle imprese la cessazione dal suo ufficio (art. 2461 c.c.).

Altra particolarità della s.a.p.a. rispetto alla S.p.a. è la denominazione sociale, la quale è costituita dal nome di almeno uno degli accomandatari seguita dall'indicazione di società in accomandita per azioni.

Sia le s.a.p.a. che le s.p.a. devono possedere le seguenti caratteristiche:

- il capitale sociale minimo è di 50.000 euro;
- il capitale sociale è costituito da azioni;
- le azioni devono essere di uguale valore e possono essere di diverse categorie: ordinarie, privilegiate, di godimento, senza voto, con voto limitato, di risparmio.

La Società a responsabilità limitata (S.r.l.). Le s.r.l. appartengono alla categoria delle società di

capitali. Per quanto riguarda gli aspetti giuridici e fiscali, questo tipo di società presenta alcune analogie con la società per azioni. È assoggettata, infatti, allo stesso regime di responsabilità, agli stessi adempimenti contabili e al pagamento dello stesso tipo di imposte sul reddito. Inoltre, come nel caso delle s.p.a., anche la s.r.l. può essere costituita per contratto (art. 2463 codice civile) o per atto unilaterale, dando così luogo alla nuova figura della s.r.l. unipersonale (anche detta “a socio unico”).

La s.r.l. unipersonale è una società costituita con un atto unilaterale da un unico soggetto (persona fisica o giuridica), a cui sono applicabili la maggior parte delle regole previste per la S.r.l. con più soci.

Le particolarità della s.r.l. unipersonale sono le seguenti:

- il conferimento dell'unico socio deve avvenire per intero e non nella misura minima del 25%. Il rispetto di queste regole è rilevante per la responsabilità personale del singolo socio;
- ai sensi dell'art. 2250 c.c. comma quarto, nel caso di S.r.l. deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza il fatto che si tratta di una S.r.l. unipersonale;
- l'art. 2462 c.c. dispone che, nel caso d'insolvenza della società, l'unico socio è illimitatamente responsabile con il suo patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società, se non sono state osservate le regole sui conferimenti e quelle sulla pubblicità di cui sopra.

La S.r.l. si differenzia dalla S.p.a per i seguenti elementi:

- la composizione del capitale sociale il quale non può essere rappresentato da azioni, bensì da quote;
- l'entità minima del capitale sociale è fissata dall'art.2463 Codice civile in € 10.000,00;
- l'ammontare del capitale sociale può essere determinato in misura inferiore ad euro diecimila, con un minimo di almeno un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro, ovvero non sono ammessi conferimenti diversi dal denaro, e devono essere versati per intero nelle mani delle persone cui è affidata l'amministrazione (comma aggiunto dall'art. 9, comma 15-ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99). Il capitale può essere inferiore a € 10.000,00, con le seguenti limitazioni:
 - a) considerato che non è prevista la possibilità di poter effettuare conferimenti in natura, i conferimenti di capitale devono essere esclusivamente in denaro;
 - b) il capitale sociale sottoscritto deve essere interamente versato;

- c) 1/5 degli utili che risultano dal bilancio d'esercizio devono essere destinati a riserva legale, finché il patrimonio netto non raggiunga la soglia di € 10.000,00;
- d) la riserva legale può essere utilizzata solo per la copertura delle perdite o imputata a capitale sociale. Una volta abbattuta, deve essere reintegrata con 1/5 degli utili di esercizio finché il patrimonio netto non raggiunga il limite di € 10.000,00.
- l'art 2464 del c.c., in sede di costituzione delle s.r.l., non prevede più l'obbligo del versamento del 25% del capitale sociale in un conto corrente vincolato, ma può essere versato secondo le modalità previste dall'atto costitutivo. Il 25% del conferimento in denaro del capitale sociale deve essere pertanto effettuato nelle mani degli amministratori e non più in banca.

L'art 2464 c.c. elimina l'obbligo di versamento su c/c vincolato, ma se il capitale sociale è pari o superiore a € 3.000, vige comunque l'obbligo della tracciabilità del versamento. A tal proposito, il consiglio Nazionale del Notariato ha ritenuto che l'emissione di un assegno circolare intestato alla costituenda società possa essere la soluzione per la tracciabilità.

Costituita la società e aperto il conto corrente, si potrà versare l'intero capitale sottoscritto in sede di costituzione della s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro ovvero il 25% del capitale sottoscritto per la costituzione della s.r.l. ordinaria (quella con capitale sociale pari o superiore a 10.000 euro). Infatti è sconsigliabile intestare l'assegno circolare a favore dell'organo amministrativo, per evitare il sorgere di dubbi di appropriazione delle somme a discapito della società.

Ultimo aspetto da considerare è la presenza necessaria dell'organo amministrativo in sede di stipula dell'atto costitutivo, affinché venga accettata la carica e si riceva il versamento del capitale sottoscritto.

- il divieto di emettere obbligazioni;
- la possibilità di effettuare conferimenti attraverso prestazioni di opere e servizi. Ricordiamo che questa tipologia di conferimenti non è ammessa nel caso di s.r.l. con capitale inferiore ad euro 10.000,00.

Si è detto che nelle s.p.a. è possibile effettuare conferimenti in denaro ed in natura (beni e crediti). Nelle s.r.l. oltre ai conferimenti in denaro ed in natura, sono possibili i conferimenti attraverso prestazioni di beni e servizi, quali ad esempio un'attività lavorativa. Inoltre, questo tipo di conferimento ha lo stesso valore delle altre due tipologie e attribuisce gli stessi diritti ai soci. Tuttavia, per quanto riguarda le s.r.l., i conferimenti diversi da quelli in denaro sono previsti se il capitale sociale è pari o maggiore di € 10.000.

In caso di conferimenti di opere e servizi nella s.r.l., così come per ogni altro conferimento diverso dal denaro, è necessaria la relazione giurata di stima fornita ai sensi dell'art. 2465 c.c..

e una garanzia ottenuta mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

La relazione di stima deve in tal caso riferirsi all'intero valore della prestazione d'opera o di servizi dovuta dal socio conferente, che dovrà pertanto essere o circoscritta per sua natura (ad es. l'appalto d'opera per la costruzione di un determinato bene) o limitata ad un periodo temporale determinato o quanto meno determinabile, affinché possa essere capitalizzato il valore di prestazioni di ampiezza o durata indeterminabile.

La polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate ai sensi dell'art. 2464, comma 6, c.c., garantiscono l'adempimento dell'obbligo di eseguire le prestazioni d'opera o di servizi e, in quanto tali, devono prevedere la facoltà di escussione da parte della società conferitaria in caso di inadempimento parziale o totale dell'obbligo medesimo o in caso di impossibilità ad adempiere parziale o totale.

L'atto costitutivo della s.r.l. può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, determinandone contenuto, durata, modalità e compenso.

Oltre al contenuto eventuale di cui sopra, l'atto costitutivo delle s.r.l. deve contenere:

- il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono site la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- l'ammontare del capitale sociale, che può anche essere inferiore a diecimila euro, con evidenza della parte sottoscritta e di quella versata;
- i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai beni e crediti conferiti;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza e la ripartizione di competenze tra soci e amministratori;
- le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- l'importo globale, almeno approssimativo, della spesa per la costituzione poste a carico della società.

Anche nelle s.r.l. un ruolo fondamentale è ricoperto dall'assemblea. Quest'ultima, salvo le

diverse possibilità stabilite nell'atto costitutivo, deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza (art. 2479 bis); in mancanza di regolare convocazione si ritiene regolarmente costituita se partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e i sindaci e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Ogni socio ha diritto a partecipare all'assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Infine, relativamente alle maggioranze richieste per la sua regolare costituzione e per l'approvazione delle delibere, è necessario:

- la metà del capitale sociale per la sua regolare costituzione;
- la maggioranza assoluta dei presenti per l'approvazione delle delibere.

Per apportare modifiche all'atto costitutivo o modificazioni dell'oggetto sociale occorre il voto favorevole della metà del capitale sociale.

L'art. 14 della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017, recante la "delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza", prevede l'estensione dei casi in cui sarà obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, da parte delle società a responsabilità limitata.

Attualmente l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale o organo monocratico) per le società a responsabilità limitata sussiste esclusivamente nei casi di cui all'art. 2477 c.c., comma 3, ovvero sia quando la società versi in una delle seguenti situazioni:

- sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti
- per due esercizi consecutivi abbia superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c. (totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità).

In virtù delle novità introdotte dalla Legge 155/2017, la nomina dell'organo di controllo da parte della S.r.l. diventerà obbligatorio quando la società per due esercizi consecutivi avrà superato anche solo uno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2.000.000 euro (e non più 4.400.000)
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2.000.000 euro (e non più 8.800.000)

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 10 unità (e non più 50)

L'obbligo di nomina cesserà, invece, quando per tre esercizi consecutivi non verrà superato alcuno dei suddetti limiti.

Nella delega è altresì previsto che qualora la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo entro il termine di trenta giorni (art. 2477 c.c., quinto comma), il Tribunale provveda alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Ai sensi della L. 155/2017, a decorrere dal 14 novembre 2017 il Governo avrà 12 mesi di tempo per predisporre uno o più decreti legislativi attuativi delle misure di cui sopra.

In attesa dell'approvazione definitiva del Parlamento, il Consiglio dei Ministri in data 08 novembre 2018 ha approvato un decreto legislativo che disciplina il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza". Il legislatore ha due obiettivi:

- prevenire, o quantomeno diagnosticare in tempo, lo stato di difficoltà delle imprese;
- tutelare le capacità degli imprenditori che rischiano il fallimento per particolari contingenze.

La Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.). Il decreto n. 1 del 24 gennaio 2012 "decreto liberalizzazioni", in seguito convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha introdotto disposizioni normative che hanno dato vita a nuovi strumenti societari atti a favorire e a semplificare l'accesso dei giovani all'attività imprenditoriale.

Nel nostro ordinamento è stata introdotta una nuova tipologia di società a responsabilità limitata denominata "Società a responsabilità limitata semplificata". Tutte le persone fisiche (inizialmente esclusivamente i giovani di età inferiore ai 35 anni) hanno la possibilità di costituire una società di capitali con un capitale sociale iniziale pari ad almeno 1 euro.

Il codice civile è stato modificato, aggiungendo al libro V, titolo V, capo VII, sezione I, l'art. 2463-bis denominato "Società a responsabilità limitata semplificata".

Il comma 1 dell'art. 2463-bis c.c. prevede che la S.r.l.s. può essere costituita con un contratto o con un atto unilaterale solo ed esclusivamente da persone fisiche.

Inizialmente era prevista la partecipazione solo a persone fisiche di età inferiore a 35 anni alla data di costituzione.

Con il Decreto Legge 76/2013 (Decreto Lavoro) entrato in vigore il 23 Agosto 2013 è stato abolito il limite di età. Resta ferma la partecipazione di soli soci persone fisiche

Più specificatamente, con il Decreto Legge 76/2013 sono stati aboliti alcuni dei limiti inizialmente previsti dalla normativa:

- a) eliminazione del limite di età di 35 anni previsto per la partecipazione dei soci persone fisiche al capitale sociale delle s.r.l.s.;
- b) eliminazione del divieto di cessione delle quote a soggetti non aventi i requisiti di età fissati per la costituzione delle s.r.l.s.;
- c) rimozione dell'obbligo di vigilanza del Consiglio Nazionale del Notariato;
- d) rimozione dell'obbligo di assegnare l'incarico di amministratore ai soli soci. Per le s.r.l.s., così come per le s.r.l., gli amministratori possono anche non essere soci.

Resta fermo, invece, il vincolo del modello tipizzato di statuto. In particolare, la costituzione deve avvenire per atto pubblico, come da modello approvato con D.M. Giustizia n. 138 del 23/06/2012 Gazzetta ufficiale n. 189 del 14/08/2012. Pertanto, vige l'inderogabilità delle clausole previste dal modello standard di atto costitutivo, così come previsto dal decreto del Ministero della Giustizia del 23/06/2012 Numero 138.

Resta fermo anche il limite imposto al tetto massimo del capitale sociale, che può essere compreso tra 1 e 9.999 euro e costituito solo da conferimenti in denaro; esso deve essere interamente versato nelle mani degli amministratori al momento della costituzione della società.

Anche alla S.r.l.s. si applica quanto disposto dall'art. 2330 del c.c., in base al quale il notaio rogante deve depositare entro venti giorni dalla costituzione, l'atto di deposito e i relativi allegati presso l'ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione si trova la sede legale. A seguito di tale iscrizione, la società acquista la personalità giuridica, ovvero viene ad esistere come soggetto autonomo e distinto rispetto ai singoli soci.

La costituzione di una S.r.l.s. è meno onerosa rispetto ad una S.r.l. ordinaria. Le principali forme di agevolazione riguardano:

- a) il deposito dell'atto costitutivo e contestuale iscrizione nel Registro delle Imprese, che gode della totale esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria;
- b) la costituzione della società non sconta alcun onorario notarile.

La Società cooperativa. È una società in cui lo scopo comune non è il profitto, bensì un fine mutualistico, il quale si sostanzia nel vantaggio che i soci conseguono dallo svolgimento della propria attività, invece che con terzi, direttamente con la società stessa. A differenza delle altre forme societarie, dunque, la società cooperativa si prefigge lo scopo di fornire ai soci i beni o servizi per la produzione dei quali la cooperativa è sorta.

Analogamente a quanto già detto per le altre tipologie di società di capitali, anche le società cooperative godono di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa sono la mutualità, la solidarietà e la democrazia.

Lo scopo mutualistico, in particolare, è certamente l'elemento predominante: la cooperativa è una tipologia di società che, pur svolgendo professionalmente un'attività economica organizzata, ha come obiettivo principale, non il lucro, bensì il soddisfacimento dei bisogni dei soci a condizioni migliori di quelle che essi otterrebbero sul libero mercato (scopo mutualistico). Inoltre, i soci possono partecipare nella veste di lavoratori, consumatori, agricoltori, ecc.

Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove, o almeno tre nel caso in cui essi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Altra peculiarità delle cooperative è il voto per testa, ovvero a ciascun socio spetta un voto, esclusi casi eccezionali quali ad esempio la partecipazione di persone giuridiche. In tal caso, i voti possono attribuiti al socio persona giuridica, in relazione all'ammontare dei conferimenti eseguiti, fino a un massimo di 5 voti.

Vi è poi la distinzione tra:

- cooperative a mutualità prevalente: sono considerate a mutualità prevalente le cooperative che soddisfano i requisiti di cui all'art. 2512 del c.c., ovvero:
 - a) svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
 - b) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
 - c) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente.

- cooperative non a mutualità prevalente, dette "cooperative diverse".

Relativamente al requisito della "prevalenza", gli amministratori e gli eventuali sindaci devono verificare e documentare nella nota integrativa al bilancio il soddisfacimento della condizione di prevalenza, evidenziando uno dei seguenti aspetti:

- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1, del codice civile;
- il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9, del codice civile, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, del codice civile ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6, del codice civile.

Oltre allo scopo mutualistico la società cooperativa gode di ulteriori peculiarità:

- il principio di parità ed uguaglianza tra i soci (democrazia economica). Tipico esempio di democrazia è l'obbligo di motivare le ragioni di ammissione o di diniego di ingresso di nuovi soci;
- il principio della porta aperta. L'ingresso e l'uscita dei soci avviene senza che ci sia la stipula di un atto di cessione quote; in particolare, l'art. 2524 c.c. stabilisce la variabilità del capitale di tali società proprio per consentire l'ingresso o l'uscita dei soci senza che sia necessario modificare l'atto costitutivo. Per via del principio della porta aperta il capitale della società cooperativa risulta dunque estremamente variabile ed in relazione a ciò il legislatore ha stabilito che:
 - a) anche nella società cooperativa il capitale sociale può essere formato da quote o azioni e per quanto riguarda la partecipazione azionaria si applica sostanzialmente la disciplina ordinaria, oltre alle particolarità previste nell'art. 2525 c.c.;
 - b) il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro;
 - c) il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro;
 - d) nessun socio può possedere una quota superiore a centomila euro, né un numero di azioni il cui valore nominale superi tale somma;
 - e) le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è stata autorizzata dagli amministratori;
 - f) la partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale può essere rappresentata da quote (se si adotta la struttura di s.r.l.) o azioni (se viene adottata la struttura di società per azioni).

Inoltre, per le cooperative a mutualità prevalente vi è l'obbligo di prevedere nei propri statuti (art. 2514 c.c.):

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5 per cento;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2 per cento del limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Altra caratteristica delle società cooperative rispetto alle altre tipologie di società di capitali è rappresentata dalla figura dei soci. I soci possono essere:

- cooperatori: sono la categoria ordinaria di soci direttamente interessati alla attività mutualistica;
- finanziatori e sottoscrittori di titoli di debito: l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. Per evitare che la presenza di finanziatori possa snaturare l'indole mutualistica della società, è stato previsto un limite inderogabile per quanto concerne il totale dei voti attribuibili a questa categoria di soci. Per le stesse ragioni sono stati previsti altresì limiti alla collocazione dei titoli emessi da cooperative costituite in forma di società a responsabilità limitata.

L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con l'attività della cooperativa.

Inoltre, è possibile prevedere durante la redazione dello statuto una categoria speciale di soci che necessitano di un periodo di formazione.

Riguardo all'ammissione di un nuovo socio, deve essere deliberata dagli amministratori su domanda dell'interessato; nel caso in cui la domanda viene rigettata è previsto un obbligo di motivazione del diniego della domanda da parte dell'organo amministrativo, con la previsione di una possibilità di appello all'assemblea da parte del terzo non ammesso.

Infine, nel caso di recesso del socio, la volontà deve essere comunicata con raccomandata alla società ed esaminata dagli amministratori. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione dinanzi al tribunale.

Il recesso, nel momento in cui viene approvato, ha effetto, ai fini sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

A decorrere dal 01.01.2018 l'articolo 1, comma 936 della Legge Finanziaria 2018 ha stabilito che l'amministrazione delle società dovrà essere affidata ad un organo collegiale composto da almeno tre soggetti (scelti in maggioranza tra i soci della cooperativa), venendo meno quindi la possibilità di nomina di un amministratore unico. La norma stabilisce inoltre che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. Per quanto riguarda le cooperative di nuova costituzione la norma impone che il C.d.A. sia l'unica forma di gestione possibile. Il problema si pone per tutte le cooperative che attualmente hanno un amministratore unico, oppure un C.d.A. con un numero inferiore a tre componenti. In tal caso si consiglia di convocare immediatamente un'assemblea per deliberare la nomina di un C.d.A..

Il Consorzio. La finalità di lucro di cui all'art. 2247 c.c., che è tipica di tutte le forme societarie finora brevemente esaminate, viene meno nel caso del consorzio.

Con il contratto di consorzio più imprenditori creano un'organizzazione per svolgere in comune o per disciplinare insieme lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Pertanto, mentre i singoli consorziati, per il tramite delle loro imprese perseguono finalità di lucro, il consorzio non ha l'obiettivo di generare guadagni da distribuire ai soci bensì esso è volto allo svolgimento e alla disciplina in comune di determinate fasi delle rispettive imprese, in modo tale che le attività di impresa esercitate dai consorziati migliorino le performance reddituali delle loro rispettive imprese.

Il consorzio, quale forma di aggregazione tra imprenditori, può avere le finalità seguenti:

- Consorzi anticoncorrenziali: costituiti con lo scopo prevalente o esclusivo di disciplinare la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori, con il duplice scopo di evitare situazioni fortemente concorrenziali ed antieconomiche o contesti di monopolio;
- Consorzi di coordinamento: per organizzare e gestire lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese consortili al fine di ridurre i costi di gestione e produzione;
- Consorzi di servizio: per gestire o organizzare determinate fasi aziendali (si pensi all'approvvigionamento) nell'interesse comune delle imprese consorziate, allo scopo di ottenere dei vantaggi competitivi in termini di riduzione dei costi o comunque di accresciuta competitività.

I consorzi possono essere di due tipi: con attività interna o con attività esterna.

I primi sono disciplinati dagli artt. 2603-2611 c.c. e non hanno direttamente rapporti con i terzi estranei al consorzio.

I consorzi con attività esterna, disciplinati dagli artt. 2612-2615 bis c.c., possono svolgere un'attività con i terzi, perseguendo risultati di contenimento dei costi imprenditoriali e di incremento dei profitti di impresa, senza per questo perseguire, nel senso proprio del termine, uno scopo lucrativo. Essi hanno le seguenti caratteristiche:

a) fondo consortile. Ai sensi dell'art. 2614 c.c., "i contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per tutta la durata del consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo". Il fondo consortile costituisce un patrimonio autonomo del consorzio rispetto al patrimonio dei singoli consorziati e su di esso possono soddisfarsi i creditori del consorzio, ma non quelli dei singoli consorziati. In caso di insufficienza del fondo consortile, i creditori del consorzio non potranno agire nei confronti dei consorziati (responsabilità limitata). Viceversa, nel caso in cui gli organi del consorzio abbiano agito per conto dei singoli consorziati, viene a crearsi una responsabilità solidale del consorzio e dei singoli consorziati che si sono avvalsi degli organi del consorzio;

b) insolvenza di un consorziato. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati, il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

La costituzione di una società di capitali

1) Costituzione di una s.p.a.

L'art. 2247 del codice civile dispone che la società nasce quando "due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune" di un'attività economica.

La costituzione di una S.p.A. presuppone che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il capitale sociale non sia inferiore a € 50.000,00;
- esso sia interamente sottoscritto;
- venga versato presso un istituto di credito il 25% del capitale sociale sottoscritto in denaro. Questo 25% resta vincolato fino all'iscrizione della società nel registro delle imprese, che ne segna la nascita;
- venga presentata una relazione giurata da parte di un esperto nominato dal tribunale, qualora si conferiscano beni in natura.

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro (art. 2342 codice civile).

Prendiamo ad esempio la costituzione della Società X con capitale sociale di € 300.000,00, rappresentato da n. 30.000 azioni da 10,00 € nominali.

L'operazione consta di momenti diversi:

- la sottoscrizione del capitale;
- il versamento del 25% del capitale sociale presso un conto corrente vincolato;
- lo svincolo del 25% ed il suo trasferimento su un conto corrente ordinario;
- il richiamo e il successivo versamento degli ulteriori decimi.

Analizziamo le singole fasi.

Per quanto riguarda la sottoscrizione del capitale, i conti interessati sono due:

- Azionisti c/sottoscrizione che ha per oggetto i crediti verso i soci per le azioni sottoscritte e, nell'esempio che stiamo analizzando, corrisponde ad € 300.000;
- il Capitale sociale (pari ad € 300.000), che ha per oggetto l'omonima parte del capitale netto.

La condizione essenziale per la costituzione della società è che il capitale sociale iniziale (il quale non può essere inferiore al minimo legale di 50.000,00 euro) sia interamente sottoscritto. Con riferimento al caso in esame tale condizione è pienamente soddisfatta, considerato che è stato sottoscritto un capitale sociale di € 300.000.

Le scritture da riportare sul libro giornale saranno le seguenti:

**AZIONISTI C/
SOTTOSCRIZIONE**

A

CAPITALE SOCIALE

€ 300.000

Altra condizione essenziale è che il capitale sociale sottoscritto nella sua interezza sia successivamente versato e tale versamento dovrà essere effettuato in sede di costituzione almeno per il 25% del suo ammontare o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, per l'intero ammontare.

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro (Art. 2342 cc).

Dunque, tornando all'esempio di società con capitale iniziale di 300.000,00 euro, gli azionisti

dovranno versare il 25% del capitale sottoscritto, ossia 75.000,00 euro.

Si procede al versamento del 25% del capitale sociale in denaro su un conto corrente vincolato presso la banca prestabilita (Art. 2329 del C.c). Tali somme restano vincolate fino all'iscrizione della società nel Registro delle imprese. La scrittura da annotare sul libro giornale sarà del tipo:

BANCA "Z" CONTO CORRENTE VINCOLATO		A	AZIONISTI CONTO SOTTOSCRIZIONE	€ 75.000
---	--	----------	---	-----------------

Successivamente, occorre svincolare il 25% versato in sede di costituzione della società, così da trasferire i fondi dal conto corrente vincolato ad un conto corrente ordinario ed intestato alla società. Il momento in cui è possibile porre in essere questa operazione è quello immediatamente successivo all'iscrizione della società per azioni al Registro delle Imprese, a cura del notaio che ha stipulato l'atto costitutivo. Tornando all'esempio di società con capitale iniziale di 300.000,00 euro, gli azionisti devono aprire un conto corrente bancario e trasferirvi i fondi originariamente versati e pari a 75.000,00 euro.

La scrittura da annotare sul libro giornale sarà del tipo:

BANCA Z C/C		A	BANCA Z C/C	€ 75.000
--------------------	--	----------	--------------------	-----------------

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro (art. 2342 codice civile) e, qualora si conferiscano beni in natura, occorre che venga presentata una relazione giurata da parte di un esperto nominato dal tribunale. L'art. 2343 del codice civile recita così: "Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti".

L'art. 2343 del codice civile impone, inoltre, che "La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dall'iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono

inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società”.

Nel caso in cui i soci non apportano denaro ma conferiscono dei beni o dei crediti, non ci sono, dal punto di vista contabile, differenze rilevanti rispetto a quanto sinora esaminato, se non che in sostituzione del denaro in azienda subentra un fattore produttivo. Nel caso di conferimento di un brevetto industriale avremo le seguenti scritture contabili da annotare sul libro giornale:

BREVETTI		A	AZIONISTI CONTO SOTTOSCRIZIONE	
-----------------	--	----------	---------------------------------------	--

Quando ne ravvisano la necessità, gli amministratori possono richiamare l'ulteriore 75% di capitale, invitando gli azionisti ad effettuare il relativo versamento. L'operazione dà luogo alle seguenti scritture contabili:

“AZIONISTI C/DECIMI RICHIAMATI		A	AZIONISTI C/ SOTTOSCRIZIONE	€ 225.000
BANCA Z C/C			AZIONISTI C/DECIMI RICHIAMATI	€ 225.000
BANCA Z C/C			AZIONISTI C/DECIMI RICHIAMATI	€ 225.000

Prima della riforma del diritto societario (D.lgs 6/2003) la società per azioni poteva essere costituita solo con contratto (c.d. contratto di società, Art. 2247 c.c.). Con la riforma è stata introdotta la possibilità di costituirla anche con atto unilaterale: siamo nel campo della s.p.a. unipersonale.

La società per azioni unipersonale presenta le seguenti peculiarità:

a) Il socio unico è tenuto a versare il 100% del capitale sociale sottoscritto ed indicato nell'atto costitutivo, fin dal momento della costituzione (Art. 2342, 2° comma c.c.). Pertanto nel caso della s.p.a. unipersonale, decade l'adempimento del 25% di versamento iniziale sul

conto corrente vincolato, così come viene meno la possibilità di richiamare i decimi sottoscritti e non versati. Questo perché l'intero capitale sociale viene versato in un'unica soluzione;

b) Obbligo di pubblicità dell'unipersonalità: gli amministratori della società sono tenuti a dare pubblicità dell'unipersonalità nel registro delle imprese.

Scritture contabili post costituzione

Normalmente alla costituzione della società segue la contabilizzazione delle relative spese sostenute. Innanzitutto viene da pensare alle spese notarili sostenute per la costituzione della società e a quelle per la sua iscrizione al Registro delle Imprese.

Se il notaio emette fattura per euro 5.000,00 oltre iva ai sensi di legge (aliquota del 22%) avremo:

DIVERSI		A	DEBITI V/FORNITORI	€ 6.100
SPESE DI IMPIANTO	€ 5.000			
IVA NS CREDITO	€ 1.100			

Nelle Spese di Impianto sono considerati sia gli onorari professionali del notaio che i rimborsi delle spese sostenute dal notaio per la costituzione della società (ad es. il pagamento delle concessioni governative, dei valori bollati, del diritto annuale di iscrizione in Camera di Commercio, dei diritti di segreteria della Camera di Commercio). Le Spese di Impianto sono una variazione finanziaria positiva, hanno natura pluriennale e devono essere iscritte ed ammortizzate secondo quanto disposto dall'art. 2426 n. 5 del codice civile. Di conseguenza devono essere riportate anche nel libro dei beni strumentali.

L'iva a nostro credito è una variazione finanziaria positiva e si calcola solo sugli onorari professionali. Nell'esempio, per semplificare la scrittura, abbiamo supposto che non vi sono rimborsi spese al notaio e che l'importo di 5.000,00 euro è interamente attribuibile ad onorari professionali.

Infine il Debito v/fornitori riassume l'importo da pagare al notaio ed è una variazione finanziaria negativa, che misura in AVERE un aumento dei debiti.

Successivamente, con il pagamento della parcella notarile, ad esempio attraverso bonifico bancario, avremo:

DEBITI V/FORNITORI		A	DIVERSI	€ 6.100
BANCA Z C/C	€ 5.100			
ERARIO C/RITENUTE	€ 1.000			

I conti sopra menzionati sono tutti già noti, esclusa la voce “Erario c/ritenute”, che accoglie in AVERE una variazione finanziaria negativa (più debiti). In cosa consiste e come funziona questo conto?

L'erario c/ritenute è la trattenuta, a titolo d'acconto, imposta dall'Erario ogni qual volta si liquida la notula di un professionista. L'azienda verserà all'Erario il trattenuto e il professionista lo compenserà con l'imposta sui redditi dovuta al momento della dichiarazione dei redditi.

In pratica al momento del pagamento della parcella notarile occorre operare una ritenuta del 20% sugli onorari del notaio (nell'es. pari a 5.000,00 euro) e tale ritenuta a titolo di acconto va poi versata all'Erario, con il modello di pagamento unificato F24. Dunque, il notaio non percepirà 6.100,00 euro, bensì 6.100,00 euro meno il 20% di 5.000,00 (1.000,00 euro) e dunque 5.100,00 euro complessivi.

Infine, come detto la ritenuta operata sugli onorari del notaio deve essere versata all'Erario e le scritture saranno:

ERARIO C/RITENUTE		A	BANCA Z C/C	€ 1.000

2) Costituzione di una s.r.l.

Per quanto concerne le società a responsabilità limitata, le scritture contabili di costituzione sono analoghe a quelle delle s.p.a., con l'eccezione che variano gli importi previsti per la soglia di capitale minimo e, di conseguenza, mutano i versamenti minimi cui sono tenuti i soci sottoscrittori.

Contabilmente, al momento della costituzione occorre procedere a rilevare la sottoscrizione del capitale sociale da parte dei soci.

Proponiamo il seguente esempio.

Si è costituita la Società Gamma Srl, il cui capitale sociale ammonta a 10.000,00 euro così suddiviso :

- socio x euro 5000,00
- socio y euro 3000,00
- socio z euro 2000,00

Le scritture da riportare sul libro giornale saranno:

DIVERSI		A	CAPITALE SOCIALE	€ 10.000
SOCIO X C/ SOTTOSCRIZIONE	€ 5.000			
SOCIO Y C/ SOTTOSCRIZIONE	€ 3.000			
SOCIO Z C/ SOTTOSCRIZIONE	€ 2.000			

Con la costituzione di una s.r.l, è necessario rilevare il versamento del 25% capitale sociale sul conto corrente vincolato:

BANCA Z C/C VINCOLATO		A	DIVERSI	€2.500
SOCIO X C/ SOTTOSCRIZIONE	€1.250			
SOCIO Z C/ SOTTOSCRIZIONE	€ 500			
SOCIO Y C/ SOTTOSCRIZIONE	€ 750			

Una volta registrata la società presso il Registro delle Imprese (a cura del notaio) è possibile svincolare il 25% vincolato e versarlo su un conto corrente ordinario appositamente aperto:

BANCA Z C/C**A****BANCA Z C/C VINCOLATO****€ 2.500**

Restano confermate tutte le scritture successive così come analizzate per le s.p.a.

Anche nel caso delle s.r.l. unipersonali, così come nelle s.p.a. unipersonali, in sede di costituzione, occorre procedere al versamento integrale del capitale sociale.

Infine, l'art 2464 del c.c., in sede di costituzione delle srl, non prevede più l'obbligo del versamento del 25% del capitale sociale in un conto corrente vincolato, ma può essere versato secondo le modalità previste dall'atto costitutivo.

d) La società tra professionisti

La costituzione di società tra professionisti (s.t.p.), per l'esercizio di professioni regolamentate in ordini professionali, è possibile dal 22/04/2013, in virtù del decreto attuativo (decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34). La disciplina delle s.t.p. è contenuta nell'art. 10 della legge 183/2011 (legge di stabilità per il 2012).

Grazie all'abrogazione del divieto previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 e all'introduzione nel nostro ordinamento della s.t.p., è ora possibile costituire società per l'esercizio di professioni protette (regolamentate in ordini professionali), fino a poco tempo fa permesse con norme specifiche ai soli farmacisti, ingegneri e avvocati.

Tre le professioni protette rientrano, ad esempio, quella di dottore commercialista ed esperto contabile, del consulente del lavoro, le professioni sanitarie (medico-chirurgo, veterinario, farmacista, infermiera professionale, ecc), le professioni tecniche (ingegnere, architetto, geometra) e la professione di psicologo.

Le s.t.p. non sono ammesse per le professioni non protette, ossia non regolamentate in ordini professionali. Tale tipologia di professionisti non possono partecipare alle s.t.p. e neppure far parte di studi associati. Essi possono solo partecipare a una s.t.p. in qualità di soci "per prestazioni tecniche" rese in via strumentale e accessoria rispetto all'attività professionale svolta dalla s.t.p. o "per finalità di investimento", a condizione che i soci professionisti mantengano la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

La "società tra professionisti" non costituisce un tipo di società a sé stante. Essa è, quindi, disciplinata dalle norme del codice civile dettate per il tipo sociale prescelto dai soci, con la sola eccezione delle norme specificamente introdotte dalla legge in relazione al loro particolare oggetto sociale.

Le società tra professionisti possono, dunque, essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) oppure società cooperative. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre, coerentemente con quanto previsto dal codice civile, che ammette le società cooperative con tre soli soci, se sono tutti persone fisiche (art. 2521 del codice civile).

La scelta di comprendere la società semplice tra le forme societarie ammesse appare coerente con la natura economica, ma non commerciale, dell'attività professionale.

Le società tra professionisti possono essere costituite anche nella forma di s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro (dunque anche di 1 euro), mentre non è possibile utilizzare la forma della s.r.l. semplificata, dato che lo statuto standard previsto per questa forma societaria non è compatibile con le indicazioni richieste per la società tra professionisti.

Rimane ancora molto controversa la possibilità di costituire una società tra professionisti unipersonale (nella forma di s.r.l. o di s.p.a.).

Pur in mancanza di uno specifico divieto, parte della dottrina ritiene che ciò non sia possibile, perché porterebbe di fatto a una limitazione della responsabilità nell'ambito dell'esercizio individuale della professione.

Resta in ogni caso prevalente l'orientamento di chi le ritiene ammissibili.

Avuto riguardo al conferimento di incarico professionale, si può affermare che lo stesso si instaura tra il cliente e la s.t.p..

Altre peculiarità delle s.t.p. sono le seguenti:

- La denominazione deve sempre comprendere la terminologia "società tra professionisti". A titolo di esempio: "Tizio s.r.l. società tra professionisti";
- l'oggetto sociale deve prevedere esclusivamente l'esercizio delle professioni protette;
- è possibile costituire anche una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di diverse professioni protette, con la presenza di soci iscritti ai rispettivi albi professionali;
- considerato il vuoto normativo, si può affermare che l'amministrazione della società possa essere affidata anche a soggetti diversi dai soci professionisti, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi deve essere comunque tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci e tale principio trova applicazione sia nell'ipotesi in cui il diritto di voto sia attribuito per teste, (come di regola avviene nelle società di persone e cooperative), sia nell'ipotesi in cui sia commisurato alla partecipazione al capitale sociale (come di regola avviene nelle

società di capitali);

- quale socio di investimento è ammesso chiunque, persona fisica o giuridica, ma nel rispetto dei limiti succitati;
- Ciascun socio può partecipare a una sola s.t.p. e tale vincolo vige anche per tutte le categorie di soci (soci di investimento e soci per prestazioni tecniche);

Nonostante la novità, le s.t.p. hanno finora riscontrato poco successo, principalmente per via del vuoto normativo e del clima di incertezza circa il regime fiscale applicabile a tale forma associativa. La soluzione più logica porterebbe a qualificare il reddito della s.t.p. come reddito da lavoro autonomo, con applicazione del principio di cassa, ma l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata invece a favore della qualificazione come reddito d'impresa, con tassazione per competenza (risposta interpello 8 maggio 2014), rendendo meno appetibili le s.t.p., considerata la crisi nell'incasso dei compensi.

e) Le associazioni

E' una forma di aggregazione ammessa dalla legge ed in primis dall'art. 18 della nostra Costituzione, nella quale si riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Le associazioni possono avere le finalità più disparate, ad esempio sociali, culturali, sportive, assistenziali, ricreative

La nascita dell'associazione, quale ente dotato di propria capacità e distinto dagli stessi individui che lo compongono, avviene con atto costitutivo, mediante il quale due o più persone si obbligano attraverso un'organizzazione stabile a perseguire uno scopo comune non economico.

Emerge da subito l'elemento predominante dell'associazione: la persona. In effetti, nel mondo associativo, il patrimonio non è un elemento essenziale, mentre di fondamentale importanza sono le persone che si associano in maniera più o meno duratura al fine di perseguire uno scopo (non economico) comune.

Oltre al ruolo centrale della persona vi sono altri aspetti comuni ad ogni tipo di associazione:

- a) lo scopo comune di carattere non lucrativo cui tendono le attività di tutti i partecipanti. L'associazione ha motivo di esistere, in quanto ha quale obiettivo il raggiungimento dello scopo comune. E' quest'ultimo che fa sorgere l'esigenza di associarsi, rende viva l'associazione e, nel momento in cui viene raggiunto, ne comporta l'estinzione;

- b) il contributo apportato all'associazione da ciascun associato. Il contributo personale può essere in denaro, in natura e può anche consistere in un'attività lavorativa svolta a titolo del tutto gratuito;
- c) la libertà di costituire un'associazione o di aderire ad associazioni già esistenti, così come la libertà di uscire dall'associazione in qualsivoglia momento;
- d) gli organi rappresentativi dell'associazione. Anche se per la costituzione dell'associazione occorrono solo due persone, al fine di evitare il mal funzionamento e la totale coincidenza tra associati e cariche sociali, si reputa opportuno che i soci fondatori siano più di due. In particolare, sarebbe opportuno che i soci fossero almeno tre per garantire il corretto funzionamento del Consiglio Direttivo (Presidente, Vicepresidente e Segretario) e, se si intende evitare anche la piena coincidenza fra associati e cariche sociali, sarebbe d'uopo che i soci fondatori fossero più di tre.

Nel nostro ordinamento esistono principalmente due categorie di associazioni:

- Le associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le quali l'art 14 del codice civile impone la formalità solenne dell'atto pubblico, poiché trattasi di elemento essenziale per richiederne il riconoscimento all'autorità competente. Le associazioni riconosciute hanno personalità giuridica, ovvero un'autonomia patrimoniale perfetta, che si sostanzia in una separazione netta della situazione patrimoniale e soggettiva dell'associazione dal patrimonio degli associati. Pertanto, delle obbligazioni risponde solo il patrimonio dell'ente, e i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio dell'ente. L'acquisizione della personalità giuridica avviene successivamente alla pubblicità costitutiva, da effettuarsi mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche, istituito dalla Regione e tenuto presso il Servizio affari istituzionali e generali del Segretariato generale. Le associazioni che hanno una competenza che va al di là dei confini regionali dovranno richiedere l'iscrizione alle Prefetture.
- Le associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono senza dubbio le più diffuse nel nostro Paese, considerati gli oneri che comporta il riconoscimento. Per tale tipologia di associazioni, non è prevista la forma dell'atto costitutivo. Le associazioni non riconosciute godono di una capacità giuridica, ovvero sono soggetti di diritto autonomi rispetto ai singoli associati ed eventualmente dotati di un proprio patrimonio (fondo comune) con il quale soddisfare le obbligazioni assunte. Tuttavia non hanno una personalità giuridica, un'autonomia patrimoniale perfetta. Pertanto le responsabilità in sede civile, amministrativa, penale ed economico-finanziaria ricadono su coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, anche se non iscritti ad essa e, ad eccezione delle associazioni di promozione sociale, senza poter godere del beneficio della preventiva escussione del fondo comune. Ne discende una responsabilità solidale e illimitata, che vale anche nel caso delle associazioni di promozione sociale seppur godono del beneficio della preventiva escussione del fondo comune (responsabilità sussidiaria

degli associati). La costituzione dell'associazione non riconosciuta non è vincolata da alcuna forma specifica e non deve essere redatta necessariamente per iscritto.

Tuttavia, si rende necessaria la forma scritta e la conseguente registrazione, oltre che per una migliore disciplina associativa, anche ai fini di talune presunzioni e agevolazioni di natura fiscale.

In tale ipotesi lo statuto deve contenere i seguenti elementi necessari:

- divieto di distribuzione, anche indiretta, tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve;
- disciplina del rapporto associativo ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con indicazione del divieto di temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la previsione dell'elettività delle cariche sociali;
- regolamentazione e modalità di convocazione degli organi sociali;
- divieto di trasmissione e rivalutazione della quota/contributo associativo;
- obbligo di redazione annuale dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento ad enti con finalità analoghe;
- modalità di scioglimento dell'associazione.

Nell'ipotesi di costituzione di associazione riconosciuta è, invece, necessario l'atto pubblico.



Capitolo 2

I REGIMI CONTABILI E FISCALI

Criteri di determinazione della base imponibile

Il legislatore ha individuato differenti criteri per stabilire il momento in cui il reddito diviene disponibile, quindi imponibile:

- per i redditi da lavoro autonomo, delle imprese minori, dipendente, da capitale e diversi, il criterio è quello di cassa, cioè i redditi sono disponibili al momento della loro percezione;
- per i redditi d'impresa in contabilità ordinaria, il criterio è quello della competenza, cioè si prende in considerazione la competenza economica a prescindere dalla effettiva percezione;
- per i redditi fondiari, il criterio è quello della titolarità, ossia non rileva la percezione ma la mera disponibilità del bene in base alla proprietà del medesimo o ad altro diritto reale.

Il reddito di lavoro autonomo

I redditi di lavoro autonomo si distinguono in due tipologie: redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e redditi assimilati.

Il reddito di lavoro autonomo è soggetto – di norma - a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, operata da chi effettua il pagamento del compenso, solo nel caso in cui si tratti di sostituto d'imposta.

Le caratteristiche del lavoro autonomo sono:

- La autonomia: a differenza del lavoro dipendente il soggetto svolge la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, avvalendosi di una propria organizzazione di lavoro, decidendo i tempi, le modalità e i mezzi necessari per il compimento dell'opera;
- La professionalità: a differenza del lavoro occasionale la professionalità si concretizza nel fatto che il soggetto pone in essere atti e comportamenti coordinati tra loro, finalizzati a uno scopo prestabilito. Non è necessario che l'attività di lavoro autonomo sia l'occupazione principale del soggetto; è sufficiente che sia esercitata con abitudine;
- La natura non imprenditoriale: permette di distinguerlo dall'attività d'impresa per il minore investimento di capitale, per la prevalenza del lavoro rispetto al capitale e per la mancanza di un'organizzazione in forma d'impresa delle risorse economiche e umane disponibili.

Può, pertanto, produrre reddito di lavoro autonomo sia un'attività intellettuale o artistica, sia un'attività a carattere puramente materiale. A tal fine, non è necessaria l'iscrizione ad albi

professionali (professioni atipiche).

La distinzione fra lavoro autonomo e attività imprenditoriale non è sempre facilmente identificabile e, talvolta, per individuare la qualificazione del reddito bisogna ricorrere alle decisioni giurisprudenziali e alle risoluzioni ministeriali pronunciate in materia. Si pensi, ad esempio, agli odontoiatri, i quali sono stati inclusi nella categoria degli artigiani (reddito impresa), oppure ai promotori finanziari, anch'essi classificati quali imprenditori e, dunque, produttori di reddito di impresa.

Esercizio di arti e professioni

L'esercizio di arti e professioni è l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività artistiche, intellettuali e di servizi diverse da quelle di impresa.

Gli artisti e i professionisti determinano il reddito imponibile con il principio di cassa e, salvo i casi di opzione per i regimi contabili – fiscali soggetti ad imposta sostitutiva, di norma il reddito di lavoro autonomo concorre insieme agli altri redditi alla formazione del reddito complessivo. Per la tipologia di reddito in esame sono previsti diversi regimi contabili e fiscali ed è possibile distinguere tra artisti e professionisti:

- che operano in regime ordinario e applicano l'IRPEF sul reddito complessivo;
- che operano in regime semplificato e applicano l'IRPEF sul reddito complessivo;
- che, rispettando determinati requisiti, applicano al proprio reddito di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva del 15% in virtù della L. 23/12/2014 n. 190 art. 1 commi 54-89 Legge di Stabilità 2015 c.d. regime "forfettario", così come modificata e integrata dalla L. 30/12/2018 n. 145 Legge di Bilancio 2019 che entra in vigore dal 01.01.2019;
- che, rispettando determinati requisiti, applicano al proprio reddito di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva del 5% (art. 27 D.L. 98/2011 convertito in Legge 15/07/2011 n. 111, c.d. "contribuenti superminimi")

I compensi

Sono considerati compensi tutti i proventi percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale esercitata. I compensi sono da intendersi al netto dell'iva ove applicabile.

Anche il corrispettivo percepito dal professionista a fronte della cessione di parte delle propria

attività ad altro professionista rientra fra i compensi dell'attività professionale. Tuttavia, quando i corrispettivi suddetti sono percepiti in unica soluzione o in più rate, ma nello stesso periodo d'imposta, sono assoggettati a tassazione separata, secondo le regole ordinarie. Se, invece, i corrispettivi sono percepiti in più rate in diversi periodi d'imposta, la tassazione del reddito professionale è ordinaria e il professionista deve conservare la partita iva fino all'incasso dell'ultima rata.

Infine, le somme percepite da un ex artista o professionista dopo la cessazione dell'attività, anche se sono relative a prestazioni effettuate durante l'esercizio dell'attività artistica o professionale non rientrano nel reddito di lavoro autonomo ma rientrano tra i redditi diversi.

Le plusvalenze e minusvalenze

Concorrono a formare il reddito anche le plusvalenze (incrementano il reddito tassabile) e le minusvalenze (riducono il reddito tassabile) relative ai beni mobili strumentali acquistati dal 4 luglio 2006, con eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. Dal 2007, sono rilevanti anche le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni immobili.

Si considera plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato. Per costo non ammortizzato si intende il valore netto contabile del bene strumentale, ovvero la differenza tra costo di acquisto e quote di ammortamento rilevate nel tempo (fondo ammortamento). In assenza del corrispettivo si considera la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

Le spese

Le spese effettivamente pagate sono deducibili se:

- inerenti con l'attività svolta dal lavoratore autonomo;
- documentate, ovvero quando è comprovato il sostenimento della spesa. La prova può essere costituita da un qualsiasi documento fiscalmente valido.

Generalmente la contemporanea presenza di tali requisiti rende interamente deducibili le relative spese; tuttavia, nell'ipotesi in cui la legge reputi che l'inerenza delle spese all'attività svolta dal lavoratore autonomo sia parziale, la deducibilità delle stesse è limitata ad una determinata percentuale.

Bisogna altresì distinguere fra le spese ordinarie che si sostengono quotidianamente nell'attività professionale e quelle relative all'acquisto o all'utilizzo dei beni strumentali, ovvero dei beni

materiali e immateriali destinati ad essere utilizzati durevolmente.

Abbiamo quindi tre categorie di spese:

- Interamente deducibili;
- Parzialmente deducibili;
- Quote di ammortamento dei beni strumentali.

Spese ordinarie interamente deducibili

Le spese quotidiane sostenute nell'esercizio dell'attività artistica o professionale sono in genere deducibili interamente, salvo i casi specifici riguardanti le spese di rappresentanza e le spese per alberghi, ristoranti, convegni, per le quali la deduzione è parziale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono interamente deducibili le spese seguenti:

- cancelleria;
- valori bollati;
- oneri bancari;
- compensi corrisposti a terzi per servizi resi al professionista in relazione all'esercizio dell'attività artistica o professionale;
- energia elettrica, riscaldamento, acqua e spese telefoniche. Nel caso di studi in cui operano più professionisti non costituiti in associazione professionale, il riaddebito delle spese comuni da parte del professionista intestatario dell'utenza comporta una riduzione del costo sostenuto dallo stesso;
- interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazioni di pagamento sull'acquisto di beni strumentali;
- libri, riviste, enciclopedie e sussidi per l'aggiornamento professionale del lavoratore autonomo;
- premi di assicurazione per rischi specificamente inerenti l'attività artistica e professionale, quali ad esempio responsabilità civile e professionale;
- tasse pagate, escluse le imposte sui redditi nonché quelle per i quali si esercita la rivalsa sul committente e quelle la cui indetraibilità è fissata dalla legge.

Spese ordinarie parzialmente deducibili

Le spese parzialmente deducibili sono spese per le quali la legge prevede una diversa percentuale forfetaria di deducibilità. In particolare sono le spese per:

- alberghi e ristoranti, che hanno un limite di deducibilità pari al 75% e, in ogni caso, non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi effettivamente percepiti nel periodo d'imposta. Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute dal committente per conto del professionista non costituiscono reddito per quest'ultimo e determinano un componente negativo di reddito per il committente;
- rappresentanza, che hanno un limite di deducibilità pari al 75% e, in ogni caso, non superiore al 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese anche le spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, nonché di oggetti d'arte, di antiquariato o collezione, anche se utilizzati come beni strumentali dell'attività;
- convegni, congressi e corsi di aggiornamento del professionista che hanno un limite di deducibilità del 75% sul 50% dell'ammontare (totale pari al 37,5%), ivi comprese le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione.

Spese relative ai beni strumentali

Un bene è strumentale quando è possibile considerarlo un elemento patrimoniale destinato ad essere utilizzato durevolmente nell'ambito dell'attività. I beni strumentali si distinguono in beni mobili, mezzi di trasporto e beni immobili.

Per i beni strumentali di proprietà del lavoratore autonomo è deducibile una quota d'ammortamento, in base al principio di competenza. L'ammortamento si calcola applicando al costo di acquisto dei beni strumentali le aliquote previste dall'apposito decreto ministeriale. Per i beni strumentali di valore inferiore a 516,46 euro, è consentita la deducibilità integrale nel periodo d'imposta in cui si è verificato l'effettivo pagamento del bene, secondo il principio di cassa; in pratica, è possibile scegliere tra l'ammortamento a quote annuali o la deduzione integrale del costo d'acquisto. A tal fine, occorre considerare il costo del singolo bene da utilizzare per l'esercizio dell'attività, a nulla rilevando il totale della fattura di acquisto, che può riguardare anche più beni di valore unitario inferiore a 516,46 euro. Le eventuali plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni strumentali, dal 4 luglio 2006, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Gli immobili acquistati nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo, seppur strumentali (per categoria catastale o per destinazione) sono indeducibili. Dunque, gli ammortamenti sono tutti da riprendere a tassazione.

Il reddito di impresa

Se non vi sono dubbi nell'applicare il principio di cassa nel determinare il reddito di lavoro autonomo, la situazione si complica per la determinazione del reddito di impresa: fino al 31 Dicembre 2016 vigeva il criterio della competenza (economica e temporale) mentre, dal 2017, in virtù delle modifiche apportate all'art 66 del T.U.I.R. dall'art 1 commi 17-23 della legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) occorre distinguere tra imprese in contabilità semplificata e imprese in contabilità ordinaria. Per le prime si applica il principio di cassa, per le seconde il principio di competenza.

Il reddito d'impresa è quello che deriva dall'esercizio professionale e abituale, anche se non esclusivo, di un'attività commerciale (art 55 TUIR).

La definizione di impresa ai fini fiscali riprende, ampliandola, quella fornita dal codice civile.

Le attività propriamente commerciali sono:

- attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
- attività intermediarie per quanto riguarda la circolazione di beni;
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- attività bancarie o assicurative;
- attività ausiliarie alle precedenti.

Accanto alle attività propriamente commerciali, la legge ne aggiunge altre, quali:

- le attività di allevamento di animali e di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con apposito decreto ministeriale, che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se tali attività non sono organizzate in forma d'impresa, nonché le attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni ed altre acque interne;
- le attività di prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c, qualora organizzate in forma d'impresa;
- i redditi di terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole indicate nell'art. 32 (ex art. 29) del TUIR, qualora siano prodotti da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e, dal 1° gennaio 1997, anche da società in nome collettivo e in accomandita semplice, anche se non superano i limiti indicati nel medesimo articolo.

Sono tassabili in Italia sia i redditi prodotti dalle imprese esercitate da soggetti residenti nello Stato italiano, sia i redditi prodotti dalle imprese che hanno in Italia il luogo di esercizio dell'attività.

In particolare, per gli imprenditori residenti, sono tassabili non solo i redditi prodotti in Italia, ma anche quelli prodotti all'estero.

Per gli imprenditori non residenti, invece, costituisce reddito d'impresa tassabile in Italia solo il reddito conseguito nel territorio nazionale da una stabile organizzazione.

Gli elementi del reddito

Tralasciando la novità del principio di cassa per la determinazione del reddito delle imprese minori, criterio già in parte affrontato con la determinazione del reddito di lavoro autonomo e che verrà trattato successivamente quando si parlerà del reddito di impresa in contabilità semplificata, in questa sede si analizzerà la determinazione del reddito di impresa in contabilità ordinaria.

Gli elementi di reddito devono essere quantificati nel rispetto di alcuni principi.

I principi di carattere generale sono i seguenti:

- Principio della competenza, cioè l'attribuzione al periodo d'imposta in base alla competenza economica o temporale;
- Certezza e determinatezza, ossia la presenza di caratteristiche sostanziali e formali;
- Corretta valutazione;
- Principio di continuità dei valori iscritti nei bilanci successivi.

Vi sono poi dei principi che riguardano esclusivamente gli elementi negativi:

- Principio dell'inerenza dei costi;
- Contabilizzazione a conto economico;
- Limitazione della deducibilità dei costi sostenuti a favore di imprese e professionisti residenti in uno Stato extra-UE con regime fiscale privilegiato.

Principio della competenza

Il reddito d'impresa va determinato nel rispetto del principio della competenza. Quindi, rileva il momento di maturazione dei fatti gestionali e non quello dell'incasso o del pagamento.

I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza anche se non è stato operato il relativo incasso finanziario (dei ricavi) o non si sono ancora sostenuti i relativi esborsi monetari (in relazione ai costi).

L'art. 109 del Tuir enuncia le regole per la determinazione dell'esercizio di competenza, prevedendo:

- Per i beni mobili: i corrispettivi delle cessioni dei beni mobili si considerano conseguiti alla data della consegna o spedizione degli stessi, ovvero alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, se tale data è successiva alla consegna o alla spedizione. Non hanno effetto le clausole di riserva della proprietà con la diretta conseguenza che si considerano immediatamente produttive di effetti (ad esempio per la normale vendita);
- Beni immobili e aziende: i corrispettivi delle cessioni di beni immobili e delle aziende si considerano conseguiti alla data di stipula dell'atto o, se successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo;
- Prestazione di servizi: i corrispettivi per la prestazione di servizi si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
- Corrispettivi periodici: i corrispettivi per la prestazione di servizi dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici si considerano conseguiti alla data di maturazione dei corrispettivi.

Determinazione del principio di competenza per gli elementi negativi di reddito

Riguardo ai costi, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano componenti positivi. La competenza, nel caso dei componenti negativi di reddito, dipende dunque dall'esistenza della relazione causa – effetto tra ricavi e relativi costi, nel senso che sono da considerarsi costi dell'esercizio quelli che hanno concorso a determinare i ricavi di competenza del periodo di imposta.

Questa regola vale per tutti i componenti che formano il reddito d'impresa, ivi inclusi i beni strumentali, salvo i casi in cui altre norme di carattere specifico, prevedono una differente

disciplina. In alcuni casi, infatti, la regola della competenza è sostituita dal criterio di cassa.

Andiamo ad esaminare questi casi.

Criterio di cassa

I casi in cui la regola della competenza è sostituita dal criterio di cassa sono:

- Utili di partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires;
- Interessi di mora, sia attivi che passivi;
- Imposte, pagate nell'anno, diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa;
- Contributi associativi e sindacali;
- Contributi in conto capitale;
- Compensi agli amministratori, ai promotori e ai soci fondatori;
- Proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento.

Certezza e determinabilità

I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le altre norme non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza. Tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti, di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo oggettivo l'ammontare, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. Dunque, affinché si possa imputare per competenza un componente di reddito nel periodo d'imposta, occorre che esso sia contemporaneamente:

- certo nell'esistenza;
- determinato o determinabile nell'ammontare.

La certezza si ha, ad esempio, con la stipula dell'atto pubblico, con la consegna o spedizione della merce, o altro.

Affinché un componente sia determinato o determinabile nell'ammontare è necessario che

risultati da atti o documenti probatori (come contratti, fatture, ricevute ecc...) che consentano la quantificazione oggettiva, non basata quindi su stime discrezionali. La determinabilità dei ricavi non deve essere, dunque, collegata alla fondatezza del credito o al pagamento di quanto preteso. I componenti di reddito per i quali manca anche uno solo dei requisiti suddetti, non possono essere presi in considerazione nel periodo d'imposta.

I Regimi contabili e fiscali ordinari e speciali

Nel nostro ordinamento esistono diversi regimi contabili e fiscali, che sono adottabili sia per l'esercizio delle arti e professioni (reddito di lavoro autonomo) che per l'esercizio delle attività di impresa. Per i contribuenti che dal 2016 intendono aprire partita iva è possibile optare per i seguenti regimi:

- a) forfettario
- b) semplificato
- c) ordinario

Ai tre regimi succitati, se ne aggiunge un altro per i contribuenti già in possesso di partita iva alla data del 31.12.2015: il regime dei minimi.

Il Governo, in data 17.02.2015, nel testo della legge di conversione del D.L. 192/2014 (Decreto c.d. "Milleproroghe"), ha prorogato per tutto il 2015 il "vecchio" regime dei minimi, ovvero ha concesso la possibilità - ai contribuenti che godono di determinati requisiti - di optare entro il 31.12.2015 per il regime agevolato dei superminimi, in sede di attribuzione di partita iva. Dal 2016, per via della sua abrogazione, tale regime non può essere più adottato da coloro che intendono aprire partita iva; resta però in vigore per coloro che lo hanno adottato entro il 31.12.2015, con durata pari a cinque anni dall'apertura della partita iva, ed anche oltre, fino al compimento del 35° anno di età del contribuente.

Pertanto nel 2016 i regimi contabili presenti nel nostro ordinamento si distinguono in ordinari (ordinario e semplificato) e speciali o agevolati (forfettario e superminimi).

Di seguito verranno esaminati nel dettaglio i quattro regimi contabili

1) il regime ordinario

Il regime ordinario è il regime naturale e obbligatorio per le imprese che nell'anno precedente a quello in corso, e relativamente a tutte le attività esercitate, hanno conseguito ricavi superiori a:

- euro 400.000,00 per le imprese esercenti attività di prestazione di servizi;
- oppure euro 700.000,00 per le imprese esercenti attività diverse dalla prestazione di servizi.

L'introduzione dell'IRES (ad opera del D.Lgs. 344/2003) ha ribaltato l'assetto sistematico previgente dando centralità, nella determinazione del reddito d'impresa, alle norme che regolano l'IRES.

Pertanto, mentre nel testo previgente, la disciplina del reddito d'impresa era contenuta interamente nell'ambito IRPEF (Titolo I, Capo VI) e trovava applicazione anche ai fini IRPEG, nel nuovo testo, accade il contrario: le disposizioni che, ai fini IRES, regolano la determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti si applicano, salvo norme specifiche, anche alle imprese individuali e alle società di persone (art. 56, co. 1).

Determinazione del reddito

A norma dell'art. 83 (ex art. 52) del TUIR, il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alle perdite risultanti dal conto economico - relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta - le variazioni in aumento o in diminuzione operate a seguito dell'applicazione dei criteri fiscali.

Tali variazioni sono la conseguenza dell'applicazione delle regole specifiche poste dal TUIR per gli elementi attivi del reddito d'impresa, ossia per:

- i ricavi (art. 85, ex art. 53);
- le plusvalenze patrimoniali (art. 86, ex art. 54);
- le sopravvenienze attive (art. 88, ex art. 55);
- i dividendi e gli interessi attivi (art. 89, ex art. 56);
- le rimanenze finali (art. 92, ex art. 59);

e per gli elementi passivi del reddito d'impresa, ovvero per:

- le spese per prestazioni di lavoro (art. 60, ex art. 62);
- gli interessi passivi (art. 96, ex art. 63);
- gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale (artt. 99 e 100, ex artt. 64 e 65);

- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite (art. 101, ex art. 66);
- gli ammortamenti (artt. 102-104, ex artt. 67-69);
- gli accantonamenti (artt. 105-107, ex artt. 70-73);
- le spese pluriennali (art. 108, ex art. 74).

Utili o perdite

La Legge di Bilancio 2019 ha stravolto il riporto delle perdite per i soggetti Irlpef.

Prima delle novità introdotte dalla L. 30/12/2018 n. 145, il reddito complessivo si determinava sommando tutte le categorie di redditi e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in semplificata e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni in regime semplificato. In particolare, le perdite originate nel regime semplificato potevano essere utilizzate per abbattere i redditi di qualsivoglia specie; tuttavia l'eventuale eccedenza non era riportabile agli esercizi successivi.

Viceversa, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali sotto la veste di ditte individuali in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime ordinario sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

La disciplina e l'utilizzo delle perdite originate in contabilità ordinaria varia a seconda che si tratti di soggetti Ires (esclusi gli enti non commerciali) o di altre figure giuridiche (società di persone, studi associati, ditte individuali).

In virtù delle novità introdotte dal D.L. 98/2011, le perdite fiscali conseguite da società di capitali in un determinato periodo di imposta, possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare e l'eccedenza si riporta negli esercizi successivi senza limiti di tempo;
- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Conditio sine qua non è che le perdite debbano riguardare i primi 3 periodi di imposta, a partire dalla data di costituzione, e che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Dunque, le perdite originate nei primi tre periodi di imposta sono illimitatamente riportabili e nel loro utilizzo non deve essere

osservato il limite dell'80% del reddito imponibile.

Con circolare n. 25 del 19 giugno 2012, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza sia di perdite dei primi tre esercizi, sia di perdite successive, non è previsto alcun ordine di priorità nel loro utilizzo.

Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5 del Tuir. Ovviamente, per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale, la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

In virtù della Legge di Stabilità approvata il 30 Dicembre 2018, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si stabilisce il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, indipendentemente dal regime contabile adottato. Viene pertanto abolito il limite dell'anno di riferimento per i contribuenti in regime semplificato e il limite quinquennale per coloro che adottano il regime ordinario. D'ora in avanti le perdite saranno riportabili agli esercizi successivi, senza alcun limite temporale, ma nel limite dell'80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza.

Nel dettaglio viene previsto che:

1) i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria (imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice) possono riportare le perdite negli esercizi successivi senza alcun limite temporale, ma con l'osservanza di un determinato limite quantitativo: le perdite ottenute nell'esercizio d'impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell'ottanta per cento dei redditi conseguiti in detti periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi.

2) le imprese in contabilità semplificata possono riportare le perdite negli esercizi successivi, senza alcun limite temporale, ma nel rispetto dei seguenti limiti quantitativi:

a) le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'art. 8, comma 1, TUIR, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

■ nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

- nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
- b) le perdite del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- c) le perdite del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Obbligo o opzione

Il regime ordinario può essere obbligatorio o opzionale.

L'obbligatorietà dipende innanzitutto dalla natura giuridica del contribuente. Sono in ogni caso obbligati ad adottare tale regime i contribuenti che hanno optato per le seguenti forme giuridiche:

- S.p.a, S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
- Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
- Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Il secondo fattore che rende obbligatoria l'adozione del regime ordinario è costituito dall'ammontare dei ricavi conseguiti dal contribuente. Per i contribuenti con forma giuridica diversa da quelle succitate, l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria scatta qualora i ricavi conseguiti nell'esercizio precedente siano superiori a:

- euro 400.000,00, per le imprese che prestano servizi;
- euro 700.000,00, per le altre imprese.

I contribuenti obbligati ad adottare la contabilità ordinaria:

- non sono tenuti ad indicare il regime in sede di inizio attività (tramite gli appositi modelli AA9/11 e AA7/11);

- non devono barrare l'apposita casella del quadro VO della dichiarazione IVA;
- applicano naturalmente tale regime (vale il comportamento concludente).

Il regime ordinario può, tuttavia, essere adottato anche per opzione. E' il caso dei contribuenti in regime di contabilità semplificata che optano per la contabilità ordinaria. In tal caso:

- non sono tenuti ad indicare il regime in sede di inizio attività (tramite gli appositi modelli AA9/11 e AA7/11);
- devono barrare l'apposita casella del quadro VO della dichiarazione IVA;
- applicano naturalmente tale regime (vale il comportamento concludente).

La durata dell'opzione è di un anno.

La tenuta dei registri iva, contabili e sociali

Il regime di contabilità ordinaria comporta l'obbligo della corretta tenuta e della conservazione per dieci anni dalla data dell'ultima annotazione, dei seguenti libri e registri contabili:

a) I registri iva (acquisti, vendite e corrispettivi). In questi registri vanno annotate tutte le operazioni rilevanti ai fini iva (fatture emesse, corrispettivi fiscali, fatture di acquisto).

Le scritture devono essere ordinate, senza spazi in bianco e interlinee, senza abrasioni e con la possibilità di leggere le scritture cancellate.

Non vi è più l'onere della bollatura dei registri, soppressa a decorrere dal 25.10.2001.

Continua, viceversa, a sussistere l'obbligo per i contribuenti di dichiarare all'Agenzia delle Entrate i luoghi in cui sono tenute le scritture contabili.

Nel caso di registri iva a fogli mobili, ogni registro (acquisti, fatture emesse, corrispettivi) sarà composto da un blocco di fogli numerato progressivamente, con l'intestazione della ditta, l'indicazione del tipo di registro e ogni pagina deve riportare il saldo di chiusura della pagina precedente.

La tenuta dei registri meccanografici è regolare qualora vi sia la stampa degli stessi entro 3 mesi dalla presentazione delle dichiarazioni annuali relative all'anno in esame. Entro tale termine, è sufficiente che le scritture contabili siano tenute sui supporti magnetici, pronte per essere stampate su richiesta dei verificatori.

I registri iva devono essere conservati fino alla definizione dell'eventuale accertamento

relativo al periodo di imposta in esame, ovvero quattro anni a decorrere dal 31.12 dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o cinque anni a decorrere dal 31.12 dell'anno successivo all'omessa presentazione della dichiarazione annuale. Ai fini civilistici devono essere conservati per 10 anni.

Riguardo al registro iva degli acquisti, il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture per acquisti, i documenti riepilogativi di acquisti e spese, le autofatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, e deve annotarle nell'apposito registro, anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

Dalla registrazione devono risultare:

- la data della fattura o bolletta;
- il numero progressivo ad essa attribuito;
- la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti;
- nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

La disposizione si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi.

Le fatture relative ad acquisti comunitari, numerate ed integrate (autofattura), devono essere annotate, oltre che nel registro iva acquisti anche nel registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento e comunque entro 15 giorni dal ricevimento.

Relativamente al registro delle fatture emesse, sono esclusi dalla tenuta di tale registro i commercianti al minuto ed assimilati, i contribuenti operanti nel regime degli intrattenimenti e gli agricoltori e pescatori esonerati. Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e, con riferimento alla data della loro emissione, nell'apposito registro.

Per ciascuna fattura devono essere indicati:

- il numero progressivo e la data di emissione di essa;
- l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni;

- l'ammontare dell'imposta, distinta secondo l'aliquota applicata;
- la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio. Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente, devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Le fatture immediate devono essere annotate entro 15 giorni dalla loro emissione (dunque al massimo entro il 15 del mese successivo), in ordine cronologico e di numerazione e con data pari alla data di loro emissione. Le fatture differite devono essere annotate entro il termine di emissione (entro il 15 del mese successivo al d.d.t.) e con riferimento al mese di consegna o spedizione del bene. Nel caso di tenuta meccanografica della contabilità il termine è ampliato a 60 giorni, fermo restando l'obbligo di far partecipare all'apposita liquidazione iva periodica la fattura sulla scorta del rispetto della data di emissione della fattura.

Nel caso di artisti e professionisti e di imprese con volume di affari realizzato nell'anno solare precedente inferiore a 400.000,00 euro (prestazione servizi) o 700.000,00 (altre attività), il registro delle fatture emesse può essere sostituito con il bollettario a madre e figlia numerato (la bollatura è stata abolita). La figlia è la fattura e la madre il registro.

Infine, con riferimento al registro dei corrispettivi, i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 D.P.R. 633/72 (artigiani che vendono beni di propria produzione, somministratori di alimenti e bevande o soggetti che forniscono prestazioni alberghiere, prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, imprese che effettuano trasporti di persone o veicoli e bagagli e quale norma di chiusura tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi per i quali non è obbligatoria l'emissione della fattura), in luogo di quanto stabilito per il registro delle fatture di vendita, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché, separatamente ed in un'apposita colonna, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili ed esenti. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Nel caso di contabilità meccanizzata, il termine è prolungato a 60 giorni. Resta ferma la liquidazione dell'iva con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione (cessione bene, prestazione servizio, ricevimento di un acconto, ecc).

I commercianti al minuto che tengono il registro dei corrispettivi in un luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi iva inclusa devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura (fattura scontrinata), includendo nel corrispettivo anche l'imposta. In un'apposita colonna andrà indicato altresì la numerazione delle fatture (fatture emesse dal n. ... al n.)

L'emissione della fattura è comunque obbligatoria se richiesta dal cliente (non oltre il momento di effettuazione dell'operazione). Qualora l'acquisto venga effettuata da clienti imprenditori che acquistano beni oggetto dell'attività propria dell'impresa la fattura deve essere obbligatoriamente richiesta al commerciante. Anche il commerciante può emettere fattura differita qualora si avvalga del d.d.t. .

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che esercitano il commercio di articoli quali i prodotti alimentari o dietetici, articoli tessili, vestiario, calzature, prodotti farmaceutici o per l'igiene della persona, assoggettati ad aliquote iva diverse, il Ministro delle Finanze consente, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti (c.d. meccanismo della "ventilazione") registrati in ciascuna liquidazione iva periodica, salvo conguaglio finale e rideterminazione del saldo iva annuale che scaturisce dalla liquidazione iva annuale.

Tutto quel che si è detto sui registri iva acquisti, corrispettivi e fatture emesse è valido fino al 31 Dicembre 2018. Dal 2019, con l'avvento della fattura elettronica, scatta l'esonero dalla tenuta dei registri iva, con il Fisco pronto a sostituirsi ai contribuenti nella tenuta dell'impianto contabile e nella predisposizione di tutte le scadenze fiscali.

In particolare, il decreto Dignità con l'art. 11, comma 2-bis aggiunto in sede di conversione stabilisce che all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Questo è l'obiettivo del legislatore, anche se, almeno inizialmente, sarà improbabile fare a meno dei registri Iva, in quanto i flussi di dati inviati all'Agenzia delle Entrate con le e-fatture tramite il Sistema di interscambio (Sdi) sono insufficienti a garantire una corretta gestione delle scadenze e dei dichiarativi fiscali. Si pensi alla gestione del "pro-rata", alla decisione di mantenere il credito Iva all'interno (quindi in contabilità) oppure all'esterno, a tutti gli adempimenti che scaturiscono dall'annotazione della fattura negli appositi registri, tra i quali ad esempio gli elenchi Intrastat e l'autofattura per gli acquisti comunitari,

In conclusione, si può affermare che al momento non sembra possibile prescindere dalla annotazione delle fatture attive e passive nei registri IVA, sia con riferimento agli adempimenti (non solo IVA) che si fondano sulla contabilità, sia con riguardo a tutte quelle disposizioni contenute nella disciplina IVA che collegano effetti e conseguenze proprio alla “registrazione” delle fatture.

b) Il Libro giornale. E' il libro nel quale indicare cronologicamente le operazioni relative all'esercizio dell'impresa (art. 2216 c. c.).

L'art. 22 D.P.R. 600/73 stabilisce un termine di 60 giorni dal verificarsi dell'operazione per la registrazione del fatto di gestione sul libro giornale e, se quest'ultimo è tenuto a mezzo di sistemi informatici e meccanografici, la registrazione è ritenuta regolare anche quando i dati sono aggiornati entro 60 giorni su supporto magnetico, a condizione che la mancata trascrizione riguardi l'esercizio per il quale non siano scaduti da oltre tre mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali e sia possibile, in qualsiasi momento, trascrivere su supporti cartacei i dati memorizzati nell'elaboratore.

La conservazione può essere effettuata anche su supporti ottici o magnetici in modo tale da garantire sia la certezza della data, sia la non modificabilità dei dati.

c) Libro inventari. L'art. 15 DPR 600/1973 stabilisce che tale libro deve essere redatto ed aggiornato entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il libro inventari deve contenere:

- l'inventario iniziale;
- i successivi inventari annuali;
- l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa e delle attività e passività dell'imprenditore estranee all'impresa;
- lo stato patrimoniale e il conto economico;
- la sottoscrizione dell'imprenditore.

Con la L. n. 383 del 18/10/2001 è stato soppresso l'obbligo di bollatura iniziale del libro giornale e del libro degli inventari. Per tali libri è prevista solo la numerazione progressiva delle pagine, con l'indicazione in ciascuna pagina dell'anno di riferimento (l'anno contabile e non l'anno di stampa). L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la numerazione non deve effettuarsi sin dall'inizio per l'intero libro e neanche per l'intero periodo di imposta, ma può essere eseguita nel momento in cui si utilizza effettivamente la pagina.

Sia il libro giornale che il libro inventari devono assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 per ogni 100 pagine o frazioni di cento pagine e, nel caso di ditte individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, l'imposta di bollo viene raddoppiata (32 euro).

d) Le scritture ausiliarie. A differenza del libro giornale e inventari, per le scritture ausiliare non è richiesta né la numerazione né la bollatura iniziale. L'art. 14 DPR 600/73 prevede:

- il libro mastro, dove vanno riportati tutti gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee;
- le scritture di magazzino, dove vanno riportate le movimentazioni e le giacenze di merci, ovvero sia le quantità in entrata e in uscita di merci destinate alla vendita, semilavorati, prodotti finiti, materie prime e imballaggi. Le scritture di magazzino sono obbligatorie per le imprese in contabilità ordinaria che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori a euro 5.164.568,99 e il valore complessivo delle rimanenze finali superiore a euro 1.032.913,80.

e) Registro dei beni ammortizzabili. Deve essere compilato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'art. 16 DPR 600/73 prevede che:

“Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13 DPR 600/73, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro, devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68 dpr 600/73, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione”.

La legge n. 383 del 18/10/2001 ha soppresso l'obbligo della bollatura anche per il libro dei beni ammortizzabili, il quale deve solo osservare la numerazione progressiva delle pagine.

I soggetti in contabilità ordinaria possono anche non istituire il registro dei beni ammortizzabili se le annotazioni sono effettuate nel libro degli inventari.

I Libri sociali. Le società di capitali, oltre ai registri e libri di cui sopra, devono altresì tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro dei soci, contenente il numero delle azioni, il nome e cognome dei titolari, i

trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi ed i versamenti eseguiti. La legge 2/2009, dal 2009 ha abrogato il libro soci limitatamente alle S.r.l. e alle società consortili a responsabilità limitata. Per queste due tipologie societarie, le modifiche o trasferimenti di quote sociali hanno efficacia nei confronti della società con il deposito delle stesse presso il Registro delle Imprese;

- il libro delle assemblee dei soci, contenente i verbali delle assemblee dei soci;
- il libro del Consiglio di Amministrazione, contenente i verbali delle riunioni del C.d.A.;
- il libro del Collegio sindacale, contenente i verbali relativi alle riunioni del collegio sindacale;
- il libro delle obbligazioni, che fornisce informazioni sulle obbligazioni emesse e estinte, sui dati anagrafici dei titolari delle obbligazioni nominative, nonché sui trasferimenti e i vincoli esistenti;
- il libro degli obbligazionisti, contenente i verbali delle assemblee degli obbligazionisti;
- il libro del comitato esecutivo, contenente i verbali del comitato esecutivo;
- il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447-sexies c.c.

Per questi libri vige l'obbligo della numerazione progressiva di ciascuna pagina e della bollatura apposta su ciascun foglio dal notaio o dal Registro delle Imprese.

b) il regime semplificato

Requisiti

Vi accedono:

- le persone fisiche (ditte individuali) che esercitano attività commerciali;
- le società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
- gli enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale in via non prevalente; che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi in misura inferiore a:
 - a) euro 400.000,00, per le imprese che prestano servizi;
 - b) euro 700.000,00, per le altre imprese.

Avuto riguardo ai limiti di cui sopra, si evidenzia che:

- i ricavi vanno individuati in base al principio di cassa ;
- in caso di inizio attività, occorre ragguagliare all'anno i ricavi presunti.

I ricavi vanno determinati per competenza solo nel caso in cui le imprese intendono passare dal regime semplificato al regime ordinario.

Per individuare i "ricavi" si deve far riferimento agli artt. 57 e 85 del T.U.I.R.. Pertanto, sono da considerarsi ricavi, ad esempio, i corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, o di altri beni mobili, con esclusione dei beni strumentali, l'assegnazione ai soci di tutti i beni succitati oppure l'autoconsumo da parte del titolare, la destinazione dei beni di cui sopra a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, nonché i contributi in c/esercizio acquisiti dall'impresa.

Una particolarità concerne i contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività di impresa. In tal caso, il limite dei ricavi da prendere in considerazione varia a seconda che l'imprenditore abbia deciso di tenere una contabilità unica ovvero contabilità separate.

Nel caso di contabilità unica, per tutte le attività esercitate il limite da prendere in considerazione è sempre di € 700.000,00; viceversa, nel caso di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, si deve considerare l'ammontare dei ricavi relativo all'attività prevalente (in termini di ammontare dei ricavi) e pertanto se è prevalente l'attività di prestazione servizi il limite è di € 400.000,00 altrimenti di € 700.000,00.

Si precisa che ai fini dell'annotazione separata, è sufficiente che siano tenuti distinti i mastri riferiti ai ricavi delle attività "di servizi" rispetto a quelli delle attività "non di servizi".

Se non vengono superati i limiti di ricavi prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salvo opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente.

Se nell'anno precedente sono stati superati i limiti, l'impresa deve adottare la contabilità ordinaria. Ugualmente, deve essere riadattata la contabilità semplificata, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui i ricavi non hanno superato i limiti previsti, salvo, ovviamente, che il contribuente non decida di mantenere il regime ordinario anche attraverso comportamento concludente.

Opzione per la contabilità ordinaria

In effetti, i contribuenti in regime di contabilità semplificata, indipendentemente dall'obbligatorietà, possono optare per l'applicazione della contabilità ordinaria.

L'opzione può essere espressa sin dall'inizio dell'attività d'impresa qualora, in base ai ricavi indicati nella dichiarazione d'inizio attività ai fini iva, non vengano superati i limiti per l'applicazione naturale del regime ordinario.

L'opzione e la revoca si desumono, in ogni caso, dal comportamento concreto posto in essere in modo inequivocabile dal contribuente e consistente nell'adozione del regime contabile prescelto e nel corretto adempimento dei relativi obblighi. Di regola, il comportamento concreto è valido se è posto in essere sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. In particolare, l'opzione per il regime contabile ha effetto da tale data e, a decorrere dal 2017, vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio. Successivamente, l'opzione resta valida per ciascun anno, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

È, inoltre, previsto l'obbligo di inviare una comunicazione all'amministrazione finanziaria; tuttavia il mancato rispetto dello stesso comporta solamente una violazione formale che è sanzionabile con una multa che varia da un importo di € 258,00 a un importo di € 2.065,00 e solo se arreca pregiudizio all'azione di controllo dell'amministrazione, mentre non determina l'inefficacia della scelta concretamente operata.

In pratica, la comunicazione dell'operazione o della revoca esercitata si effettua, anche nel caso di inizio attività, nella prima dichiarazione iva, ovvero nella dichiarazione unificata da presentare successivamente alla scelta operata. Più precisamente, va compilata l'apposita casella del quadro VO (nella Dichiarazione Iva annuale 2018 il rigo VO 20 casella 1) della prima dichiarazione annuale Iva da presentare relativamente all'anno in cui la scelta è stata operata.

I soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale iva, nel caso in cui l'esonero permanga anche a seguito dell'operazione, devono comunicare l'opzione con le stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello di dichiarazione annuale iva.

L'impresa che già opera in contabilità semplificata, al fine di poter applicare il regime di contabilità ordinaria deve innanzitutto predisporre alla tenuta di una contabilità analitica con la conseguente redazione del bilancio d'esercizio.

A tal fine, deve redigere un prospetto delle attività e delle passività esistenti all'inizio del periodo di imposta che permetta di individuare i beni appartenenti all'impresa ed effettuare la valutazione. Detto prospetto, compilato in maniera autonoma o riportato sul libro degli

inventari, deve essere redatto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

Passaggio ad un altro regime e conseguenti adempimenti

In tutti i casi di passaggio da un regime all'altro, il contribuente deve rispettare alcuni adempimenti.

L'art. 1 del Decreto n. 126/2003 disciplina il passaggio dal regime di contabilità semplificata al regime ordinario: "nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo d'imposta sono valutate con i criteri di cui al DPR n. 689/74 e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente".

Ne consegue che nel caso di passaggio alla data del 01/01/2019 dal regime semplificato al regime ordinario, l'impresa deve innanzitutto predisporre alla tenuta di una contabilità analitica con la conseguente redazione del bilancio d'esercizio.

A tal fine deve redigere un prospetto delle attività e delle passività esistenti all'inizio del periodo d'imposta (situazione patrimoniale iniziale al 01/01/2019) che permetta di individuare i beni appartenenti all'impresa ed effettuare la valutazione. Detto prospetto, compilato in maniera autonoma o riportato sul libro degli inventari, deve essere redatto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente (31/10/2019).

I contenuti (voci delle attività e delle passività) e i criteri di valutazione di ogni singola posta della situazione patrimoniale iniziale si riepilogano nel prospetto seguente:

ATTIVITÀ	CRITERIO DI VALUTAZIONE
BENI STRUMENTALI	Va indicato il valore di tutti i beni strumentali, anche se completamente ammortizzati, ivi inclusi i beni strumentali di importo inferiore o pari a € 516,45.
CASSA	Valore del denaro effettivamente giacente in cassa al 01/01/2019.
BANCHE	Importo dei saldi attivi risultanti dai c/c bancari.

CREDITI	Va indicato il valore nominale dei crediti, al netto delle perdite verificatesi prima del 01/01/2019
RIMANENZE	Va indicato il valore iniziale delle rimanenze, che corrisponde esattamente al valore delle rimanenze finali alla data del 31/12/2018.
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	Importo di competenza dell'esercizio
PASSIVITÀ	CRITERIO DI VALUTAZIONE
FONDI AMMORTAMENTO	Va indicato il valore dei fondi di ammortamento di tutti i beni strumentali indicati fra le attività.
DEBITI	I debiti vanno iscritti al valore nominale. In particolare: a) i debiti verso fornitori vanno iscritti al valore nominale al netto di sconti commerciali; b) vanno iscritti al loro valore nominale anche i debiti per fatture da ricevere alla data del 31/12/2018; c) vanno riportati anche i debiti nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL), dell'Erario (IVA, IRPEF, ritenute d'acconto, ecc.) e delle banche (c/c passivi, mutui, finanziamenti ecc.).
FONDO T.F.R.	Va indicato l'ammontare totale degli accantonamenti effettuati per i dipendenti assunti dopo il 31/12/1973.
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	Importo di competenza dell'esercizio.
PATRIMONIO NETTO	Per le imprese individuali corrisponde alla differenza tra attività e passività. Per le società di persone, invece, la differenza di cui sopra fra attività e passività va distinta tra capitale sociale (dato risultante dall'atto costitutivo), riserve e utile dell'esercizio.

Se, invece, avviene il passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quello delle imprese minori, occorre porre particolare attenzione ad alcune regole che riguardano:

- il fondo accantonamento sopravvenienze attive concorre per il suo intero ammontare alla formazione del reddito nel periodo in cui avviene il passaggio di regime;
- i fondi costituiti da accantonamenti di quiescenza e previdenza, accantonamenti per rischi su crediti e altri accantonamenti non concorrono a formare il reddito del periodo in cui avviene il passaggio del regime, a condizione che vengano iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'iva o nell'apposito registro tenuto dai contribuenti che non effettuano operazioni soggette ad iva. In mancanza di iscrizione, sono tassati nell'esercizio stesso in cui è avvenuto il passaggio di regime. Le spese e le perdite, riferibili a tali fondi, che si verificano nei periodi di imposta successivi a quello nel quale il reddito è stato determinato in regime semplificato sono, tuttavia, deducibili solo per la parte che eccede i predetti accantonamenti.

Nel corso di Telefisco 2018 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per la determinazione del reddito delle imprese minori nulla cambia nella transizione dal criterio di competenza a quello di cassa relativamente ai costi e ai componenti positivi per i quali il contribuente, nei precedenti periodi d'imposta, per obbligo o per scelta, li ha rinviati agli esercizi successivi.

Pertanto, le spese di manutenzione eccedenti il plafond, la cui deduzione è stata rimandata, sono deducibili in quote costanti nei successivi cinque periodi d'imposta anche per i contribuenti minori soggetti al regime di cassa. Così come il differimento della tassazione delle plusvalenze realizzate precedentemente al 2019 concorre alla determinazione del reddito dei contribuenti semplificati per la frazione di quota imputabile ai singoli periodi d'imposta.

Relativamente alle plusvalenze l'Agenzia conferma che la scelta del contribuente di rinviare la tassazione ai periodi d'imposta successivi al momento del realizzo rileva anche ai fini della determinazione del reddito in base al nuovo regime. Importanti sono anche i chiarimenti in relazione alle modalità con cui l'eccedenza delle spese di manutenzione e riparazione, rispetto alla quota deducibile, concorre alla formazione del reddito.

A questo proposito l'amministrazione ammette l'applicazione piena del criterio di cassa per la deducibilità delle spese di manutenzione sostenute nel periodo d'imposta, seppur nei limiti del 5% previsto dall'articolo 102 del Tuir.

La tenuta dei registri iva e contabili

Riguardo ai libri e registri la cui tenuta è obbligatoria, occorre distinguere tra contabilità semplificata delle imprese minori (analizzando sia il periodo ante e post riforma, ovvero il passaggio dal regime di competenza al regime di cassa) e contabilità semplificata dei professionisti.

Prima delle novità introdotte dall'art. 1, commi da 17 a 23, della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), i contribuenti imprese minori che applicavano il regime di contabilità semplificata erano obbligati ad istituire:

- i registri IVA (vendite, acquisti, corrispettivi), integrati con l'annotazione delle operazioni non soggette ad IVA, ma rilevanti ai fini delle imposte sul reddito. L'art. 9 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e il DM 2 maggio 1989, prevedono l'obbligo di annotazione:
 - 1) entro sessanta giorni, dei componenti positivi e negativi di reddito, costituiti dalle operazioni non considerate ai fini IVA cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi, nonché dalle operazioni che non concorrono a formare la base imponibile ai fini di detta imposta;
 - 2) entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi delle operazioni diverse dalle precedenti, rilevanti ai fini della determinazione del reddito, compreso il valore delle rimanenze;
- il registro dei beni ammortizzabili: per chi si avvaleva della semplificazione di cui all'articolo 13 del DPR n. 435 del 2001, non era obbligatorio tenere il suddetto registro qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, fossero forniti, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'articolo 16 del D.P.R. n. 600/1973;
- le scritture contabili previste per i sostituti d'imposta e relative ai dipendenti;
- altri registri previsti da leggi speciali.

Ora, il nuovo art. 18 D.P.R. 600/73 prevede per le imprese minori tre alternative:

- 1) l'istituzione dei registri IVA (ove obbligatori) e la tenuta di appositi registri degli incassi e dei pagamenti destinato ad accogliere le registrazioni in ordine cronologico dei ricavi incassati e dei costi effettivamente sostenuti;
- 2) l'istituzione dei registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente sia le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva che i mancati incassi e pagamenti nell'anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
- 3) l'istituzione dei registri IVA anche per le imposte sul reddito, esercitando un'opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. Infatti opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA.

Nel caso dell'opzione 1) il comma 2 del nuovo art. 18 D.P.R. 600/73 prevede l'obbligo per le imprese minori di istituire appositi registri ai fini delle imposte sul reddito, sui quali rilevare cronologicamente i ricavi incassati e i costi sostenuti.

- Riguardo alle modalità, per ciascun incasso occorre indicare:
- il relativo importo;
- le generalità, l'indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento (o, in alternativa, semplicemente il codice fiscale del cliente);
- gli estremi della fattura o di altro documento emesso che certifichi l'operazione effettuata
- Così come i ricavi, anche i costi effettivamente sostenuti devono essere annotati cronologicamente e, riguardo alle modalità, per ciascuna spesa occorre indicare:
- le generalità, l'indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che riceve il pagamento (o, in alternativa, semplicemente il codice fiscale del soggetto che riceve il pagamento);
- gli estremi della fattura o di altro documento ricevuto (nei casi in cui non è obbligatoria l'emissione della fattura) che certifichi l'operazione effettuata e pagata
- Termini di registrazione:
- entro 60 giorni dall'incasso del ricavo -pagamento della spesa (art. 22 D.P.R. 600/1973);
- i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di competenza, per espressa previsione del comma 3 dell'articolo 18, vanno annotati nei registri stessi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso dell'opzione 2), anche dopo la riformulazione dell'art. 18, i registri tenuti ai fini IVA possono sostituire i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti, a condizione che:

- siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva e vengano rilevati entro 60 giorni dal momento in cui si considera effettuata l'operazione, ossia dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento, i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa, ma non sono considerati né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini IVA (articoli 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972);
- vengano annotati nei registri IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di competenza (ad esempio gli ammortamenti, le spese per il personale dipendente, ecc.);
- siano annotati cronologicamente nei registri IVA gli incassi e i pagamenti. In alternativa, al fine di semplificare la tenuta contabile, anziché annotare i singoli incassi e pagamenti è possibile, al termine di ciascun periodo di imposta, annotare l'importo complessivo dei

mancati incassi o pagamenti, con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

Nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettivo incasso o pagamento, poi, occorre annotare separatamente - entro sessanta giorni dall'evento - i ricavi percepiti e i costi sostenuti, indicando gli estremi dei documenti di riferimento.

Nel caso dell'opzione 3), il comma 5 dell'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973 consente al contribuente che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, esercitando una specifica opzione in base alla quale il ricavo si intende incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile (prevale il momento della registrazione del documento contabile e non il momento in cui si verifica l'effettivo esborso finanziario).

Resta fermo l'obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA (p.ti a) e b) già analizzati nell'opzione 2).

Tale opzione, può essere effettuata da tutti i soggetti IVA ed è esclusa solo per i soggetti che effettuano operazioni fuori campo IVA e per coloro che non sono tenuti agli adempimenti contabili ai fini IVA, come ad esempio i soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d'Italia, considerati ai fini IVA territori extra UE.

L'opzione è vincolante per almeno un triennio e si esercita secondo le regole generali stabilite dal DPR n. 442 del 1997 :

- comportamento concludente del contribuente (si pensi alle modalità di tenuta delle scritture contabili) e
- comunicazione (obbligatoria) dell'opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

I professionisti in contabilità semplificata sono, invece, obbligati ad istituire i seguenti registri:

- a) i registri iva (acquisti e vendite). In questi registri, così come per i contribuenti ordinari, vanno annotate tutte le operazioni rilevanti ai fini iva (fatture emesse e fatture di acquisto) e, in aggiunta rispetto agli obblighi previsti per i contribuenti ordinari, in tali libri devono essere registrati anche tutti gli oneri deducibili ai fini delle imposte sui redditi (anche se fuori campo iva);
- b) il registro degli incassi e dei pagamenti sospesi. Sono registri obbligatori per i professionisti. In tali registri, occorre rilevare, entro 60 giorni, gli incassi realizzati e i pagamenti effettuati.

Per la corretta tenuta dei registri succitati, valgono le regole e la disciplina già esaminata per i contribuenti ordinari.

Per tutti i professionisti e gli artisti è previsto come regime naturale, a prescindere dal volume d'affari conseguito nell'anno precedente, quello della contabilità semplificata.

Il regime di contabilità ordinaria è applicabile solo su opzione. La tenuta della contabilità ordinaria è, infatti, possibile indipendentemente dall'ammontare dei compensi conseguiti, solo a seguito di opzione, avente durata triennale, esercitata mediante il comportamento concreto, in seguito formalizzato mediante apposita comunicazione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare relativamente all'anno in cui la scelta è stata operata (quadro VO).

Il Decreto Dignità con l'art. 11, comma 2-bis aggiunto in sede di conversione stabilisce che all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Avuto riguardo alle novità di cui sopra, anche per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni in contabilità semplificata, ai fini della tenuta dei registri IVA, valgono le considerazioni già fatte per le imprese in contabilità ordinaria, ovvero si può affermare che, al momento, non sembra possibile prescindere dalla annotazione delle fatture attive e passive nei registri IVA, sia con riferimento agli adempimenti (non solo IVA) che si fondano sulla contabilità, sia con riguardo a tutte quelle disposizioni contenute nella disciplina IVA che collegano effetti e conseguenze proprio alla "registrazione" delle fatture.

c) il regime dei contribuenti minimi

La Legge Finanziaria 2008 aveva introdotto, a partire dal 01.01.2008, il regime contabile e fiscale limitato ai contribuenti cosiddetti minimi. L'art. 27 D.L. 98/2011 convertito in Legge 15/07/2011 n. 111 aveva modificato alcuni aspetti dell'originaria norma e introdotto a decorrere dal 01.01.2012 il nuovo regime contabile dei superminimi.

La Legge di Stabilità 2015, con l'introduzione nel nostro ordinamento tributario del regime forfettario, ha abrogato tutti gli altri regimi agevolati esistenti:

- regime dei minimi (ex art. 27 c. 1 e 2 D.L. 98/2011);
- regime super agevolato (ex art. 27 c.3 D.L. 98/2011);
- regime delle nuove iniziative produttive (ex art. 13 L. 388/2000).

In particolare, per i superminimi era prevista l'abrogazione del regime contabile-fiscale a decorrere dal 2015. Coloro che lo avevano adottato prima di tale data potevano continuare a

mantenerlo, nel rispetto della sussistenza dei requisiti, nel limite dei 5 anni dall'apertura della partita iva ovvero fino al compimento del 35° anno di età se successivo.

La norma aveva destato forti polemiche e le proteste di gran parte degli Ordini e di molte associazioni di dottori commercialisti avevano spinto successivamente il Governo, in data 17.02.2015, nel testo della legge di conversione del D.L. 192/2014 (Decreto c.d. "Milleproroghe"), a prorogare a tutto il 2015 il "vecchio" regime dei minimi.

In altre parole si concesse per tutto il 2015 la possibilità di aderire al regime agevolato con aliquota del 5%, che coesisterà per il 2015 e per gli anni successivi (quinquennio dall'apertura della partita iva o oltre e fino al compimento del 35° anno di età del contribuente) con il nuovo regime forfettario con aliquota al 15%

Pertanto nel 2015 il contribuente poteva adottare:

- il regime forfettario
- lo start-up del regime forfettario
- il regime dei superminimi
- il regime ordinario ai fini dell'iva e delle imposte sul reddito (semplificato o ordinario)

Semplificazioni

Il regime contabile dei superminimi è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'ambizioso obiettivo di semplificare gli adempimenti contabili e fiscali dei contribuenti ed in secondo luogo, ma non meno importante, al fine di ridurre il carico fiscale nei confronti dei contribuenti.

Una prima semplificazione può essere considerata la riduzione del carico fiscale, nel senso di una riduzione della numerosità delle tipologie di imposte a carico del contribuente e di una loro complessiva sostituzione con un'unica imposta, meglio definita come imposta sostitutiva del 5% sul reddito imponibile.

Dunque la riduzione del carico fiscale è stata elaborata attraverso la previsione, per i contribuenti che aderiscono al regime dei superminimi, dell'eliminazione dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, nonché con l'inapplicabilità dell'Iva e dell'Irap.

Le semplificazioni chiaramente non si esauriscono nella previsione di una imposta sostitutiva dell'Irpef, infatti, i contribuenti superminimi sono esonerati:

- dall'Irap. Il relativo quadro del Modello Unico non va compilato e non trova luogo l'applicazione della relativa imposta;
- dall'applicazione degli Studi di Settore. Non deve essere compilato il questionario con

i relativi calcoli di congruità e coerenza e, di conseguenza, non ci sono più i problemi dell'adeguamento ai maggiori valori così come emergono dal software "Gerico";

- dall'applicazione dei Parametri;
- dalla registrazione ai fini delle imposte dirette e dell'Iva delle fatture emesse e dei corrispettivi e delle fatture di acquisto, dunque, dalle liquidazioni Iva periodiche e da quella annuale, dai versamenti dell'Iva, dalla redazione e presentazione della Dichiarazione Iva annuale e della Comunicazione Iva annuale;
- dal presentare gli elenchi "black list" (scadenza peraltro ormai abrogata per tutti i contribuenti);
- dall'invio degli elenchi clienti e fornitori (altra scadenza che dal 2019 viene abrogata per tutti i contribuenti in virtù dell'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica).
- Gli unici obblighi a carico dei contribuenti superminimi sono quelli relativi:
- alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- alla certificazione dei corrispettivi;
- riportare la dicitura "operazione effettuata ai sensi dell'art. 27 D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito in L. 111/2011" sulle fatture emesse. Tale dicitura deve essere inserita anche dai contribuenti superminimi che emettono fattura con il meccanismo del "reverse charge" e l'indicazione si rende obbligatoria per far presente, all'operatore economico che la riceve, che non deve essere effettuata l'integrazione della fattura con l'applicazione della relativa Iva;
- riportare la dicitura che la fattura non è soggetta a ritenuta di acconto, ovvero "Io sottoscritto C.F. dichiaro che per la presente fattura non trova applicazione la ritenuta di acconto in quanto i redditi cui le somme afferiscono sono assoggettati ad imposta sostitutiva";
- assoggettare ad imposto di bollo (euro 2,00) le fatture emesse di importo superiore ad euro 77,47;
- alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- restano invece validi gli obblighi Intrastat di compilazione e presentazione degli elenchi;
- infine, ai fini Iva, vi è l'obbligo di comunicare in sede di inizio attività o successivamente, con apposita istanza inviata all'A.E., la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ed essere quindi inclusi nell'archivio VIES.

Vale la pena ricordare che, non essendo prevista la possibilità di esercitare la detrazione dell'Iva assoluta sugli acquisti, sulle importazioni e sugli acquisti Cee, vige l'obbligo di integrare le fatture di acquisto Cee e quelle ricevute con il meccanismo del "reverse charge" con l'applicazione dell'aliquota Iva corrispondente e la determinazione della relativa imposta che va versata entro il 16 del mese successivo all' "effettuazione" dell'operazione.

Tenendo presente che il regime dei superminimi è il classico caso di indetraibilità soggettiva assoluta dell'Iva, è sottinteso che resta esclusa la possibilità di detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto assoluta.

Requisiti

L'adozione del regime agevolato era ammessa a condizione che si possedevano (al momento dell'apertura della partita iva) e si possiedono a tutt'oggi i requisiti seguenti:

- essere persona fisica residente nel territorio dello Stato;
- esercitare abitualmente imprese, arti o professioni;
- non è prevista la possibilità di effettuare cessioni di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi;
- non sono ammesse partecipazioni in società di persone, studi associati (associazioni fra professionisti) e società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale;
- non si possono applicare regimi speciali Iva: agricoltura e attività connesse (art. 34 e 34 bis D.P.R. 633/72), agriturismo (art. 5 comma 2 L. 413/91), editoria e tabacchi e generi del monopolio di Stato (art. 71 comma 1 D.P.R. 633/72), agenzia di viaggi (art. 74-ter D.P.R. 633/72), intrattenimenti-giochi (art. 74 comma 6 D.P.R. 633/72), beni usati (art. 36 D.L. 41/95), vendite a domicilio (art. 25-bis comma 6 D.P.R. 600/73);
- non aver effettuato nell'esercizio precedente e successivamente allo stesso operazioni di cessione all'esportazione e/o operazioni assimilate, nonché operazioni con il Vaticano e con San Marino
- è adottabile per 5 periodi di imposta, salvo la facoltà di proseguire fino al compimento del 35° anno di età;
- Il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti nessuna attività artistica, professionale o d'impresa, anche familiare. Sono escluse le prestazioni occasionali e la partita iva aperta ma non movimentata;
- nel caso di prosecuzione di attività svolta da terzi l'ammontare dei ricavi deve essere

inferiore a 30.000 euro;

- impossibilità di accedere al regime dei superminimi per coloro che non solo durante ma anche nel triennio precedente all'apertura della Partita Iva hanno avuto partecipazioni sociali in società di persone, srl in trasparenza fiscale o studi associati;
- nel caso di apertura di Partita Iva a decorrere dal 2012 il regime dei superminimi non è adottabile nel caso di "mera prosecuzione" di attività esercitata in precedenza sotto altra veste (lavoro subordinato, l'ex co.co.co e co.co.pro.). Ciò si verifica quando l'attività che viene svolta con Partita Iva rappresenta la prosecuzione dell'attività nei confronti del medesimo committente (il datore di lavoro diviene cliente), con utilizzo di locali o beni strumentali analoghi o simili alla situazione precedente. Il solo fatto di aver svolto un'attività di lavoro dipendente prima dell'apertura della Partita Iva non preclude l'accesso al nuovo regime dei superminimi. Resta escluso il tirocinio professionale svolto e la prestazione occasionale;
- in merito al fatto che l'attività non deve costituire la prosecuzione di una precedentemente svolta, sotto forma di lavoro autonomo dipendente, la circolare 17/E dell'A.E. ha precisato che non è di ostacolo all'applicazione del regime il fatto che il contribuente nel triennio precedente abbia svolto attività di lavoro a tempo determinato ovvero sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa con evidente marginalità economica e sociale;
- il regime dei superminimi è adottabile dai contribuenti minimi che hanno aperto P. Iva aderendo sin dall'inizio a tale regime e che sono ancora all'interno del quinquennio dalla data di apertura della P. Iva;
- dal 2012 potevano accedere a questo regime anche i soggetti che avevano iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2007 e che, nel corso del 2011, pur godendo dei requisiti, non applicavano l'attuale regime dei minimi (es. perché applicavano il regime delle nuove iniziative o il regime ordinario), sempre che non siano vincolati ad applicare anche per il 2012 il medesimo regime del 2011 per via del vincolo triennale dell'opzione al regime ordinario. Vale il rispetto dei 5 anni dall'apertura della Partita Iva. La regola del quinquennio prevale anche in caso di superamento del 35° anno di età del contribuente;
- l'imprenditore che era già in attività prima del 01.01.2008 e che nel 2008 o negli anni a seguire ha adottato il regime dei minimi, dal 01.01.2012 non può continuare ad adottare il regime agevolato e dunque non ci sarà il passaggio al regime dei superminimi;
- coloro che, pur avendo i requisiti di cui all'art. 1 co. 96 e 99 L. 244/07, non possedevano i requisiti di cui all'art. 27 D.L. 98/2011, non hanno potuto adottare il regime dei superminimi e sono entrati nel regime degli "ex minimi" o per opzione nel regime ordinario;
- Vi è il limite di € 30.000,00, quale ammontare massimo di ricavi e/o compensi conseguibili nell'anno, e tale tetto massimo vale per ogni anno di applicazione del regime

dei superminimi. Ovviamente per coloro che hanno aperto Partita Iva nel corso del 2012 o successivamente vale la presunzione (comportamento concludente) e nel 1° anno di attività il limite sopra menzionato di volume di affari va ragguagliato all'anno.

In caso di cessione di giornali, libri e periodici o nel caso di distribuzione di carburante, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore di tali beni (aggio).

Infine, nel caso di esercizio di più attività, tale limite va considerato per la somma dei ricavi e/o compensi relativi alle singole attività;

- Il contribuente che intende optare per il nuovo regime non deve aver impiegato nell'esercizio precedente e successivamente allo stesso lavoro dipendente, anche sotto forma di contratti a progetto e di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Sono invece possibili le collaborazioni familiari e le spese per prestazioni di natura occasionale;
- Fra i requisiti essenziali ai fini dell'adozione del regime agevolato, quello relativo al "valore dei beni strumentali" è l'ultimo che viene trattato ma non per questo è il meno importante; anzi, probabilmente è il requisito più complesso e difficile da rispettare.

Infatti, una delle principali condizioni per poter accedere al regime dei superminimi è che il contribuente nel triennio solare precedente, a prescindere dall'effettiva operatività del soggetto, non abbia effettuato acquisti di beni strumentali di proprietà, in locazione e/o in leasing per un ammontare superiore a 15.000 euro, limite che peraltro non va ragguagliato ad anno. A tale limite occorre far riferimento, pertanto, anche nell'eventualità che l'attività sia iniziata da meno di tre anni. Il valore degli acquisti di beni strumentali è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi all'acquisto dei beni mobili e immobili, effettuato anche presso soggetti non titolari di Partita Iva e poiché al raggiungimento del limite dovranno essere considerati anche i contratti di appalto e locazione, ne consegue che il contribuente dovrà considerare altresì gli importi corrisposti per la locazione dell'immobile in cui è svolta l'attività economica.

Non rileva ad abbattimento parziale del limite di € 15.000,00 il corrispettivo conseguito per l'eventuale successiva cessione del bene strumentale.

Tale limite è da considerarsi al netto dell'Iva corrisposta, anche se trattasi di Iva indetraibile e che finisce a costo.

Al fine di determinare il valore dei beni strumentali, quelli utilizzati solo in parte nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo e i beni ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) vengono considerati al 50% dei relativi corrispettivi al netto dell'Iva.

Nel limite dei 15.000 euro di beni strumentali nel triennio precedente, va considerato il corrispettivo complessivamente pagato, anche nel caso in cui, per l'acquisizione del bene, si sia beneficiato di un contributo a fondo perduto in conto impianti.

Ai fini della determinazione del limite dei 15.000 euro, non devono essere presi in considerazione taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l'avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell'ambito dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Nell'ipotesi di donazione d'azienda con prosecuzione dell'attività in regime di continuità dei valori fiscali, il donatario continua a svolgere senza soluzione di continuità la stessa attività del donante. Pertanto, ai fini della verifica delle condizioni di accesso al regime, si rilevano gli acquisti di beni strumentali effettuati dal donante nel triennio precedente a quello di entrata nel regime da parte del donatario.

Infine, in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto di leasing, concorre l'importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente.

Il regime dei superminimi si caratterizza per una tassazione non per "competenza" bensì per "cassa" e tale principio porta ad una disapplicazione della tecnica dell'ammortamento nel caso dei beni strumentali, i quali sono deducibili interamente nell'esercizio in cui avviene l'investimento e in cui viene sopportato il costo (manifestazione finanziaria).

Un'ulteriore complicazione per i beni strumentali è che durante l'applicazione del regime dei superminimi, il contribuente non può dedurre le quote di ammortamento relative ai beni strumentali acquisiti anteriormente all'accesso al nuovo regime; ne deriva che gli ammortamenti non sono deducibili ed il residuo costo fiscale dei beni strumentali resta sospeso.

Gli adempimenti iva per i contribuenti minimi

Abbiamo visto come il regime dei minimi si caratterizzi per la non applicazione dell'Iva in fattura e di conseguenza per l'impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, dunque, l'Iva esposta nelle fatture di acquisto diviene un costo.

Ora analizziamo le altre peculiarità del regime dei superminimi ai fini Iva.

Se negli anni precedenti c'è stato il passaggio dal regime Iva ordinario a quello dei contribuenti superminimi, si era reso necessario rettificare l'Iva già detratta sui "beni e servizi" non ancora "ceduti" e/o "utilizzati" e sui "beni ammortizzabili", esclusi quelli di valore inferiore ad € 516,46 e quelli con percentuale di ammortamento ai fini delle imposte dirette maggiore del 25%.

Le rettifiche per la detrazione Iva andavano riportate nella prima Dichiarazione Iva Annuale utile e l'Iva andava versata entro il 16/3 in una unica soluzione ovvero in 5 rate annuali di pari importo e con scadenza la prima al 16/3 e le successive al 16/6 di ciascun anno.

Il mancato versamento dell'unica rata o di una delle 5 rate comportava l'iscrizione a ruolo e la sanzione del 30%. Era comunque possibile la compensazione dei crediti attraverso il modello F24.

La rettifica alla detrazione Iva (art. 19 bis2 del d.p.r. 633/72) andava effettuata per i servizi non ancora utilizzati ed il leasing è considerato una prestazione di servizi.

Pertanto nel caso di leasing sui beni strumentali, in sede di accesso al regime dei contribuenti superminimi occorre effettuare le apposite rettifiche dell'imposta detratta relativa al canone corrisposto anticipatamente ed al maxicanone iniziale. Per poter procedere alla rettifica i contribuenti superminimi dovevano verificare l'imposta complessivamente detratta e versare la frazione di imposta corrispondente al periodo di residua durata del contratto o della rata.

Esempio: maxicanone iniziale 5000 + Iva (1100 euro). Durata 48 mesi. Dopo 12 mesi si passa al regime dei superminimi. $1100/48 \times 36$ è l'Iva di versare al Fisco in seguito a rettifica della detrazione.

L'Iva versata all'Erario a seguito di rettifica della detrazione costituisce al contempo un costo deducibile (così come l'Iva assolta sugli acquisti).

La rettifica alla detrazione Iva vale (ed in questo caso parliamo di attualità) anche in senso opposto, ossia nel caso di passaggio dal regime dei superminimi al regime ordinario (per opzione o per obbligo). In tal caso l'Iva non detratta e contabilizzata a costo diviene detraibile ai fini Iva ed origina una sopravvenienza attiva tassabile ai fini delle imposte dirette. Quindi i contribuenti non più superminimi devono determinare l'Iva assolta sulle merci in rimanenza, fatturate e pagate nell'esercizio precedente, sui beni strumentali di importo superiore a 516 euro o con % ammortamento inferiori al 25% e sui servizi fatturati e non utilizzati.

Altro problema collegato al passaggio dal regime Iva ordinario a quello dei contribuenti superminimi è l'esigibilità differita dell'Iva. Così come per la rettifica dell'Iva detratta sui beni e servizi non ancora ceduti-utilizzati all'atto del passaggio fra i due regimi e per i beni strumentali con le specifiche di cui sopra, anche per le operazioni ad esigibilità differita va data notizia nella prima Dichiarazione Iva Annuale utile.

Da questa ultima Dichiarazione Iva Annuale potrebbe emergere un debito (da versare con le modalità prima considerate) oppure un credito, che può essere usato in compensazione di altri debiti di imposta oppure chiesto a rimborso.

Le imposte dirette per i contribuenti minimi. Adempimenti e semplificazioni

Grazie alle importanti semplificazioni contabili e fiscali ed alle agevolazioni di riduzione del carico impositivo, ne consegue che sono molte le peculiarità del regime dei superminimi ai fini delle imposte dirette. Vediamole nel dettaglio.

La formulazione del reddito imponibile per i contribuenti superminimi equivale a quella dei minimi:

Ricavi e/o compensi percepiti

-

Costi e/o spese sostenuti nell'esercizio dell'attività commerciale e/o arte e/o professione

+/-

Le plusvalenze/minusvalenze realizzate sui beni strumentali

+/-

Le sopravvenienze attive/passive conseguite nell'esercizio

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, resta confermata l'applicazione del principio di cassa, principio che vige non solo per gli artisti e professionisti ma anche per il reddito di impresa. Dunque costi e ricavi emergeranno non per competenza ma per cassa.

Anche per i "superminimi" il principio di cassa si può definire "allargato". Il principio di cassa allargato si caratterizza per alcune particolarità:

- è prevista la deducibilità integrale del costo sostenuto per l'acquisto dei beni strumentali nell'esercizio in cui è avvenuto. Dunque vengono meno le percentuali di ammortamento ed il riparto del costo su più esercizi. Ovvio che essendo il bene strumentale completamente ammortizzato già al termine del primo esercizio, ne consegue che la cessione del bene strumentale (sia nel regime dei superminimi che nel regime ordinario nel caso di fuoriuscita dai superminimi) originerà sempre una plusvalenza tassabile pari al valore di cessione e tale plusvalenza emergerà all'atto dell'incasso del corrispettivo.
- Nel caso in cui la cessione riguardi beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto al nuovo regime l'eventuale plusvalenza è data dalla differenza fra il corrispettivo

incassato e il costo non ammortizzato alla fine dell'esercizio precedente l'inizio del regime agevolato (ossia alla fine dell'ultimo esercizio ordinario). Infatti con l'accesso al regime dei minimi non è più possibile proseguire gli ammortamenti degli eventuali beni strumentali non completamente ammortizzati, i quali potranno riprendere il loro corso dopo l'uscita dal regime, sempre che i relativi beni strumentali non siano stati dismessi. Nel caso di rateizzazione pluriennale del corrispettivo ci sarà una plusvalenza da ripartire pro quota su più esercizi;

- All'interno del regime dei minimi non hanno più valore dal punto di vista fiscale le rimanenze finali di merci, in quanto il loro costo viene imputato in base al principio di cassa (sostenimento del costo). Per quanto concerne invece il valore delle rimanenze finali di merci nell'ultimo esercizio ordinario, ovvero prima dell'ingresso nel regime agevolato, questo valore andava ad abbattere l'ammontare dei componenti positivi prodotti in tale regime. Ad esempio, se al 31.12.2014 un commerciante aveva € 24.000,00 di merce in magazzino e nel 2015 con il nuovo regime realizzava € 28.000 di componenti positivi, il suo ricavo complessivo sarà solo di € 4.000,00 dal quale sottrarre poi i relativi ed ulteriori costi sostenuti. L'eventuale eccedenza del magazzino si riportava ai periodi successivi;
- riguardo ai contributi previdenziali, sia quelli del titolare che quelli versati per i propri eventuali collaboratori e/o coadiuvanti familiari sono deducibili intanto nel conto economico della propria contabilità. L'eventuale eccedenza di contributi previdenziali rispetto all'utile imponibile è deducibile ai sensi dell'art. 10 del TUIR (dunque nel quadro RP del Mod.Unico). Ad esempio se l'utile è di € 2.500,00 ed i contributi previdenziali Inps versati nel 2018 sono di € 2.760,00 il conto economico del contribuente termina in pareggio e l'eccedenza cioè 260 ($2760 - 2500 = 260$) diviene deducibile nel quadro RP del Mod. Redditi 2019 ad abbattimento di eventuali altri redditi imponibili (redditi fondiari, di lavoro dipendente, redditi diversi, ecc). Nessuna particolarità è prevista altresì per le casse di previdenza: si applicano i contributi soggettivi ed integrativi così come previsto da ciascuna Cassa di Previdenza;
- altra particolarità riguardava i componenti di reddito di esercizi precedenti, si pensi ad esempio alle spese di pubblicità rateizzate, alle manutenzioni e riparazioni eccedenti il 5%, alle spese di rappresentanza, alle plusvalenze realizzate e rateizzate, ecc. I componenti positivi e negativi di reddito di esercizi precedenti che erano stati rinviati per disposizione di legge partecipavano, nell'ultimo esercizio di tassazione ordinaria, a formarne il reddito per le loro quote residue. Tuttavia con una particolarità: al termine dell'esercizio precedente l'entrata nel regime in esame il contribuente doveva fare una somma algebrica tra le componenti positive residue e le componenti negative residue. Se il risultato di tale somma era positivo e superiore ad € 5.000,00 l'eccedenza rispetto a detto importo concorrevva a formare il reddito nel medesimo periodo di imposta (ultimo esercizio a tassazione ordinaria); se, invece, la somma era inferiore ad € 5.000,00 l'importo non concorrevva a formare il reddito del medesimo periodo ed andava eliminato. Qualora

la differenza tra componenti positive e negative pendeva verso quest'ultime allora i costi erano deducibili per intero nell'ultimo periodo di imposta a tassazione ordinaria e ciò a prescindere dal limite di € 5.000,00. Si trattava di una norma completamente a beneficio del contribuente;

- le perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti il nuovo regime dei superminimi erano recuperabili all'interno del regime in esame secondo le regole del TUIR. Quindi le perdite delle imprese commerciali e quelle relative all'esercizio di arti e professioni (dall'anno 2006) erano computate in diminuzione dei relativi e corrispondenti redditi del periodo di imposta in cui si esercitava il nuovo regime e, per la differenza, nei successivi ma non oltre il quinto. Anche le perdite originate nel regime dei superminimi sono riportabili entro il quinto periodo di imposta successivo e possono essere utilizzate ad abbattimento dei futuri utili di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo;
- A differenza del regime dei minimi, ai superminimi non si applica la ritenuta di acconto. In fattura va specificato che trattasi di "operazione non soggetta a ritenuta di acconto in quanto il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva". Eventuali fatture emesse nel 2011 con ritenuta di acconto (i minimi ma anche il regime semplificato o ordinario se riguarda fattura con ritenuta d'acconto: es. il professionista) non pagate, andavano annullate con relativa nota di credito ed andava emessa ex novo fattura nel 2012 senza ritenuta di acconto;
- La risoluzione 47/E del 5/7/2013 A.E. chiariva che i contribuenti superminimi potevano scomputare direttamente in UNICO le ritenute del 4% subite sui ricavi relativi a ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni energetiche, evitando istanze di rimborso;
- Infine, la risoluzione 55/E 5/8/2013 A.E. estendeva a tutte le ritenute d'acconto erroneamente subite dai contribuenti in regime di vantaggio, la possibilità di recupero in UNICO PF;
- sul reddito imponibile che emerge in definitiva e con l'osservanza delle regole sopra esposte va pagata una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5%. Per le imprese familiari va tassato l'utile complessivo al lordo delle quote di utili spettanti ai collaboratori familiari. Il reddito, essendo assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre a formare il reddito complessivo. Tale reddito, invece, concorre a formare la base imponibile previdenziale e rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 comma 2 TUIR).

Perdita del regime

Si decade dall'applicazione del regime dei superminimi contro la propria volontà nel caso di superamento dei limiti e dei requisiti previsti dalla normativa per la sua adozione ovvero

volontariamente nel caso in cui si voglia adottare un altro regime fiscale. Analizziamo dapprima questa ultima ipotesi.

E' il caso dell'opzione per l'adozione di un regime che consenta di determinare le imposte sul reddito e l'Iva dovuta nei modi ordinari. Tale opzione può essere esercitata anche in tal caso con il comportamento concludente: si pensi all'applicazione-addebito dell'Iva in fattura e alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

Il comportamento concludente non è tuttavia sufficiente e l'opzione va comunque indicata nella prima Dichiarazione Iva Annuale successiva.

La seconda ipotesi riguarda invece la perdita del regime contro la propria volontà, per superamento dei limiti. Ad esempio per superamento dei requisiti relativi all'ammontare massimo di ricavi e/o compensi annui (€ 30.000,00), oppure per un valore dei beni strumentali utilizzati superiore ad € 15.000,00 e via dicendo. In tal caso il regime agevolato si perde a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale è venuto meno il rispetto dei requisiti, a meno che non ci sia stato un ammontare di ricavi-compensi maggiore del 50% del limite massimo consentito (quindi oltre € 45.000,00): in tal caso si decade dal regime dei superminimi a decorrere dallo stesso esercizio. Quest'ultimo è l'unico caso nel quale si decade dal regime con effetto retroattivo e con riflessi fiscali che si applicano allo stesso esercizio nel quale sono venuti meno i requisiti essenziali.

L'articolo 8 del D.M. 2 gennaio 2008 disciplina in dettaglio gli obblighi che conseguono in seguito al superamento del limite di 45.000 euro di ricavi e/o compensi da parte di un contribuente superminimo.

Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, detta disposizione prevede che il contribuente:

- deve istituire i registri IVA entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui è stato superato il predetto limite;
- per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente, deve adempiere agli obblighi ordinariamente previsti. Pertanto, il contribuente deve effettuare la liquidazione periodica dell'imposta relativa al periodo (mese o trimestre) ancora in corso al momento del superamento del limite dei ricavi e quelle dei periodi successivi, versando la relativa imposta nei termini ordinari;
- deve presentare la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti, versando l'imposta a saldo entro il termine ordinariamente previsto;
- deve annotare nei registri IVA i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e l'ammontare degli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto

limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale. I dati relativi alle predette operazioni, attive e passive, devono essere riepilogati nella dichiarazione annuale ai fini dell'IVA. L'imposta relativa a tali cessioni e prestazioni, determinata mediante lo scorporo dal corrispettivo indicato in fattura, al netto della detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, deve essere computata ai fini della determinazione dell'imposta da versare a saldo, nei termini ordinari. Il contribuente, quindi, non è tenuto ad effettuare le liquidazioni dei periodi (mesi o trimestri) precedenti a quello nel corso del quale ha superato il limite di ricavi previsto dalla norma, ma deve tenere conto dell'imposta, a debito o a credito, derivante dalle operazioni assoggettate al regime dei superminimi solo in sede di determinazione dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Ai fini IRPEF e IRAP è invece necessario:

- Istituire i registri e le scritture contabili come da DPR 600/1973 e annotare le operazioni a decorrere dal mese in cui si è superato il limite;
- Presentare il modello di comunicazione dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri (o i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale) e le dichiarazioni annuali dell'anno in cui si è superato il limite;
- Versare le imposte a saldo dell'anno del superamento del limite, calcolate sul reddito come da TUIR e sul valore della produzione come da disposizioni IRAP.

d) Il regime forfettario

Con la Legge 23/12/2014 n. 190 art. 1 commi 54-89 Legge di Stabilità 2015, così come modificata e integrata dalla L. 30/12/2018 n. 145 Legge di Bilancio 2019, a decorrere dal 01 Gennaio 2015 è stato introdotto nel nostro ordinamento tributario un nuovo regime contabile e fiscale: il regime forfettario.

Nel prosieguo, tale regime verrà analizzato nella sua versione iniziale evidenziando le modifiche introdotte a far data dal 01.01.2019 dalla Legge di Bilancio 2019.

Il regime forfettario viene istituito per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale e prevede un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute (Irpef, addizionali e Irap) con l'aliquota del 15%.

L'imposta si determina applicando il criterio di cassa su un imponibile determinato in via forfettaria e differenziato per tipologia di attività sui ricavi / compensi (si veda l'allegato 4 alla Legge di Stabilità 2015); dall'imponibile così determinato si deducono gli eventuali contributi Inps pagati.

Per accedere al regime agevolato, che costituisce il regime “naturale” riservato anche ai soggetti già in attività, è richiesto il rispetto di determinati requisiti (requisiti di accesso), valutati rispetto all’anno precedente o da valutarsi in via prospettica in caso di avvio di nuova attività.

Opzione per la contabilità ordinaria

Il contribuente che possiede tutti i requisiti previsti dal regime agevolato rientra “naturalmente” nel forfettario e qualora non voglia adottare tale regime dovrà necessariamente optare per la contabilità ordinaria iva. Dunque, pur essendo il forfettario il regime naturale, i contribuenti possono optare per l’applicazione ordinaria dell’IVA e delle imposte sul reddito.

L’opzione, qualora esercitata è valida per un triennio e va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Pertanto, pur in presenza dei requisiti per accedere al regime forfettario, il contribuente che dal 2019 vuole essere ordinario dovrà comunicarlo nella Dichiarazione IVA 2020 per l’anno 2019.

Trascorso il triennio di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

La Legge di Stabilità 2015, con l’introduzione nel nostro ordinamento tributario del regime forfettario, abrogò tutti gli altri regimi agevolati esistenti:

- regime dei minimi (ex art. 27 c. 1 e 2 D.L. 98/2011);
- regime superagevolato (ex art. 27 c.3 D.L. 98/2011);
- regime delle nuove iniziative produttive (ex art. 13 L. 388/2000).

In particolare, per i superminimi era prevista l’abrogazione del regime contabile-fiscale a decorrere dal 2015. Coloro che lo avevano adottato prima di tale data potevano continuare a mantenerlo, nel rispetto della sussistenza dei requisiti, nel limite dei 5 anni dall’apertura della partita iva ovvero fino al compimento del 35° anno di età se successivo.

La norma aveva destato forti polemiche e le proteste di gran parte degli Ordini e di molte associazioni di dottori commercialisti avevano spinto successivamente il Governo, in data 17.02.2015, nel testo della legge di conversione del D.L. 192/2014 (Decreto c.d. “Milleproroghe”), a prorogare a tutto il 2015 il “vecchio” regime dei minimi.

In altre parole si concesse per tutto il 2015 la possibilità di aderire al regime agevolato con aliquota del 5%, che coesisterà per il 2015 e per gli anni successivi (quinquennio dall’apertura

della partita iva o oltre e fino al compimento del 35° anno di età del contribuente) con il nuovo regime forfettario con aliquota al 15%

In questo modo anche per tutto l'anno 2015 viene concesso ai soggetti che aprono partita Iva di beneficiare della tassazione ultraridotta dei vecchi minimi e con soglie di ricavi o compensi a 30.000 € uguali per tutti.

Pertanto nel 2015 il contribuente potrà adottare:

- il regime forfettario
- lo start-up del regime forfettario
- il regime dei superminimi
- il regime ordinario ai fini dell'iva e delle imposte sul reddito (semplificato o ordinario)

Requisiti

Analizziamo i requisiti necessari per accedere al regime forfettario:

- Essere persona fisica residente nel territorio dello Stato. Sono esclusi dal regime forfettario coloro che non sono residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi per almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- Esercitare abitualmente imprese, arti o professioni. L'esercizio abituale è condizione essenziale per l'attribuzione della partita iva e di conseguenza diviene un requisito necessario per l'adozione del regime forfettario;
- Aver conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO 2007 relativo all'attività d'impresa o professionale esercitata. I ricavi che concorrono al raggiungimento della soglia comprendono anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore; viceversa, non si tiene conto dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'adeguamento ai parametri o agli studi di settore. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate, facendo riferimento all'attività prevalente e al limite massimo di ricavi o compensi stabilito nell'Allegato 4 alla Legge di Stabilità 2015, corrispondentemente al Codice Atecofin che identifica l'attività prevalente esercitata dal contribuente.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	LIMITE DEI RICAVI	NUOVO LIMITE 2016
COMMERCIO (AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO)	40.000	50.000
COMMERCIO DI ALIMENTI E BEVANDE COMMERCIO AMBULANTE DI ALIMENTI E BEVANDE	30.000	40.000
COMMERCIO AMBULANTE NON ALIMENTARE	20.000	30.000
COSTRUZIONI E ATTIVITÀ IMMOBILIARI	15.000	25.000
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO	15.000	25.000
SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	40.000	50.000
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, TECNICHE, SANITARIE, DI ISTRUZIONE, SERVIZI FINANZIARI ED ASSICURATIVI	15.000	30.000
ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE	20.000	30.000
INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	35.000	45.000

- Già su questo aspetto c'è un'importante prima modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2019: dal 01 Gennaio 2019 non rileva più la distinzione dei ricavi in base al codice Atecofin e viene stabilita un'unica soglia limite di ricavi o compensi pari a 65.000 euro annui. Inoltre, a decorrere dal 2020, verrà introdotta con aliquota del 20% una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nel periodo d'imposta

precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.

- Osservare il limite massimo di 5.000 euro di spese per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori, ivi incluse le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) del TUIR; rientrano in questo ambito anche i compensi erogati dall'imprenditore individuale al coniuge e figli, pur se trattasi di costi indeducibili (art. 60 TUIR). In virtù delle novità introdotte dalla attuale Legge di Bilancio, dal 2019 non sarà più operativo questo requisito e, di conseguenza, il contribuente forfettario potrà sostenere spese per lavoro dipendente senza osservare alcun limite;
- non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente o da pensione di ammontare superiore a 30mila euro. Anche questo requisito è venuto meno grazie alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019;

Altra limitazione concerne i beni strumentali. Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non può essere superiore ad € 20.000. Ai fini del calcolo del predetto limite:

- per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente
- per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni
- i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento
- non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore 516,46 euro
- non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione
- non si considera l'iva assolta sugli acquisti (Ag. Entrate Videoforum 22/01/15). Ad esempio l'acquisto di un bene strumentale del valore di 20.740 € iva inclusa non porta a sfiorare il limite di 20.000 €, in quanto l'imponibile è di 17.000 €

Anche questo requisito è stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2019. Dal 01 Gennaio 2019 non si dovrà più badare al rispetto del limite di 20.000 euro di beni strumentali.

Sono "ex lege" esclusi dal regime agevolato i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali iva o di regimi forfettari del reddito (Risoluzione n. 73/E/2007). In particolare non possono adottare il nuovo regime:

- coloro che si avvalgono di regimi forfettari ai fini delle imposte dirette o di regimi speciali ai fini dell'iva: agricoltura e attività connesse (art. 34 e 34 bis D.P.R. 633/72), agriturismo (art. 5 comma 2 L. 413/91), editoria e tabacchi e generi del monopolio di Stato (art. 71 comma 1 D.P.R. 633/72), agenzia di viaggi (art. 74-ter D.P.R. 633/72), intrattenimenti-giochi (art. 74 comma 6 D.P.R. 633/72), vendite a domicilio (art. 25-bis comma 6 D.P.R. 600/73), regime del margine (per i soggetti che svolgono attività di rivendita di beni usati, oggetti d'arte e d'antiquariato). Sulla base di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E/2008 e in mancanza di successivi orientamenti, e da ritenere valido, anche per il nuovo regime forfettario, quanto precisato per i "vecchi minimi". In particolare, quindi, un soggetto che esercita un'attività per cui è precluso l'accesso al regime forfettario non potrà avvalersi del regime agevolato in questione neppure per una seconda attività che decidesse di esercitare. Ad esempio, l'esercente una rivendita di tabacchi non potrà avvalersi del regime forfettario per la stessa attività di rivendita di tabacchi né per la connessa gestione di un bar, indipendentemente dal rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi per almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
- coloro che effettuino in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi
- coloro che contestualmente partecipano a soggetti che imputano il reddito per trasparenza (associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, sas, snc, srl-srls in trasparenza fiscale).

Questo aspetto merita delle considerazioni ulteriori. La norma parla di contemporaneità tra l'esercizio dell'attività e la partecipazione societaria. Pertanto non sussiste causa ostativa se la partecipazione viene ceduta prima dell'adozione del regime forfettario, anche se avviene all'interno del medesimo esercizio.

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto altre cause ostative all'adozione del regime forfettario. In particolare, dal 01 Gennaio 2019 l'accesso al regime è precluso ai seguenti contribuenti:

- agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari (art. 5 TUIR) ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori

di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Semplificazioni

Riguardo alle semplificazioni fiscali, i contribuenti forfettari (come i superminimi) sono esonerati:

- dall'obbligo di fatturazione elettronica
- dalle registrazioni ai fini delle imposte dirette e dell'iva delle fatture emesse e dei corrispettivi e delle fatture di acquisto. Devono solo essere conservate e numerate
- dalle liquidazioni iva periodiche e da quella annuale
- dai versamenti dell'iva, salvo il caso in cui emerge (si pensi all'autofattura per le importazioni o gli acquisti intracomunitari)
- dalla Comunicazione annuale dei dati Iva (adempimento peraltro abrogato per tutti i contribuenti)
- dall'applicazione della ritenuta sulla fattura, dietro apposita dichiarazione
- dall'operare le ritenute alla fonte. In tal caso occorre indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta e l'ammontare degli importi corrisposti
- dall'Irap. Il relativo quadro del Mod. Unico non va compilato e non trova luogo l'applicazione della relativa imposta
- dall'applicazione degli Studi di Settore, dei parametri o degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale. Non deve essere compilato neppure il questionario con i dati contabili ed extra contabili
- dalla redazione e presentazione della Dichiarazione Iva annuale e della Comunicazione Iva annuale (quest'ultima, come detto, ormai abrogata)
- dal presentare gli «elenchi clienti/fornitori» (dal 2019, con l'introduzione della e-fattura, tale adempimento verrà abrogato per tutti i contribuenti)
- dalla compilazione degli elenchi "black list" (anche questo adempimento è stato abrogato per tutti i contribuenti)

- dal pagamento dell'irpef, delle addizionali regionali e comunali irpef, dell'iva e dell'irap. Il nuovo regime prevede l'applicazione di un'unica tipologia di imposta, meglio definita come imposta sostitutiva del 15 per cento sul reddito imponibile

ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

- in fattura non applicano l'IVA (non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 DPR 633/72, per le operazioni nazionali)
- non hanno diritto alla detrazione dell'iva assolta sugli acquisti
- applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
- applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ossia non costituiscono acquisti intracomunitari gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa se l'ammontare complessivo degli acquisti di tali beni non ha superato nell'anno precedente la soglia di 10.000 euro al netto di iva; per somme superiori applicano l'iva con il meccanismo del reverse charge
- applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando rese a soggetti passivi ivi stabiliti
- applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta (lettera di intento) ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni

Il contribuente forfettario ha tuttavia gli obblighi seguenti:

- compilare e presentare gli elenchi intrastat
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, nonchè conservare i documenti emessi e ricevuti
- certificare i corrispettivi
- riportare sulla fattura emessa la seguente dicitura: «operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 1, cc.54-89 L. 23/12/2014, n. 190»

- assoggettare ad imposta di bollo di euro 2,00 le fatture emesse di importo superiore ad euro 77,47
- versare gli acconti di imposta
- non essendo prevista la possibilità di esercitare la detrazione dell'iva assolta sugli acquisti, sulle importazioni e sugli acquisti Cee, vige l'obbligo di integrare le fatture di acquisto Cee e quelle ricevute con il meccanismo del "reverse charge", con l'applicazione dell'aliquota iva corrispondente e la determinazione della relativa imposta che va versata entro il 16 del mese successivo all' "effettuazione" dell'operazione e tenendo presente che il regime dei forfettari, come i superminimi, costituisce il classico caso di indetraibilità soggettiva assoluta dell'iva

Determinazione della base imponibile

Riguardo alle ulteriori caratteristiche del regime agevolato in oggetto, si evidenzia che:

- così come per i superminimi, anche per i forfettari viene confermata l'applicazione del "principio di cassa", che vige non solo per gli artisti e professionisti ma anche per il reddito di impresa. A differenza dei superminimi, al fine di determinare il reddito imponibile, non assumono rilevanza alcuna i costi sostenuti, i beni strumentali acquistati, ecc.

La formulazione del reddito imponibile per i contribuenti forfettari è pari ai

- ricavi/compensi incassati (principio di cassa) moltiplicato per la percentuale di redditività prevista per quel determinato codice Atecofin (si veda l'Allegato 4 alla Legge di Stabilità 2015)

La percentuale di forfettizzazione del reddito va applicata solo ai ricavi di cui all'art. 57 e 85 TUIR e dalla determinazione del reddito imponibile sembrerebbero escluse, pertanto, le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive.

Nel caso di imprese familiari (art. 5 co. 4 TUIR) l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e va determinata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge o ai collaboratori familiari;

- per i beni strumentali vengono meno le percentuali di ammortamento ed il riparto del costo su più esercizi. Ne discende che nel caso di cessione dei beni strumentali, se l'operazione viene effettuata successivamente all'uscita dal regime forfettario per beni acquistati durante la vigenza di tale regime, si originerà una minusvalenza pari alla differenza fra prezzo di acquisto (costo non ammortizzato) e il prezzo di vendita. Se, invece, i beni erano stati acquistati durante l'applicazione del regime ordinario, vanno sospesi gli ammortamenti durante il regime forfettario e nel caso si fuoriesca dal regime forfettario e ci sia la vendita

del bene strumentale, la plusvalenza o minusvalenza sarà pari alla differenza fra prezzo di cessione e costo non ammortizzato esistente nell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario. Infatti con l'accesso al regime dei forfettari non è più possibile proseguire gli ammortamenti degli eventuali beni strumentali non completamente ammortizzati, i quali potranno riprendere il loro corso dopo l'uscita dal regime, sempre che i relativi beni strumentali non siano stati dismessi;

- i contributi previdenziali versati dal titolare e versati per i propri eventuali collaboratori e/o coadiuvanti familiari fiscalmente a carico, oppure non a carico ma versati dall'imprenditore senza l'esercizio della rivalsa sui collaboratori dell'impresa familiare, sono deducibili dal reddito forfettizzato. L'eventuale eccedenza di contributi previdenziali è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10 del TUIR (dunque nel quadro RP del Mod. Redditi), ad abbattimento di eventuali altri redditi imponibili (redditi fondiari, di lavoro dipendente, redditi diversi, ecc). Nessuna particolarità è prevista per le casse di previdenza: si applicano i contributi soggettivi ed integrativi così come previsto da ciascuna Cassa di Previdenza;
- il reddito di lavoro autonomo/impresa dei nuovi contribuenti forfettari è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 15%. La base imponibile sulla quale calcolare l'imposta sostitutiva del 15% è data dall'ammontare dei ricavi o compensi percepiti (principio di cassa) moltiplicato per la percentuale di forfettizzazione così come stabilita dall'Allegato 4 alla legge di Stabilità 2015. Le percentuali di forfettizzazione variano a seconda dell'attività esercitata dal contribuente. Di seguito si riporta lo specchio riepilogativo:

PROGRESSIVO	GRUPPO DI SETTORE	VALORE SOGLIA	% DI FORFETTIZZAZIONE
1	COMMERCIO (AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO)	65.000	40%
2	COMMERCIO DI ALIMENTI E BEVANDE COMMERCIO AMBULANTE DI ALIMENTI E BEVANDE	65.000	40%
3	COMMERCIO AMBULANTE NON ALIMENTARE	65.000	54%
4	COSTRUZIONI E ATTIVITÀ IMMOBILIARI	65.000	86%

5	INTERMEDIARI DEL COMMERCIO	65.000	62%
6	SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	65.000	40%
7	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, TECNICHE, SANITARIE, DI ISTRUZIONE, SERVIZI FINANZIARI ED ASSICURATIVI	65.000	78%
8	ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE	65.000	67%
9	INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	65.000	40%

Dopo aver applicato la percentuale di redditività ai ricavi o compensi conseguiti nel periodo di imposta, occorre dedurre dal risultato ottenuto i contributi previdenziali pagati nel periodo di imposta in esame.

La formula di calcolo dell'imposta sostitutiva è la seguente:

1. ricavi/compensi incassati * coefficiente di redditività – contributi previdenziali =
 2. reddito imponibile * 15% = imposta sostitutiva dovuta
- il reddito, essendo assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre a formare il reddito complessivo. Tale reddito, invece, rileva in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 comma 2 TUIR). Per le imprese familiari va tassato l'utile complessivo al lordo delle quote di utili spettanti ai collaboratori familiari;
 - i contribuenti forfettari, a differenza dei minimi, non possono oggettivamente generare perdite fiscali. Riguardo alle perdite generate dai contribuenti prima dell'accesso al regime forfettario, ai sensi di quanto previsto dal comma 68, art. 1, della Legge n. 190/2014 possono essere scomputate dal reddito determinato a forfait. Pertanto i contribuenti ordinari o superminimi che dal 2019 accederanno al regime forfettario potranno scomputare dal reddito determinato forfettariamente le perdite pregresse;
 - con il passaggio dal regime ordinario al forfettario, al fine di evitare salti o duplicazioni

di imposta tutti i componenti reddituali del regime ordinario partecipano ai fini impositivi nell'ultimo periodo di imposta nel quale trova applicazione tale regime. Pertanto tutti i componenti positivi o negativi di reddito la cui tassazione e deducibilità era stata rinviata agli esercizi successivi, partecipano alla determinazione del risultato fiscale di esercizio dell'ultimo periodo di imposta ordinario. Si pensi a titolo esemplificato alle plusvalenze rateizzate oppure alle quote di manutenzione eccedenti il 5%. Infine, tutti i componenti negativi di reddito, che nel regime forfettario non hanno trovato contabilizzazione, non assumono rilevanza alcuna nel caso di passaggio dal forfettario al regime ordinario.

- nel caso dei superminimi è noto che, per quanto concerne il valore delle rimanenze finali di merci nell'ultimo esercizio ordinario, cioè prima dell'ingresso nel regime dei superminimi, questo valore va ad abbattere l'ammontare dei componenti positivi prodotti nel nuovo regime e l'eventuale eccedenza va ad ridurre il reddito prodotto nei periodi successivi, sino a concorrenza. Questo costo, con il passaggio dal regime ordinario al forfettario non assume rilevanza alcuna;

Gli adempimenti iva per i forfettari

il passaggio dal regime iva ordinario al regime forfettario, oltre ad avere conseguenze ed effetti in termini di imposte sui redditi, fa scattare anche la rettifica della detrazione iva di cui all'art. 19 bis-2 DPR 633/72 e di seguito si riportano i contenuti che interessano in questa sede:

- la detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
- per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui all'art. 19 bis-2 co. 1 DPR 633/72 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
- se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
- ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a 516,46 €, ne' quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle

imposte sul reddito è superiore al 25%.

- le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del TUIR. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.
- le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.

Dunque il passaggio dal regime iva ordinario al regime forfettario comporta:

- la rettifica dell'iva già detratta sui "beni e servizi" non ancora "ceduti" e/o "utilizzati" e sui "beni ammortizzabili", esclusi quelli di valore inferiore ad € 516,46 e quelli con percentuale di ammortamento ai fini delle imposte dirette maggiore del 25%.

Tali rettifiche della detrazione iva vanno riportate nella prima Dichiarazione Iva Annuale utile e l'iva va versata entro il 16/3 in una unica soluzione. E' comunque possibile la compensazione dei crediti attraverso il modello F24.

L'eventuale credito iva, che emerge dall'ultimo anno in cui l'iva è applicata nei modi ordinari, può essere chiesto a rimborso oppure compensato.

La rettifica alla detrazione iva vale anche in senso opposto, ossia nel caso di passaggio dal regime forfettario al regime ordinario (per opzione o per obbligo). In tal caso l'iva non detratta diviene detraibile. Quindi i contribuenti non più forfettari dovranno determinare l'iva assolta sulle merci in rimanenza, sui beni strumentali di importo superiore a 516 euro o con percentuale di ammortamento inferiori al 25% e sui servizi non utilizzati.

Infine con il passaggio dal regime iva ordinario al regime forfettario può esserci il caso dell'esigibilità differita dell'iva. Anche per le operazioni ad exigibilità differita va data notizia nella prima Dichiarazione Iva Annuale utile e potrebbe emergere un debito da versare con le modalità prima considerate.

Stessa logica per l'iva per cassa.

Start up

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e

per i quattro successivi, il reddito determinato forfettariamente è tassato con imposta sostitutiva al 5% (anziché al 15%), se:

- il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, alcuna attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare.
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Per "mera prosecuzione" è da intendersi l'esercizio di un'attività esercitata in precedenza sotto altra veste (lavoro subordinato, l'ex co.co.co e co.co.pro.). Ciò si verifica quando l'attività che viene svolta con partita IVA rappresenta la prosecuzione dell'attività nei confronti del medesimo committente, ossia il datore di lavoro diviene cliente, con utilizzo di locali o beni strumentali analoghi o simili alla situazione precedente. Il solo fatto di aver svolto un'attività di lavoro dipendente prima dell'apertura della partita IVA non preclude l'accesso al nuovo regime forfettario.
- qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

L'attività è considerata "nuova", analogamente a quanto previsto per l'adozione del regime dei minimi, se rispetta le seguenti condizioni:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/professione
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario

Come si può notare, trattasi delle medesime condizioni che permettevano l'accesso al regime fiscale dei minimi ex art. 27, D.L. n. 98/2011, ed ancor prima al regime fiscale delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000.

Si ritiene pertanto che si possano ritenere validi i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con riferimento a tali regimi, circa la rispondenza alle caratteristiche che consentono la riduzione dell'imposta.

Mancato esercizio dell'attività nei tre anni precedenti. - Per l'accesso al regime è richiesto che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, alcuna attività d'impresa/lavoro autonomo neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare.

Come chiarito dalla Circolare 30 maggio 2012, n. 17

In merito al suddetto limite triennale "...si ritiene che occorra far riferimento non al periodo di imposta ma alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all'inizio del triennio (calcolato secondo il calendario comune) che precede l'inizio della nuova attività."

L'agevolazione non può essere applicata neanche da coloro che nei tre anni precedenti abbiano svolto un'attività in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore dell'impresa familiare.

Tuttavia, facendo riferimento al regime delle nuove iniziative produttive di cui alla Legge n. 388/2001, la Circolare 18 giugno 2001, n. 59/E, ha chiarito che:

- la qualità di socio in società di persone o di capitali non è di per sé causa ostativa per l'adozione del regime agevolato: occorre infatti fare riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio.

Con riguardo al nuovo regime dei minimi, la Circolare 30 maggio 2012, n. 17 ha chiarito che può comunque applicare il regime:

- il socio accomandante che intende intraprendere un'attività, se lo stesso, nei tre anni precedenti, non ha svolto alcuna attività di gestione all'interno della società, ossia ha conferito soltanto capitale, nonché il socio che partecipi in una società inattiva, considerata l'assenza di un'attività di gestione;
- l'associato in partecipazione di solo lavoro, posto che il relativo reddito non è qualificabile attività artistica o professionale.

Lavoro autonomo occasionale. Con riferimento alle condizioni necessarie per accedere al regime agevolato delle nuove iniziative produttive ex Legge n. 388/2000, l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 26 agosto 2009 n. 239 aveva chiarito che:

- in linea generale, un soggetto che apre per la prima volta la partita IVA, può avvalersi del citato regime fiscale agevolato, anche nel caso in cui abbia precedentemente svolto attività di lavoro autonomo a livello occasionale.

Al riguardo, la Circolare 30 maggio 2012, n. 17 ha chiarito che

- ai fini della verifica del requisito in commento, nonché del requisito della mera prosecuzione di attività precedente (di seguito commentato), la circostanza di aver svolto nell'anno

precedente prestazioni occasionali, non impedisce l'accesso al regime in quanto le stesse costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67, TUIR, e non sono quindi produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa.

Mera prosecuzione di attività precedente. Il contribuente in regime forfettario ha diritto alla riduzione del reddito qualora l'attività esercitata non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

È fatto salvo il caso in cui l'attività precedentemente esercitata consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti e professioni, che pertanto non preclude l'accesso al regime.

Il requisito della "mera prosecuzione" è stato chiarito dalle Circolari A.E. n. 1, n. 8 e n. 59 del 2001, con le quali si spiegò che:

- in relazione alle neo-attività, la mera prosecuzione è quella che presenta il carattere novizio esclusivamente sotto il profilo formale, essendo invece svolta sul piano sostanziale utilizzando gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e verso gli stessi clienti.

In merito al concetto di mera prosecuzione di attività esercitata precedentemente, la Circolare 30 maggio 2012, n. 17, ha fornito una serie di importanti chiarimenti, di seguito analizzati.

- Novità dell'attività esercitata. - Con la citata Circolare 30 maggio 2012, n. 17 l'Agenzia delle Entrate ribadisce sostanzialmente che la verifica del carattere di novità dell'attività esercitata "va effettuata caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata".

In particolare, il requisito della "mera prosecuzione" sussiste quando la "nuova" attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente e pertanto nello stesso luogo, con utilizzo dei medesimi beni e nei confronti della stessa clientela.

Co.co.co e lavoro dipendente. Secondo quanto ulteriormente specificato nella citata Circolare n. 17/2012

- La verifica della mera prosecuzione va sempre effettuata in presenza di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Diversamente, in presenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o di lavoro dipendente a tempo determinato, la verifica della mera prosecuzione va effettuata solamente se il contratto si protrae per un periodo di tempo superiore alla metà del triennio antecedente l'inizio della nuova attività. Viceversa, se l'attività di co.co.co. o di lavoro dipendente a tempo determinato è stata svolta per un periodo non superiore alla metà del predetto triennio, considerato che trattasi di "forme di lavoro precario", non sussiste alcuna preclusione all'accesso al nuovo regime.

Ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate precisa che anche in presenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro a tempo determinato o co.co.co. che si siano protratti per più di metà del triennio precedente, va verificato che la nuova attività non sia svolta in sostanziale continuità con la precedente.

Al riguardo, la Circolare evidenzia che se la precedente attività e la nuova attività sono svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee, non è mai ravvisabile la “mera prosecuzione”.

Collaboratore di impresa familiare. La Circolare n. 17 in commento fornisce un ulteriore chiarimento in relazione alla specifica ipotesi di un’impresa familiare costituita nell’anno d’imposta il cui collaboratore ha esercitato, fino all’anno precedente un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

In tal caso, non ricorre l’ipotesi di “mera prosecuzione” considerato che “il collaboratore ... è soggetto diverso dal titolare dell’impresa stessa, unico obbligato al versamento dell’imposta sostitutiva”.

In presenza di particolari fattispecie, ai fini dell’accesso al regime in esame, non è richiesta la verifica del requisito della mancanza di mera prosecuzione di una precedente attività.

Ad esempio:

- il contribuente ha svolto, in precedenza, prestazioni occasionali.
- l’attività svolta in precedenza consiste nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di un’attività professionale.

È stata, quindi, riprodotta la stessa disciplina del regime dei minimi, eliminando, però, la precedente previsione del prolungamento dell’applicazione dello stesso fino al compimento del 35° anno di età. Sarà, naturalmente, possibile continuare a fruire del regime forfettario anche negli anni successivi, applicando, però, l’aliquota del 15 per cento.

La legge di Stabilità 2016 ha espressamente stabilito che i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2015 avvalendosi della riduzione di un terzo del reddito (stabilita dall’art. 1, comma 65, della Legge n. 190/2014) possono applicare la nuova aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019.

FORFETTARI START UP 2015

2015	2016	2017	2018	2019
Imponibile ridotto di 1/3	Imposta sostitutiva 5%	Imposta sostitutiva 5%	Imposta sostitutiva 5%	Imposta sostitutiva 5%

Al contrario il contribuente che nel 2015 ha operato in regime ordinario qualora nel 2016 transiti al regime forfettario dovrà applicare l'aliquota piena del 15%.

Restano in ogni caso valide, anche per le start up, le ulteriori cause ostative all'adozione del regime forfettario introdotte dalla Legge di Bilancio 2019. In particolare, dal 01 Gennaio 2019 l'accesso al regime è precluso ai seguenti contribuenti:

- agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari (art. 5 TUIR) ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Agevolazione contributivo previdenziale

I commi da 76 a 84, art. 1, Legge di Stabilità 2015, avevano introdotto una misura agevolata in ambito previdenziale, riservata ai soli contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti.

I soli contribuenti esercenti attività d'impresa, se applicavano il regime forfettario, potevano usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui all'articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990.

La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta sul comma 77 sostituendolo integralmente.

Dal 2016, in virtù delle modifiche apportate, sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditività, la contribuzione dovuta ai fini previdenziali viene ridotta del 35 per cento.

Come chiarito dall'INPS con Circolare 10 febbraio 2015, n. 29, avuto riguardo all'adozione del nuovo regime contributivo agevolato viene precisato che, i beneficiari del regime contributivo agevolato "sono ... coloro che, privi di partecipazioni nell'ambito di società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all'art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare" esercenti un'attività contraddistinta dal codice Ateco 2007 riscontrabile nella Tabella contenuta nella Finanziaria 2015. Anche in questo caso occorre tener conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 che, tra le cause ostative, stabilisce la preclusione al regime agevolato agli esercenti attività d'impresa,

arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari (art. 5 TUIR) ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Riguardo alle scadenze, i contributi previdenziali (commercianti e artigiani) vanno pagati alle ordinarie scadenze trimestrali nella loro quota minima, seppur ridotta del 35 per cento.

A differenza della base imponibile fiscale, la base imponibile contributiva va assunta al lordo dei contributi versati nel periodo d'imposta.

The background is a vibrant, abstract composition of geometric shapes and colors. It features a mix of green, yellow, orange, and blue tones. There are several 3D cubes and rectangular prisms, some in solid colors and others as wireframe outlines. A large, stylized arrow points upwards and to the right. In the lower right, there are circular and semi-circular shapes, some resembling pie charts or segments of a globe. The overall style is modern and dynamic.

Capitolo 3

LE VALUTAZIONI DI BILANCIO

In questo capitolo verranno affrontati dapprima gli aspetti generali ed i postulati di bilancio, disciplinati dal codice civile e dai principi contabili nazionali. Verranno quindi fatti dei richiami, seppur sintetici, ai principi contabili internazionali ed infine, verranno esaminate tutte le novità apportate dal D.Lgs 139/2015 in tema di bilancio.

I nessi tra norme giuridiche, postulati di bilancio e principi contabili nazionali e internazionali

Il bilancio d'esercizio è il documento che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un'impresa in funzionamento, ossia operativa. Per situazione economica si intende il risultato economico conseguito nell'esercizio con evidenza dei relativi componenti positivi e negativi di reddito. Per situazione patrimoniale e finanziaria si intende, invece, l'analisi del patrimonio dell'azienda sia in termini quantitativi che di composizione delle voci che lo rappresentano.

Oltre a fornire le informazioni di carattere finanziario e patrimoniale dell'azienda, il bilancio di esercizio mette in luce il livello di efficienza gestionale dell'impresa e l'operato degli amministratori.

Il bilancio è un istituto di natura ragionieristica la cui fonte normativa primaria è contenuta negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, fatta eccezione per le società che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS artt. 2 e 4 del D.Lgs 38/2005.

La sola conoscenza delle norme del Codice, però, seppure fondamentale in quanto il bilancio è pur sempre in primis disciplinato dalla legge, non consente di per sé di tradursi nella predisposizione di un documento corretto, in quanto è necessario attingere da ulteriori fonti di conoscenza: innanzitutto la ragioneria, ovvero la tecnica contabile, che disciplina da un punto di vista tecnico scientifico gli elementi contabili che formano il bilancio di esercizio. In secondo luogo è necessario conoscere i principi contabili nazionali e, in una certa misura, anche quelli internazionali.

In effetti il codice civile, nel determinare le "clausole generali" o linee guida da seguire per la redazione del bilancio, rinvia ai principi contabili per gli ulteriori approfondimenti ed interpretazioni.

I principi contabili sono quei criteri e quelle procedure che:

- consentono di individuare i fatti e gli accadimenti aziendali da registrare in contabilità;
- determinano le modalità di contabilizzazione dei fatti succitati;

- specificano e disciplinano i criteri di valutazione delle voci di bilancio e la loro esposizione in bilancio.

I principi contabili svolgono, dunque, una “funzione integrativa ed interpretativa” delle norme di legge. In tal senso, il principio contabile OIC 11 “Bilancio d’esercizio – finalità e postulati”, espone le finalità del bilancio di esercizio ed i suoi postulati applicabili alla generalità delle imprese.

Principali disposizioni normative in tema di bilancio

- Art. 2423 c.c.. Il bilancio d’esercizio è composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L’art. 2423 c.c. si sofferma sui postulati di bilancio:
- la comprensibilità, cioè la chiarezza della rappresentazione delle voci e delle informazioni previste dalla legge. L’art. 2423, co.2, c.c., nel disciplinare le “clausole generali” di redazione del bilancio, specifica che il bilancio deve essere redatto con “chiarezza” e deve fornire una rappresentazione “veritiera” e “corretta” della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Il “principio della chiarezza” va garantito mediante il rispetto della forma del bilancio, il quale va redatto secondo schemi e regole prestabilite, così da rappresentare in bilancio i dati in modo “chiaro”, “comprensibile” e privi di “ambiguità”, che forniscano una rappresentazione oggettiva degli accadimenti e neutralizzino interpretazioni e valutazioni del tutto soggettive. In sintesi, il rispetto del “postulato della chiarezza” implica l’adozione di determinati schemi di bilancio, il divieto di raggruppamento delle voci (ai sensi dell’art. 2423 ter, co.2, c.c. le voci precedute dai numeri arabi si possono raggruppare solo nel caso in cui il loro raggruppamento, a causa del loro importo è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’art. 2423 c.c., o nel caso in cui favorisce la chiarezza del bilancio; in questo caso le voci oggetto di raggruppamento devono essere indicate in modo distinto nella nota integrativa) e la comparazione di partite (il divieto di compenso di partite ha carattere assoluto. In definitiva, il principio della chiarezza ha l’obiettivo di standardizzare i bilanci nel rispetto dei “criteri generali” e “particolari” di valutazione stabiliti dal codice civile;
- la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. L’obiettivo che si pone il principio della “verità” è quello di rendere il bilancio un documento credibile ed attendibile, neutrale, ispirato alla correttezza dei criteri valutativi applicati e del risultato perseguito. In altri termini il principio della verità consiste nella corrispondenza dei fatti aziendali ai valori iscritti in bilancio.

Il “principio della correttezza” rappresenta, invece, la neutralità dell’informazione. Il bilancio d’esercizio è un documento destinato a diversi soggetti interessati (banche, fornitori,

competitors, soci, ecc) e va redatto sulla scorta di criteri di valutazione indipendenti ed imparziali. La neutralità deve interessare l'intero procedimento di formazione del bilancio, così da non far emergere nei criteri di valutazione adottati quegli elementi di soggettività che potrebbero incidere sull'imparzialità (si pensi alla svalutazione dei crediti o la determinazione della vita utile degli impianti e alle conseguenze sul risultato di esercizio di valutazioni non oggettive).

La Relazione ministeriale al D.Lgs. 127/91, individua nella espressione "rappresentare in modo veritiero e corretto" la fedele traduzione dell'espressione "true and fair view" cui fa riferimento la IV direttiva comunitaria del 1978.

La clausola generale della "rappresentazione veritiera e corretta" è sostenuta dalle seguenti disposizioni:

a) l'obbligo di fornire informazioni complementari. L'art. 2423, co.3, c.c. dispone che, qualora le informazioni non forniscano una rappresentazione veritiera e corretta, occorre inserire in bilancio altre informazioni complementari;

b) la deroga ai criteri di valutazione previsti dal codice civile. L'art. 2423, co.4, c.c. dispone che i criteri valutativi previsti dal codice civile che non forniscono una rappresentazione veritiera e corretta non devono essere applicati, gli eventuali utili che scaturiscono dall'applicazione della deroga devono essere iscritti in una "riserva non distribuibile" e le motivazioni che hanno indotto alla deroga dei criteri previsti dalla legge, devono essere adeguatamente motivate nella nota integrativa. Ovviamente deve trattarsi di un caso eccezionale che porta a derogare ai criteri di valutazione previsti dal codice civile. A titolo esemplificativo la dichiarazione di edificabilità di un terreno agricolo.

■ la inderogabilità delle disposizioni di legge in materia di bilancio, salvo il caso eccezionale in cui la loro applicazione sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. In tal caso, la deroga deve essere opportunamente motivata nella nota integrativa che deve anche indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico

Art. 2423 bis c.c.. Stabilisce i principi generali di valutazione:

■ il principio della prudenza che si estrinseca nella regola secondo la quale i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente accertate devono essere riflesse in bilancio. In definitiva, la prudenza sancisce il divieto di imputare all'esercizio utili sperati. La sua applicazione, al fine di non rendere il bilancio inattendibile, non deve contrastare con i postulati di bilancio ed in particolare con la rappresentazione veritiera e corretta;

■ il principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali, in base al quale è necessario individuare la sostanza economica dell'operazione, ossia la vera natura

dell'evento o del fatto e non solo l'aspetto meramente formale. La disciplina dettata dal codice civile avente ad oggetto questo principio generale di valutazione viene interpretata dall'OIC 11, laddove si prevede che per ogni operazione aziendale si individui la "sostanza economica", le caratteristiche dell'evento autonomamente individuato e la presenza di operazioni che concorrono a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali. Si devono conciliare gli aspetti sostanziali con quelli formali.

- il principio della competenza in base al quale i costi ed i ricavi devono essere rilevati nell'esercizio in cui le operazioni si riferiscono e non in quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di denaro. Per determinare la competenza dei ricavi occorre distinguere le diverse tipologie di beni e servizi cui afferiscono :
 - a) per i beni mobili, la regola generale prevede il sorgere della competenza alla data di spedizione o consegna;
 - b) per gli immobili ed i beni mobili registrati, la competenza scatta alla data di stipulazione del contratto di compravendita (regola generale);
 - c) per le prestazioni di servizi, la competenza matura quando l'operazione si considera effettuata (regola generale).

Poi vi sono delle eccezioni alle regole generali di cui sopra, quali ad esempio le opere in corso di esecuzione, che vengono valutate in base allo stato di avanzamento dell'opera.

Relativamente ai costi, la competenza va invece determinata sulla scorta del rapporto esistente fra costi e ricavi, ovvero in termini di causa – effetto. Anche l'OIC 11 pone evidenza sul vincolo rigido esistente fra costi e ricavi d'esercizio, nel senso che i costi – certi o solo presunti ed anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio - si intendono di competenza dell'esercizio nel quale tali fattori di produzione hanno originato i corrispondenti ricavi di vendita di prodotti e servizi.

Nel caso di fattori della produzione che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio, ma la cedono su base pluriennale, il loro costo deve essere ripartito in più esercizi, tramite la tecnica dell'ammortamento.

- il principio della continuità di applicazione di principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione. Ai sensi dell'art. 2423 bis, co.1, n.1 c.c. "la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuità dell'attività". I criteri di valutazione non devono mutare nel corso degli esercizi, in quanto la discontinuità lederebbe alla qualità, all'attendibilità dell'informazione e alla possibilità di comparare i valori, facendo emergere valutazioni di carattere soggettivo. La continuità di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione, è una delle condizioni richieste dal principio della comparabilità dei valori di bilancio. Il principio della costanza dei criteri di valutazione può essere derogato in presenza di casi eccezionali (art. 2423 bis, c.c.),

purché di tale deroga ne venga fornita adeguata motivazione nella nota integrativa;

- il principio del costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento, in considerazione del fatto che esso non lascia spazio ad apprezzamenti soggettivi ed è, in generale, di facile applicabilità.

Nel disciplinare ed integrare i postulati di bilancio ed i criteri generali di valutazione di cui sopra, il legislatore si è ispirato ai principi contabili - i principi contabili nazionali sono predisposti ed aggiornati dall'Organismo italiano di contabilità (O.I.C.), una fondazione nata nel 2001 che ha sostituito l'apposita commissione dei Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri - e si è creato una forte complementarità fra normativa e principi contabili dell'OIC. Peraltro, il legislatore sovente richiama indirettamente i principi contabili, ovvero la norma di legge richiede un'integrazione da parte dei principi contabili. Si pensi alle informazioni complementari, richieste dall'art. 2423, comma 3, del codice civile, che si rendono necessarie qualora le informazioni fornite in ottemperanza alle disposizioni di legge non sono sufficienti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Ancora, si pensi all'obbligo imposto dall'art. 2423 co. 4 di derogare alle disposizioni sulla formazione del bilancio, per i casi definiti «eccezionali». Trattasi di altro esempio di rinvio alle regole tecniche, ossia ai principi contabili, ai quali è demandata l'identificazione delle corrette regole di valutazione e rappresentazione.

Or dunque i principi contabili assolvono ad una duplice funzione:

- interpretare le norme di legge in materia di bilancio. La legge stabilisce e disciplina alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e indirettamente rinvia ai principi contabili, per le interpretazioni di tipo applicativo ed i maggiori dettagli;
- integrare il contenuto delle norme di legge, laddove risultano insufficienti.
- Art. 2424 c.c.. Lo stato patrimoniale esprime le informazioni sulla composizione del patrimonio aziendale, individua le attività, passività ed il patrimonio netto dell'impresa.
- Art.2425 c.c.. Il conto economico espone il risultato economico conseguito nell'esercizio attraverso la contrapposizione tra componenti positivi di reddito (ricavi) e negativi (costi).
- Art. 2427 e 2427 bis, c.c.. La nota integrativa fornisce le informazioni utili ad interpretare i dati di bilancio.
- Art. 2426 c.c.. Evidenzia i principi particolari di valutazione
- D.Lgs. 127/1991. In attuazione della IV Direttiva CEE del 1978 - introduce il concetto di "quadro fedele" (true and fair view) - e della VII Direttiva CEE, il D.Lgs 127/91 introduce nel nostro ordinamento il concetto di "rappresentazione veritiera e corretta".

- D.Lgs. 394/2003. Recepisce parzialmente il criterio valutativo del “fair value” introdotto dalla Direttiva CEE 65/2001
- D.Lgs. 6/2003. Ha ridefinito le disposizioni del codice civile in materia di bilanci, tenuto conto del concetto del “fair value” e dell’obbligo, introdotto a seguito dell’emanazione del Regolamento comunitario 16006/2002, esteso a tutti i paesi europei, di adottare i principi contabili internazionali dell’International Accounting Standard Board per le società quotate nella redazione dei bilanci consolidati.

I criteri di valutazione delle poste di bilancio: una breve disamina sul fair value

Nell’ambito dei principi che orientano la valutazione del bilancio delle società uno dei capisaldi contabili riguarda il criterio del costo storico ovvero un criterio oggettivo basato sul prezzo-costi pagato nel mercato al momento dell’acquisizione di un particolare bene; con l’adozione dei principi internazionali di bilancio (IAS) questo metodo di valutazione viene sostituito con il cosiddetto fair value tradotto dalle direttive comunitarie come “valore equo”, “valore di mercato” o “valore corrente”.

Con tale sostituzione si perde l’oggettività nella valutazione di un bene, poiché tale valutazione non viene più realizzata attingendo al costo storico da un documento (fattura, contratto, etc.) ma proviene dal costo corrente di mercato di quel determinato bene, ossia da un valore originato da transazioni e scambi di domanda e offerta.

Il fair value è preferito in quanto si sostiene abbia una maggiore capacità informativa con riferimento all’attitudine delle risorse di generare flussi di cassa futuri.

Dal criterio base di valutazione del “costo storico” al criterio del fair value.

Secondo l’articolo 2426 (nn. 1 e 9) del codice civile il costo è il criterio base per le valutazioni delle poste di bilancio.

Nei paragrafi 99, 100 e 101 del Framework dei principi internazionali viene precisato che, ai fini delle valutazioni di bilancio, vengono usati i seguenti criteri di misurazione: costo storico, costo corrente, valore di realizzo e valore attuale.

Secondo il criterio del costo storico le attività sono iscritte in bilancio all’importo monetario

(o suo equivalente) pagato o al fair value del corrispettivo versato al momento di acquisire le attività, mentre le passività sono iscritte all'importo del corrispettivo ricevuto in cambio di tale obbligazione o, per esempio nel caso delle imposte sul reddito, agli importi di denaro (o suo equivalente) che si prevede debbano essere versati per estinguere la passività nel normale svolgimento dell'attività.

In base al criterio del costo corrente le attività sono iscritte all'importo di denaro (o suo equivalente) che dovrebbe essere pagato se l'attività fosse acquisita al momento attuale; le passività sono iscritte all'importo di denaro (o suo equivalente) non attualizzato che si supponga sarebbe necessario per estinguere l'obbligazione al momento attuale.

Il criterio del valore di realizzo prevede che le attività siano iscritte al valore del denaro (o suo equivalente) che si potrebbe ottenere vendendo volontariamente, al momento attuale, un'attività. Le passività devono invece essere iscritte ai loro valori di regolamento ovvero al valore non attualizzato di denaro (o suo equivalente) che si prevede debba essere pagato versati per estinguere la passività nel normale svolgimento dell'attività.

Infine, secondo il criterio del valore attuale le attività sono iscritte al valore attuale, attualizzato, dei flussi finanziari netti in entrata che si prevede che, in futuro, l'elemento possa generare nel normale svolgimento dell'attività; mentre le passività sono iscritte al valore attuale, attualizzato, dei flussi finanziari netti in entrata che si prevede possano essere necessari versati per estinguere la passività nel normale svolgimento dell'attività.

Nella maggior parte dei casi le imprese, nella predisposizione del bilancio, adottano il criterio del costo storico, spesso combinato con altri criteri di valutazione. Così, per esempio, le rimanenze vengono abitualmente iscritte considerando il minore fra costo e valore netto di realizzo.

A differenza del codice civile (articolo 2426, nn. 1 e 9), secondo il quale bisogna usare il valore corrente (valore di realizzo) solo se inferiore al costo, i principi contabili internazionali prevedono, in alcuni casi, l'utilizzo del valore corrente (valore di realizzo) anche nell'ipotesi in cui questo è superiore al costo.

Il principio contabile nazionale n. 11, emanato nel 1994, specifica che il costo è, teoricamente, il criterio che lascia minor spazio agli apprezzamenti soggettivi e che l'uso del costo riguarda le valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento.

Inoltre, visto che il bilancio ha per obiettivo l'esposizione di valori e non di costi, il documento afferma che il criterio del costo, rappresentando un metodo informativo del valore, è facilmente applicabile; in tal senso possiamo dire che tale principio "anticipa", dal punto di vista concettuale, le motivazioni che inducono a scegliere la valutazione al fair value.

Il codice civile deroga la valutazione in base al costo in due fattispecie:

- partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate, per le quali è consentita, ed è preferibile, la valutazione col metodo del patrimonio netto (art. 2426, nn. 3 e 4 e principio contabile nazionale n. 21);
- lavori in corso su ordinazione, per i quali è prevista, ed è preferibile, la valutazione sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza (art. 2426, n. 11 e principio contabile nazionale n. 23).

I principi contabili internazionali (IAS) emanati dallo IASB sono orientati, in alcuni casi, all'abbandono del criterio del costo in favore di un criterio di valutazione al valore "di mercato" o "corrente" (fair value), il quale viene definito nello IAS n.32 e nello IAS n.39 come «il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, fra parti consapevoli e disponibili, in un'operazione fra terzi».

Le motivazioni che hanno portato all'introduzione del metodo del fair value sono da ricercare nel diverso approccio al bilancio dei principi contabili internazionali rispetto ai principi contabili italiani; infatti, «i primi si rivolgono agli investitori e presentano il bilancio in una visione prevalentemente prospettica, mentre i secondi, interessati alla tutela dei soci e dei creditori, hanno come finalità la prudente valutazione ai fini della conservazione del capitale». In altre parole i principi contabili internazionali, analogamente ai principi contabili americani (US GAAP), pur rispettando il principio di competenza intendono il bilancio in chiave dinamica per cui vedono il risultato dell'esercizio come un indicatore delle performance aziendali future.

Secondo, lo IASB, infatti, la competenza prevale spesso sulla prudenza e quindi gli IAS intendono il bilancio in un'ottica previsionale con notevoli conseguenze circa i criteri di valutazione da adottare: i valori correnti sono preferiti ai costi storici propri della prassi comunitaria, visto che si ritiene che i primi costituiscano un riferimento migliore ai fini della capacità previsionale.

Riguardo al fatto che gli IAS prediligono sempre i valori attuali e correnti piuttosto che i valori storici (spesso giudicati non significativi) si può notare come, per esempio, lo IAS n.2 prescrive che la valutazione delle rimanenze, quale trattamento contabile di riferimento, sia effettuata o con il metodo Fifo o col metodo del costo medio ponderato.

Volendo fare alcune considerazioni riassuntive possiamo dire che l'applicazione del fair value ha un notevole effetto sul bilancio poiché si riflette:

- sullo stato patrimoniale, per quanto riguarda le attività;
- sul conto economico, per quanto riguarda i proventi che derivano dalle variazioni di fair value;
- sullo stato patrimoniale, con riferimento all'effetto che il risultato di esercizio riflette nei

confronti del patrimonio netto.

Dal punto di vista concettuale possiamo poi osservare come il passaggio dal costo al fair value rappresenti, di fatto, il passaggio da un atteggiamento in cui viene tutelata prevalentemente l'impresa a uno in cui è ritenuta maggiormente rilevante la posizione dell'investitore, ora in grado di disporre di valori che, benché correnti, gli permettono di fare previsioni per il futuro.

A ciò si aggiunge che questo cambiamento radicale di sistema, che privilegia l'aspetto sostanziale su quello formale, comporterà la perdita di peso di alcuni principi, come il principio di prudenza che sarà subordinato a quello di competenza.

Non bisogna tuttavia ignorare che l'adozione del metodo del fair value può porre dei problemi: i valori correnti infatti, in alcuni casi, possono essere "volatili" cioè insufficientemente documentati, eccessivamente aleatori e soggetti a variazioni frequenti. Il fair value dunque, diversamente dal costo che è un "parametro certo", può offrire minore certezza esponendo a dei rischi.

In realtà, non è il fair value in quanto tale ad offrire minori garanzie rispetto al costo ma, in generale, sono l'onestà e l'attendibilità dei redattori e dei controllori di un bilancio a fornire maggiori garanzie. Così per minimizzare i problemi di cui detto sopra sarà necessario che i collegi sindacali e i revisori predispongano ed attuino appositi e specifici controlli, non diversamente da quanto sarebbe necessario per i bilanci redatti usando esclusivamente il costo.

Abbiamo più volte affermato nel corso di questo paragrafo che il fair value fa prevalere il principio di competenza su quello di prudenza e ciò potrebbe invalidare la funzione di garanzia svolta dal bilancio nei confronti dei creditori o di altri soggetti.

Questo rischio, però, lo ribadiamo ancora, è tanto minore quanto maggiore è la serietà con cui i redattori dei bilanci adempiono al loro lavoro e quanto migliore è il lavoro del legislatore nazionale nel protendere la normativa locale verso quella europea.

Si pensi al caso della distribuzione del reddito, se, per esempio, i soci decidessero di distribuire tutto il "reddito prodotto", venendo meno il peso del principio di prudenza, la società potrebbe avere future conseguenze negative.

Per ovviare a tale rischio, connaturato al metodo di valutazione stesso, il legislatore dovrebbe per esempio distinguere, nell'adeguare la normativa nazionale ai regolamenti comunitaria, fra la nozione di reddito distribuibile (che include esclusivamente i componenti realizzati) da quella di reddito prodotto (che include anche alcuni componenti non realizzati).

Qui di seguito, viene fatto, sinteticamente, un confronto tra il metodo del fair value e quello del costo.

Fair value: pregi e difetti rispetto al costo

Pregi

- Riflette valori correnti;
- Fa concorrere al risultato dell'esercizio proventi e oneri di competenza;
- Offre ai lettori del bilancio una situazione che esprime valori reali.

Difetti

- Abbandona il parametro certo del costo per un parametro più incerto, a volte, poco documentato o poco documentabile;
- Concorre a determinare risultati d'esercizio maggiormente altalenanti e, pertanto, volatili;
- Richiede sistemi di valutazione affidabili e un'adeguata informativa.

La formazione e redazione del bilancio

Passando ad esaminare la procedura di formazione del bilancio di esercizio, il dato normativo di partenza è rappresentato dall'articolo 2423 del Codice civile: gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio. E' una funzione non delegabile, per cui sarebbe illegittima la delibera del consiglio di amministrazione che affidasse ad uno o più amministratori la formazione del bilancio di esercizio.

Nella formazione del bilancio l'organo amministrativo deve seguire il seguente iter procedurale:

- analisi dei fatti amministrativi;
- determinazione in valori di conto dei fatti amministrativi;
- identificazione dei conti da imputare;
- predisposizione del bilancio di verifica dei valori registrati per trasformarli da valori di conto in valori di bilancio;
- preparazione dei prospetti componenti il bilancio.

e la corretta procedura di formazione del bilancio ai principi contabili comporta:

- la individuazione e rilevazione dei fatti economici attraverso dati analitici, verificabili e documentabili;

- la registrazione dei fatti amministrativi;
- l'esposizione della situazione patrimoniale, finanziaria, economica.

Nel rilevare gli accadimenti contabili di cui sopra, gli amministratori devono porre particolare attenzione al raccordo delle norme del codice civile con i principi contabili.

Abbiamo già esaminato in precedenza i postulati di bilancio disciplinati ai sensi dell'art. 2423 c.c., così come abbiamo analizzato nel dettaglio i criteri generali di valutazione di cui all'art. 2423 bis c.c., che di seguito vengono riepilogati:

- prudenza;
- prevalenza della sostanza sulla forma;
- continuità;
- competenza;
- valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
- costanza dei criteri di valutazione.

All'interno della complessa procedura di formazione del bilancio, i criteri generali di valutazione di cui sopra vanno armonizzati nel loro impiego con i principi contabili generali (anche detti postulati del bilancio) di cui al Documento OIC 11:

Di seguito si elencano i principali principi contabili generali:

- Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione. Il bilancio d'esercizio è rivolto ad un numero indefinito di destinatari, interessati sia alle informazioni consolidate presenti nel documento sia alle aspettative future che emergono dall'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda in oggetto. In tale contesto, il bilancio si presume contenga dei dati attendibili ed imparziali, analitici ed intelligibili, così da fornire una informazione il più possibile completa ai vari lettori, tutti mossi da interessi contrapposti (si pensi alle banche, ai concorrenti, ai creditori, ai dipendenti, agli azionisti, ecc).
- Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali. Ai fini della formazione del bilancio è di fondamentale importanza conoscere la sostanza economica di qualsivoglia fatto o accadimento aziendale. In secondo luogo, occorre altresì considerare gli aspetti formali dei fatti di gestione, così da analizzare le eventuali implicazioni scaturenti da vincoli di carattere contrattuale o giuridico.
- Comprensibilità (chiarezza). Il bilancio d'esercizio deve essere chiaro e comprensibile

anche ai lettori che non dispongono delle conoscenze e competenze necessarie. Al fine di favorire la chiarezza il bilancio deve essere:

- analitico;
- corredato da una nota integrativa che agevoli la comprensione delle singole voci di bilancio;
- puntuale nella indicazione dei singoli componenti di reddito e delle singole voci patrimoniali, escludendo in ogni caso compensazioni di qualsivoglia specie;
- puntuale nel distinguere i componenti ordinari di reddito da quelli straordinari;
- puntuale nel separare i costi e i ricavi della «gestione tipica» dai componenti positivi e negativi di reddito appartenenti a gestioni differenti dalla “caratteristica”.
- Neutralità (imparzialità). Come già detto, il bilancio di esercizio è rivolto ad una platea indefinita di soggetti interessati a vario titolo ai suoi contenuti. Pertanto il bilancio, al fine di garantire la neutralità ed evitare di creare delle aspettative per determinate categorie di soggetti (es. banche, azionisti, ecc) nella sua formazione deve basarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari. Ovviamente il concetto di neutralità e imparzialità lo ritroviamo in tutte le fasi di formazione del bilancio, laddove entrano in gioco valutazioni che, seppur di carattere soggettivo, devono essere sempre improntate all'applicazione professionale, onesta e competente delle regole tecnico-ragioneristiche alla base della formazione del bilancio: si pensi alla determinazione della vita utile degli impianti, alla svalutazione del magazzino per obsolescenza, alla svalutazione dei crediti per inesigibilità, e via dicendo.
- Prudenza. Il rispetto del principio della prudenza nella formazione del bilancio porta a contabilizzare tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate ed anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio (riferimento all'art. 2423 bis co. 1 n. 4); riguardo agli utili, viceversa, occorre contabilizzare solo quel che si è realizzato. Così come per il principio della neutralità, anche nel caso della prudenza occorre porre particolare attenzione al rispetto del principio appena descritto, evitando valutazioni del tutto arbitrarie, soggettive e senza alcun fondamento (sostanza economica), che lederebbero l'attendibilità del bilancio.
- Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale. Il bilancio di esercizio deve fare riferimento ad un determinato periodo (esercizio) e non all'intera vita dell'azienda.
- Comparabilità. Per garantire la comparabilità dei bilanci di un'azienda occorre:
 - a) esporre i dati di bilancio in schemi della stessa specie e natura, ossia garantire che la

forma del bilancio sia sempre la stessa;

- b) esporre le stesse voci, in termini di classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei;
- c) mantenere costanti i criteri di valutazione adottati, eliminando il rischio di valutazioni del tutto soggettive ed arbitrarie. In caso di mutamento dei criteri di valutazione da un anno all'altro, ammessi se giustificati da motivazioni di carattere eccezionale, vanno evidenziati in bilancio gli effetti sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto;
- d) evidenziare le operazioni straordinarie aventi ad oggetto l'azienda, intervenute da un esercizio all'altro.

- Omogeneità. Questo principio riguarda l'unità di moneta con la quale devono essere espressi i valori di bilancio.
- Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione. Questo principio è strettamente correlato al principio della "comparabilità". La formazione dei bilanci di un'impresa in funzionamento dev'essere sempre caratterizzata dalla costanza nell'applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione. Si è detto che si può assistere anche a mutamenti dei criteri di valutazione, ma deve trattarsi di un evento eccezionale in termini di frequenza (una tantum) e di natura.
- Competenza. Al fine di essere il più possibile esaustivo, di seguito si riporta il contenuto di cui all'OIC n. 11 :

Competenza.

L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio.

I principi che informano la rilevazione e la rappresentazione dei componenti positivi e negativi di reddito esulano dallo scopo di questo Principio. Vengono qui di seguito precisati soltanto alcuni principi generali.

- I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni:
 - 1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
 - 2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale

del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili.

Regole particolari riguardano la rilevazione del valore della produzione delle opere in corso di esecuzione, su ordinazione, che vengono misurate in base all'avanzamento dell'opera stessa.

2. I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

a) per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente (come nel caso delle provvigioni) o sulla base di assunzioni del flusso dei costi (fifo, lifo o medio);

b) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

c) per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

1) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso o non sia identificabile o valutabile l'utilità futura;

2) viene meno o non sia più identificabile o valutabile l'utilità futura o funzionalità di costi che erano stati sospesi in esercizi precedenti;

3) l'associazione di causa ad effetto o la ripartizione dell'utilità su base razionale e sistematica non siano di sostanziale utilità.

■ Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio. Nella formazione del bilancio d'esercizio, nell'adozione dei principi e dei criteri di valutazione, entrano inevitabilmente in gioco aspetti connessi a stime. Dunque quando si parla di "significatività e rilevanza dei fatti economici" non si fa riferimento esclusivo alla correttezza dei calcoli effettuati nel rilevare contabilmente gli importi, ma altresì all'esattezza della "sostanza economica" dei dati di bilancio, alla loro attendibilità.

■ Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento. Il costo, quale mezzo di misurazione del valore, è da preferirsi in quanto:

a) non lascia spazi ad interpretazioni di carattere soggettivo;

b) è facilmente adottabile.

Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili. Di

seguito si riporta il contenuto di cui all'OIC n. 11:

“Il bilancio d'esercizio è il risultato delle funzioni di ragioneria e pertanto presuppone già alcuni procedimenti contabili e ne richiede altri per la sua formazione. Tali procedimenti possono così riassumersi:

A. Procedimenti di rilevazione che hanno scopo di identificare i fatti economico-tecnici, che costituiscono il tessuto della gestione aziendale, di interpretarli, di controllarli e di rappresentarli. Tali procedimenti si concretizzano nell'applicazione di metodi di registrazione dei fatti aziendali coordinati in sistema di scritture. Il predetto procedimento di rilevazione non si risolve nell'accumulo di valori anonimi e privi di significato contabile.

La rilevazione presuppone la scelta a priori di criteri contabili ben precisi; il bilancio non è un procedimento di creazione di nuovi dati; il bilancio si fa già in fase di rilevazione dei fatti amministrativi e si completa con i procedimenti qui di seguito descritti.

B. Procedimenti di ricognizione dei componenti attivi e passivi del capitale d'impresa, che si concretizzano nella formazione degli inventari contabili. L'inventario contabile oltre ad essere uno strumento di controllo è un procedimento di valutazione. Con esso cioè si assolvono le seguenti funzioni:

- si raccolgono i saldi contabili e le altre informazioni necessarie alla formazione del bilancio;
- si riesaminano i saldi contabili e le altre informazioni per la completa applicazione dei prescelti criteri contabili e per tradurre tali dati in valori di bilancio.

C. Procedimenti di rappresentazione o esposizione della situazione patrimoniale finanziaria e dei risultati conseguiti nell'esercizio.

Riassumendo, il procedimento contabile che sta alla base della preparazione del bilancio di esercizio consiste in una serie di operazioni che possono così raggrupparsi:

- Individuazione e selezione dei fatti economico-amministrativi.
- Analisi dei fatti amministrativi.
- Determinazione in valori di conto dei fatti amministrativi.
- Identificazione dei conti da imputare.
- Registrazione dei fatti amministrativi.
- Predisposizione del bilancio di verifica dei valori registrati per trasformarli da valori di conto in valori di bilancio.

- Preparazione dei prospetti componenti il bilancio.

Il sistema contabile-amministrativo che sta alla base del procedimento di formazione del bilancio deve essere flessibile cioè capace di fornire i dati necessari per far fronte sia alle esigenze gestionali e direzionali sia a quelle di preparazione dei bilanci.

Tali dati debbono avere le seguenti caratteristiche:

- Analiticità.
- Verificabilità.
- Documentabilità.

Il sistema contabile-amministrativo adottato dall'impresa, deve assicurare - tramite un adeguato sistema informativo, i controlli interni, l'impiego di personale competente, la ripartizione di funzioni, le autorizzazioni ecc., e rispettando il giusto rapporto tra costo del sistema di controllo e vantaggi derivanti - quanto segue:

- la conformità dell'attività degli organi aziendali ai fini che l'impresa si propone ed alle direttive ricevute;
- la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- l'attendibilità dei dati;
- la disponibilità in modo tempestivo dei dati.

Da quanto detto si desume che tutto il processo di formazione del bilancio si informa ai principi contabili.

- Funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie. La nota integrativa, insieme allo stato patrimoniale e al conto economico, costituisce il bilancio di esercizio. E' una parte essenziale del bilancio, in quanto:

- a) contribuisce a fare chiarezza sui valori iscritti in bilancio;
- b) fornisce tutta una serie di informazioni ulteriori in merito ai risultati economico, patrimoniale e finanziario esposti nello stato patrimoniale e nel conto economico;
- c) fornisce una serie di informazioni complementari, utili a migliorare la comprensibilità e l'attendibilità del bilancio

- Verificabilità dell'informazione. Il procedimento di formazione del bilancio, perseguito mediante l'attenta applicazione dei principi e dei criteri di valutazione sinora esaminati, fornisce in ultima analisi tutta una serie di informazioni economiche, patrimoniali e

finanziarie che possono essere verificate nella loro esattezza mediante la ricostruzione dell'impianto contabile, tenuto conto delle stime e delle previsioni adottate dall'organo amministrativo nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili analizzati.

In teoria, che coincide con la pratica, nelle società più strutturate e di più grandi dimensioni, il procedimento di approvazione del bilancio di esercizio è scandito da norme che fissano fasi ben precise:

- redazione ed approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo, corredato da una relazione sulla gestione;
- comunicazione del progetto di bilancio e della relazione al collegio sindacale ed al soggetto incaricato del controllo contabile (ove presente);
- predisposizione da parte del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile (ove presente) delle relazioni di rispettiva competenza ed invio delle stesse all'organo amministrativo;
- deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, insieme con le relazioni dell'organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e con il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate;
- esame e delibera di approvazione (o meno) da parte dell'assemblea ordinaria dei soci (nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo ed in quello monistico) ovvero da parte del consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico);
- deposito del bilancio, delle relazioni suddette, del verbale di approvazione e dell'elenco dei soci (nelle società non quotate) presso il Registro delle imprese.

Il D.Lgs. 139/2015 e le novità in tema di bilancio. Il nuovo bilancio d'esercizio.

Nel recepire la Direttiva 34/2013/UE il D.Lgs 139/2015, al fine di allineare le disposizioni in materia di bilancio d'esercizio e consolidato alle disposizioni della Direttiva 34/2013/UE, ha apportato delle modifiche ad alcune delle disposizioni del Codice civile in precedenza esaminate.

Considerato che le nuove disposizioni sono entrate in vigore a far data dal 1 gennaio 2016, si applicano alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società di persone che hanno come soci illimitatamente

responsabili le società di capitali, già dal bilancio di esercizio del periodo 01/01/2016 – 31/12/2016.

Gli effetti delle nuove disposizioni sono duplici:

■ innanzitutto hanno avuto ripercussioni anche sulla chiusura del bilancio 2015, il quale andava redatto con le regole ante D.Lgs 139/2015, per poi essere riclassificato al 01/01/2016 sulla scorta delle nuove disposizioni. In particolare, occorre determinare la differenza di valore del patrimonio netto di chiusura del bilancio 2015 valutato in base alle “vecchie” regole, con il patrimonio netto di apertura 2016, rettificato sulla scorta delle nuove disposizioni, fra le quali ad esempio:

- 1) l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio ordinario;
- 2) l’iscrizione iniziale fair value dei derivati fra le immobilizzazioni finanziarie e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e fra i fondi per rischi ed oneri;
- 3) la contabilizzazione delle operazioni di copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari o del rischio di variazione dei fair value;
- 4) la cancellazione dei costi di ricerca applicata
- 5) la rideterminazione in base al costo ammortizzato del valore dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti, qualora la società decidesse di non applicare la deroga;
- 6) l’eliminazione dei costi di pubblicità capitalizzati;
- 7) la rideterminazione della vita economica dell’avviamento;

■ hanno ripercussioni anche sul bilancio 2016, in virtù delle novità introdotte, fra le quali:

- 1) l’applicazione del costo ammortizzato per i per titoli immobilizzati acquistati dopo il 01 Gennaio 2016 e per i debiti e crediti sorti sempre dopo tale data;
- 2) gli effetti che scaturiscono dall’eliminazione dal conto economico della voce è riferita ai componenti straordinari, i quali dal 1 Gennaio 2016 saranno classificati per natura;
- 3) la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.

Una delle principali novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 è senza dubbio la suddivisione, dal 1° gennaio 2016, delle imprese obbligate alla redazione del bilancio in tre categorie, con rilevanti differenze in termini di adempimenti ed obblighi. Sulla scorta di determinati parametri (attivo patrimoniale, ricavi, numero medio dipendenti) vengono individuate le

seguenti categorie di imprese:

a) le micro-imprese. Definizione di micro-impresa (art. 2435-ter c.c.) : le imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il bilancio delle micro-imprese sarà composto esclusivamente da:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico.

Per tali imprese non vi è l'obbligo di redigere:

- Il Rendiconto finanziario;
- La Relazione sulla gestione, se in calce allo stato patrimoniale è indicato il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie che delle azioni o quote di società controllanti possedute, alienate o acquistate dalla società nel corso dell'esercizio;
- La Nota integrativa, ma solo a determinate condizioni:

a) se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni sugli impegni, garanzie e passività potenziali;

b) se in calce allo stato patrimoniale si da evidenza dell'ammontare dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci; le piccole imprese. Le imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale: minore di 4.400.000 euro;
- ricavi: minori di 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: minori di 50 unità.

Sono esonerate dall'obbligo di redazione del Rendiconto finanziario e della Relazione sulla gestione e devono presentare esclusivamente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

Per la valutazione dei titoli, crediti e debiti non sono obbligate ad applicare il criterio del

“costo ammortizzato”, il quale resta obbligatorio solo per le “grandi imprese”.

c) le grandi imprese. Sono le imprese che non rispettano le condizioni di cui sopra, ovvero:

- totale attivo dello stato patrimoniale: maggiore di 4.400.000 euro;
- ricavi: maggiori di 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: maggiori di 50 unità.

Deve presentare lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione.

Le grandi imprese spesso operano sui mercati internazionali e le informazioni fornite dal loro bilancio devono essere non solo chiare, ma il più possibile conformi ai principi contabili internazionali (IASB), al fine di fornire, anche a soggetti estranei ai confini nazionali, le informazioni minime standardizzate in termini di comprensibilità e chiarezza espositiva.

Principali novità introdotte per lo stato patrimoniale

- Abolita la possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e pubblicità. Si possono capitalizzare solo i costi di sviluppo;
- Fra le immobilizzazioni finanziarie e i crediti immobilizzati vengono inserite nuove voci analitiche relative ai rapporti intercorsi (crediti, debiti, partecipazioni) con le imprese sottoposte al controllo della controllante;
- Nuova disciplina prevista per le azioni proprie in portafoglio, le quali vengono inserite ad abbattimento del Patrimonio Netto in un’apposita “riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”;
- Ampliata l’informativa di bilancio in tema di strumenti finanziari derivati. In particolare, gli strumenti finanziari derivati attivi sono riportati in apposite voci previste tra le immobilizzazioni finanziarie o le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione, mentre gli strumenti finanziari derivati passivi sono classificati in una nuova voce tra i fondi per rischi ed oneri.
- In merito all’introduzione del nuovo criterio di valutazione del “costo ammortizzato”, nella voce “ratei e risconti” viene eliminato lo schema il riferimento agli aggi e disaggi di emissione.
- Sono eliminati i conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale. Si prevede tuttavia

un'apposita informativa nella nota integrativa.

Principali novità introdotte per il conto economico

- Nuove voci di dettaglio fra i proventi da partecipazioni e gli altri proventi finanziari, che descrivono analiticamente i rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Ciò si traduce in un'esposizione analitica dei proventi e oneri delle imprese sottoposte al controllo delle imprese controllanti;
- Le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari derivati, quale logica conseguenza dell'applicazione del criterio di valutazione c.d. del "fair value".
- Sono eliminate le voci di costo e di ricavo relative alla sezione straordinaria. L'importo e la natura di tali voci straordinarie di costo e ricavo devono ora trovare collazione nella Nota Integrativa, nella quale vanno evidenziati anche i relativi commenti al riguardo.

Principali novità introdotte per la nota integrativa.

- Maggiore informativa relativamente alla natura, agli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Quale logica conseguenza viene meno l'obbligo di indicare nella relazione sulla gestione (non compilata da tutte le imprese ma solo dalle grandi imprese) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- Non vanno più descritti i costi di ricerca e pubblicità (non sono più capitalizzabili);
- E' obbligatorio riportare in Nota integrativa la proposta di destinazione degli utili e di copertura delle perdite;
- Viene introdotta una nuova informativa in tema di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- Viene eliminata l'informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico, e, in sua sostituzione, si chiede che siano fornite informazioni circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
- Viene ampliata l'informativa relativa ai rapporti tra società, amministratori e sindaci. Se attualmente è infatti previsto che sia indicato soltanto l'ammontare dei compensi, in virtù delle modifiche che potrebbero essere presto introdotte, è richiesta anche l'esposizione delle anticipazioni e dei crediti concessi, precisando il tasso di interesse, le principali

condizioni, gli importi eventualmente rimborsati, cancellati, o oggetto di rinuncia. Viene inoltre richiesto che siano indicati gli impegni assunti per loro conto, per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. Si ricorda, a tal proposito, che, ai sensi dell'articolo 2399 C.c. sono vietati i rapporti patrimoniali con i sindaci che possano compromettere la loro indipendenza;

- Viene completato il richiamo alle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari emessi dalla società richiamando anche i warrants e le opzioni. Più ampia informativa prevista per gli strumenti finanziari derivati;
- Le informazioni richieste sono integrate con l'indicazione del nome e della sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di cui fa parte l'impresa in quanto controllata.

I nuovi criteri di valutazione

- Per la valutazione dei crediti e dei debiti viene introdotto il metodo del «costo ammortizzato». Tale metodo, ove applicabile, deve essere impiegato anche nella valutazione delle immobilizzazioni rappresentate da titoli e dei titoli. Non è obbligatoria l'applicazione del metodo di valutazione del costo ammortizzato per le micro imprese e per le piccole imprese (bilancio redatto in forma abbreviata).

Definizione di «costo ammortizzato».... «Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.»

L'introduzione del criterio del costo ammortizzato è stata fortemente criticata dal CNDCEC, palesemente in contrasto con il principio di semplificazione cui si ispira la Direttiva contabile.

- Non è più possibile iscrivere nell'attivo le spese di pubblicità e quelle di ricerca: è quindi prevista soltanto la capitalizzazione delle spese di sviluppo, per le quali è stabilito un periodo di ammortamento pari alla loro vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui non è stimabile attendibilmente la loro vita utile è possibile ricorrere all'ammortamento in un periodo non superiore a cinque anni;
- Con riferimento all'avviamento viene previsto che l'ammortamento debba essere effettuato secondo la sua vita utile e, nei casi eccezionali in cui questa non è stimabile attendibilmente, entro un periodo non superiore a dieci anni. Si ricorda, a tal proposito,

che la disciplina attuale prevede l'ammortamento dell'avviamento in un periodo di cinque anni, mentre l'eventuale maggior termine deve essere adeguatamente motivato in Nota integrativa;

- Con specifico riferimento all'avviamento deve essere ricordato che vengono espressamente vietate le riprese di valore. Come noto, infatti, ai sensi dell'articolo 2426 C.c., l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti di valore durevolmente inferiore a quello determinato secondo gli ordinari criteri di valutazione, deve essere iscritta a tale minore valore: il minor valore non può tuttavia essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Secondo lo schema di Decreto Legislativo, quest'ultima previsione non trova quindi applicazione, con riferimento all'avviamento;
- Modificate le disposizioni in tema di valutazione delle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate con il metodo del patrimonio netto.

Il nuovo bilancio abbreviato

- Viene previsto che le società che possono redigere il bilancio abbreviato non sono tenute alla redazione del rendiconto finanziario;
- Viene eliminata la previsione secondo la quale, dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;
- In merito ai principi di valutazione si prevede che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Non trova quindi applicazione il criterio del costo ammortizzato;
- Viene eliminata ogni previsione in merito alla gestione straordinaria (come previsto anche per il bilancio ordinario);
- Si integra l'informativa prevista in tema di operazioni realizzate con parti correlate, prevedendo l'indicazione delle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con le imprese in cui la società stessa detiene partecipazioni.



Capitolo 4

LA VALUTAZIONE
DELLE RIMANENZE DI
MAGAZZINO

Definizione

Le rimanenze di magazzino rappresentano costi imputabili a beni ancora in giacenza che si rinviano al futuro esercizio, in quanto sono recuperabili tramite i ricavi di futuri periodi.

Le rimanenze, dunque, comprendono:

- i beni materiali destinati alla vendita nella gestione caratteristica dell'impresa;
- i beni che entreranno nel processo produttivo per la trasformazione, ma che comunque saranno destinati alla vendita;
- le materie destinate ad entrare nella composizione dei prodotti;
- le merci che si riacquistano per la rivendita.

In sintesi, le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita e dai beni che, utilizzati in un processo produttivo, concorrono alla loro produzione.

La valutazione delle rimanenze di magazzino rappresenta una delle fasi più importanti nel processo di predisposizione del bilancio. E' possibile definirla come il processo di sintesi delle caratteristiche qualitative e quantitative di un determinato bene in un valore monetario, tendente a rendere possibile la comparazione di beni non omogenei.

Anche la valutazione delle rimanenze di magazzino, così come altre voci di bilancio, sono oggetto di disciplina da parte del codice civile e dell'OIC.

Avuto riguardo all'OIC, è stata già affrontata l'attività dell'Organismo Italiano di Contabilità, incentrata nella predisposizione dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese e nell'assistenza in favore del legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile, al fine di garantire l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC, nel disciplinare la valutazione delle rimanenze, ad agosto 2014 ha emanato una revisione del principio contabile OIC n. 13.

Le principali novità apportate all'OIC 13 sono le seguenti:

- nel caso di produzione interna, se la durata è significativa, viene riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari specifici e generici. La capitalizzazione è ammessa proporzionalmente alla durata del periodo di fabbricazione;
- gli eventuali contributi in conto esercizio ricevuti non devono essere considerati nel procedimento di valutazione delle rimanenze, le quali vanno valorizzate al netto dei

contributi ricevuti, così da evidenziare e sospendere i costi effettivamente sostenuti

Nell'affrontare l'argomento occorrerà inevitabilmente interpretare e integrare le norme del codice civile facendo ricorso all'OIC n. 13.

La classificazione delle rimanenze finali nel codice civile

L'articolo 2424 codice civile iscrive le rimanenze di magazzino nella voce CI dell'attivo dello stato patrimoniale. La classificazione è la seguente:

- 1) "materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti (la quale comprende le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni)".

L'art. 2425 codice civile prevede che:

- le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti trovino collocazione nella voce A2 del valore della produzione;
- le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci trovino collocazione nella voce B11 dei costi della produzione.

Riprendendo i contenuti dettati dal legislatore, il Principio Contabile 13, nel disciplinare le principali tipologie di rimanenze di magazzino, le classifica nel modo seguente:

- "le materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione (cd. semilavorati di acquisto);
- le materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione);
- i prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento);
- i semilavorati (parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo);
- le merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni);

- i prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione)."

In seguito alle novità in tema di bilancio introdotte dal 01/01/2016 dal D.Lgs 139/2015, in caso di bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e di bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) il nuovo P.C. OIC 13 prevede che:

"Ai sensi dell'articolo 2435-bis, del codice civile nel bilancio in forma abbreviata "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con

numeri romani". Pertanto le rimanenze sono esposte nell'attivo dello stato patrimoniale nel loro complesso sotto la voce CI Rimanenze. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma

abbreviata le voci A2 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" e A3 "variazioni dei lavori in corso su ordinazione" possono essere tra loro raggruppate in un'unica voce denominata A2-3 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" e dei lavori in corso su ordinazione". Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile."

Rilevazione del bene nella voce rimanenze

I beni possono essere inclusi fra le rimanenze nel momento in cui si acquista la proprietà. Quest'ultima condizione può considerarsi soddisfatta all'atto della consegna o spedizione dei beni mobili e con la stipula dell'atto di compravendita per i beni immobili.

Poi vi è l'eccezione della vendita con riserva di proprietà: i beni, anche se non sono ancora di proprietà, sono entrati nella disponibilità dell'azienda, sulla quale gravano anche i rischi (si pensi al deterioramento o alla perdita per qualsivoglia motivo di tali beni) e in quanto tali vanno inseriti fra le rimanenze.

In base alle considerazioni di cui sopra è possibile affermare che le rimanenze sono formate:

- dai beni presenti in tutte le unità produttive, i depositi e i locali di qualsiasi specie dell'azienda, ad eccezione di quelli ottenuti in conto visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito;
- i beni di proprietà dell'azienda presenti presso terze strutture in conto visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito;
- i beni acquistati dall'azienda (ha il titolo di proprietà) ma non ancora giacenti nei locali

(magazzini, deposito, unità produttive, negozi ecc).

La valutazione delle rimanenze: le norme del codice civile

L'art. 2426 comma 1 n. 9 c.c. stabilisce la regola generale di valutazione in bilancio delle rimanenze di magazzino: "le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra il costo storico ed il valore di mercato".

Per costo storico si intende il costo di acquisto o di produzione e in base al P.C. OIC 13 "è costituito dal complesso dei costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze di magazzino nel loro attuale sito e condizione."

L'articolo 2426, numero 1, codice civile stabilisce che: "Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi".

L'articolo 2426, numero 9, codice civile prevede inoltre che "I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione".

Il P.C. OIC 13 fornisce anche una definizione di valore di mercato. "Per valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino, si intende, come regola generale:

- il costo di sostituzione per le materie prime e sussidiarie, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;

il valore netto di realizzazione per le merci, i prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione.

Costo di acquisto o di produzione

Il criterio di valutazione indicato dalla normativa civilistica e fiscale è il criterio del costo e, come detto, occorre distinguere fra costo di acquisto e di produzione.

COSTO DI ACQUISTO

Per i beni di fornitura esterna la determinazione del costo si basa sulla fattura d'acquisto. Il

costo d'acquisto è infatti dato dalla somma del prezzo al netto di eventuali sconti mercantili (come risulta dalla fattura d'acquisto) e degli oneri accessori (spese di trasporto, nolo, assicurazione, dogana e altre voci di costo che si aggiungono a quello del bene). Sono esclusi gli oneri finanziari. Il P.C. OIC 13, nell'interpretare il legislatore fornisce la seguente definizione: "Il costo d'acquisto dei materiali include, oltre al prezzo del materiale, anche i costi di trasporto, dogana, altri tributi e gli altri costi direttamente imputabili a quel materiale. I resi, gli sconti, gli abbuoni e premi si portano in diminuzione dei costi. Gli sconti citati sono quelli commerciali. Gli sconti cassa sono iscritti al conto economico nella voce C16 "altri proventi finanziari" all'atto del pagamento della fattura, a causa della loro natura finanziaria (cfr. OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio")."

Per le società che applicano la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni simili o equiparabili, i beni sono iscritti in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinati ai sensi del paragrafo 52 dell'OIC 19 "Debiti"

COSTO DI PRODUZIONE

Per i beni di produzione interna occorre invece fare riferimento al costo aziendale di produzione, cioè al valore dei fattori produttivi impiegati. Il costo di produzione è calcolato sommando i costi diretti e indiretti industriali. Pertanto occorre partire dal costo di acquisto dei materiali e dei fattori impiegati nella produzione e a questi sommare i costi diretti industriali di produzione e i costi indiretti industriali di produzione per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (si fa riferimento all'arco temporale che va dalla data di inizio della produzione sino alla data in cui il bene può essere utilizzato).

Il P.C. OIC 13 identifica i seguenti componenti del costo di produzione:

"Costi diretti

- Costo materiali utilizzati, ivi inclusi i trasporti su acquisti (materiale diretto);
- Costo della mano d'opera diretta, inclusivo degli oneri accessori;
- Imballaggi;
- Costi per servizi direttamente riferibili al processo di fabbricazione;
- Costi relativi a licenze di produzione.

Costi indiretti o costi generali di produzione

- Stipendi, salari e relativi oneri riguardanti la mano d'opera indiretta e costi della direzione tecnica dello stabilimento;

- Ammortamenti economico-tecnici dei cespiti destinati alla produzione;
- Manutenzioni e riparazioni;
- Materiali di consumo;
- Altri costi effettivamente sostenuti per la lavorazione di prodotti (gas metano, acqua, manutenzione esterna, servizi di vigilanza, ecc.).

I costi indiretti sono quelli che si rendono necessari per disporre delle rimanenze di magazzino nella condizione e stato in cui si trovano nel loro attuale luogo di conservazione e si distinguono in costi fissi e variabili. I primi restano grosso modo costanti al variare delle quantità prodotte (si pensi agli ammortamenti), mentre i secondi variano corrispondentemente alle quantità di beni prodotte (si pensi ai materiali impiegati, alla forza lavoro, ecc).

Al fine di determinare il valore delle rimanenze, i costi indiretti fissi sono ripartiti sui prodotti mediante percentuali prefissate da applicarsi ad un ammontare di costi previsto per un livello normale di produzione, oppure sulla base di dati consuntivi. In tale contesto non si devono considerare le seguenti tipologie di costi:

- I costi anomali, che esulano dal valore normale di produzione. Si pensi a titolo esemplificativo agli scioperi o a rallentamenti del normale valore di produzione
- i costi generali ed amministrativi, i costi di distribuzione e i costi di ricerca e sviluppo.

Viceversa, gli oneri finanziari rientrano fra i costi capitalizzabili, qualora facciano riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione significativo.

La valutazione delle rimanenze e le rilevazioni successive a quella iniziale

L'art. 2426 comma 1 n. 9 c.c. stabilisce la regola generale (e prudente) di valutazione in bilancio delle rimanenze di magazzino: "le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra il costo storico ed il valore di mercato".

La valutazione va fatta per ciascuna categoria di prodotti e il medesimo criterio di valutazione va adottato per determinare il valore delle rimanenze di ciascuna categoria di beni.

Ovviamente se la valutazione delle rimanenze presuppone l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti, diventa complesso rispettare la procedura in caso di forte rotazione del magazzino o nel caso in cui le rimanenze siano quantitativamente consistenti. In tal caso è opportuno determinare il costo delle singole unità

di prodotto, che rientrano nelle varie categorie che costituiscono le rimanenze, mediante metodi alternativi a quello del costo specifico.

Dunque si può affermare che:

- nel caso di rimanenze non intercambiabili, il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il costo specifico;
- nel caso di beni intercambiabili (fungibili), il costo dei beni può essere determinato con metodi alternativi, quali il LIFO, il FIFO, il costo medio ponderato

Metodi di determinazione del costo: FIFO, costo medio ponderato, LIFO. La scelta del metodo

Come detto, il legislatore, consapevole che non sempre il costo di ogni singolo bene fungibile risulta facilmente individuabile, ha previsto tre metodi alternativi per la determinazione del valore delle rimanenze:

- il primo entrato, primo uscito, detto anche FIFO (first in, first out);
- il costo medio ponderato;
- l'ultimo entrato, primo uscito, detto anche LIFO (last in, first out).

Questi criteri rappresentano un'alternativa al metodo dei costi specifici, che rimane il preferito dal codice civile. Il loro utilizzo nasce dalla consapevolezza delle difficoltà operative di attribuire a ciascun bene che forma le scorte finali i costi ad esso direttamente imputabili.

Il P.C. OIC 13 prevede che "la determinazione dei costi con i predetti metodi è effettuata per singola voce di magazzino (ossia, per beni distintamente identificabili). La valutazione per categorie omogenee, per natura e per valore, è accettabile se il raggruppamento risponde a logica economico-tecnica e non produce effetti distorsivi. Come regola generale, per uniformità di metodo la stessa configurazione di costo (LIFO, FIFO o medio ponderato) è adottata per tutte le classi componenti le rimanenze di magazzino. Tuttavia varie ragioni, quali ad esempio la natura delle rimanenze di magazzino, la diversificazione dell'attività della società e la struttura amministrativa disponibile possono talvolta far ritenere appropriata l'adozione di diversi criteri di valutazione per le diverse classi di giacenza applicati con costanza nel tempo. Potrebbe dunque succedere che una società adotti il LIFO o il FIFO per le materie prime e il costo medio ponderato per i lavori in corso. L'adozione di diversi metodi di valutazione per le diverse classi di giacenza è accettabile."

Metodo FIFO

E' uno dei metodi maggiormente applicati, in alternativa a quello Lifo. Fifo è la sigla dell'espressione inglese first in, first out, cioè "primo entrato, primo uscito", e sta a indicare l'ipotesi che, per le varie categorie omogenee di beni, le quantità più anziane per acquisto o produzione sono le prime a essere state vendute o utilizzate in produzione, per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o produzioni più recenti, le quali vengono valutate al costo di tali ultimi acquisti o produzioni

Il metodo del FIFO rispecchia l'andamento dei prezzi di mercato, perché valuta il magazzino ai costi (di acquisto o di produzione) più recenti.

Metodo del costo medio ponderato

Al fine di normalizzare il movimento dei prezzi, il costo medio ponderato considera le unità che formano il magazzino come un complesso unitario in cui i singoli componenti non sono più identificabili. Il Principio Contabile OIC 13 prevede che "il costo medio può essere ponderato:

- a) Per movimento: in tal caso il costo medio è calcolato subito dopo ogni singolo acquisto e le vendite sono scaricate con il costo medio calcolato dopo l'ultimo acquisto effettuato. Al momento del ricevimento il costo medio viene determinato dividendo il costo totale delle unità residue prima dell'ultimo ricevimento più il costo delle ultime unità ricevute per il totale delle unità residue dopo l'ultimo ricevimento.
- b) Per periodo: in tal caso alle quantità ed ai costi in inventario all'inizio del periodo si aggiungono gli acquisti o la produzione di un periodo (mese, trimestre, ecc.) e si determinano i nuovi costi medi ponderati."

Metodo LIFO

Questo metodo considera gli acquisti o le produzioni più recenti come i primi a essere venduti. Ne consegue un magazzino costituito dalle quantità più remote, valutate rispettivamente al costo di tali acquisti e produzioni.

Il metodo LIFO, contrapponendo costi correnti (più recenti) a ricavi correnti (più recenti) (documento OIC n. 13), determina i seguenti effetti:

- Fase di mercato a prezzi crescenti. In fase di prezzi crescenti, il metodo LIFO attenua

gli effetti dell'inflazione sui risultati dell'esercizio rispetto al metodo FIFO o al metodo del costo medio, contrapponendo ai ricavi una variazione negativa delle rimanenze di importo maggiore. Ciò mitiga l'effetto dei c.d. "profitti di magazzino" che potrebbero essere originati nel Conto economico dai metodi del FIFO e del costo medio laddove si riscontrano prezzi crescenti. Questi ultimi due metodi infatti, in caso di prezzi crescenti, tendono a iscrivere nel Conto economico gli acquisti meno recenti e quindi un minor costo;

- Fase di mercato a prezzi decrescenti. In tal caso il metodo LIFO contrappone ai ricavi del periodo i corrispondenti prezzi di acquisto o di produzione più bassi, trattenendo i prezzi più elevati nel magazzino. Ovviamente, in sede di valutazione delle rimanenze di magazzino, occorrerà ridurre il valore in base al contenuto dell'art. 2426 comma 1 n. 9 del codice civile, che prevede, se minore, l'adozione del valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento di mercato.
- Decrementi di magazzino ed indicazioni in Nota integrativa. Nel caso in cui al termine di un esercizio si determini una quantità inferiore a quella esistente all'inizio dell'esercizio ed i prezzi sono crescenti, il meccanismo del LIFO contestualmente:
 - 1) interrompe il suo effetto di strumento di parziale adeguamento del Conto economico al livello generale dei prezzi;
 - 2) accredita al Conto economico i minori costi LIFO dell'esercizio precedente per la quantità che si è ridotta;
 - 3) iscrive nello Stato patrimoniale un valore delle rimanenze inferiore ai costi attuali.

Qualora gli effetti di tali "distorsioni" siano significativi, occorre fornirne indicazione nella Nota integrativa.

L'effetto delle "distorsioni" citate si determina identificando le quantità ed i costi delle rimanenze iniziali che si sono ridotte e moltiplicando le quantità ridotte per la differenza tra i costi correnti alla chiusura dell'esercizio ed i costi LIFO dell'esercizio precedente relativi alle quantità che si sono ridotte. Il risultato che così si ottiene rappresenta il maggior costo che l'impresa dovrebbe sostenere per ripristinare le quantità iniziali (documento OIC n. 13).

Riguardo al metodo LIFO:

- il codice civile, all'art. 2426 comma 1 n. 10 ne riduce l'ambito di applicazione ai soli "beni fungibili", escludendo, quindi, i lavori in corso su ordinazione (le commesse) per i quali vengono previsti specifici criteri di valutazione;
- i principi contabili internazionali (IAS/FRS) non consentono l'utilizzo del metodo LIFO per

la determinazione del costo delle rimanenze. Infatti, la formulazione dello IAS 2, in vigore dal 1° gennaio 2005, non include più il metodo LIFO tra i criteri utilizzabili;

- la normativa fiscale all'art. 92, comma 4, del T.U.I.R. crea una perfetta coincidenza tra i criteri LIFO, FIFO e costo medio ponderato adottati ai fini civilistici e quelli assunti ai fini fiscali. Pertanto, in caso di applicazione del metodo LIFO, i risultati così ottenuti si considerano rilevanti anche ai fini delle imposte sui redditi.

La valutazione a LIFO presuppone di fissare la quantità base, che solitamente è la quantità in giacenza all'inizio dell'esercizio in cui viene applicato il LIFO per la prima volta. Tale quantità solitamente varia negli esercizi successivi.

Una volta definita la quantità base, il LIFO, da un punto di vista strettamente teorico, dovrebbe essere applicato in modo "continuo", ossia applicato ad ogni singolo movimento (acquisto o vendita) di magazzino.

Metodo LIFO "a scatti"

Una variante del metodo LIFO (continuo) è rappresentata dal metodo LIFO "a scatti", il quale si applica non ad ogni singolo movimento (acquisto o produzione di unità ovvero loro cessione), ma ad intervalli regolari di tempo, che normalmente sono annuali.

Il metodo LIFO "a scatti" si applica nel modo seguente:

- Nel primo esercizio di applicazione le quantità in giacenza iniziale possono essere valutate:
 - a) Al costo medio ponderato annuale (costo medio degli acquisti o delle produzioni del periodo), oppure
 - b) Al LIFO continuo (il magazzino si valuta al costo degli acquisti o produzioni più remote applicato ad ogni singolo movimento).

Il dato che ne scaturisce rappresenta il valore delle giacenze iniziali.

- Negli esercizi successivi occorre, confrontare le quantità in giacenza alla fine dell'esercizio rispetto alle giacenze iniziali (ovvero le finali dell'esercizio precedente).

Ne deriva che :

- a) Se le rimanenze finali sono maggiori di quelle iniziali:
 - a.1) fino a concorrenza della quantità di inizio esercizio si valorizza con il costo a quella data;

b.2) l'incremento di quantità si valorizza al costo medio ponderato degli acquisti dell'anno (l'incremento di quantità di ogni singola voce in magazzino – strato Lifo - a fine esercizio si valuta al costo medio degli acquisti dell'esercizio), oppure, in alternativa, l'incremento di quantità (strato "LIFO") di ogni singola voce in magazzino a fine esercizio, rispetto alle rimanenze all'inizio dell'esercizio, si valuta con i costi relativi ai primi acquisti avvenuti nell'esercizio;

b) Se le rimanenze finali sono minori di quelle iniziali si valorizza la quantità di fine esercizio utilizzando i costi e le quantità delle singole classi LIFO più remote che compongono le rimanenze all'inizio dell'esercizio.

E' opportuno ricordare che l'art. 92, comma 3, del T.U.I.R. consente la compatibilità della normativa fiscale e di quella civilistica soltanto se si valorizzano gli incrementi al costo medio ponderato.

La valutazione per categorie omogenee

Il documento OIC n. 13 raccomanda che la valutazione delle giacenze di magazzino al LIFO vada effettuata voce per voce, identificando nell'ambito della voce le singole classi o strati LIFO ed utilizzando i relativi costi e quantità.

Tuttavia, allo scopo di facilitare l'adozione della metodologia LIFO, sono accettabili anche le seguenti due tecniche:

- costituzione di categorie omogenee, cioè, voci molto simili per natura merceologica e costo (o di uguale costo ma diversa natura merceologica), con l'obiettivo di facilitare l'applicazione della metodologia senza produrre risultati fortemente distorsivi;
- uso della media ponderata dei costi LIFO delle giacenze all'inizio dell'esercizio al posto dei costi dei singoli strati LIFO.

La modifica dei criteri di valutazione

In ordine ai criteri di valutazione, la disciplina civilistica stabilisce che gli stessi non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. In simili eventualità, è fatto obbligo agli amministratori di motivare in nota integrativa la deroga al principio generale, evidenziando altresì l'impatto che la modifica ha generato sul bilancio. Il codice civile afferma dunque l'importanza, ai fini della concreta significatività dell'informativa di bilancio, del principio della costanza dei criteri di valutazione, e ciò al fine di garantire la comparabilità

dei bilanci nel tempo. Le informazioni di tipo 'quantitativo' contenute nei prospetti contabili (stato patrimoniale e conto economico) di cui si sostanzia il bilancio di esercizio non possono infatti essere considerate, di per sé, esaustive se non 'componendole' in serie storiche che permettano al fruitore di comprendere le linee tendenziali della gestione aziendale. Ciò, ovviamente, presuppone che i bilanci siano comparabili nel tempo e, di conseguenza, che i criteri di valutazione siano costanti.

Il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato

A più riprese è stata sottolineata l'importanza del costo (di acquisto o di produzione) quale elemento cardine del procedimento di valutazione del magazzino. Purtuttavia, l'art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., nello stabilire la regola generale evidenzia, in ottemperanza al principio della prudenza, l'obbligo di effettuare un confronto "tra il costo storico ed il valore di mercato".

Tant'è che lo stesso P.C. OIC 13 prevede che la valutazione delle rimanenze finali di magazzino al valore di mercato si rende necessaria qualora il valore originario non è recuperabile, nel senso che se il valore di realizzazione desumibile dal mercato è inferiore al costo di acquisto o di produzione, la valutazione al valore di mercato "serve ad evitare che siano iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale costi sostenuti per beni in magazzino che la società prevede di non poter recuperare in futuro attraverso il loro realizzo sul mercato".

Al fine di determinare il presunto valore di realizzo di mercato occorre distinguere tra:

- le merci, i prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, per i quali si assume il valore netto di realizzazione di tali beni;
- le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti, per le quali si assume il costo di sostituzione. Nel caso in cui si tratti di unità obsolete o di lento movimento si deve fare riferimento non al costo di sostituzione ma al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, la cui determinazione presuppone alcune considerazioni e stime quali: l'esistenza di una domanda di mercato, il rapporto fra le vendite dell'ultimo periodo e la giacenza, la possibilità di utilizzarle in futuro grazie a ordini già acquisiti o da ricevere, i costi finanziari ed i costi di magazzinaggio da sostenere prima dell'eventuale vendita, ecc.

Il valore netto di realizzazione o il costo di sostituzione sono normalmente quelli esistenti alla data di bilancio. Tuttavia, tale data rappresenta solo un punto di riferimento: al fine di rispettare i principi e i postulati di bilancio occorre sempre verificare che il prezzo sia realistico, considerando le oscillazioni e l'andamento dei prezzi anche nel periodo che va dalla data di bilancio sino alla sua preparazione.

Nel caso in cui il costo di una voce di magazzino sia ridotto al valore di realizzazione desumibile dal mercato, tale valore diventa il nuovo costo per quella voce ai fini delle successive operazioni contabili (valutazioni successive, ecc.). Ciò comporta la perdita dei precedenti strati per le rimanenze valutate con i metodi LIFO o FIFO.

Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci qualora dovessero venir meno le cause che avevano determinato l'abbattimento del costo di quella specifica voce di magazzino. Il ripristino del maggior valore, determinando un incremento delle rimanenze finali di magazzino, va effettuato nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi sia la ragionevole certezza che tale maggior valore possa essere recuperato tramite la vendita ed in tempi brevi.

Valore normale e valore di mercato

In linea generale si può affermare che il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato sia sufficientemente vicino a quello di valore normale di cui all'art. 9 T.U.I.R.. In effetti il valore di mercato è influenzato dalle fluttuazioni verso il basso dei prezzi di vendita dovuti al mercato, dalle modifiche oggettive dei beni (per deterioramenti o danni), dai problemi derivanti dall'obsolescenza tecnica o commerciale e tiene conto del prezzo mediamente praticato per i beni:

- della stessa specie o similari;
- in condizioni di libera concorrenza;
- al medesimo stadio di commercializzazione.

Si dispone che per la determinazione del valore normale occorre fare riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio, tenendo conto degli sconti d'uso.

Ma è evidente che tale elencazione è del tutto esemplificativa, come dimostrato chiaramente dall'inciso secondo cui degli elementi sopra ricordati si tiene conto "in quanto possibile".

Di seguito si riportano integralmente i contenuti del P.C 13 relativamente alle disposizioni del codice civile in materia di rimanenze di magazzino, ai contenuti della nota integrativa e le novità apportate dal D.Lgs 139/2015 interpretate dai principi contabili nazionali.

"P.C. OIC 13 APPENDICE A – LE RIMANENZE DI MAGAZZINO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per le rimanenze di magazzino:

- Articolo 2426, numero 1: "Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi".
- Articolo 2426, numero 9: "le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolati secondo il n. 1 ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione".
- Articolo 2426, numero 10: "il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa".
- Articolo 2426, numero 12: "le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione".
- Articolo 2427, comma 1, numero 1: "La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato".
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: "La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo".
- Articolo 2427, comma 1, numero 8: "La nota integrativa deve indicare (...) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce".
- Articolo 2435-bis, comma 2: "Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con

numeri romani”.

- Articolo 2435-bis, comma 5: “Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell’art. 2426”.

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”.

“P.C. OIC 13 – NOTA INTEGRATIVA

L’articolo 2427 codice civile prevede, al punto 1, che la nota integrativa indichi:

“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;”. Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle rimanenze, la società indica, tra l’altro, i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato.

Il numero 4 dell’articolo 2427 codice civile richiede che la nota integrativa descriva:

“4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo ...;”. A questo riguardo, con riferimento alle rimanenze, la nota integrativa fornisce evidenza tra le altre informazioni richieste dalla legge anche del ripristino del costo originario, qualora vengano meno le ragioni che avevano reso necessario l’abbattimento al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, e del conseguente effetto sul conto economico.

Il punto 8 dell’articolo 2427 codice civile prevede che nella nota integrativa risulti:

“8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;”.

Il punto 9 dell’articolo 2427 codice civile prevede che nella nota integrativa risultino:

“L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati.”.

A tali fini la nota integrativa fornisce evidenza degli eventuali gravami esistenti sulle rimanenze (ad esempio, pegno, patto di riservato dominio ecc.).

L’articolo 2426, numero 10, codice civile prevede che:

“il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categorie di beni, nella nota integrativa”. A questo riguardo la nota integrativa fornisce evidenza dei casi in cui si utilizza il costo specifico per determinare il costo dei beni fungibili in magazzino.

Di seguito si riportano altresì le ulteriori novità introdotte nella revisione 2016 del P.C. OIC 13

“Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Con riferimento alle rimanenze di magazzino, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’art. 2427 del codice civile.

- “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato” (art. 2427, co. 1, n. 1);
- “l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce” (art. 2427, co. 1, n. 8);
- “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate” (art. 2427, co. 1, n. 9).

Nel rispetto dell’articolo 2435-bis del codice civile la nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata indica:

- nel caso di svalutazione delle rimanenze le informazioni richieste al paragrafo 55;
- nel caso dell’esistenza di gravami sulle rimanenze le informazioni richieste al paragrafo 58.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano i paragrafi 60 e 61.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato retroattivamente, il paragrafo 22 (Par. 22: per le società che applicano la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni simili o equiparabili, i beni sono iscritti in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinati ai sensi del paragrafo 52 dell'OIC 19 "Debiti") deve essere applicato retroattivamente. In caso contrario, il paragrafo 22 deve essere applicato prospetticamente, come previsto al paragrafo 67.

Le disposizioni relative alla determinazione del presumibile valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato delle rimanenze di materie prime e sussidiarie contenute nei paragrafi 48-50 si applicano a tutte le rimanenze di materie prime e sussidiarie esistenti nel primo bilancio in cui trovano applicazione le nuove disposizioni."

Eventuali altri effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 13 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente come previsto dall'OIC 29 per tale modalità di rilevazione. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al precedente principio."

Modifiche apportate in tema di rilevazione iniziale

Il d.lgs. 139/2015 ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica. La relazione di accompagnamento sottolinea come "la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali".

Pertanto, nella nuova versione dell'OIC 13 sono state meglio formulate e chiarite le regole da seguire al momento della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino.

La precedente versione dell'OIC 13 prevedeva che "Normalmente i beni sono inclusi nelle rimanenze quando si verifica il passaggio del titolo di proprietà. In alcuni casi i beni sono iscritti avendo riguardo al trasferimento dei relativi rischi per la rilevanza che tale momento ha nell'ambito di tali operazioni (ad esempio, vendita con riserva di proprietà). Il passaggio del titolo di proprietà si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna per i beni mobili, secondo le modalità contrattuali dell'acquisto ed in base al trasferimento

dei rischi dal punto di vista sostanziale, e non solo formale, ed alla data della stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili”.

La nuova versione dell’OIC 13 esplicita meglio che i beni rientranti nelle rimanenze sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In ogni caso si afferma che “se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” e che comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”.

Modifiche apportate in tema di valutazione e rilevazioni successive

La revisione dell’OIC 13 è stato l’occasione per razionalizzare e aggiornare le disposizioni in tema di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Tuttavia il testo modificato non innova sotto il profilo sostanziale le precedenti regole contabili.

In particolare si è precisato che il modello di valutazione delle materie prime e sussidiarie non si discosta dalla regola generale della valutazione al presumibile valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato fermo restando che per esse è possibile fare riferimento al valore di mercato delle materie come sostitutivo del presumibile valore di realizzo derivante dal mercato.

In precedenza, l’impostazione sul punto del principio contabile era solamente rovesciata richiedendo una valutazione basata sul costo di sostituzione per poi ammettere la possibilità di non svalutare le materie prime se recuperabili attraverso il presumibile valore di realizzazione della materia prima incorporata nel prodotto finito.

Modifiche apportate in tema di informativa

Sono state previste delle parti ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435 bis c.c.) e le micro imprese (ex art. 2435 ter c.c.) in presenza di specificità nella disciplina di bilancio alla luce del d.lgs. 139/2015 che dà maggiore risalto ad una regolazione per classi dimensionali.



Capitolo 5

LA VALUTAZIONE
DELLE
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Definizione

Le immobilizzazioni materiali, che costituiscono parte essenziale dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, sono beni di utilità durevole che vengono impiegati normalmente come strumenti di produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica.

Secondo il P.C. OIC 16 "sono immobilizzazioni materiali i beni che hanno le caratteristiche di seguito riportate:

- a) sono beni che hanno un'utilità pluriennale e quindi possono concorrere alla formazione del risultato economico e dalla situazione patrimoniale-finanziaria di più esercizi;
- b) sono beni materiali acquistati o prodotti, o in corso di costruzione ovvero somme anticipate a fronte del loro acquisto;
- c) l'uso durevole delle immobilizzazioni materiali presuppone l'esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; esse incorporano una potenzialità di servizi produttivi (utilità) che si prevede saranno resi durante la loro vita utile."

La classificazione delle immobilizzazioni materiali nel codice civile

Riguardo alla loro classificazione fra le voci di bilancio, l'articolo 2424 del codice civile stabilisce che le immobilizzazioni materiali siano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce BII nel rispetto della classificazione seguente :

- "1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti."

La voce BII1 "terreni e fabbricati" comprende i seguenti beni:

- I terreni di qualsiasi specie e natura;

- I fabbricati industriali, ossia fabbricati a destinazione commerciale (uffici, negozi, magazzini) o produttiva;
- I fabbricati civili, ossia beni che non partecipano attraverso la loro utilità durevole alla produzione di reddito della gestione tipica dell'impresa, ma rappresentano esclusivamente un investimento;
- Le costruzioni leggere (si pensi a tettoie, costruzioni precarie ecc).

La voce BII2 "impianti e macchinario" comprende i seguenti beni:

- Gli impianti generici, ossia beni che non partecipano direttamente all'attività di impresa. In tal senso si pensi, a titolo esemplificativo, agli impianti di allarme o di condizionamento;
- Gli impianti specifici, che a differenza di quelli generici partecipano alle attività produttive dell'azienda;
- I macchinari, che al pari degli impianti specifici partecipano alla produzione dei ricavi dell'attività tipica dell'impresa, cedendo la loro utilità durevole e pluriennale nelle varie fasi dell'attività produttiva aziendale

La voce BII3 "attrezzature industriali e commerciali" comprende i seguenti beni:

- Le attrezzature, ovvero beni che, all'interno del complesso processo produttivo, si rendono necessari per svolgere particolari attività;

Le attrezzature varie, le quali si caratterizzano per un più rapido ciclo d'usura e occorrono per rendere più efficiente la capacità funzionale di impianti e macchinari..

La voce BII4 "altri beni" comprende i seguenti beni:

- I mobili, ossia gli arredi e similari;
- Le macchine d'ufficio, sia ordinarie che elettroniche;
- Gli automezzi per il trasporto di persone e cose;
- Gli imballaggi, qualora siano di utilità durevole;
- I beni gratuitamente devolvibili.

Infine, la voce BII5 "immobilizzazioni in corso e acconti" comprende i seguenti beni:

- Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione;

- Gli acconti a fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.

Come detto, per immobilizzazioni materiali si intendono quei beni ad utilità pluriennale che partecipano al processo produttivo al fine di generare i ricavi della gestione caratteristica. Da non confondersi con i medesimi beni che, seppur con le stesse caratteristiche delle immobilizzazioni materiali, vengono destinati dall'impresa alla vendita. Questi beni non possono essere inseriti fra le immobilizzazioni bensì in un'apposita voce all'interno dell'attivo circolante.

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile nel bilancio in forma abbreviata, "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Pertanto, le immobilizzazioni materiali sono esposte nell'attivo dello stato patrimoniale nel loro complesso, come unica voce. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 del codice civile possono essere tra loro raggruppate: voci B10(a), B10(b) e B10(c).

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

La rilevazione iniziale

Al pari di quanto già detto per le rimanenze di magazzino, i beni possono essere inclusi fra le immobilizzazioni materiali nel momento in cui si acquista la proprietà. Quest'ultima condizione può considerarsi soddisfatta all'atto della consegna o spedizione dei beni mobili e con la stipula dell'atto di compravendita per i beni immobili.

Poi vi è l'eccezione della vendita con riserva di proprietà: i beni, anche se non sono ancora di proprietà, sono entrati nella disponibilità dell'azienda, sulla quale gravano anche i rischi (si pensi al deterioramento o alla perdita per qualsivoglia motivo di tali beni) e in quanto tali vanno inseriti fra le immobilizzazioni materiali.

Questo principio generale trova un'eccezione nelle immobilizzazioni materiali in corso di costruzione iscritte nella voce BII5. La loro rilevazione iniziale avviene alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite e rimangono iscritte nella voce BII5 fino alla data in cui il bene può considerarsi pronto per l'utilizzo cui è destinato. In quel preciso

momento il bene va stornato dalla voce BII5 e va inserito in una delle voci che vanno da BII1 a BII4.

Così anche per gli acconti versati ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali: tali acconti vanno iscritti nella voce BII5 alla data in cui vengono corrisposti.

I criteri e le metodologie di cui sopra trovano riscontro anche nei principi contabili internazionali, i quali prevedono che per l'iscrizione in bilancio di una immobilizzazione materiale, occorre vi sia la probabilità che i futuri benefici economici rivenienti dal bene siano goduti dall'impresa e che il costo del bene sia determinabile in modo attendibile.

Tali principi sono alla base dell'iscrivibilità di una qualsiasi attività nello stato patrimoniale, a mente anche dello IAS 1 (oltre che della tradizionale disciplina domestica).

Va, inoltre, segnalato che in forza dei principi di matrice internazionale, ai fini della iscrिवibilità in bilancio, non si deve avere riguardo alla titolarità del diritto di proprietà sul bene da parte dell'impresa (principio della prevalenza della sostanza sulla forma), ma esclusivamente alla circostanza che quel determinato bene afferisca all'impresa e questa ne disponga come se ne fosse la effettiva proprietaria, sopportandone i rischi di deperimento e traendone i relativi frutti.

Il criterio di valutazione

Il criterio alla base della valutazione delle immobilizzazioni materiali, ai sensi dell'articolo 2426 c.c., è il criterio del costo storico (di acquisto o di produzione). Il P.C. OIC 16 stabilisce che il costo di acquisto, inteso quale prezzo effettivo d'acquisto aumentato dell'eventuale iva indetraibile, deve includere anche i costi accessori, ovvero i costi sostenuti affinché l'immobilizzazione materiale possa essere utilizzata. Si pensi a titolo esemplificativo ai costi sostenuti per il trasporto del bene nel luogo e nelle condizioni necessarie per consentirne l'utilizzo, ai costi sostenuti per la stipula dell'atto di acquisto (es. i fabbricati), ai costi di installazione, montaggio, progettazione, alla posa in opera, alle perizie tecniche necessarie, ai collaudi, ai dazi sull'eventuale importazione del bene.

Il P.C. OIC 16 si sofferma anche sul costo di produzione, il quale è costituito non solo dai costi direttamente imputabili alla produzione del bene che andrà a costituire l'immobilizzazione materiale, ma anche da tutti gli altri costi (esclusi i costi generali amministrativi) per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo che va dall'inizio della produzione al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Quindi, oltre ai costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) vanno presi in considerazione anche i costi generali di produzione e in tale ambito rientrano altresì gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o

presso terzi, qualora il periodo di costruzione sia significativo e gli oneri finanziari siano oggettivamente determinabili ed effettivamente sostenuti.

Il P.C. OIC 16 precisa che “gli oneri finanziari sono imputati nella voce C17 “interessi e altri oneri finanziari” del conto economico dell’esercizio in cui maturano. La voce C17 comprende gli interessi capitalizzati che trovano per tale importo contropartita nella voce A4 “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”.

Inoltre, il P.C. OIC 16 precisa che, oltre ai costi di cui sopra, sono capitalizzabili anche i costi sostenuti “per migliorare, modificare, ristrutturare o rinnovare cespiti già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti ovvero ne prolunghino la vita utile.”

Anche i principi contabili internazionali si soffermano sui criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali. In particolare, prevedono i seguenti criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali:

- valutazione al costo (criterio consigliato)
- valutazione al fair value (criterio consentito), con determinazione del valore corrente dell’asset qualora ciò sia possibile, ovvero del costo di sostituzione del bene nel caso in cui non esista un mercato attivo di riferimento.

Il criterio del costo non è, dunque, solo ammesso, ma è il criterio consigliato nella valutazione delle immobilizzazioni materiali. Il criterio del valore corrente o equo, quindi, è solo alternativo al costo.

E’ di tutta evidenza, che il fair value - ove applicato - può dar luogo, da un esercizio all’altro, a oscillazioni di valore anche sensibili. In particolare, se l’applicazione del fair value dà luogo a una rivalutazione del bene, tale maggior valore deve essere iscritto in una riserva di Patrimonio Netto (riserva di rivalutazione) non distribuibile e non deve, quindi, concorrere alla formazione del reddito dell’esercizio. Solo nella misura in cui la rivalutazione faccia seguito a una precedente svalutazione - fino a concorrenza di quest’ultima - deve essere imputata a conto economico come componente positivo di reddito. Se l’applicazione del fair value dà luogo, invece, a una svalutazione del bene, tale minor valore deve, prioritariamente, essere portato in diminuzione dell’eventuale riserva di rivalutazione eventualmente costituita e, solo per l’eccedenza, imputato a conto economico come componente negativo di reddito.

Avuto riguardo alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 in tema di bilancio e in particolare di criteri di valutazione, vi sono alcune novità anche in tema di immobilizzazioni materiali: “Per le società che applicano la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni simili o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti”.”

L'ammortamento

Il costo (di acquisto o di produzione), sempre a mente dell'articolo 2426, comma 1, n. 2), del c.c., deve essere sistematicamente ammortizzato secondo la residua possibilità di utilizzo del cespite.

L'ammortamento altro non è che la ripartizione del costo di un'immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale.

Non vanno ammortizzati solo i cespiti la cui utilità non si esaurisce nel tempo, come i terreni e le opere d'arte. In effetti i terreni non hanno una vita utile limitata nel tempo e pertanto l'ammortamento, quale tecnica di riparto del costo dell'immobilizzazione materiale in corrispondenza della residua possibilità di utilizzo del bene, non trova pratica applicazione.

Ovviamente, non tutti i terreni godono di questa caratteristica: vi possono essere terreni con un'utilità destinata ad esaurirsi nel tempo, come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche.

Altra caratteristica dei terreni è la determinazione del loro valore, considerato che spesso il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono. In tal caso occorre dapprima scorporare il valore del fabbricato, al fine di ammortizzarlo, per poi determinare il valore del terreno quale differenza residua tra il costo complessivo e il valore attribuito al fabbricato. Questa metodologia va applicata non solo ai terreni e fabbricati ma, in base all'approccio per componenti stabilito dal P.C. OIC 16, a tutte le voci che costituiscono le immobilizzazioni materiali. Del resto gli stessi principi contabili internazionali prevedono che ciascun componente di un'immobilizzazione materiale, che abbia un costo significativo rispetto al bene cui si riferisce, deve essere separatamente ammortizzato. Ad esempio, se un componente ha una vita utile più breve rispetto a quella del bene principale, dovrà essere ammortizzato per il periodo in cui effettivamente l'impresa trae un beneficio economico da esso.

Il P.C. OIC 16 prevede che l'ammortamento inizi dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso. La regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Sia i principi contabili internazionali che quelli italiani affermano che l'ammortamento di un bene deve essere sistematicamente ripartito durante la sua vita economica utile ed è un costo di esercizio.

Per vita economica utile si intende la residua possibilità di utilizzazione del bene, che di norma è inferiore alla sua durata fisica.

Secondo il P.C. OIC 16 per determinare la durata economica o vita utile di un bene occorre valutare i seguenti fattori:

- deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo;
- grado di utilizzo;
- esperienza relativa alla durata economica dei cespiti dell'impresa e del settore in cui questa opera;
- stime dei produttori del cespite;
- perizie;
- obsolescenza del cespite (ricorrenza dei cambiamenti tecnologici, nuove tecnologie prevedibili al momento della stima, ecc.) e del prodotto per cui viene usato;
- correlazione con altri cespiti: se un cespite è acquisito per migliorare la funzionalità di un altro cespite originario, ma non ne prolunga in modo apprezzabile la vita, il nuovo cespite deve essere ammortizzato sulla residua possibilità di utilizzazione del cespite originario;
- piani aziendali per la sostituzione dei cespiti;
- fattori ambientali;
- condizioni di utilizzo, quali i turni di produzione, il corretto utilizzo, il livello tecnico del personale addetto, i luoghi di utilizzo (aperti o chiusi, umidi o asciutti) ecc.;
- politiche di manutenzione e riparazione: un'inadeguata manutenzione può ridurre la durata economica del cespite, una manutenzione diligente può prolungarla, ma non indefinitamente;
- fattori economici o legali che impongono limiti all'uso del cespite.

L'ammortamento deve avere inizio quando il bene è nel luogo e nelle condizioni necessarie per poter essere utilizzato secondo ciò che è stato stabilito dagli amministratori dell'impresa. Il valore ammortizzabile di un'attività materiale nel caso si opti per il metodo del costo è dato dal valore di iscrizione iniziale al netto del valore residuo. Per valore residuo si intende la stima dell'ammontare in denaro che l'impresa crede di poter ottenere dalla cessione del bene, al termine della sua vita utile e al netto degli stessi costi di cessione.

Sia i principi contabili internazionali che quelli italiani statuiscono che il metodo corretto per calcolare l'ammortamento deve essere scelto in base ai benefici economici attesi per il futuro e a tal fine è possibile utilizzare i seguenti tre metodi:

1. a quote costanti: si fonda sull'ipotesi semplificatrice che l'utilità del bene oggetto di

ammortamento si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile del bene stesso;

2. a quote decrescenti: si basano sull'ipotesi che la società tragga dalle immobilizzazioni una maggiore utilità nei primi anni della loro vita, sia perché la loro efficienza tecnica tende a diminuire con il passare del tempo, sia perché i costi di manutenzione tendono ad aumentare per il processo d'invecchiamento dei cespiti stessi;

3. "a quote variabili in base ai volumi di produzione: questo metodo consiste nell'attribuire a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante l'intera vita utile dell'immobilizzazione."

Tuttavia il principio contabile italiano OIC 16, anche se li ritiene tutti accettabili, afferma che il metodo preferibile è quello a quote costanti, in quanto è di più facile applicazione, facilita la lettura e interpretazione dei bilanci e ne agevola il confronto.

Il piano d'ammortamento, determinato in base alla vita economica del bene, deve essere periodicamente rivisto per valutare e verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima è modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione, pari al valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati, va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite.

Le manutenzioni e riparazioni

■ Le regole civilistiche.

Per costi di manutenzione si intendono quelli sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, al fine di assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie.

Per costi di riparazione si intendono, invece, quelli sostenuti per porre riparo a guasti e rotture.

In tema di manutenzione, poi, occorre distinguere fra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. La manutenzione ordinaria è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (ad esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso) che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. La manutenzione straordinaria si sostanzia in ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e tangibile di produttività o di sicurezza o un prolungamento della vita utile del cespite.

Le spese di manutenzione straordinaria su beni propri devono essere capitalizzate nel bene su cui

sono sostenute, in quanto per definizione ne incrementano il valore. La loro imputazione al conto economico avviene quindi come frazione della quota di ammortamento annuale che ripartisce per competenza il costo del bene negli esercizi di vita utile del cespite.

E' comunque da osservare che tale comportamento, che lascia inalterato il periodo di ammortamento, non è corretto, se come detto tali spese incrementano il valore del bene; in tal caso, quindi, è sicuramente consigliabile procedere al ricalcolo della vita utile del cespite, e quindi modificare il piano di ammortamento.

Le spese di manutenzione straordinarie su beni di terzi non possono essere capitalizzate nel valore del bene, in quanto esso non è di proprietà dell'impresa che ha sostenuto l'onere. Pertanto, esse vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, alla voce B I 7) del bilancio Cee, e ammortizzate sulla base del lasso di tempo intercorrente tra la data di sostenimento della spesa e la data di conclusione del contratto in forza del quale all'impresa è concessa l'utilizzazione del bene altrui. In altre parole :

- nel caso di contratto di comodato, esse saranno ammortizzabili nel periodo minore tra quello di loro utilità futura e la durata residua del contratto;
- nel caso di contratto di locazione non rinnovabile, esse saranno ammortizzabili nel periodo minore tra quello di loro utilità futura e la durata residua del contratto;
- nel caso di contratto di locazione rinnovabile, esse saranno ammortizzabili nel periodo minore tra quello di loro utilità futura e la durata residua del contratto, compreso il periodo per il quale è prevista la rinnovabilità, se dipendente dal conduttore; naturalmente, in caso di mancato rinnovo, le quote residue andranno dedotte interamente nell'esercizio in cui esso si verifica;
- nel caso di contratto di leasing, se si prevede di esercitare il riscatto, esse saranno ammortizzabili nel periodo minore tra quello di loro utilità futura e la vita utile del cespite; nel caso in cui il riscatto non avvenga, le quote residue andranno dedotte interamente nell'esercizio in cui esso non si è verificato.

Le spese di manutenzione ordinaria, a prescindere dal fatto che siano sostenute su beni propri o di terzi, sono costi d'esercizio e quindi vanno interamente imputate all'esercizio di sostenimento. Per inciso, si ricorda che, in base al principio della competenza, esse andranno imputate a conto economico dell'esercizio in cui verranno ultimate.

- Le regole fiscali.

Mentre il codice civile e i principi contabili stabiliscono una rigida distinzione nel trattamento delle spese ordinarie e straordinarie, non è lo stesso per il legislatore fiscale, il quale, detta lo stesso trattamento, senza distinzione, sulla scorta della scelta risultante da bilancio.

In particolare si prevede che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che in bilancio non risultano imputati al bene cui si riferiscono sono deducibili entro il limite del 5% del valore complessivo dei cespiti di proprietà dell'impresa utilizzati nell'esercizio. La parte delle spese di manutenzione ordinarie deducibili su beni propri eccedente il predetto 5% va dedotta pro quota dal reddito d'impresa dei cinque esercizi successivi a quello di sostenimento, dando luogo quindi alla rilevazione delle imposte differite attive o anticipate.

E' appena il caso di rilevare che, nel caso in cui si tratti di beni a deducibilità limitata (ad esempio, telefonini o autovetture), l'importo rilevante ai fini fiscali sarà anch'esso limitato.

Nel caso in cui invece si tratti di spese sostenute su beni di terzi, è da ritenere che esse non soggiacciono al tetto massimo, essendo quindi del tutto deducibili.

Infine, occorre rilevare che il tetto del 5% non si applica neppure nel caso in cui si tratti di spese sostenute in dipendenza di contratti di manutenzione periodica, ovvero dei canoni di manutenzione, corrisposti ad altro soggetto in forza di un contratto con il quale quest'ultimo si impegna a garantire la manutenzione ordinaria di un dato bene per un determinato lasso di tempo.

Ai fini della determinazione delle imposte, occorrerà in altre parole procedere come segue:

- determinare il totale delle spese di manutenzione sostenute nell'anno, in base al criterio di competenza, e considerate costi di esercizio in base ai criteri suindicati;
- eliminare l'importo non rilevante, nel caso di beni a deducibilità limitata;
- sottrarre l'importo di quelle derivanti da contratti periodici;
- la differenza costituirà il valore da confrontare con il tetto del 5%
- determinare il valore dei cespiti di proprietà dell'impresa, avendo cura di riportare all'anno quelli acquisiti e/o ceduti nel corso dell'esercizio, e di escludere il valore di quelli coperti da contratto di manutenzione periodica;
- calcolare il 5% su tale valore;
- se risulterà superiore alle spese di manutenzione come sopra determinate, esse saranno totalmente deducibili; in caso contrario l'eccedenza sarà deducibile solo nei cinque esercizi successivi.

Immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito vanno anch'esse iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. Il loro valore corrisponde al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, il quale non può mai eccedere il valore recuperabile ed a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo.

Il valore così determinato è rilevato nella gestione straordinaria del conto economico alla voce E20 "proventi".

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono ammortizzate con gli stessi criteri di quelle acquisite a titolo oneroso.

Le rivalutazioni

Qualora Leggi speciali lo permettano, siamo in presenza dell'unico caso in cui si può procedere a rivalutare le immobilizzazioni materiali, le quali viceversa non sono mai ammesse se rilevate volontariamente, neppure qualora si sia in presenza di una crescita significativa del valore del bene in questione.

Il P.C. OIC 16 peraltro prevede che "i criteri seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione e i limiti entro cui la rivalutazione viene effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge speciale in base alla quale la rivalutazione è effettuata. Se la legge speciale non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi devono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio."

Lo stesso P.C. OIC 16 stabilisce anche che il valore recuperabile del bene costituisce il tetto massimo alla rivalutazione di un'immobilizzazione materiale.

Riguardo alla vita economica del bene rivalutato e all'ammortamento del valore, la rivalutazione di un'immobilizzazione materiale non apporta modifiche di alcun genere né alla stimata residua vita utile del bene né all'ammortamento da rilevare annualmente, il quale continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua.

Il maggior valore attribuito al bene in seguito alla sua rivalutazione, non costituisce un ricavo, ma va rilevato tra le riserve di patrimonio netto, alla voce AIII "Riserve di rivalutazione".

Qualora negli esercizi successivi il valore dell'immobilizzazione materiale rivalutata risulta eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è conseguentemente svalutato. La

svalutazione, intesa come perdita durevole di valore, deve essere imputata innanzitutto alla riserva di rivalutazione, che è posta di patrimonio netto, fino a concorrenza del suo importo e solo per l'eventuale differenza a conto economico.

Le svalutazioni (l'impairment test)

Le immobilizzazioni materiali, così come tutti gli altri beni costituenti l'azienda, possono essere soggette a perdite durevoli di valore, le quali determinano un importo ritraibile dal loro utilizzo o dalla loro vendita inferiore al valore contabile del bene. In questo caso andrà operata la svalutazione dell'immobilizzazione materiale, il cui effetto graverà tutto sul conto economico, dandone anche adeguata informativa in nota integrativa.

In base ai principi contabili nazionali non occorre che la riduzione di valore sia durevole, ovvero non transitoria, così come inteso dall'articolo 2426, n. 3), del nostro Codice civile; in particolare il P.C. OIC 36, disciplinando l'impairment test stabilisce che: "se, e solo se, il valore recuperabile di un'attività è inferiore al valore contabile, quest'ultimo deve essere ridotto al valore recuperabile. Tale riduzione costituisce una perdita per riduzione durevole di valore".

Le immobilizzazioni materiali sono normalmente valutate al costo, rettificato dall'ammortamento; tuttavia, quando si manifestano sintomi che fanno prevedere una difficoltà nel recupero del valore contabile (ad esempio, eccesso di capacità produttiva rispetto alle possibilità di vendita, mancata utilizzazione) è necessario accertare se si sia verificata una perdita durevole nel loro valore.

Infatti, secondo lo IAS 36, il valore netto contabile non può eccedere il valore recuperabile, che è rappresentato dal maggiore tra il presumibile valore di realizzazione con la vendita e il valore d'uso.

Il primo è rappresentato dal ricavo di vendita del bene a prezzi normali di mercato, tra parti ben informate e interessate (fair value, detto anche valor equo), al netto degli oneri di diretta imputazione; il secondo è dato dall'attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall'utilizzo dell'immobilizzazione fino al termine della sua vita utile, ovvero i flussi di ricavi dell'impresa ottenibili con quelle immobilizzazioni fino al compimento della loro vita economica, compreso il flusso (negativo o positivo) derivante dallo smobilizzo.

La scrittura contabile da porre in essere per una corretta applicazione dell'impairment test a immobilizzazioni materiali che hanno perso durevolmente valore rispetto al loro valore contabile è la seguente:

SVALUTAZIONI

A

**IMMOBILIZZAZIONE MATERIALE
(ES. "MACCHINARI")**

Attraverso la quale la svalutazione verrà direttamente imputata a conto economico.

Se l'impresa ha utilizzato il citato criterio del fair value per la valutazione delle immobilizzazioni materiali, la svalutazione deve essere imputata alla riserva di rivalutazione, che è posta di patrimonio netto, fino a concorrenza del suo importo e solo per l'eventuale differenza a conto economico.

I contributi in conto capitale

Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate dallo Stato e da altri enti ad imprese per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime.

Trattasi di contributi per i quali di solito l'impresa che ne beneficia ha il vincolo a non distogliere dall'uso previsto per un determinato tempo, stabilito dalle leggi che li concedono, le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono.

I contributi in conto capitale, commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, possono essere iscritti in base a due criteri di contabilizzazione:

imputandoli al conto economico tra gli «Altri ricavi e proventi» (voce A.5) e rinviandoli per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi;

portandoli a riduzione del costo dei cespiti a cui essi si riferiscono.

Con il primo metodo, quindi, sono imputati al conto economico ammortamenti calcolati sul costo lordo dei cespiti ed altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio (le altre quote non di competenza vengono contabilizzate nella voce risconti passivi).

Con il secondo, invece, sono imputati al conto economico solo ammortamenti determinati sul costo netto del cespite.

Il primo metodo di contabilizzazione consente una più chiara rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico.

Plusvalenza e minusvalenza da alienazione

La vendita di un'immobilizzazione materiale comporta la sua eliminazione dall'impianto contabile. In particolare, occorre rilevare l'ammortamento infra annuale alla data della vendita, il quale va ad alimentare ulteriormente la voce del corrispondente fondo ammortamento e successivamente vanno eliminate le voci relative all'immobilizzazione venduta e al rispettivo fondo ammortamento.

Il valore netto contabile che scaturirà dalle operazioni contabili succitate andrà confrontato con il corrispettivo di vendita ed originerà delle differenze. Nel caso in cui il prezzo di vendita risulti essere maggiore del valore netto contabile avremo delle plusvalenze, viceversa delle minusvalenze. Entrambi trovano collocazione nel conto economico.

Di seguito si riportano integralmente i contenuti del P.C 16 relativamente alle disposizioni del codice civile in materia di immobilizzazioni materiali, ai contenuti della nota integrativa e le novità apportate dal D.Lgs 139/2015 interpretate dai principi contabili nazionali.

"LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per le immobilizzazioni materiali:

■ L'articolo 2426, comma 1, codice civile prevede che:

"1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata."

- L'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:

"1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali [...], facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio."

- L'articolo 2435-bis, comma 2, codice civile prevede che, nella redazione dello stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata, dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, gli articoli 2426 e 2427 del codice civile richiedono di fornire le seguenti informazioni nella nota integrativa:

- la motivazione delle "modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati" (art. 2426, co. 1, n. 2);
- "i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato" (art. 2427, co. 1, n. 1);
- "i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti

e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio" (art. 2427, co. 1, n. 2);

- "l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce" (art. 2427, co. 1, n. 8);
- "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate" (art. 2427, co. 1, n. 9).

Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, la nota integrativa indica:

- il metodo e i coefficienti d'ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell'esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato;
- le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;
- il criterio adottato per effettuare l'eventuale rivalutazione, nonché la legge che l'ha determinata, l'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti, e l'effetto sul patrimonio netto;
- i criteri di valutazione dei cespiti non usati destinati all'alienazione, o temporaneamente non usati, ma destinati ad usi futuri;
- le modalità di determinazione del valore delle immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito o a titolo di permuta;
- il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo dell'immobilizzazione o a sconto).

Nella rendicontazione delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali si fornisce evidenza del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati ma ancora in uso. Si fornisce, inoltre, separata evidenza delle movimentazioni relative alle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito o a titolo di permuta, con i relativi effetti sul bilancio.

Nel caso la società abbia ricevuto contributi e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell'immobilizzazione si indicano nelle movimentazioni delle immobilizzazioni il costo al lordo del contributo e il contributo.

Con riguardo all'obbligo di informativa di cui al numero 8, comma 1, dell'art. 2427 del codice civile in caso di importi rilevanti, la nota integrativa fornisce evidenza anche dell'ammontare

cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati nel valore delle immobilizzazioni.

Il numero 9, comma 1, dell'art. 2427 del codice civile richiede che si dia conto nella nota integrativa degli eventuali gravami esistenti sulle immobilizzazioni (ipoteche, privilegi, pegni) nonché delle restrizioni o dei vincoli al libero uso dei cespiti in virtù dei contributi pubblici ricevuti. Se le clausole di concessione del contributo indicano che l'inosservanza delle clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporta la possibilità per l'ente erogatore del richiamo del contributo, tale fatto deve essere chiaramente indicato.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, nella nota integrativa del bilancio le seguenti informazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile:

- “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato” (art. 2427, co. 1, n. 1);
- “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio” (art. 2427, co. 1, n. 2);
- “l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce” (art. 2427, co. 1, n. 8);
- “l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate” (art. 2427, co. 1, n. 9).

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano il par. 89.

"P.C. OIC 16 – NOTA INTEGRATIVA

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

"1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;"

Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, la società indica:

- il metodo e i coefficienti utilizzati nel determinare la quota di ammortamento dell'esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato;
- le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;
- il criterio adottato per effettuare l'eventuale rivalutazione, nonché la legge speciale che l'ha determinata;
- i criteri di valutazione dei cespiti non usati destinati all'alienazione, o temporaneamente non usati, ma destinati ad usi futuri;
- le modalità di determinazione del valore delle immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito o a titolo di permuta;
- il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo dell'immobilizzazione o a sconto).

L'articolo 2427, comma 1, codice civile prevede che nella nota integrativa risultino:

"2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;"

Nella rendicontazione delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali si fornisce evidenza del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati ma ancora in uso. Si fornisce, inoltre, separata evidenza delle movimentazioni relative alle immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito o a titolo di permuta, con i relativi effetti sul bilancio.

Nel caso la società abbia ricevuto contributi e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell'immobilizzazione si indicano nelle movimentazioni delle immobilizzazioni il costo al lordo del contributo e il contributo.

L'articolo 2427, comma 1, codice civile prevede che nella nota integrativa risultino rispettivamente:

"8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società;"

Con riguardo all'obbligo di informativa di cui al punto 8, in caso di importi rilevanti, la nota integrativa fornisce evidenza anche dell'ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati nel valore delle immobilizzazioni.

Il punto 9 impone di dar conto nella nota integrativa degli eventuali gravami esistenti sulle immobilizzazioni (ipoteche, privilegi, pegni) nonché delle restrizioni o dei vincoli al libero uso dei cespiti in virtù dei contributi pubblici ricevuti. Se le clausole di concessione del contributo indicano che l'inosservanza delle clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporta la possibilità per l'ente erogatore del richiamo del contributo, tale fatto deve essere chiaramente indicato.

L'articolo 2426, comma 1, codice civile prescrive che "2)... Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivati nella nota integrativa". Se rilevanti, la nota integrativa descrive gli effetti sul bilancio di tali modifiche.

LA REVISIONE DEL P.C. OIC 16 ALLA LUCE DEL D.LGS 139/2015

Di seguito si riporta il testo integrale contenuto nella revisione del P.C. OIC 16.

L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 16 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.

La nuova versione dell'OIC 16 recepisce principalmente:

- l'eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico a seguito della sua soppressione ai sensi del d.lgs. 139/2015;

- la riformulazione del principio della sostanza economica ai sensi del d.lgs. 139/2015.

In particolare, il d.lgs. 139/2015 ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica. La relazione di accompagnamento sottolinea come “la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali”. Pertanto, nella nuova versione dell’OIC 16 sono state meglio formulate e chiarite le regole da seguire al momento dell’iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali.

La precedente versione dell’OIC 16 prevedeva che “Normalmente le immobilizzazioni materiali ... sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento del titolo di proprietà se acquisite a titolo oneroso o gratuito. In alcuni casi i beni sono iscritti avendo riguardo al trasferimento dei relativi rischi per la rilevanza che tale momento ha nell’ambito di tali operazioni. Pertanto nei casi in cui non sia trasferita la piena proprietà o siano poste particolari condizioni, la rilevazione iniziale dell’immobilizzazione materiale avviene nel momento in cui sono assunti sostanzialmente tutti i rischi connessi alla sua acquisizione (ad esempio, il momento di rilevazione iniziale delle immobilizzazioni acquisite con riserva di proprietà generalmente non differisce da quello delle immobilizzazioni acquisite in piena proprietà)”. La nuova versione dell’OIC 16 esplicita meglio che le immobilizzazioni sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In ogni caso si afferma che “se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” e che comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”.

Sono state previste delle parti ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435 bis c.c.) e le micro imprese (ex art. 2435 ter c.c.) in presenza di specificità nella disciplina di bilancio alla luce del d.lgs. 139/2015 che dà maggiore risalto a una regolazione per classi dimensionali.

Sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio contabile. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell’articolo 12 del d. lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente.

La revisione dell’OIC 16 è stata anche l’occasione per fornire alcune precisazioni su specifici punti nonché riformulare diversi paragrafi del principio, migliorandone il wording, allo scopo di chiarire portata e senso delle previsioni ivi contenute.”

The background is a vibrant, abstract composition of geometric shapes. It features a bar chart with several vertical bars of varying heights, some in shades of orange and yellow, and others in red and blue. There are also large, stylized arrows pointing upwards and to the right. The overall color palette is warm, dominated by yellows, oranges, and reds, with cooler tones of blue and green in the lower-left quadrant. The shapes are layered and semi-transparent, creating a sense of depth and movement.

Capitolo 6

**LA VALUTAZIONE
DELLE
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI**

Definizione

Così come le immobilizzazioni materiali, anche le immobilizzazioni immateriali consistono in costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma la cedono su un arco temporale pluriennale, apportando all'impresa benefici economici che si tramutano in risparmi di costo o in ricavi derivanti dalla vendita di prodotti o servizi. A differenza delle immobilizzazioni materiali si caratterizzano per la mancanza di tangibilità: per questo vengono definite "immateriali".

Fra le immobilizzazioni immateriali abbiamo gli oneri pluriennali, i beni immateriali, l'avviamento, le immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.

Gli oneri pluriennali sono costi ad utilità pluriennale che comprendono i costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo e in generale i costi che si caratterizzano per un'utilità pluriennale.

Una delle novità in tema di bilancio introdotte dal D.Lgs 139/2015 riguarda i costi di ricerca e i costi di pubblicità, i quali a far data dal 01 Gennaio 2016 non sono più capitalizzabili e i valori già iscritti a bilancio negli esercizi precedenti vanno eliminati, con ovvie conseguenze sul bilancio di apertura al 1 Gennaio 2016 e sulla determinazione del valore del patrimonio netto.

Fra i costi di impianto e ampliamento troviamo i costi inerenti la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up), i costi sostenuti per la stipula dell'atto costitutivo e per le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, le tasse inerenti la costituzione, i costi sostenuti per l'ottenimento delle licenze e delle autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività, nonché le medesime tipologie di costi di cui sopra relativi alla fase successiva di accrescimento della capacità operativa, intesa come un'espansione della stessa in direzioni ed in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento anche di tipo quantitativo ma di misura tale da apparire straordinario.

I costi di sviluppo capitalizzati fanno riferimento all'applicazione dei risultati della ricerca di base, intesa quale analisi volta a conseguire nuove conoscenze e scoperte di utilità generica alla società, in un progetto per la produzione di materiali o processi nuovi o innovati rispetto a quelli già esistenti. Tale voce può comprendere i costi per l'applicazione della ricerca di base, i costi per la progettazione e/o la costruzione di materiali, prodotti o processi nuovi o innovati, i costi per la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota.

I beni immateriali sono rappresentati dai costi sostenuti per l'acquisto o la produzione di diritti giuridicamente tutelati, quali i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi e altri diritti simili, che garantiscono all'impresa l'esclusiva, seppur per un periodo limitato, del loro sfruttamento e godimento.

L'avviamento altro non è che la capacità di un'azienda a produrre utili e scaturisce dal plusvalore che la complessità dei beni impiegati in azienda acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni. In particolare, l'avviamento può essere considerato quale differenza tra il valore dell'azienda valutata nel suo complesso e il valore della stessa ottenuto dalla somma dei valori dei singoli elementi che la compongono.

L'avviamento è dunque un valore intrinseco, che scaturisce ad esempio della maggiore efficienza dei beni organizzati in azienda, da sinergie produttive, ecc.

L'avviamento può essere autoprodotta oppure acquisita a titolo oneroso mediante acquisizioni o operazioni similari di aziende già esistenti.

La voce immobilizzazioni in corso include i progetti non ancora completati (si pensi ad esempio ai costi di sviluppo), nonché, in generale, i costi sostenuti per la parziale (non ancora ultimata) realizzazione di un bene immateriale (si pensi ai brevetti, marchi, ecc.).

Infine, gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio.

Nella voce "altre" immobilizzazioni immateriali si possono iscrivere eventuali costi capitalizzabili che, per la loro differente natura, non trovano collocazione in altre voci appartenenti alla voce BI, fra i quali ad esempio i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi.

La classificazione delle immobilizzazioni immateriali nel codice civile

Riguardo alla loro classificazione fra le voci di bilancio, l'articolo 2424 del codice civile stabilisce che le immobilizzazioni immateriali siano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce BI nel rispetto della classificazione seguente:

- “1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo (fino al 31/12/2015 la voce era intitolata “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità”)
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;

- 6) immobilizzazioni in corso e acconti.
- 7) altre.”

Le immobilizzazioni immateriali vengono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale al loro valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.

Gli ammortamenti trovano collocazione diretta fra i componenti negativi del conto economico, nella voce B10a) “Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali”.

Le plusvalenze relative all’alienazione delle immobilizzazioni immateriali vengono rilevate nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, mentre le minusvalenze trovano collocazione nella voce B14 “oneri diversi della gestione”.

La rilevazione iniziale

Al pari di quanto già detto per le immobilizzazioni materiali, i beni possono essere inclusi fra le immobilizzazioni immateriali, salvo le eccezioni delle immobilizzazioni in corso ed acconti, nel momento in cui si acquista la proprietà.

I criteri e le metodologie di cui sopra trovano riscontro anche nei principi contabili internazionali, i quali prevedono che per l’iscrizione in bilancio di una immobilizzazione immateriale, occorre vi sia la probabilità che i futuri benefici economici rivenienti dal bene siano goduti dall’impresa e che il costo del bene sia determinabile in modo attendibile.

Tali principi sono alla base dell’iscrivibilità di una qualsiasi attività nello stato patrimoniale, a mente anche dello IAS 1 (oltre che della tradizionale disciplina domestica).

Va, inoltre, segnalato che in forza dei principi di matrice internazionale, ai fini della iscrिवibilità in bilancio, non si deve avere riguardo alla titolarità del diritto di proprietà sul bene da parte dell’impresa (principio della prevalenza della sostanza sulla forma), ma esclusivamente alla circostanza che quel determinato bene afferisca all’impresa e questa ne disponga come se ne fosse la effettiva proprietaria, sopportandone i rischi di deperimento e traendone i relativi frutti.

Il criterio di valutazione

Il criterio alla base della valutazione delle immobilizzazioni materiali, ai sensi dell’articolo 2426 c.c., è il criterio del costo storico (di acquisto o di produzione). Il P.C. OIC 24 stabilisce che al costo di acquisto occorre aggiungere gli oneri accessori (es. spese di registrazione,

iva indetraibile, consulenze tecniche specifiche, ecc) e, qualora capitalizzabili, gli oneri finanziari. La capitalizzazione degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi, è subordinata alle seguenti condizioni:

- qualora il periodo di costruzione (inteso come il tempo che intercorre tra l'esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il bene è pronto per l'uso) sia significativo;
- gli oneri finanziari siano oggettivamente determinabili ed effettivamente sostenuti.

I beni immateriali ricevuti a titolo gratuito non sono capitalizzabili, sia per la mancanza del sostenimento del costo di acquisto sia perché generalmente non è possibile individuare elementi valutativi attendibili.

Negli esercizi successivi a quello iniziale, l'immobilizzazione immateriale deve essere esposta al valore netto contabile, ottenuto come differenza tra il valore originario (costo storico di acquisto o produzione, più oneri accessori e oneri finanziari eventualmente capitalizzati) e i relativi ammortamenti.

In ogni esercizio deve essere effettuata una attenta analisi del valore residuo del bene immateriale (impairment) e se le condizioni che ne giustificarono l'iscrizione non sussistono più, ovvero, se si sono modificate in tutto o in parte, il valore dell'immobilizzazione immateriale deve essere corrispondentemente ridotto.

In tal senso, valgono le regole generali già analizzate per le immobilizzazioni materiali, ossia:

- il permanere della utilità futura che ne giustificò la capitalizzazione deve essere periodicamente accertato;
- il valore iscritto nello stato patrimoniale non può eccedere il valore stimato dell'utilità futura attesa.

Gli oneri pluriennali

a) i costi di impianto e di ampliamento

La voce BI1 "costi di impianto e di ampliamento" comprende gli oneri che vengono sostenuti dall'azienda occasionalmente ed in determinati momenti quali la fase costitutiva, pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa. Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo ai costi sostenuti:

- in fase di costituzione della società, quali gli onorari e le imposte inerenti la stipula dell'atto costitutivo, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione;

- nella fase pre-operativa, ovvero l'ottenimento delle licenze, dei permessi e delle autorizzazioni, i costi sostenuti per disegnare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, le spese sostenute per l'addestramento "iniziale" del personale e per le ricerche di mercato;
- per l'ampliamento della società e dell'azienda, inteso quale espansione della stessa in direzioni ed in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento di tipo sì quantitativo, ma di misura tale da apparire straordinario.

Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se:

- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza.

La capitalizzazione di tali costi nell'attivo patrimoniale è dunque subordinata al possesso dei requisiti di cui sopra e alla dimostrazione della congruenza e del rapporto causa - effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi l'impresa si attende. Di conseguenza, l'iscrizione nell'attivo patrimoniale dei costi di impianto e di ampliamento deve essere verificata individualmente, di caso in caso, in quanto diversi saranno i criteri in base ai quali si potrà giungere a dimostrarne la reale utilità futura, intesa in termini di "capacità prospettica della società di generare flussi di reddito futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati."

Ancora, a titolo esemplificativo e in termini generali, non sono capitalizzabili i costi di start up (salvo l'eccezione di costi recuperabili su base pluriennale grazie ad una prospettiva di reddito futuro atteso), i costi di addestramento e di qualificazione del personale (sono capitalizzabili solo se afferiscono all'addestramento e formazione di personale destinato all'avviamento di una nuova società o di una nuova attività o di un nuovo processo produttivo).

Per i costi di impianto e di ampliamento, essendo costi di natura immateriale, il loro mantenimento all'attivo patrimoniale soggiace alle medesime condizioni che regolano in generale le poste dell'attivo, e cioè:

- il permanere della utilità futura, che originariamente permise la capitalizzazione di tali costi, deve essere periodicamente accertata per verificare il requisito della realizzabilità delle poste attive;
- l'ammontare capitalizzato non può eccedere il valore stimato dell'utilità futura attesa.

Di conseguenza, qualora la utilità futura venga meno, il valore capitalizzato deve essere

svalutato proporzionalmente alla riduzione della utilità attesa.

Occorre precisare che, per quanto concerne quei costi di impianto e di ampliamento che non si riferiscono a progetti specificamente identificabili dell'impresa (ad esempio, l'avviamento di una nuova divisione operativa), la misurazione della cosiddetta futura utilità risulta normalmente disagiata, in quanto tale beneficio è costituito, in senso lato, dalla futura redditività generale dell'impresa (ad esempio, possono essere di tale tipo i costi di costituzione di una nuova azienda); in un contesto di tale genere, il mantenimento all'attivo patrimoniale del costo capitalizzato dovrà essere giustificato con il permanere di tali attese di redditività. Ne consegue che particolare attenzione dovrà essere posta, ad esempio, nel caso in cui le previsioni dei risultati economici dei prossimi esercizi, al lordo dell'ammortamento delle spese di impianto ed ampliamento, consistano in:

1. una riduzione degli utili;
2. perdite, ancorché si preveda che esse non abbiano carattere permanente;
3. perdite significative, il cui successivo recupero tramite utili d'esercizio non possa essere previsto nel periodo d'ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento.

Nei primi due casi occorrerà determinare se, nel periodo stabilito per l'ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento, l'azienda prevede di generare complessivamente utili in misura almeno sufficiente per coprire anche l'onere annuale degli ammortamenti di tali costi; qualora ciò non risultasse vero, occorrerà svalutare nell'esercizio in corso i beni immateriali capitalizzati, almeno sino a raggiungere nuovamente il citato equilibrio.

Nel terzo caso, le ragioni che avevano consentito l'iniziale capitalizzazione di tali costi sono venute o si prevede verranno meno; pertanto, i costi di impianto e ampliamento che residuano all'attivo patrimoniale dovranno essere completamente svalutati.

I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

b) i costi di sviluppo

Fra le novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 vi è l'eliminazione, fra gli oneri pluriennali capitalizzabili, dei costi di ricerca e dei costi di pubblicità, i quali dal 01.01.2016 vanno collocati all'interno del conto economico. Restano esclusivamente i costi di sviluppo, che il P.C. OIC 24 definisce nel modo seguente: "lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti, prodotti processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione."

La voce BI2 “costi di sviluppo” (fino al 31/12/2015 la voce era intitolata “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità”) è rappresentata:

- “dagli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nell’attività di sviluppo;
- dai costi dei materiali e dei servizi impiegati nell’attività di sviluppo;
- dall’ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di sviluppo;
- dai costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi all’attività di sviluppo;
- dagli altri costi, quali ad esempio l’ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di sviluppo.”

I costi di sviluppo sono probabilmente una delle tipologie che maggiormente danno luogo a difficoltà di natura interpretativa e, quindi, di determinazione di corretti principi contabili. Al fine di poter essere capitalizzate quali “costi di sviluppo”, le categorie di costi succitati devono possedere le seguenti specifiche caratteristiche:

- essere identificabili e misurabili;
- essere inerenti al prodotto, al processo produttivo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti. Nei casi in cui risulti dubbia l’attribuzione ad un progetto o prodotto specifico, il costo andrà inserito fra i componenti negativi di reddito del conto economico;
- essere riferiti ad un progetto, ad un prodotto o ad un processo produttivo realizzabile, ossia tecnicamente fattibile. La realizzabilità è subordinata al possesso delle risorse necessarie, da dimostrare mediante un piano di programmazione che illustri le risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo essenziali alla realizzazione del programma e la capacità della società di procurarsi tali risorse;
- essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.

Come detto, in questa voce non vi rientrano più i costi di ricerca e i costi di pubblicità, in quanto non sono più capitalizzabili.

La ricerca di base può essere definita come quell’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è da considerarsi di utilità generica all’impresa.

La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo consiste, invece, nell'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.

La capitalizzazione dei costi di pubblicità era una specificità del nostro Paese, considerato che non era prevista nelle norme comunitarie, né nei principi contabili internazionali, essendo tali costi ritenuti di carattere ricorrente ed operativo, la cui capitalizzazione comporterebbe iscrizioni improprie di attività patrimoniali e condurrebbe a distorcere i risultati d'esercizio.

Il legislatore, con il D.Lgs 139/2015, ha armonizzato la materia domestica alla prassi contabile internazionale ed ha stabilito che dal bilancio successivo al 31 dicembre 2015 tali costi vengano iscritti fra i componenti negativi di reddito nel conto economico.

Pertanto, restano capitalizzabili esclusivamente i costi di sviluppo che rispondono ai requisiti finora esaminati.

I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile e nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Infine, fino a che l'ammortamento dei costi di sviluppo, di impianto e di ampliamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno

La voce B13 "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" può comprendere:

- i costi di produzione interna e/o di acquisizione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- i costi di produzione interna e/o di acquisizione di brevetti industriali;
- i costi di produzione interna e/o di acquisizione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
- i costi per i diritti in licenza d'uso di brevetti;
- i costi relativi all'acquisto, a titolo di proprietà, del software applicativo;

- i costi relativi all'acquisto, a titolo di licenza d'uso, del software applicativo, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d'autore;
- i costi di produzione interna e/o di acquisizione del know-how, quando è tutelato giuridicamente.

I diritti di brevetto industriale rientrano nel novero delle cosiddette "creazioni intellettuali" alle quali il nostro codice e alcune norme speciali (così come le norme comunitarie e quelle di altri ordinamenti) riconoscono una particolare tutela, che consiste sostanzialmente nel diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge.

Presupposto della tutela giuridica è la concessione di brevetto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti, ovvero, da parte dell'Ufficio Europeo di Brevetti sulla base delle convenzioni stipulate nell'ambito della Comunità.

Secondo la normativa speciale, requisiti della brevettabilità sono:

- la novità dell'invenzione rispetto allo stato delle conoscenze tecniche accessibile al pubblico;
- l'originalità dell'invenzione, nel senso di esercizio di un'attività inventiva che superi lo stato delle conoscenze tecniche comunemente note ad esperti del ramo specifico e che modifichi le normali prospettive di evoluzione del settore;
- l'industrialità dell'invenzione, con riferimento alle modalità di produzione e utilizzo della stessa, nel senso di "ripetibilità del processo di fabbricazione per un numero non finito di volte con risultati costanti";
- la liceità dell'invenzione.

Il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione sul territorio nazionale si costituisce con il rilascio del brevetto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il diritto esclusivo di utilizzo in tutti i paesi comunitari (brevetto europeo o brevetto comunitario) si costituisce con il rilascio del brevetto da parte dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Le caratteristiche dei diritti di brevetto sono le seguenti:

- titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento;
- recuperabilità dei costi di iscrizione tramite i benefici economici che si svilupperanno dall'applicazione del brevetto stesso, che dipendono dalle caratteristiche intrinseche dell'invenzione, dalla pianificazione dell'effettivo utilizzo dello stesso e dalle disponibilità

di adeguate risorse per lo sfruttamento dello stesso;

- possibilità di determinare in maniera attendibile il suo costo per l'impresa.

Negli esercizi successivi a quello iniziale, al fine di mantenere iscritto fra le immobilizzazioni immateriali il diritto di brevetto, occorre analizzare il valore residuo del bene immateriale (impairment) e se le condizioni che ne giustificarono l'iscrizione non sussistono più, ovvero, se si sono modificate in tutto o in parte, il valore del diritto di brevetto deve essere corrispondentemente ridotto. Nel caso dei brevetti, non si tratta di verificare che sussistano ancora quelle specifiche condizioni innovative che giustificarono l'ottenimento del brevetto in sé (originalità e novità), bensì che persistano per l'impresa il carattere dell'industrialità e la capacità aziendale di proseguire i piani e i programmi di sfruttamento dell'invenzione e che i benefici economici attesi dallo sfruttamento si mantengano in misura sufficiente a garantire la copertura dei costi ancora iscritti all'attivo nonché il recupero degli altri costi diretti ed indiretti connessi all'utilizzo.

Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Diritto d'autore

A norma dell'art. 2575 c.c., formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Il diritto si acquisisce con la creazione dell'opera, momento dal quale compete all'autore il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla in ogni forma e modo nei limiti fissati dalla legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme sul diritto d'autore e contrariamente a quanto visto per i brevetti, le opere dell'ingegno non devono presentare alcuna caratteristica intrinseca particolare (industrialità, novità, originalità) se non l'originalità effettiva della forma espressiva. L'acquisto del diritto di autore si attua con la creazione dell'opera e non è subordinato alla registrazione o ad altri formali presupposti.

Le caratteristiche delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella categoria in oggetto sono le seguenti:

- titolarità di un diritto esclusivo di edizione, rappresentazione ed esecuzione derivante da un diritto d'autore;
- possibilità di determinazione attendibile del costo di acquisizione dei diritti;
- recuperabilità negli esercizi successivi dei costi iscritti tramite benefici economici che si

svilupperanno dallo sfruttamento dei diritti stessi.

Le possibilità che un diritto d'autore ha di generare benefici economici nel futuro, dipendono:

- dalle caratteristiche intrinseche dell'opera;
- dall'effettiva pianificazione del suo concreto sfruttamento;
- dalle disponibilità di adeguate risorse finanziarie e produttive idonee a sostenere lo sfruttamento economico.

I benefici futuri per l'impresa possono configurarsi sia in termini di ricavi diretti, sia in termini di ricavi indiretti.

Ricavi diretti sono quelli connessi alla commercializzazione dell'opera derivante da un contratto di edizione, dalla sua rappresentazione o dalla sua esecuzione diretta ad un pubblico identificato (teatri, concerti, ecc.), quando questi paghi un corrispettivo specifico (acquisto della riproduzione, acquisto di biglietti o abbonamenti) direttamente per quell'opera o anche per quell'opera nel contesto di una più ampia fruizione (libri, dischi, cassette, pay-tv, spettacoli dal vivo, rappresentazioni teatrali, esposizioni in mostre o musei, concerti, pubblicazioni antologiche, ecc.).

Ricavi indiretti sono quelli connessi alla rappresentazione al pubblico attraverso radio, televisione ed altri mezzi di diffusione sonora e visiva, quando il pubblico non versa per tali rappresentazioni alcuna somma specifica, ovvero versa abbonamenti annuali connessi ad una molteplicità indeterminata di spettacoli e pertanto non riconducibili neanche indirettamente a quell'opera specifica.

La previsione anche di una sola delle due tipologie di sfruttamento, collegata alla formazione di piani e programmi e alla quantificazione dei costi e dei ricavi attesi in misura congrua, giustifica l'iscrizione del costo del diritto d'autore tra le immobilizzazioni immateriali. Poiché i diritti nascenti dall'utilizzazione delle opere dell'ingegno sono autonomamente trasferibili, i costi iscrivibili alla voce B I 3 possono essere rappresentati sia dai costi di produzione interna, sia da costi di acquisizione esterna.

La legge, a differenza delle altre categorie di immobilizzazioni immateriali, non ha posto alcun limite per i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Vale pertanto la regola generale in base alla quale la vita utile dell'immobilizzazione è determinata con riferimento alla residua possibilità di utilizzazione (durata economica) del diritto.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

La voce BI4 “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” può comprendere:

- i costi per l’ottenimento di concessioni su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclusiva di beni pubblici quali ad esempio il suolo demaniale);
- i costi per l’ottenimento di concessioni per esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici quali ad esempio autostrade, trasporti, parcheggi, ecc.);
- i costi per le licenze di commercio al dettaglio;
- i costi di know-how per la tecnologia non brevettata;
- i costi per l’acquisto di marchi;
- i costi per la produzione interna di un marchio (vedi paragrafo 66);
- i costi per i diritti di licenza d’uso dei marchi.

Concessioni. Nel diritto amministrativo, le concessioni sono provvedimenti con i quali la pubblica amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, con i relativi oneri ed obblighi.

Quando la concessione, oltre il pagamento di un eventuale canone annuo, comporta il pagamento di una somma iniziale a tantum, solo quest’ultima deve essere iscritta nella voce B I 4 ed ammortizzata in relazione alla durata della concessione stessa.

Nel caso in cui i canoni periodici non siano correlati a tutta la durata della concessione, ma siano previsti per un periodo più breve, i canoni possono essere capitalizzati ed ammortizzati su tutta la durata della concessione.

Gli ulteriori costi iscrivibili nella voce B I 4 sono i costi interni e diretti sostenuti per l’ottenimento della concessione, tenuti distinti dai costi di progettazione e dagli altri costi che devono normalmente sostenersi per la gestione della concessione stessa.

Sebbene le concessioni non siano normalmente trasferibili, può accadere di acquisire a titolo oneroso una concessione da altri. In tal caso il costo è iscrivibile nella voce B I 4 ed ammortizzato in relazione alla durata residua della concessione.

Licenze. Nel diritto amministrativo le licenze sono autorizzazioni con le quali si consente l’esercizio di attività regolamentate (licenze di commercio al dettaglio, ecc.)

Possono essere definite licenze tanto quelle di derivazione pubblicistica (amministrativa)

quanto quelle di derivazione privatistica (licenze d'uso su brevetti, invenzioni, modelli ecc.). Tuttavia, secondo l'opinione prevalente, questa ultima sono da indicare nella classe che accoglie il diritto principale. Così ad esempio le licenze d'uso su brevetti devono essere indicate unitamente ai brevetti stessi.

In merito ai costi iscrivibili ed al loro ammortamento, in relazione alla assimilabilità con le concessioni, valgono le stesse considerazioni esposte al punto precedente.

Pertanto, per quanto riguarda l'iscrivibilità e il trattamento contabile dei costi relativi alle licenze d'uso sui singoli beni e diritti immateriali si può fare riferimento a quanto esposto in tema di "Diritti di Brevetto Industriale e Diritti di Utilizzazione delle Opere dell'Ingegno".

Marchi. Il marchio (insieme alla ditta e all'insegna) è uno dei segni distintivi dell'azienda (o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato) e può consistere in un emblema, in una denominazione ed in un segno.

Al marchio che risponde ai requisiti di novità, originalità e liceità è riconosciuta una particolare tutela giuridica (marchio registrato).

Elemento essenziale per la tutela è la registrazione secondo le forme stabilite dalla legge.

Al marchio non registrato (anch'esso suscettibile di iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali) è riconosciuta una tutela specifica in caso di preuso (art. 2571) e sempreché lo stesso possegga un effettivo ruolo distintivo (art. 2571). L'iscrivibilità del marchio tra le immobilizzazioni immateriali può avvenire sia a seguito di produzione interna, sia a seguito di acquisizione a titolo oneroso da terzi, mentre non è iscrivibile il marchio ricevuto a titolo gratuito (regola generale che vale per tutte le immobilizzazioni immateriali).

Nel caso di produzione interna, poiché il marchio è finalizzato alla mera distinzione commerciale del proprio prodotto (di più prodotti o dell'impresa) rispetto a quello della concorrenza, i costi iscrivibili non devono essere confusi, né con quelli sostenuti per la ricerca e sviluppo del prodotto né con quelli sostenuti per l'avviamento della produzione, né con quelli sostenuti per l'eventuale campagna promozionale.

Di conseguenza i costi interni iscrivibili nella voce B I 4 vanno intesi in senso restrittivo e possono ricondursi essenzialmente ai costi diretti interni ed esterni.

Mentre la produzione interna di un marchio iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali è alquanto rara, è frequente nella pratica l'acquisto di marchi di diffusa notorietà da terzi, trasferiti di norma insieme all'azienda, per importi significativi. Nel caso di un marchio ottenuto tramite l'acquisizione di azienda o di un suo ramo esso deve essere separatamente valutato ed iscritto in bilancio in base al suo valore corrente.

Avuto riguardo all'ammortamento, per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale,

tuttavia non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento – corrispondente alla vita economica utile del bene - oltre il limite legale o contrattuale. In relazione ai marchi, il periodo di ammortamento è normalmente collegato al periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce, e se non prevedibile, entro un periodo che non può eccedere 20 anni.

I costi di software

In base alle sue caratteristiche intrinseche, il software viene distinto in:

- a) software di base: costituito dall'insieme delle istruzioni indispensabili per il funzionamento dell'elaboratore (hardware);
- b) software applicativo: costituito dall'insieme delle istruzioni che consentono l'utilizzo di funzioni del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'utente.

I costi per la produzione o l'acquisto del software di base vanno capitalizzati insieme al bene materiale (hardware) cui esso afferisce, considerata la stretta complementarità economica tra i due elementi. Il relativo ammortamento va effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura del software di base e la vita utile del bene materiale pertinente.

Per quanto riguarda il software applicativo, l'iscrizione dei relativi costi dovrebbe essere articolata nel modo seguente:

Software applicativo acquistato a titolo di proprietà: i relativi costi vanno iscritti nella voce B.1.3 "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" della classe "Immobilizzazioni immateriali". Tali costi vanno ammortizzati a quote costanti nel periodo di prevista utilità futura, se determinabile; altrimenti, in tre esercizi, inteso come periodo presunto di utilità dei costi per software, data l'elevata obsolescenza tecnologica cui è sottoposto di norma il software.

Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato: i relativi costi vanno trattati come nel caso di acquisto a titolo di proprietà (B.1.3).

Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato: se il contratto di licenza d'uso prevede il pagamento di un corrispettivo periodico, i relativi costi devono essere imputati a conto economico quando sostenuti. Se, invece, il software acquistato su licenza d'uso prevede il pagamento di un corrispettivo "una tantum" pagato all'inizio a valere per tutto il periodo di licenza, i relativi costi devono essere iscritti nella voce B.1.4 "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" della classe "Immobilizzazioni immateriali". Tali costi vanno ammortizzati a quote costanti nel periodo di durata della licenza d'uso.

Software applicativo prodotto per uso interno “tutelato”: se il software prodotto internamente è tutelato ai sensi della legge sui diritti d’autore, i relativi costi sostenuti internamente vanno iscritti nella voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” della classe “Immobilizzazioni immateriali”. La metodologia di calcolo degli ammortamenti è la stessa del software acquistato a titolo di proprietà.

Software applicativo prodotto per uso interno “non tutelato”: i relativi costi possono essere o imputati a costi nel periodo di sostenimento o, se hanno dato luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni all’interno dell’impresa, capitalizzati ed iscritti nella voce B.I.7 “Altre immobilizzazioni immateriali”. In questi casi, l’ammortamento dovrebbe essere effettuato in un periodo correlato al previsto utilizzo del software in azienda, se ragionevolmente determinabile, altrimenti in tre esercizi a partire da quello di sostenimento dei costi.

Qualunque sia il tipo di software ed il criterio di iscrizione nell’attivo scelto, data la rapidità del suo processo di obsolescenza tecnologica, è necessario effettuare alla fine di ciascun esercizio un’analisi critica del suo utilizzo all’interno dell’azienda e, se da essa risulta che il software non viene più utilizzato o il suo utilizzo non è economico, procedere ad una svalutazione straordinaria del suo valore netto contabile, secondo il disposto del terzo punto dell’art. 2426 (svalutazione per perdita durevole di valore).

I costi per la manutenzione dei sistemi, per gli aggiornamenti e le modificazioni di minor entità non devono essere capitalizzati. Similmente gli onorari pagati a consulenti esterni per una consulenza di tipo generale sui sistemi informativi dell’impresa che non sia direttamente associata allo sviluppo di specifici sistemi non devono essere capitalizzati.

L’avviamento

La voce B15 comprende l’ “avviamento”, ovvero l’attitudine di un’azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che derivi o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili.

L’avviamento può essere autoprodotta all’interno dell’azienda oppure acquisito a titolo oneroso.

Nel primo caso, l’avviamento è il frutto di una gestione aziendale efficiente nell’organizzazione tanto del complesso dei beni aziendali, materiali ed immateriali, quanto delle risorse umane. Definiremo questo avviamento come “avviamento internamente generato”, ovvero “avviamento originario”. L’avviamento internamente generato non può essere capitalizzato,

ed iscritto nel bilancio d'esercizio sia perchè esso non è definibile in termini di oneri e costi ad utilità differita nel tempo (venendo così meno uno dei requisiti fondamentali per la sua iscrिवibilità), sia perchè esso costituisce il valore attuale di un flusso di futuri utili sperati e, quindi, solo presunti;

Nel secondo caso, l'avviamento è il frutto dell'acquisizione di un'azienda (acquisto, permuta) o di una partecipazione, oppure di un'operazione di conferimento d'azienda, di una fusione o di una scissione. In questo caso l'avviamento verrà definito "avviamento acquisito a titolo oneroso" e considerato che uno dei requisiti per l'iscrivibilità delle immobilizzazioni immateriali è l'onerosità, di seguito tratteremo esclusivamente l'avviamento acquisito a titolo oneroso, che per comodità verrà definito "avviamento".

Le caratteristiche dell'avviamento sono le seguenti:

- l'avviamento è costituito da oneri e costi ad utilità pluriennale, in grado di garantire benefici economici futuri;
- l'avviamento è un valore quantificabile, incluso nel corrispettivo pagato per acquisirlo;
- l'avviamento non è suscettibile di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale e non può essere considerato come un bene immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi.

In seguito all'acquisizione di un'azienda o di un suo ramo, in sede di rilevazione iniziale occorre valutare, con prudente apprezzamento, se l'eccedenza del costo d'acquisizione sostenuto rispetto al valore corrente dei beni e degli altri elementi patrimoniali acquisiti possa o meno essere considerata un'immobilizzazione immateriale. Più in particolare, occorre analizzare se vi sono oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono benefici economici futuri. In tale contesto occorre considerare i fattori seguenti:

- la turbolenza del mercato di riferimento;
- le oscillazioni della domanda;
- i competitors presenti e le loro potenzialità;
- le azioni prevedibili dei concorrenti attuali e potenziali;
- l'obsolescenza del prodotto e lo stato del ciclo di vita;
- le aspettative riguardo alla permanenza in servizio di dipendenti "chiave";
- l'esistenza di clausole legali o contrattuali condizionanti la durata della vita utile

Se l'eccedenza rappresenta effettivamente un maggior valore dell'azienda acquisita,

recuperabile tramite i redditi futuri dalla stessa generati, essa deve essere iscritta all'attivo dello stato patrimoniale.

Il valore dell'avviamento da iscrivere nel bilancio d'esercizio, si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono.

Successivamente alla rilevazione iniziale dell'avviamento come immobilizzazione lo stesso deve essere rilevato al suo costo originario meno ogni ammortamento accumulato, subordinatamente alle eventuali riduzioni di valore conseguenti alle analisi del suo valore.

Secondo l'OIC P.C. 24 "l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile. Ai fini del calcolo della stima della vita utile dell'avviamento, la società prende in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l'avviamento. Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento:

- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra-profitti legati alle sinergie generati dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali rispetto a quelli, presi autonomamente, delle società oggetto di aggregazione;
- il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (cd payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
- la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

L'applicazione degli elementi di cui sopra non può determinare un periodo di ammortamento dell'avviamento superiore ai venti anni.

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo di dieci anni."

L'ammortamento deve avvenire sistematicamente, preferibilmente per quote costanti, per un periodo non superiore ai dieci anni. Sono tuttavia consentiti periodi di maggiore durata, che comunque non deve superare i venti anni, qualora sia ragionevole supporre, in virtù dell'analisi più sopra accennata che la vita utile dell'avviamento sia senz'altro superiore ai dieci anni. Le condizioni che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore ai dieci anni per l'ammortamento dell'avviamento, debbono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia dell'impresa cui l'avviamento si riferisce (ad esempio, imprese la cui attività necessita di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime, ovvero imprese i cui cicli naturali siano di lungo periodo, come anche imprese operanti in settori in cui non si

prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi e che - quindi - si assuma possano conservare per lungo tempo le posizioni di vantaggio da esse acquisite sul mercato).

In questo caso dovranno essere illustrate espressamente nella nota integrativa le ragioni specifiche che hanno indotto all'adozione di un periodo di ammortamento eccedente il limite di dieci anni.

In occasione della chiusura di ciascuno dei bilanci relativi ai periodi successivi a quello dell'iscrizione dell'avviamento tra le attività, dovrà essere effettuata una rigorosa analisi del valore dell'avviamento (impairment test), svolgendo un'attenta ricognizione per rilevare eventuali intervenuti mutamenti nei fattori e nelle variabili prese in considerazione al tempo della originaria rilevazione.

Le immobilizzazioni in corso e acconti

Nella voce BI6 "immobilizzazioni in corso e acconti" si possono comprendere:

- beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l'ottenimento della piena titolarità del diritto);
- acconti a fornitori per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. Il processo di ammortamento inizia nel momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Le altre immobilizzazioni immateriali

Nella voce BI7 "altre" immobilizzazioni immateriali si possono iscrivere eventuali costi capitalizzabili che, per la loro differente natura, non trovano collocazione in altre voci appartenenti alla voce BI. A titolo esemplificativo si pensi ai costi per migliorie dei beni di terzi. Per tale voce l'ammortamento si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute (per migliorie dei beni di terzi) e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

L'ammortamento

Gli ammortamenti sono iscritti nel conto economico, tra i costi della produzione, nella voce "ammortamento delle immobilizzazioni immateriali".

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni immateriali è indicato nell'attivo dello stato patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.

Il costo (di acquisto o di produzione), sempre a mente dell'articolo 2426, comma 1, n. 2), del c.c., deve essere sistematicamente ammortizzato secondo la residua possibilità di utilizzo del cespite.

L'ammortamento altro non è che la ripartizione del costo di un'immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile, a partire dal momento in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, con un metodo sistematico e razionale.

La sistematicità dell'ammortamento determina il piano di ammortamento, che può essere a quote costanti, a quote decrescenti, oppure parametrato ad altre variabili quantitative.

Il metodo di ammortamento a quote costanti è il più diffuso e si fonda sull'ipotesi semplificatrice che l'utilità dell'immobilizzazione immateriale oggetto di ammortamento si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile, determinando un valore dell'ammortamento pari al valore da ammortizzare rapportato al numero degli anni di vita utile.

La sistematicità dell'ammortamento non presuppone necessariamente l'applicazione del metodo a quote costanti.

Si applica il metodo a quote decrescenti quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile.

È possibile ammortizzare l'immobilizzazione anche secondo il metodo per unità di prodotto. Non è invece ammesso l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza. Non è altresì ammesso l'utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio della società o di un suo ramo o divisione.

Le rivalutazioni

Le immobilizzazioni immateriali possono essere rivalutate solo nei casi previsti dalla legge. Restano escluse rivalutazioni di carattere soggettivo, discrezionali, volontarie o quali conseguenze del processo inflattivo.

Il procedimento di rivalutazione presenta le caratteristiche seguenti:

- Il limite massimo della rivalutazione di un'immobilizzazione immateriale è costituito dal valore recuperabile del bene
- La rivalutazione non incide sulla stimata residua vita utile del bene
- La rivalutazione va effettuata seguendo i contenuti della legge che la consente
- Qualora negli esercizi successivi il valore rivalutato risulti eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato va svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (se non disposto diversamente dalla legge).
- L'effetto netto della rivalutazione va iscritto tra le riserve di patrimonio netto, alla voce AIII "Riserve di rivalutazione", salvo diversa disposizione di legge.

I contributi pubblici

I contributi pubblici sono le agevolazioni di carattere monetario erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) in favore di società, destinate alla realizzazione di iniziative e progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali.

I contributi pubblici vanno contabilizzati nel conto economico, tenuto conto della vita utile (residua) dell'immobilizzazione immateriale, scegliendo tra due metodi:

- Il metodo indiretto, con il quale i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi". In pratica gli ammortamenti vengono calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni immateriali e viene garantita la comprensibilità e la chiarezza del bilancio;
- Il metodo diretto, mediante il quale i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono. In questo caso gli ammortamenti vengono calcolati sul costo netto delle immobilizzazioni immateriali.

Di seguito si riportano integralmente i contenuti del P.C 24 relativamente alla nota integrativa, alle disposizioni del codice civile in materia di immobilizzazioni immateriali e le novità apportate dal D.Lgs 139/2015 interpretate dai principi contabili nazionali.

“NOTA INTEGRATIVA

Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, gli articoli 2426 e 2427 del codice civile richiedono di fornire le seguenti informazioni nella nota integrativa:

- la motivazione delle “modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati” (art. 2426, co. 1, n. 2);
- la “spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento” (art. 2426, co. 1, n. 6);
- “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato” (art. 2427, co. 1, n. 1);
- “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio” (art. 2427, co. 1, n. 2);
- “la composizione delle voci “costi d’impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento” (art. 2427, co. 1, n. 3), ossia le motivazioni che attribuiscono a tali voci il carattere della pluriennalità;
- “la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio” (art. 2427, co. 1, n. 3-bis);
- “l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce” (art. 2427, co. 1, n. 8);
- “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate” (art. 2427, co. 1, n. 9).

Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni immateriali, la nota integrativa indica:

- il metodo e i coefficienti d’ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell’esercizio per le varie categorie o classi di immobilizzazioni immateriali;

- le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;
- il criterio adottato per effettuare l'eventuale rivalutazione, la legge che l'ha determinata, l'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti, e l'effetto sul patrimonio netto;
- il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo dell'immobilizzazione o a sconto).

La descrizione della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali include l'indicazione ove rilevante, dell'ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati tra le immobilizzazioni, distintamente per ciascuna voce quando assumono particolare rilevanza rispetto all'ammontare dell'immobilizzazione. Il numero 9 comma 1 dell'art. 2427 c.c. richiede che si dia conto nella nota integrativa delle restrizioni o dei vincoli riferibili ai contributi pubblici ricevuti a fronte di immobilizzazioni immateriali. Se le clausole di concessione del contributo indicano che l'inosservanza delle clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporta la possibilità per l'ente erogatore del richiamo del contributo, tale fatto deve essere chiaramente indicato. Va inoltre fornita una descrizione dei beni immateriali ricevuti a titolo gratuito.

La nota integrativa descrive i criteri utilizzati, seguendo le indicazioni del paragrafo 68, per la stima della vita utile dell'avviamento. Qualora la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita utile dell'avviamento la nota integrativa dà conto delle ragioni per cui non ha ritenuto possibile effettuare tale stima.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dagli articoli 2426 e 2427 del codice civile:

- "una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento" (art. 2426, co. 1, n. 6);
- "i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato" (art. 2427, co. 1, n. 1);
- "i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da

una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio" (art. 2427, co. 1, n. 2);

- "l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce" (art. 2427, co. 1, n. 8);
- "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate" (art. 2427, co. 1, n. 9).

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile. 93. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano il paragrafo 91.

Data di entrata in vigore

La presente edizione dell'OIC 24 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

Disposizioni di prima applicazione

I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 aggiornato nel 2015, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento previsti ai paragrafi 40-42, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voce B12 alla voce B11 Costi di impianto e di ampliamento. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 ai soli fini riclassificatori. I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce B12 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella

voce BI2 Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 48. I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione previsti al paragrafo 48, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

Eventuali effetti derivanti dalle disposizioni di cui al paragrafo 65 inerente l'ammortamento dei costi di sviluppo sono applicati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

Le disposizioni di cui ai paragrafi 66-70 relative all'ammortamento dell'avviamento si applicano retroattivamente come previsto dall'OIC 29. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 139/2015, la società può scegliere di non applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 66-70 all'avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Qualora si usufruisca di tale facoltà, la società applica il disposto dei paragrafi 66-70 all'avviamento sorto successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Le società che si avvalgono dell'applicazione prospettica continuano a contabilizzare l'avviamento in conformità al precedente principio, come previsto al paragrafo 102. Occorre fare menzione in nota integrativa dell'esercizio di tale facoltà.

Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, continua a classificare i costi accessori ai finanziamenti tra le "altre" immobilizzazioni immateriali e ad ammortizzare tali costi in conformità al precedente principio come previsto al paragrafo 102. Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato retroattivamente, il paragrafo 50 deve essere applicato retroattivamente. In caso contrario, il paragrafo 50 deve essere applicato prospetticamente, come previsto al paragrafo 102.

Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 24 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono trattati secondo le disposizioni di prima applicazione contenute nell'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 24 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

Le immobilizzazioni immateriali nella legislazione civilistica

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa delle immobilizzazioni immateriali.

- Articolo 2423, comma 4: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”
- Articolo 2423 ter comma 5: “Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”.
- Articolo 2424, comma 2: “Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”.
- Articolo 2424-bis, comma 1: “Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”.
- Articolo 2426, comma 1, n. 1: “Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”.
- Articolo 2426, comma 1, n.2: “Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”.
- Articolo 2426, comma 1, n. 3: “L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento”.

- Articolo 2426, comma 1, n. 5: “I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati”.
- Articolo 2426, comma 1, n. 6: “L’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 1: “La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 2: “La nota integrativa deve indicare (...) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 3: “La nota integrativa deve indicare (...) la composizione delle voci “costi d’impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 3bis: “La nota integrativa deve indicare (...) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio”.
- Articolo 2427, comma 1, n. 8: “La nota integrativa deve indicare (...) l’ammontare degli

oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce".

- Articolo 2427, comma 1, n. 9: "La nota integrativa deve indicare (...) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate".
- Articolo 2435-bis, comma 2: "Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; (...); nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo".
- Articolo 2435-bis, comma 3: "Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:
 -
 - voci B10(a), B10(b), B10(c);
 - voci C16(b) e C16(c);
 - voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d);
 - voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d)."
- Articolo 2435-bis, comma 4: "Fermo restando le indicazioni la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2)...8), 9)...".
- Articolo 2435-ter, comma 2: "Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); ..."

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione negli schemi di stato patrimoniale e conto economico sono richiamate nel principio contabile OIC 12.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte

L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 24 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.

La nuova versione dell'OIC 24 recepisce l'introduzione delle novità legislative connesse all'eliminazione, dalla voce dello stato patrimoniale BI2, dei riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità, e delle modifiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo.

Il d.lgs. 139/2015 ha eliminato il riferimento ai costi di pubblicità dalla voce dello stato patrimoniale BI2. La relazione di accompagnamento precisa che il decreto elimina il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità contenuto nel n. 3) dell'articolo 2427 trattandosi di costi non più capitalizzabili. L'OIC 24 rivisto nel 2014 prevedeva la possibilità di capitalizzare i costi di pubblicità, se relativi ad "operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l'avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell'attuale core business) che sono relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali". La modifica legislativa alla voce BI2 esclude la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità, ma consente quella relativa ai costi di impianto e ampliamento. Pertanto, i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 aggiornato nel 2014, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, dalla voca BI2 alla voca B11 Costi di impianto e di ampliamento. I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale e sono trattati secondo le disposizioni di prima applicazione stabilite nella nuova versione dell'OIC 24.

Il d.lgs. 139/2015 ha eliminato il riferimento ai costi di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale BI2. La relazione di accompagnamento precisa che il decreto elimina il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità contenuto nel n. 3) dell'articolo 2427 trattandosi di costi non più capitalizzabili. L'OIC 24 rivisto nel 2014 prevedeva la distinzione tra: a. costi di ricerca di base, non capitalizzabili; b. costi di ricerca applicata, capitalizzabili; c. costi di sviluppo, capitalizzabili.

La modifica all'articolo 2424 del codice civile, che ha previsto l'eliminazione del riferimento al costo di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale BI2, ha comportato una revisione dell'impostazione dell'OIC 24 sul tema. Non essendo più prevista la voce costo di ricerca nell'attivo, l'OIC ha ritenuto opportuno aggiornare le definizioni di costo di ricerca e di costo di sviluppo, eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata. Al riguardo, l'OIC ha notato che la definizione di costi di ricerca applicata e i criteri di capitalizzabilità di detti costi, ai sensi dell'OIC 24 rivisto nel 2014, così come per i costi di sviluppo, fanno chiaramente riferimento alla necessità che il prodotto e processo cui la ricerca si riferisce siano già individuati e definiti, mentre il costo della ricerca di base è sostenuto in un momento precedente. Venendo meno la categoria della ricerca applicata, si è ritenuto opportuno aggiornare la definizione di

costo di ricerca di base, adeguandola a quella contenuta nei principi contabili internazionali, specificando che tale costo è normalmente sostenuto in un momento antecedente a quello in cui è chiaramente definito e identificato il prodotto o processo che si intende sviluppare. Si è altresì chiarito nella definizione di costo di sviluppo che questo è il risultato dell'applicazione della ricerca di base. Pertanto i costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore dell'OIC 24 rivisto nel 2016, continuano, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità.

Il d.lgs. 139/2015 ha introdotto il criterio di valutazione dei crediti, titoli e debiti al costo ammortizzato. Tale criterio prevede l'inclusione dei costi di transazione nella determinazione del tasso di interesse effettivo. In precedenza, i costi di transazione su finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, erano iscritti nelle Altre immobilizzazioni immateriali ai sensi dell'OIC 24 rivisto nel 2014. L'introduzione dell'istituto del costo ammortizzato ha determinato una modifica della disciplina relativa ai costi accessori su finanziamenti. L'OIC 19 rivisto nel 2016 prevede, infatti, che i costi accessori su finanziamenti relativi ai debiti valutati al costo ammortizzato siano inclusi nel calcolo del costo ammortizzato (i costi accessori relativi ai finanziamenti valutati al valore nominale sono iscritti, invece, tra i risconti attivi). Pertanto, la modifica normativa ha comportato l'eliminazione dall'OIC 24 dei costi accessori su finanziamenti dalla voce "Altre" immobilizzazioni immateriali.

Il d.lgs. 139/2015 ha modificato la disciplina relativa alla determinazione della vita utile dell'avviamento. Il novellato articolo 2426, al comma 6, prevede che "l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni". La precedente formulazione del medesimo articolo prevedeva che "l'ammortamento deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa".

Va anzitutto notato che il legislatore non ha introdotto novità sostanziali con riferimento alla vita utile; infatti, sia il precedente testo normativo che il novellato codice civile fanno riferimento alla nozione di vita utile. La novità sta nel fatto che rispetto all'approccio precedente vi è stata un'inversione nel processo di stima della vita utile dell'avviamento. Mentre il precedente disposto del codice civile richiama la necessità di stimare la vita utile dell'avviamento solo nei casi in cui il limite di 5 anni non ne fosse rappresentativo, il novellato codice civile prevede che in primis sia determinata la vita utile dell'avviamento e solo quando questa non possa essere stimata attendibilmente si proceda all'ammortamento dell'avviamento lungo un periodo di 10 anni.

Va in proposito ricordato che la precedente disciplina del codice faceva riferimento al concetto

di periodo limitato di utilizzazione che sotto il profilo tecnico è equivalente alla nozione di vita utile prevista nel codice novellato (come del resto presupposto anche dall'OIC 24 del 2015 che fa espresso riferimento alla vita utile). La vita utile, infatti, rappresenta anch'esso un periodo limitato di utilizzazione. Del resto, anche l'art. 2426, comma 1, n. 2, richiama il concetto di "utilizzazione limitata nel tempo" per rifarsi alla nozione di vita utile delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Il vero elemento innovativo del novellato codice civile sta nell'esplicito richiamo alla necessità di effettuare una stima della vita utile e che essa risulti attendibile.

Tenuto conto del quadro delle novità normative, l'OIC ha esaminato 3 diversi approcci per aggiornare l'OIC 24:

- a) non modificare nella sostanza l'attuale versione dell'OIC 24 partendo dalla considerazione che già in precedenza era prevista una specifica previsione per stimare la vita utile dell'avviamento, chiarendo che se il processo di stima non porta ad un risultato adeguato alle circostanze, si ricade nella casistica dell'inattendibilità della stima della vita utile.
- b) implementare quanto previsto dall'attuale OIC 24 fornendo degli utili punti di riferimento per aiutare il redattore del bilancio a stimare la vita utile dell'avviamento di modo che solo quando la società non individua alcun elemento adeguato alle circostanze si ricade nella casistica dell'inattendibilità della stima della vita utile;
- c) stabilire nel principio contabile un processo di stima della vita utile che preveda specifici indicatori utili alla determinazione della vita utile da seguire secondo un ordine gerarchico. Nel caso in cui il processo di stima così delineato non porti ad un risultato adeguato alle circostanze, si ricadrebbe nella casistica dell'inattendibilità della stima della vita utile.

L'OIC si è orientato sull'approccio b) considerato che l'approccio a) non fornirebbe infatti un utile ausilio al redattore di bilancio per identificare i casi in cui la stima della vita utile dell'avviamento possa risultare inattendibile mentre l'approccio sub c) richiederebbe l'individuazione di un procedimento di stima dell'avviamento sul quale ad oggi a livello internazionale non è ancora stato possibile trovare una soluzione condivisa.

L'approccio sub b) ha il pregio di essere di ausilio nella stima della vita utile senza essere vincolante nelle modalità di valutazione della stessa.

In ogni caso, l'OIC ha ritenuto opportuno mantenere il limite massimo dei vent'anni già previsto dall'OIC 24 sia nella versione del 2014 che nella versione precedente del 2005. Infatti la stima della vita utile dell'avviamento era una disciplina già stabilita nel precedente codice civile e in tale contesto l'OIC 24 prevedeva che detta stima non poteva riferirsi ad un periodo superiore ai 20 anni. Sotto questo profilo va osservato che, fino ad oggi, nessun vizio di legittimità è stato sollevato all'OIC con riferimento all'introduzione di un limite temporale massimo per l'ammortamento dell'avviamento non previsto dalla norma. In assenza poi di modifiche sul

punto di carattere normativo, l'OIC non ha ravvisato motivi che ostino al mantenimento di tale limite. Medesime considerazioni valgono per la stima della vita utile dei marchi dove analogamente le precedenti versioni dell'OIC 24 prevedevano un limite massimo di 20 anni.

Nella scelta degli elementi da utilizzare nella stima della vita utile dell'avviamento l'OIC ha preso a riferimento gli esiti di un progetto di ricerca internazionale dedicato al tema di cui è parte attiva. Dal 2010 l'OIC è infatti partner di un gruppo di lavoro internazionale assieme allo standard setter giapponese e all'EFRAG che ha l'obiettivo di valutare la fattibilità tecnica di reintrodurre l'ammortamento dell'avviamento nei principi contabili internazionali. Nell'ambito di tale progetto, l'OIC ha pubblicato nel luglio 2014 un discussion paper dal titolo "Should goodwill still not be amortized?" nel quale sono formulate varie ipotesi su come è possibile determinare la vita utile dell'avviamento. Muovendo dai risultati di tale progetto di ricerca, l'OIC ha deciso di proporre i seguenti punti di riferimento da utilizzare nella stima della vita utile:

- a) il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra-profitti legati alle sinergie generati dall'operazione straordinaria;
- b) il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare l'investimento effettuato (cd payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dal Consiglio di Amministrazione;
- c) la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l'aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio contabile. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente."



Capitolo 7

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Definizione

A seconda dell'emittente, i titoli di debito si possono distinguere in titoli pubblici e titoli privati: i primi sono buoni del debito pubblico emessi dallo Stato (BOT, BTP, CCT, CTZ ...), i secondi possono consistere in obbligazioni (e titoli a questi assimilabili) emesse da società finanziarie o da altre società quotate in borsa.

Tali titoli, oltre agli interessi (guadagno ottenuto dall'investimento) e alla restituzione della somma investita, non attribuiscono alcun altro diritto ai loro possessori.

Titoli immobilizzati e non immobilizzati

La classificazione contabile dei titoli nel comparto immobilizzato o non immobilizzato deve essere fondata su un criterio di distinzione di tipo «funzionale», che dipende dalle caratteristiche e dalla natura del titolo, dalle possibilità della società di detenere il titolo acquisito per un lungo periodo di tempo e, infine, dalle decisioni assunte dall'organo amministrativo, riguardo ai programmi che intendono attuare nell'esercizio o negli esercizi successivi. Ne consegue che appartengono alla categoria delle immobilizzazioni i titoli destinati, sempre per decisione degli amministratori, ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale quale investimento durevole sino alla loro naturale scadenza; mentre specularmente appartengono alla categoria delle attività finanziarie non immobilizzate i titoli che, sempre per scelta degli amministratori, sono destinati ad essere negoziati.

E' opportuno precisare che nelle scelte e decisioni per la iscrizione di un titolo in un comparto, piuttosto che nell'altro, non è significativo il fatto che l'acquisizione dei titoli rientri, o meno, tra le attività previste dallo statuto della società.

La qualificazione di un titolo come appartenente alla categoria delle «attività finanziarie immobilizzate» è subordinata perciò unicamente ad una decisione espressa in tal senso da parte degli amministratori.

Un titolo a reddito fisso di durata pluriennale, pur essendo duraturo per natura, può non esserlo per destinazione, mentre la natura può trovare conferma nella destinazione, in quanto il titolo è detenuto in forza di un vincolo contrattuale.

Considerata la delicatezza del problema insito nella scelta relativa alla classificazione, per gli effetti economici che ne possono derivare, la decisione deve essere basata su ragionevoli e fondate previsioni che il titolo non sarà negoziato o riscosso entro breve tempo. Nell'assunzione della decisione devono essere considerati, tra gli altri, gli eventuali vincoli sul titolo, le condizioni di mercato, la capacità dell'azienda di mantenere stabile l'investimento.

Poiché la classificazione dei titoli tra i valori «immobilizzati» e «non immobilizzati» può determinare l'adozione di criteri diversi di valutazione e, ancora, poiché uno dei postulati del bilancio richiede la costanza nel tempo dei criteri di classificazione e di valutazione, gli amministratori non possono «scegliere» la classificazione al solo scopo di attuare politiche di bilancio finalizzate ad un determinato risultato d'esercizio.

Il cambiamento di destinazione non può essere perciò deciso dagli amministratori a loro piacimento; può essere giustificato solo quando sono venute meno le ragioni che avevano indotto gli stessi amministratori ad immobilizzare un titolo, o viceversa.

La classificazione dei titoli

a) classificazione delle voci dello stato patrimoniale

I titoli di debito sono esposti nello stato patrimoniale nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante. La classificazione prevista dall'articolo 2424 del codice civile è la seguente:

- per i titoli immobilizzati:

BIII3) "altri titoli";

- per i titoli non immobilizzati:

CIII6) "altri titoli".

b) Classificazione dei titoli immobilizzati nel conto economico

Nella voce C16b) "altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni" sono iscritti:

- gli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio su titoli immobilizzati;
- i premi di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell'esercizio su titoli immobilizzati;
- con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell'esercizio su titoli immobilizzati;
- gli interessi attivi impliciti maturati sui titoli zero coupon immobilizzati;
- i premi percepiti per sorteggio di obbligazioni;
- gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli prima della loro naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile del titolo iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie e il prezzo di cessione.

Nella voce C17 “interessi e altri oneri finanziari” vanno iscritte le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli prima della loro naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile del titolo iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie e il prezzo di cessione.

Nella voce D19b) “svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni” vanno iscritte le svalutazioni dei titoli immobilizzati, per effetto di una riduzione durevole di valore rispetto al costo d’acquisto alla base della loro iscrizione iniziale fra le voci dello stato patrimoniale.

Nella voce D18b) “rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”, va iscritto il ripristino di valore che scaturisce dal venir meno della ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza un titolo immobilizzato.

Le spese di cessione dei titoli di debito si rilevano autonomamente nel conto economico, senza contribuire alla determinazione del saldo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dal realizzo dei titoli.

c) Classificazione dei titoli non immobilizzati nel conto economico

Nella voce C16c) “altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni” vanno iscritti gli interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati (inclusivi dell’eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione).

Nella voce C16c) “altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni” vanno iscritti gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, corrispondenti alla differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione.

Nella voce C17 “interessi e altri oneri finanziari”, vanno iscritte le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, corrispondenti alla differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione.

Nella voce D19c) “svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie” vanno iscritte le svalutazioni dei titoli di debito non immobilizzati.

Nella voce D18c) “rivalutazioni di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”, vanno iscritte le successive rivalutazioni dei titoli di debito non immobilizzati.

Di seguito si riporta il contenuto integrale del P.C. OIC 20 relativamente ai contenuti del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e del bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) avuto riguardo alle norme del codice civile:

“Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”. Pertanto i titoli sono esposti nello stato patrimoniale nella voce BIII

Immobilizzazioni finanziarie o nella voce CIII Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 codice civile possono essere tra loro raggruppate: voci C16(b) e C16(c); voci D18(b) e D18(c); voci D19(b) e D19(c).

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

Nella voce D "Ratei e risconti" dell'attivo dello stato patrimoniale sono iscritti i ratei attivi che misurano gli interessi attivi espliciti di competenza economica dell'esercizio che avranno manifestazione numeraria nei successivi esercizi.

Nella voce E "Ratei e risconti" del passivo dello stato patrimoniale sono iscritti i risconti passivi per un importo pari agli interessi attivi espliciti rilevati in via anticipata ma di competenza economica dei successivi esercizi.

Dalle voci dei "Ratei e risconti" sono esclusi i ratei attivi (passivi) che misurano le quote di premi (scarti) di sottoscrizione e di negoziazione maturate nell'esercizio sui titoli immobilizzati; tali quote vanno portate a diretta rettifica della voce che riporta il valore di bilancio dei titoli immobilizzati.

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile la voce D dell'attivo "Ratei e risconti" può essere ricompresa nella voce CII "Crediti" e la voce E del passivo "Ratei e risconti" può essere ricompresa nella voce D "Debiti". In ogni caso le voci CII dell'attivo e D del passivo devono indicare separatamente i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nella voce C16b) e C16c) sono rilevati rispettivamente gli "altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni" e gli "altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni", che includono gli interessi attivi di competenza dell'esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione e, con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell'esercizio, su titoli di debito immobilizzati e non.

Le voci C16b) e C16c) accolgono anche gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione. Qualora dalla negoziazione anticipata derivi una perdita, è rilevata nella voce C17 "interessi e altri oneri finanziari".

La svalutazione di titoli immobilizzati per effetto di una riduzione durevole di valore rispetto al costo d'acquisto è iscritta nella voce D19b) "svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni".

La svalutazione dei titoli di debito non immobilizzati è imputata alla voce D19c) "svalutazioni

di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie". La ripresa di valore è imputata a conto economico alla voce D18c) "rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni"."

La rilevazione iniziale dei titoli immobilizzati e non immobilizzati

Occorre distinguere fra:

- a) grandi imprese;
- b) piccole imprese, ovvero imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Rilevazione iniziale dei titoli di debito nel bilancio delle grandi imprese

La rilevazione iniziale avviene con la consegna del titolo; è in quel preciso momento che i titoli di debito devono essere rilevati in bilancio.

Qualora i titoli trovano collocazione tra le immobilizzazioni l'art. 2426 comma 1 n. 1 c.c. prescrive che "...le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile". Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

Nel caso in cui i titoli vengano iscritti tra le poste dell'attivo circolante l'art. 2426, comma 1, punto n. 9) prevede che "...i titoli... che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore...". Il costo di acquisto è il prezzo cui è avvenuta la sottoscrizione dei titoli, aumentato dei costi accessori (generati dalla transazione: si pensi alle commissioni, all'imposta di bollo, alle spese di consulenza e ai costi dovuti all'intermediazione bancaria o finanziaria) sostenuti per concludere l'operazione di acquisto.

Il criterio del costo ammortizzato non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili e può non essere applicato nel caso in cui per i titoli di debito emergano delle differenze irrilevanti e di scarso valore tra la rilevazione iniziale e la rilevazione finale (valore a scadenza). Gli effetti sono irrilevanti se si stima che i titoli resteranno in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi oppure qualora restino durevolmente in portafoglio, ma i costi di transazione, i premi e scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore finale sia di importo modesto e trascurabile.

In tal caso trovano pratica applicazione le regole previste per la valutazione dei titoli di debito per le piccole e micro imprese, ovvero il criterio del costo.

Ad eccezione dei costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all'atto della eventuale successiva cessione del titolo, che non vanno inclusi nella valutazione del titolo al costo ammortizzato, nell'ipotesi in cui si applichi il costo ammortizzato, tutti i costi dell'operazione (si pensi alle commissioni, alle consulenze, ecc) e, in generale, ad ogni differenza tra valore iniziale e valore finale, sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

In base al P.C. OIC 20, "il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo (durata attesa del titolo). Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del titolo da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili.

Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del titolo ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite e svalutazioni future su titoli. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile

determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)."

Rilevazione iniziale dei titoli di debito nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

La rilevazione iniziale dei titoli per le piccole e micro imprese segue il medesimo criterio analizzato per le grandi imprese, ovvero l'iscrizione in bilancio all'atto della consegna del titolo.

La differenza principale tra grandi imprese da un lato e piccole e micro imprese dall'altro consiste nel criterio di valutazione da adottare. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile (per le piccole imprese) e ai sensi dell'articolo 2435-ter (per le micro imprese), le società, nel redigere il bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426 del codice civile, hanno facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo d'acquisto, ossia al costo di sottoscrizione del titolo (prezzo effettivamente pagato per acquistarlo) maggiorato degli oneri accessori, che come detto in precedenza possono consistere in costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, commissioni, spese e imposte di bollo e al netto del rateo relativo alla cedola di interessi maturata alla data di acquisto.

Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'articolo 2426, numero 3, codice civile, se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

I titoli di debito immobilizzati, venendo contabilmente rilevati titolo per titolo al costo sostenuto, devono essere trattati singolarmente. Ne consegue che, in caso di cessione di una parte dei titoli in dote all'azienda, acquistati in date diverse e a prezzi diversi, il riferimento per la definizione del costo dei titoli ceduti è il costo specifico. Tuttavia, nel caso di titoli fungibili e al fine di semplificare le valutazioni, è ammesso il ricorso ai metodi del costo medio ponderato, del Lifo e del Fifo, così come previsti e disciplinati dall'articolo 2426, numero 10 del codice civile.

Le rilevazioni successive dei titoli immobilizzati

Le rilevazioni dei titoli di debito immobilizzati, successive a quella iniziale, nel determinare il valore da iscrivere in bilancio sulla base del costo ammortizzato, devono seguire i seguenti passaggi logici:

- a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo;
- c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- d) sottrarre le eventuali perdite durevoli di valore sui titoli.

Tale valore è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi scontati al tasso di interesse effettivo.

Qualora, in seguito alla rilevazione iniziale, subentrino atti o fatti (si pensi alla decisione di ottenere il rimborso anticipato del titolo) che incidano sulla determinazione dei flussi finanziari futuri attesi, la società dovrà applicare ex novo il metodo del costo ammortizzato per inglobare i nuovi flussi finanziari stimati, al fine di rideterminare il valore contabile del titolo da iscrivere in bilancio. La differenza tra il valore attuale del titolo di debito immobilizzato rideterminato con una nuova stima dei flussi finanziari futuri e il suo valore corrispondente alla rilevazione iniziale determina, a seconda dei casi, degli oneri o dei proventi di natura finanziaria che vanno rilevati nel conto economico.

I titoli di debito immobilizzati, venendo contabilmente rilevati titolo per titolo al costo sostenuto, devono essere trattati singolarmente. Ne consegue che, in caso di cessione di una parte dei titoli in dote all'azienda, acquistati in date diverse e a prezzi diversi, il riferimento per la definizione del costo dei titoli ceduti è il costo specifico. Tuttavia, nel caso di titoli fungibili e al fine di semplificare le valutazioni, è ammesso il ricorso ai metodi del costo medio ponderato, del Lifo e del Fifo, così come previsti e disciplinati dall'articolo 2426, numero 10 del codice civile.

La perdita durevole di valore dei titoli immobilizzati e l'eventuale successiva rivalutazione

La voce D19b) "svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni” accoglie le rilevazioni contabili delle svalutazioni operate sui titoli immobilizzati, le quali si verificano allorché il valore attuale dei flussi finanziari stimati attesi (determinati utilizzando il tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale) è minore del valore contabile dei titoli immobilizzati. Le situazioni più significative che possono indurre l’organo amministrativo a prendere in considerazione la perdita di valore sono le seguenti:

- l’assoggettamento dell’emittente a procedure concorsuali;
- la situazione patrimoniale-finanziaria ed economica dell’emittente deficitaria e non garante dell’integrale pagamento dei flussi finanziari dei titoli, in termini di corresponsione degli interessi e di rimborso della quota capitale investita;
- la perdita di valore del titolo (confrontato con il valore iniziale di iscrizione in bilancio) di importo rilevante e durata significativa. Ovviamente le oscillazioni di valore non devono indurre a contabilizzare perdite di valore; in tal senso, deve trattarsi di riduzioni di valore rilevanti e protratte nel tempo.

Così come vanno registrate le perdite di valore dei titoli immobilizzati, qualora sia fondata la probabilità di non riuscire ad incassare i flussi finanziari (interessi e capitale) previsti contrattualmente, al tempo stesso occorre procedere al ripristino di valore, nel caso in cui vengano meno le cause che avevano consigliato la svalutazione dei titoli.

La valutazione dei titoli non immobilizzati

Rilevazione iniziale dei titoli di debito non immobilizzati nel bilancio delle grandi imprese

Sono valutati al costo ammortizzato, ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato se minore. Il costo ammortizzato si determina seguendo i passaggi logici seguenti:

- a) si parte dal prendere in considerazione il valore di iscrizione in bilancio del titolo
- b) a questo valore occorre aggiungere gli interessi che matureranno sul titolo, da determinare con il criterio del tasso di interesse effettivo;
- c) occorre quindi sottrarre gli importi degli interessi già percepiti nel periodo
- d) sottrarre gli importi di rimborso, nel periodo, di quota parte del capitale investito nell’acquisto dei titoli;
- e) infine considerare le eventuali perdite di valore dei titoli.

L’elemento cardine dal quale partire è il costo specifico sostenuto per l’acquisto del singolo

titolo. Nel caso di titoli fungibili e al fine di semplificare le valutazioni, è ammesso il ricorso ai metodi del costo medio ponderato, del Lifo e del Fifo, così come previsti e disciplinati dall'articolo 2426, numero 10 del codice civile.

Nel caso in cui il valore di realizzo del singolo titolo, desumibile dall'andamento del mercato, sia minore del costo ammortizzato determinato con le regole appena descritte, occorre procedere a svalutare il singolo titolo, ovvero l'intera categoria omogenea di titoli (fungibili) valutati in precedenza al costo ammortizzato prendendo a riferimento non il costo specifico, bensì il costo medio ponderato o il Lifo o il Fifo.

Anche nel caso dei titoli non immobilizzati, nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano portato a rilevare la perdita di valore, occorre ripristinare il valore, pur senza oltrepassare la soglia massima rappresentata dal costo ammortizzato.

Rilevazione iniziale dei titoli di debito non immobilizzati nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Vanno valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Anche in tal caso il costo di acquisto va determinato facendo riferimento al costo specifico sostenuto per il singolo titolo e, nel caso di titoli fungibili, può essere alternativamente usato il metodo del costo medio ponderato, del Lifo o del Fifo.

Cambio di destinazione

Se vi sono particolari motivazioni (si pensi al mutamento delle strategie aziendali), è ammesso il mutamento della destinazione economica del titolo da immobilizzato a attivo circolante e viceversa.

In tal caso il titolo conserva i criteri valutativi del portafoglio di provenienza e dunque:

- il costo ammortizzato, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore, riguardo al trasferimento di titoli immobilizzati ad attività circolanti;
- il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile

dall'andamento di mercato.

Di seguito si riportano integralmente i contenuti del P.C 20 relativamente alla nota integrativa, alle disposizioni del codice civile in materia di titoli immobilizzati e non immobilizzati e le novità apportate dal D.Lgs 139/2015 interpretate dai principi contabili nazionali.

"NOTA INTEGRATIVA

Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria

Titoli immobilizzati

Ai sensi degli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile, con riguardo ai titoli di debito immobilizzati, nella nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni:

- il criterio applicato nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (articolo 2427, comma 1, numero 1);
- I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le svalutazioni e le rivalutazioni effettuate nell'esercizio (articolo 2427, comma 1, numero 2);
- per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value:
 - a) il valore contabile e il fair value dei singoli titoli, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 - b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato (articolo 2427-bis, primo comma, numero 2).

Nel fornire le informazioni di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427, la nota integrativa illustra:

- le ragioni, nel caso di "perdita durevole" di valore del titolo, dell'adozione di un valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore;
- le ragioni che hanno indotto a ripristinare il costo precedentemente svalutato a causa di

una perdita durevole di valore;

- il trattamento contabile del premio o dell'onere per il sottoscrittore di titoli immobilizzati e dello scarto di emissione.

Le informazioni di cui al numero 2) del comma 1 dell'articolo 2427, sono corredate dalle seguenti indicazioni:

- nel caso di "ripristino di valore", l'ammontare della rivalutazione;
- i titoli, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni; inoltre è indicata l'influenza del cambiamento sulla rappresentazione del situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Titoli non immobilizzati

Ai sensi degli articoli 2426 e 2427, nella nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni in relazione ai titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie:

- il criterio adottato per la loro valutazione, nonché quello per le rettifiche di valore e per la conversione dei valori non espressi all'origine in euro (articolo 2427, comma 1, numero 1);
- la differenza, se apprezzabile, fra valore di bilancio (determinato con il criterio del costo specifico, o con i metodi LIFO, FIFO o costo medio ponderato) e valori correnti (costi correnti ex articolo 2426, numero 10);
- le variazioni intervenute, da un esercizio all'altro, nella consistenza delle voci (articolo 2427, comma 1, numero 4).

Nel fornire le informazioni di cui al numero 10) dell'articolo 2426, la nota integrativa illustra il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Con riferimento ai titoli di debito, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, comma 1:

- "1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e

nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

“2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie)”.

Quando le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile si avvalgono della facoltà di valutare i titoli di debito al costo ammortizzato, esse ne danno menzione in nota integrativa.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Le micro-imprese che redigono la nota integrativa devono applicare i paragrafi 90-91.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Par. 95. Gli effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 20 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono trattati secondo le disposizioni di prima applicazione contenute nell'OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”.

Par. 96. Il criterio del costo ammortizzato per i titoli di debito secondo le disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015 può non essere applicato ai titoli di debito iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Nella normalità dei casi si tratta dei titoli iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai titoli di debito rilevati in bilancio successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa. Se, invece, la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato a tutti i titoli iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Par. 97. Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 96, il criterio del costo ammortizzato per i titoli di debito deve essere applicato a tutti i titoli retroattivamente. Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del titolo iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del titolo calcolato al costo ammortizzato all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale. Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso. L'art. 2423 ter comma 5 c.c. prevede che "Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa". Pertanto, ai soli fini comparativi, la differenza che è rilevata all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:

- utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015);
- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.

Par. 98. Nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano i paragrafi 96-97. Tali paragrafi si applicano anche nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una microimpresa diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria.

Par. 99. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 20 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio

I TITOLI DI DEBITO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i titoli di debito.

- L'articolo 2423, comma 4: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione,

valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”

- Articolo 2426, comma 1, numero 1: “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”.
- Articolo 2426, comma 1, numero 3: “l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento.
- Articolo 2426, comma 1, numero 9: “le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.
- Articolo 2426, comma 1, numero 10: “il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”.
- Articolo 2426, comma 2: “Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 1: “La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”.

- Articolo 2427, comma 1, numero 2: “La nota integrativa deve indicare (...) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio”;
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: “La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”.
- Articolo 2427, comma 2: “le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico”.
- Articolo 2427-bis: “Nella nota integrativa sono indicati:
 - 1) (...)
 - 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, (...)
 - a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 - b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato”.
- Articolo 2435-bis, comma 2: “Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo”.
- Articolo 2435-bis, comma 3: “Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:
 -
 - voci B10(a), B10(b), B10(c);
 - voci C16(b) e C16(c);
 - voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d);

- voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d)”.
■ Articolo 2435-bis, comma 4: “Fermo restando le indicazioni la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2)....”.
- Articolo 2435-bis, comma 7: “Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere... i titoli al costo di acquisto...”.
- Articolo 2435-ter, comma 2: “Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); ...”.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

1. L’OIC ha elaborato una nuova edizione dell’OIC 20 per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.

Nella nuova versione dell’OIC 20:

- è recepita l’introduzione del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e valutazione dei titoli di debito;
- sono stati eliminati i riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico a seguito della sua soppressione ai sensi del d.lgs. 139/2015;
- è stata riordinata la forma della trattazione, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali;
- è stata introdotta all’interno del principio la distinzione in termini di classificazione e contenuto delle voci, rilevazione iniziale e valutazione successiva e informativa tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese.

2. Il novellato art. 2426, comma 1, numero 1) del codice civile prevede che: “...le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”. Il Decreto non ha invece esteso l’obbligo previsto per crediti e debiti di tenere conto del fattore temporale alla valutazione dei titoli, nel presupposto che gli interessi generati dai titoli di debito, emessi da società private o rappresentati da titoli del debito pubblico, siano in linea con i tassi di mercato.

- 3.** L'art 2426, comma 1, numero 9), prevede che: "le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore...". Da tale previsione normativa emerge che anche i titoli di debito iscritti nell'attivo circolante devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Tuttavia, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato qualora gli effetti siano irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile. Pertanto, con riferimento ai titoli di debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi e ai titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione o premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione non significativi, il presente principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Possono invece prodursi effetti per quanto riguarda i titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione di importo rilevante.
- 4.** Per le società che adottano il criterio del costo ammortizzato, sono state eliminate le precedenti disposizioni sulla contabilizzazione di interessi, premi e scarti di sottoscrizione e negoziazione, perché comprese nella metodologia di calcolo del costo ammortizzato.
- 5.** Coerentemente con quanto disposto dal Decreto, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese è stata semplificata la contabilizzazione di interessi, premi e scarti di sottoscrizione e negoziazione (qualora tali società si avvalgano della facoltà concessa dal legislatore di iscrivere i titoli di debito al costo di acquisto).
- 6.** L'acquisto di obbligazioni proprie è stato disciplinato nell'OIC 19 Debiti, pertanto sono stati eliminati i riferimenti alle obbligazioni proprie.
- 7.** Per quanto concerne le disposizioni di prima applicazione, coerentemente con quanto disposto dal Decreto, gli effetti derivanti dall'adozione del criterio del costo ammortizzato possono essere rilevati prospetticamente e quindi ai titoli iscritti in bilancio a partire dalla data di prima applicazione. Nel caso in cui l'impresa decida di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato retroattivamente a tutti i titoli iscritti in bilancio alla data di prima applicazione.
- 8.** Per quanto riguarda le altre modifiche apportate al principio, sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio contabile. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospetticamente."



Capitolo 8

**LA VALUTAZIONE
DELLE
PARTECIPAZIONI**

Definizione

Le partecipazioni consistono in investimenti volti ad acquisire azioni o quote di partecipazione al capitale sociale di imprese terze e si distinguono nelle categorie seguenti:

- partecipazioni in imprese controllate;
- partecipazioni in imprese collegate;
- partecipazioni in imprese controllanti;
- partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- altre partecipazioni

Sono considerate società controllate:

- a) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in sede di assemblea ordinaria, computando in tal senso anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta;
- b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, computando in tale ambito anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta;
- c) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, la quale è ravvisabile qualora in sede di assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società partecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Al fine di qualificare una partecipazione come componente dell'attivo circolante, piuttosto che come immobilizzazione, occorre analizzare la destinazione dell'investimento.

Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società, intesa come volontà della direzione aziendale e effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo, si iscrivono tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in imprese controllate e collegate si presumono investimenti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, a meno che non vengano alienate entro breve termine ed in tal caso sono da collocarsi nell'attivo circolante.

Le altre partecipazioni, volte a cogliere mere opportunità di investimento a breve termine al fine di ottenere guadagni di natura finanziaria, vengono iscritte nell'attivo circolante. Non è

tuttavia necessario che lo smobilizzo avvenga entro un breve periodo, in quanto esso è in funzione dell'andamento del mercato o delle necessità finanziarie dell'impresa.

Per questi motivi non è obbligatorio che l'intero importo di una partecipazione o di un titolo sia classificato come circolante o come immobilizzazione, in quanto un'impresa può decidere di mantenere una parte dei titoli (per esempio un pacchetto di controllo di una partecipazione) durevolmente investita e considerare l'altra parte come liberamente negoziabile.

Classificazione in bilancio

Nello stato patrimoniale

Le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale nelle immobilizzazioni (finanziarie) o nell'attivo circolante. La classificazione prevista dall'articolo 2424 del codice civile per le partecipazioni immobilizzate è la seguente:

BIII) Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

a. imprese controllate;

b. imprese collegate;

c. imprese controllanti;

d. imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d.bis altre imprese.

La classificazione prevista dall'articolo 2424 del codice civile per le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante è la seguente:

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1. partecipazioni in imprese controllate;

2. partecipazioni in imprese collegate;

3. partecipazioni in imprese controllanti;

3.bis partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4. altre partecipazioni

Nel conto economico

Nella voce C15) “proventi da partecipazioni” vanno indicati i proventi dell’investimento in partecipazioni (indipendentemente che siano immobilizzate o collocate nell’attivo circolante) costituiti dai dividendi, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Nella voce C15) “proventi da partecipazioni” vanno rilevati gli utili che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nel circolante, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Nella voce C17) “interessi e altri oneri finanziari”, vanno rilevate le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nel circolante, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, con separata indicazione di quelle relative ad imprese controllate, collegate e di quelle relative a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Nella voce D19a) “svalutazioni di partecipazioni” viene rilevata la svalutazione di partecipazioni (sia immobilizzate, sia iscritte nell’attivo circolante) rispetto al valore di iscrizione nell’attivo.

Nella voce D18a) “rivalutazioni di partecipazioni” va contabilizzato il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione.

Le spese di cessione delle partecipazioni si rilevano autonomamente nel conto economico, senza contribuire al saldo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni.

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”.

Pertanto, le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale nella voce BIII Immobilizzazioni finanziarie o nella voce CIII Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:

- voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d);
- voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).

Le stesse semplificazioni si applicano ai bilanci delle micro-imprese, ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

La rilevazione iniziale delle partecipazioni immobilizzate e non immobilizzate

Partecipazioni non immobilizzate

Come disposto dall'art. 2426 c.c., le partecipazioni non immobilizzate devono essere valutate al minore fra costo di acquisto e valore di realizzazione, desumibile dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto (o di sottoscrizione) della partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale devono essere aggiunti i costi accessori. Non si comprende nel costo il rateo degli interessi maturati alla data di acquisto, che deve essere contabilizzato come tale. In altri termini per prezzo di costo di un titolo quotato a reddito fisso si intende il prezzo corrispondente alla quotazione del titolo al corso secco; per prezzo di costo di titoli azionari si intende il prezzo pattuito con la controparte oppure, se quotati ed acquistati sul mercato, il prezzo pagato in sede di liquidazione borsistica. L'onere finanziario per pagamento dilazionato, sia esso esplicito o implicito, deve essere trattato come tale e quindi imputato al conto economico secondo competenza e non ad incremento del costo di acquisto.

La configurazione di costo tecnicamente più corretta è quella del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi. Individuazione ed attribuzione, però, non sono spesso praticamente attuabili, soprattutto nel caso di rilevanti volumi di titoli fungibili e di elevata velocità di rotazione. Pertanto, dal punto di vista pratico, vengono effettuate delle ipotesi sul flusso dei titoli e dei costi sostenuti, cui corrispondono altrettanti metodi o criteri di determinazione del costo. Sulla scorta delle previsioni del codice civile è possibile per i titoli fungibili, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di configurazione del costo: media ponderata, LIFO e FIFO.

La regola generale di valutazione delle partecipazioni non immobilizzate prevede il confronto tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Quest'ultimo non viene disciplinato, quanto alle sue modalità di determinazione, dal codice civile. Occorre fare ricorso al "valore di quotazione per partecipazioni negoziate in mercati organizzati che, per volumi trattati e per caratteristiche di affidabilità, possano effettivamente

esprimere quotazioni sufficientemente attendibili”.

L’analisi si complica per le partecipazioni non quotate, laddove non vi è un mercato di riferimento; in tal caso l’organo amministrativo, con la dovuta diligenza professionale, dovrà reperire tutte le informazioni e i dati che si rendono necessari per poter stimare in modo attendibile il valore di tale categoria di partecipazioni alla data di chiusura del bilancio di esercizio. Emerge, inevitabilmente, un’ulteriore criticità: il mercato, nonché i dati e le informazioni che da questo si possono reperire, sintetizzano valori diversi nel corso del tempo. Dunque, nel determinare il valore delle partecipazioni non immobilizzate, facendo riferimento al confronto tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, occorre innanzitutto stabilire il riferimento temporale maggiormente adeguato ad esprimere oggettivamente l’andamento del mercato alla data di chiusura del bilancio. Sono possibili due scelte:

- a) la data di fine esercizio (o la data di quotazione più prossima);
- b) la media delle quotazioni del titolo espresse in un determinato periodo.

Secondo il P.C. OIC 21 “il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi. Tuttavia la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili alla singola partecipazione o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati. Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono considerate rappresentative dell’andamento del mercato”, occorre – piuttosto – assumere un valore che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell’esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. In questo senso la media delle quotazioni passate, per un periodo sufficientemente ampio, quale l’ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa. La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio, avendo presente l’obiettivo generale imposto dal codice civile. Ad esempio, in un mercato fortemente caratterizzato da quotazioni in flessione, il ricorso alla media aritmetica dei valori registrati nell’ultimo mese non esprime l’andamento del mercato; occorre allora tenere conto di valori medi inferiori, riferiti ad un arco temporale più breve.”

Una volta determinato il valore desumibile dall’andamento del mercato, se inferiore al costo di acquisto, occorre procedere alla svalutazione del titolo a tale minor valore. La svalutazione va effettuata singolarmente, per ogni tipologia di partecipazione, e tale minor valore contabile diviene il punto di riferimento da cui partire nelle rilevazioni successive. Qualora vengano meno le ragioni che avevano condotto a contabilizzare una perdita di valore, le partecipazioni vanno rivalutate avendo cura di non oltrepassare la soglia massima di valore rappresentata dal costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori).

Partecipazioni immobilizzate

Sono partecipazioni immobilizzate quelle partecipazioni (azionarie o no) destinate per decisione degli amministratori ad investimento duraturo, finalizzato:

- al controllo, ovvero ad influenza dominante (partecipazioni in società controllate);
- oppure ad influenza notevole sulla gestione della partecipata (partecipazioni in società collegate o equiparabili in relazione alla misura della partecipazione);
- oppure ancora soltanto con lo scopo di ottenere, mediante la partecipazione, vantaggi economici indiretti (partecipazioni non qualificate in altre società).

Le prime due categorie di partecipazioni in società (controllate e collegate), disciplinate nell'art. 2359 del codice civile c.c., consentono di influire con peso differente -maggiore nel caso di partecipazioni in società controllate, minore in quelle collegate - sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta la partecipazione.

La terza categoria di partecipazioni in società (partecipazioni immobilizzate non qualificate), nonostante l'ammontare delle azioni o quote possedute non consente di esercitare un'influenza né dominante, né notevole sulla gestione dell'impresa stessa, costituiscono un investimento duraturo per scelta del soggetto economico, in quanto da esse possono derivare, oltretutto vantaggi economici diretti, quali il dividendo, anche vantaggi indiretti, quali rapporti contrattuali con condizioni favorevoli di fornitura, collaborazioni aziendali sotto forma di integrazioni negli approvvigionamenti o nella rete distributiva.

Le partecipazioni in società controllate e collegate e le partecipazioni immobilizzate non qualificate, devono essere iscritte separatamente nello schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 c.c. nell'ambito del gruppo BIII - Immobilizzazioni finanziarie, nelle voci seguenti:

1) partecipazioni in:

- a. imprese controllate;
- b. imprese collegate;
- c. imprese controllanti;
- d. imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- d.bis** altre imprese.

I proventi dell'investimento, rappresentati dai dividendi, devono essere rilevati per competenza. Essa fissa il momento in cui sorge il diritto alla riscossione, in conseguenza della delibera

assunta dalla assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve. L'importo dei dividendi deve essere iscritto nello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 nella voce C15) "proventi da partecipazioni", con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Le partecipazioni immobilizzate si possono valutare al costo, dove per "costo" s'intende l'onere sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli oneri accessori.

Gli oneri accessori sono costituiti di solito da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, ossia commissioni e spese, imposte di bollo, ecc. Possono comprendere, nel caso d'acquisto di pacchetti significativi, costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza all'acquisto. Eventuali interessi passivi corrisposti a fronte di una dilazione di pagamento non possono essere considerati oneri accessori.

Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto e versato dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata deve essere aumentato dall'importo corrispondente al costo sostenuto per la sottoscrizione delle nuove azioni.

L'aumento di capitale della partecipata può avvenire anche mediante la rinuncia al credito vantato dalla partecipante. In tal caso la partecipante deve provvedere ad eliminare totalmente o parzialmente la voce di bilancio corrispondente al credito vantato e, contestualmente, imputare tale importo ad incremento del valore della partecipazione. Il risultato finale sarà un aumento del valore della partecipazione in capo alla controllante e un incremento del patrimonio netto della società partecipata.

Nel caso di aumenti gratuiti del capitale della partecipata, questi non comportano alcun onere, né modificano la percentuale di partecipazione; conseguentemente non si deve procedere ad alcuna variazione nel valore della partecipazione. Poiché le azioni gratuite, a costo zero, si sommano numericamente a quelle già in carico, il costo unitario medio si riduce.

Così come per le partecipazioni non immobilizzate, anche le partecipazioni immobilizzate vengono inizialmente iscritte al costo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori. Tale valore, nelle rilevazioni successive, non può essere mantenuto se si assiste ad una durevole ed oggettiva riduzione di valore delle singole partecipazioni (art. 2426 n. 3 codice civile), scaturente dal confronto tra il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante.

In tale contesto, la prima attività da compiere è la determinazione, attraverso l'analisi

delle condizioni economico-finanziarie della partecipata, del valore recuperabile della partecipazione immobilizzata, così da verificare e stabilire se le perdite di valore sofferte dalla partecipata non siano episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccarne la consistenza patrimoniale.

Tale attività dev'essere oggettiva e prudente e va eseguita con la dovuta diligenza professionale, indagando le situazioni negative interne o esterne alla società partecipata che possono aver influito sulla perdita di valore della partecipazione.

A titolo esemplificativo, il P.C. OIC 17 individua le seguenti situazioni rappresentative di indicatori di perdita di valore:

a) all'interno della società partecipata:

- “perdite operative divenute fisiologiche, derivanti da una struttura del ciclo costi/ricavi che cessa di essere remunerativa;
- eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume d'affari;
- obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi dell'impresa;
- un perdurante stato di tensione finanziaria al quale non si possa porre rimedio e che divenga eccessivamente oneroso per la società, una distribuzione di dividendi che abbia comportato che la quota di patrimonio netto posseduta nella partecipata sia diventata inferiore al valore di iscrizione della stessa nell'attivo. “

b) all'esterno della società partecipata:

- crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento dello stesso in direzione opposta a quella auspicata dall'impresa;
- sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato dall'adeguamento dei costi di produzione e vendita;
- nuove leggi e regolamentazione che incidono negativamente sulla redditività dell'impresa;
- perdita di quote di mercato a favore di imprese concorrenti;
- abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi;
- evidenze che inducono a ritenere che si è prodotta una significativa perdita durevole di valore.

Di contro, la perdita di esercizio della partecipata, qualora ritenuta episodica, così come un improvviso ribasso del valore di mercato dei titoli partecipativi quotati, non costituiscono di per se elementi oggettivi e talmente rilevanti da indurre la partecipante a ridurre il valore

della partecipazione immobilizzata rispetto al costo di acquisto. Anche in tal caso l'organo amministrativo della partecipante dovrà indagare, al fine di raccogliere i dati e le informazioni necessarie a valutare se la perdita di valore sia solo episodica oppure consolidata.

Nel momento in cui viene definitivamente accertata la perdita di valore si rende necessaria la svalutazione della partecipazione immobilizzata a tale minor valore e la riduzione di valore deve essere interamente imputata all'esercizio in cui è accertata.

Qualora negli esercizi successivi vengano meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo ad abbandonare il criterio del costo per assumere un valore inferiore, si ripristina parzialmente o totalmente il valore della partecipazione immobilizzata fino al tetto massimo rappresentato dal costo originario.

Cambio di destinazione

Se vi sono particolari motivazioni (si pensi al mutamento delle strategie aziendali), è ammesso il mutamento della destinazione economica della partecipazione da immobilizzata a attivo circolante e viceversa.

In tal caso il titolo conserva i criteri valutativi del portafoglio di provenienza e dunque:

- il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate all'attivo circolante va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore. Il valore così determinato, poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è oggetto poi di confronto con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;
- il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

La valutazione delle partecipazioni strategiche secondo il metodo del patrimonio netto

Per la valutazione delle partecipazioni immobilizzate, tuttavia, vi è una sostanziale differenza rispetto ai titoli non immobilizzati: le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del "patrimonio netto" (disciplinato nel OIC P.C. 17).

Sinteticamente, secondo il metodo del patrimonio netto, il costo originario della partecipazione

viene modificato per recepire le rettifiche proprie di tale metodologia ed in particolare per tener conto delle quote degli utili e delle perdite della partecipata, realizzati con terzi, nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione; ciò a prescindere dal fatto che tali utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a riduzione del capitale della partecipata. In altri termini il costo originario, sostenuto per l'acquisizione di una partecipazione in un'altra società, viene periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilancio della società titolare della partecipazione, sia la quota ad essa spettante degli utili o delle perdite, sia altre variazioni del patrimonio netto della partecipata, nei periodi successivi alla data di acquisto. Con il metodo del patrimonio netto, si riflette nel valore della partecipazione il patrimonio netto della partecipata, mentre nel conto economico si riflettono i risultati d'esercizio di questa (in proporzione alla quota posseduta della partecipazione), rettificati per riflettere il costo dell'investimento sostenuto dalla società titolare della partecipazione.

Nel primo bilancio della partecipante successivo all'acquisto della partecipazione, ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto, il patrimonio netto contabile ed il risultato economico della partecipata vanno rettificati per riflettere la differenza tra costo sostenuto per il suo acquisto e valore netto contabile alla data d'acquisto.

In presenza di più partecipazioni, alle quali debba applicarsi il metodo del patrimonio netto, questo va applicato ad ogni singola partecipazione e di conseguenza non può essere effettuata una valutazione su base aggregata delle partecipazioni. Pertanto la svalutazione, che si deve apportare ad una partecipazione, non può essere compensata dal mancato riconoscimento del maggior valore, attribuibile ad altre, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.

Di seguito si riportano integralmente i contenuti del P.C 21 relativamente alla nota integrativa, alle disposizioni del codice civile in materia di partecipazioni immobilizzate e non immobilizzate e le novità apportate dal D.Lgs 139/2015 interpretate dai principi contabili nazionali.

“NOTA INTEGRATIVA

Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria

59. Con riferimento alle partecipazioni, gli articoli 2426 e 2427 del codice civile richiedono di indicare le seguenti informazioni:

- “Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con

quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa" (articolo 2426, comma 1, numero 10). A questo riguardo, la nota integrativa evidenzia i casi nei quali si utilizza il costo specifico per la determinazione del costo di titoli fungibili;

- "per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa" (articolo 2426, comma 1, numero 3);
- "i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato" (articolo 2427, comma 1, numero 1);
- "i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio" (per quanto riguarda le partecipazioni classificate tra le immobilizzazioni finanziarie) (articolo 2427, comma 1, numero 2);
- "le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni" (articolo 2427, comma 1, numero 4);
- "l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito" (articolo 2427, comma 1, numero 5);
- "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati" (articolo 2427, comma 1, numero 9);
- "l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15),

diversi da dividendi (articolo 2427, comma 1, numero 11).

60. Nel fornire le informazioni di cui al numero 1) dell'articolo 2427, la nota integrativa illustra:

- nel caso di partecipazioni immobilizzate, le ragioni, nel caso di "perdita durevole" di valore della partecipazione, dell'adozione di valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore;
- nel caso di partecipazioni non immobilizzate, il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo.

61. Le informazioni di cui al numero 2) dell'articolo 2427, sono corredate dalle seguenti indicazioni:

- le partecipazioni, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni; inoltre è indicata l'influenza del cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;
- informazioni sulle operazioni di aumento di capitale (a pagamento o gratuito) deliberate dalla società partecipata che ne descrivono le modalità di effettuazione e le conseguenze per la partecipante;
- se gli organi amministrativi della partecipante considerano la perdita di valore non durevole, danno esplicita illustrazione nella nota integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita;
- gli ammontari significativi dei saldi e delle operazioni compiute con imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Nel caso, inoltre, di eseguita rivalutazione ai sensi di leggi su partecipazioni (immobilizzate) occorre indicare la legge relativa, l'ammontare della rivalutazione, il trattamento contabile della riserva da rivalutazione, suoi utilizzi e restrizioni all'utilizzo. Se la tassazione della riserva di rivalutazione è soggetta alla condizione sospensiva della sua distribuzione e la tassazione di tale riserva è indipendente dall'alienazione dei cespiti ai quali la rivalutazione si riferisce, qualora non siano accantonate imposte, gli organi amministrativi debbono dichiarare che la distribuzione sarà differita a tempo indefinito.

62. Ai sensi dell'articolo 2427-bis, per le partecipazioni immobilizzate, diverse da quelle detenute in controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 e da quelle in joint venture, che siano iscritte a un valore superiore al loro fair value:

- il valore contabile e il fair value delle singole partecipazioni;

- i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

63. Con riferimento alle partecipazioni, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dagli articoli 2426 e 2427 del codice civile:

- “i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato” (articolo 2427, comma 1, numero 1);
- “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio” (articolo 2427, comma 1, numero 2);

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

64. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

65. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa devono applicare il paragrafo 63.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

66. La presente edizione dell’OIC 21 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

67. Eventuali effetti derivanti dalle disposizioni di cui ai paragrafi 8, 9, 14 e 15 sono applicati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29, ai soli fini riclassificatori.

68. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 21 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono trattati secondo le disposizioni di prima applicazione contenute nell'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

69. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 21 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al precedente principio.

LE PARTECIPAZIONI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per le partecipazioni.

■ Articolo 2359: "Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

■ Articolo 2424-bis: "Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in

misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni”.

- Articolo 2426, numero 1: “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”.
- Articolo 2426, numero 3: “l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa”.
- Articolo 2426, numero 4: “le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.
- Articolo 2426, numero 8-bis): “le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto”.

- Articolo 2426, numero 9: “le rimanenze i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono scritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minore valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.
- Articolo 2426, numero 10: “Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 1: “i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”;
- Articolo 2427, comma 1, numero 2: “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio”;
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: “le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”;
- Articolo 2427, comma 1, numero 5: “l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito”;
- Articolo 2427, comma 1, numero 9: “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati”;
- Articolo 2427, comma 1, numero 11: “l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425, numero 15), diversi da dividendi”;
- Articolo 2427-bis, comma 1, numero 2: “per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società

controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato”.

■ Articolo 2435-bis, comma 2: “Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani;”

■ Articolo 2435-bis, comma 3: “Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:

1.

2. voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d);

3. voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).”.

■ Articolo 2435-bis, comma 4: “Fermo restando le indicazioni la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2)...”.

■ Articolo 2435-ter, comma 2: “Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); ...”

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

1. L’OIC ha aggiornato il principio contabile OIC 21 per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.

Nel dettaglio, la nuova versione dell’OIC 21 recepisce l’introduzione delle novità connesse:

■ alla modifica della disciplina relativa alle azioni proprie. A seguito dell’eliminazione della voce “azioni proprie” dall’attivo dello stato patrimoniale e all’introduzione di un’apposita riserva negativa di patrimonio netto per le azioni proprie in portafoglio, tale disciplina è ora affrontata nell’OIC 28 “Patrimonio netto”;

■ alle modifiche del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico per introdurre specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi tra la società e le imprese

sottoposte al controllo di controllanti (cd. imprese sorelle); all'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico.

2. Il principio contabile, allo stato attuale, non contiene il rinvio all'OIC XX Strumenti Finanziari Derivati con riferimento alla determinazione del fair value per le partecipazioni immobilizzate, diverse da quelle detenute in controllate o collegate e da quelle in joint venture, ai sensi dell'articolo 2427-bis c.c.. Il tema è in corso di approfondimento.

3. È stata eliminata la previsione che consentiva la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante. Si è così eliminata un'eccezione alla regola che prevede la rilevazione dei dividendi nell'esercizio in cui l'assemblea delibera la distribuzione degli stessi e dunque nell'esercizio in cui sorge il diritto a ricevere il dividendo. Pertanto la controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata.

4. Sono stati inseriti paragrafi specifici riferiti alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435 bis c.c.) e alle micro imprese (ex art. 2435 ter c.c.) per quanto concerne le disposizioni sul contenuto delle voci di stato patrimoniale e conto economico e sull'informativa da fornire in nota integrativa.

5. Sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio contabile. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente."

The background is a vibrant, abstract composition of geometric shapes and colors. It features a mix of green, yellow, orange, and blue tones. There are several 3D cubes and rectangular prisms, some in solid colors and others as wireframe outlines. A large, white, semi-transparent rectangular box is centered on the page, containing the chapter title. The overall style is modern and dynamic.

Capitolo 9

LA VALUTAZIONE DEI CREDITI

Definizione

I crediti rappresentano un diritto ad esigere da clienti o terzi soggetti, ad una data scadenza, un determinato importo di disponibilità liquide o di beni e servizi aventi un valore equivalente.

Classificazione e contenuto delle voci

L'articolo 2424 del codice civile, nel disciplinare la composizione delle voci dell'attivo patrimoniale, stabilisce per i crediti, in base alla loro natura, la seguente classificazione:

- a) la voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie;
- b) la voce CII relativa ai crediti facenti parte dell'attivo circolante.

B III 2 — crediti:

- a. verso imprese controllate;
- b. verso imprese collegate;
- c. verso controllanti;
- d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- d bis. Verso altri;

C II — Crediti:

- 1. verso clienti;
- 2. verso imprese controllate;
- 3. verso imprese collegate;
- 4. verso controllanti;
- 5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 5-bis) crediti tributari;
- 5-ter) imposte anticipate;
- 5 quater) verso altri.

I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono rilevati rispettivamente:

- fra le immobilizzazioni finanziarie, nelle apposite voci BIII2 a), b), c) e d) se trattasi di crediti di natura finanziaria;
- nell'attivo circolante e, più precisamente, nelle voci CII 2), 3), 4) e 5) se trattasi di crediti di natura commerciale.

Pertanto, la contabilizzazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l'attivo circolante non dipende dall'esigibilità annuale, ovvero dal periodo di tempo (un anno) entro il quale i crediti verranno incassati, bensì dalla natura dei crediti rispetto all'attività ordinaria. L'esigibilità rileva esclusivamente ai fini della distinzione tra crediti esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; così, nel caso di crediti di natura finanziaria, occorre collocarli tra le immobilizzazioni finanziarie e dare evidenza degli importi esigibili entro l'esercizio successivo, mentre nel caso di crediti di natura commerciale, occorre collocarli tra le poste dell'attivo circolante e dare evidenza degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Per determinare l'esigibilità del credito entro o oltre l'esercizio, occorre considerare i fattori seguenti:

- la reale capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini previsti nel contratto;
- la valutazione fatta dall'impresa nel considerare ragionevolmente e prudenzialmente esigibile il credito entro un determinato arco temporale;
- eventuali accadimenti contrattuali e extracontrattuali che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I crediti vanno contabilizzati fra le immobilizzazioni finanziarie o fra le poste dell'attivo circolante al loro valore di presumibile realizzo. Le svalutazioni dei crediti immobilizzati devono essere rilevate nella voce D19b) del conto economico "svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni", mentre le svalutazioni dei crediti collocati nell'attivo circolante le ritroviamo nella voce B10d) del conto economico "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide".

Le successive eventuali rivalutazioni, nonché i maggiori importi incassati dei crediti iscritti nell'attivo circolante, vanno rilevate nella voce A5 del conto economico "altri ricavi e proventi", mentre nella voce D18b) del conto economico "rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni" vanno contabilizzate le rivalutazioni di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.

Nella voce C16a) "altri proventi finanziari" del conto economico si rilevano gli interessi attivi

maturati sui crediti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime, mentre nella voce C16d) troviamo i maggiori importi incassati sui crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

Infine, le perdite su crediti vanno contabilizzate nella voce B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico. A tal proposito, occorre evidenziare che le perdite su crediti emergono solo per la parte che eccede l'importo nominale del credito già svalutato e si verificano esclusivamente in determinate ipotesi, tra e quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la conclusione di un accordo di transazione;
- il riconoscimento della prescrizione totale o parziale di un credito.

Sulla scorta dei criteri generali e dei postulati di bilancio, si ricorda in questa sede il divieto assoluto di compensazione di crediti e debiti reciproci fra due soggetti. La compensazione è ammessa esclusivamente e limitatamente alle disposizioni legali o contrattuali.

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata (e le medesime considerazioni e disposizioni valgono per il bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile) abbiamo che:

- lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani;
- nella voce CII dell'attivo patrimoniale devono essere separatamente indicati i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo;
- le voci
 - a) C16(b) e C16(c);
 - b) D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d);
 - c) D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d)

del conto economico possono essere raggruppate.

Rilevazione iniziale

Requisiti per l'iscrizione iniziale dei crediti

Per poter essere iscritti in bilancio i crediti devono fare riferimento ad operazioni di finanziamento, cessione di beni o prestazioni di servizi di competenza dell'esercizio. Il rispetto del principio della competenza si ha nei casi seguenti:

- Per i crediti di natura finanziaria allorquando emerge il diritto al credito, ossia sorge un'obbligazione di terzi verso la società;
- Per i crediti di natura commerciale qualora si è verificato il passaggio sostanziale e non solo formale del titolo di proprietà, con conseguente trasferimento dei rischi e benefici in capo a soggetti terzi. Salvo eccezioni, tale condizione si verifica nei seguenti momenti:
 - (a) nel caso di cessione di beni mobili con la spedizione o consegna dei beni stessi;
 - (b) nel caso di beni immobili o, in genere, di beni per i quali è richiesto l'atto pubblico, con la stipulazione del contratto di compravendita;
 - (c) nel caso di cessione con pagamento rateizzato e con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. stabilisce che la proprietà del bene si acquista con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma i rischi e benefici maturano dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna del bene e non al perfezionamento del passaggio di proprietà;
 - (d) nel caso di prestazioni di servizi quando il servizio è reso, ovvero la prestazione è stata effettuata.

Rilevazione iniziale dei crediti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione

Calcolo del costo ammortizzato

L'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. stabilisce che "i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale".

All'atto della prima rilevazione in bilancio, l'importo iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, maggiorato dei costi direttamente imputabili all'operazione che lo ha generato e al netto di premi, sconti e abbuoni.

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività

finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo (i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale, di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito). In altri termini, il tasso di interesse effettivo "è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.

In conclusione, si può affermare che in bilancio il valore dei crediti valutati con il metodo del costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

Da tale calcolo restano esclusi i costi di transazione da sostenersi al momento della eventuale successiva cessione del credito.

Nella valutazione dei crediti, il metodo del costo ammortizzato può essere disatteso nel caso in cui gli effetti ed i risultati della sua applicazione sono irrilevanti, se confrontati con la valutazione dei crediti al loro valore di presumibile realizzo. Gli effetti sono irrilevanti nel caso in cui i crediti oggetto di valutazione sono esigibili entro l'esercizio e/o nel caso di costi di transazione, commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo.

Attualizzazione dei crediti

Nel procedimento di valutazione dei crediti occorre considerare altresì l'ampiezza dell'arco temporale intercorrente tra la rilevazione iniziale del credito e il momento in cui lo stesso sarà esigibile. Già in sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse effettivo deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. Qualora il tasso di interesse effettivo diverga significativamente dal tasso di interesse di mercato, quest'ultimo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione e la differenza tra valore a scadenza e valore iniziale deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

L'attualizzazione dei crediti può essere evitata nei casi in cui gli effetti sono irrilevanti, per via di tassi di interesse (effettivo e di mercato) pressoché simili o in caso di crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi.

Rilevazione iniziale dei crediti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle microimprese (art. 2435-ter c.c.)

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

In tale ipotesi la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto di premi, sconti, e abbuoni.

Valutazione e rilevazioni successive

Valutazione successiva dei crediti valutati al costo ammortizzato

La procedura di determinazione, successiva alla rilevazione iniziale, del valore dei crediti valutati con il metodo del costo ammortizzato - obbligatorio per le grandi imprese, facoltativo per le piccole e micro imprese - è la seguente:

- a) Il punto di partenza è l'ultimo valore contabile del credito, di inizio esercizio o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- b) Tale valore va maggiorato degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo da applicare al valore contabile del credito di cui sopra;
- c) Occorre quindi sottrarre gli incassi del periodo a titolo di interessi e capitale;
- d) Ed infine vanno sottratte le eventuali svalutazioni dei crediti per tener conto del valore di presumibile realizzo e delle perdite su crediti.

Peraltro, la valutazione è assai più complessa della procedura appena descritta, considerata la dinamicità che caratterizza l'intero procedimento di rilevazione contabile del valore dei crediti, soggetto a revisione con il mutamento dei parametri che l'hanno originariamente determinato. Ad esempio, se successivamente alla rilevazione iniziale muta la scadenza alla quale è contrattualmente prevista l'esigibilità del credito, la società deve rivedere le proprie stime di flussi finanziari futuri e, di conseguenza, deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i nuovi flussi finanziari stimati.

La differenza tra il valore attuale del credito, revisionato per tener conto della nuova stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile va contabilizzata a conto economico fra gli oneri o proventi finanziari.

Valutazione successiva dei crediti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

In tal caso i premi, sconti e abbuoni di natura finanziaria che non hanno concorso a determinare il valore di presumibile realizzo, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria.

I costi di transazione iniziali, rilevati tra i risconti attivi, sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali.

Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato

Qualora il debitore si renda inadempiente (si pensi al mancato pagamento o al pagamento non puntuale degli interessi e del capitale) o vi siano evidenti difficoltà finanziarie del debitore o, addirittura, la probabilità che quest'ultimo dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria, si rende necessario valutare l'eventuale svalutazione del credito, al fine di riportare in bilancio i crediti al netto del fondo svalutazione crediti.

L'analisi dei crediti e la verifica dell'esistenza di un'eventuale svalutazione va fatta per ogni singolo credito, ad eccezione del caso in cui i crediti siano molti numerosi e di importo poco rilevante. In tale contesto si può procedere ad una svalutazione dei crediti ragionando in termini di portafoglio crediti.

L'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse

effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale). L'importo della svalutazione deve essere rilevato nelle apposite voci di conto economico.

Nel rilevare la svalutazione dei crediti mediante accantonamento all'apposito fondo occorre osservare che la svalutazione dei crediti assicurati può essere contabilizzata limitatamente alla quota non coperta dall'assicurazione.

Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

Ripristino di valore dei crediti valutati al costo ammortizzato

Successivamente, se vengono meno le ragioni che avevano indotto a svalutare in tutto o in parte i crediti, occorre procedere al ripristino di valore del credito, tenuto conto della soglia massima non oltrepassabile e rappresentata dal costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

Ripristino di valore dei crediti non valutati al costo ammortizzato nei bilanci redatti in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nei bilanci delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

I crediti sono iscritti al loro valore nominale al netto dell'eventuale svalutazione, che va rilevata altresì fra i componenti negativi del conto economico.

Successivamente, se vengono meno le ragioni che avevano indotto a svalutare in tutto o in parte i crediti, occorre procedere al ripristino di valore entro il limite massimo dell'importo che il credito avrebbe assunto qualora la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

Cancellazione dei crediti

Occorre procedere alla cancellazione totale o parziale del credito qualora vi sia la rinuncia al credito, la prescrizione, la transazione o qualsivoglia motivo porti ad una rettifica di fatturazione. In tal caso si assiste ad una perdita su crediti, che va rilevata nella voce B14 del

conto economico

Di seguito si riportano integralmente i contenuti del P.C 15 relativamente alla nota integrativa, alle disposizioni del codice civile in materia di crediti e le novità apportate dal D.Lgs 139/2015 interpretate dai principi contabili nazionali.

“NOTA INTEGRATIVA

Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria

L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.” Pertanto, qualora una società, ai sensi di tale previsione normativa, decida di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato o di non aggiornare un credito, tale società illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate. Esempi di tali politiche contabili sono: la mancata attualizzazione dei crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, la mancata attualizzazione dei crediti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, la mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

L'articolo 2424, comma 2, codice civile prevede che “se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”. Questa norma interessa i crediti quando, ad esempio, un credito commerciale verso controllanti è classificato nei crediti verso le controllanti. Ciò va annotato in nota integrativa.

Con riferimento ai crediti, l'articolo 2427, comma 1, richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie);

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;".

L'indicazione sulla ripartizione geografica di cui al n. 6 co. 1 art. 2427 c.c. riguarda tutti i crediti della società.

Ove rilevante, la nota integrativa indica inoltre:

- il tasso d'interesse effettivo e le scadenze;
- l'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico;
- l'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni;
- l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;
- il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentrazione dei crediti;
- la natura dei creditori e la composizione della voce BIII2d-bis) e CII5-quater "crediti verso altri".

Le informazioni da fornire in nota integrativa con riferimento ai crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altre parti correlate sono disciplinate dall'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio". Analogamente le informazioni relative ai crediti verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nell'OIC 12.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Con riferimento ai crediti, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, comma 1:

"1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie).

Quando le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile si avvalgono della facoltà di valutare i crediti al costo ammortizzato, esse ne danno menzione in nota integrativa.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Le micro-imprese che redigono la nota integrativa devono applicare i parr.80-81.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente edizione dell'OIC 15 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO E DELL'ATTUALIZZAZIONE

Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti secondo le disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015 possono non essere applicati ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Nella normalità dei casi si tratta dei crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa. Se, invece, la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione devono essere applicati a tutti i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di cui al par. 85, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti devono essere applicati a tutti i crediti retroattivamente. Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale. Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso. L'art. 2423 ter comma 5 c.c. prevede che "Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa". Pertanto, ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il presente principio fosse stato da sempre applicato e la differenza che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi nell'esercizio che inizia il 1° gennaio 2016) è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:

- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015);
- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.

Nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa

decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano i paragrafi 85-86. Tali paragrafi si applicano anche nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria.

I seguenti casi costituiscono cambiamenti di principi contabili volontari e sono, pertanto, disciplinati dall'OIC 29:

- una società che redige il bilancio in forma ordinaria che diventa una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa, e decide di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione;
- una società che redige il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), o una micro-impresa (art. 2435-ter c.c.), che decide facoltativamente di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

APPENDICE A – I CREDITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i crediti.

- Articolo 2423, comma 4: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società' illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione."
- Articolo 2423 ter comma 5: "Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa".
- Articolo 2423-ter, comma 6: "Sono vietati i compensi di partite".
- Articolo 2424, comma 2: "se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto".
- Articolo 2426, numero 8: "i crediti e di debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;"

- Articolo 2427, comma 1, numero 1: “La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 2: “La nota integrativa deve indicare (...) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; (...); le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; (...)”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: “La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; (...)”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 6: “La nota integrativa deve indicare (...) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni (...) e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 10: “La nota integrativa deve indicare (...) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche”.
- Articolo 2435-bis, comma 2: “Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; (...); nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo”.
- Articolo 2435-bis, comma 3: “Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:
 1.
 2. voci B10(a), B10(b), B10(c);
 3. voci C16(b) e C16(c);
 4. voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d);
 5. voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).”.
- Articolo 2435-bis, comma 4: “Fermo restando le indicazioni la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2)....”
- Articolo 2435-bis, comma 7: “Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere... i crediti al valore di presumibile realizzo...”.

- Articolo 2435-ter, comma 2: “Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); ...”
- Articolo 1243, comma 1: “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.”

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione negli schemi di stato patrimoniale e conto economico sono richiamate nel principio contabile OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”.



Capitolo 10

**LA VALUTAZIONE DEI
DEBITI**

Definizione

I debiti sono obbligazioni verso fornitori, finanziatori e in generale terzi soggetti, rappresentati da passività di natura ed esistenza certa e determinata, o quanto meno determinabile, che per essere estinti alla scadenza necessitano di una determinata disponibilità liquida. Ai fini della loro iscrizione in bilancio, i debiti devono avere le caratteristiche seguenti:

- Esistenza certa
- Natura determinata
- Ammontare da corrispondere determinato
- Scadenza certa

I “debiti” non vanno confusi con gli accantonamenti ai “fondi per rischi ed oneri”, i quali accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell’esercizio.

Pertanto, a differenza dei debiti, è incerto l’ammontare da corrispondere e/o la data in cui occorrerà estinguere l’obbligazione.

Classificazione e contenuto delle voci

L’articolo 2424 del codice civile prevede per i debiti la seguente classificazione:

Voce D “Debiti” del passivo dello stato patrimoniale

1. obbligazioni;
2. obbligazioni convertibili;
3. debiti verso soci per finanziamenti;
4. debiti verso banche;
5. debiti verso altri finanziatori;
6. acconti;
7. debiti verso fornitori;
8. debiti rappresentati da titoli di credito;

9. debiti verso imprese controllate;
10. debiti verso imprese collegate;
11. debiti verso controllanti;
- 11-bis. debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
12. debiti tributari;
13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14. altri debiti.

L'articolo 2424 del codice civile stabilisce che per ciascuna voce dei debiti di cui sopra venga indicato l'importo da estinguere oltre l'esercizio successivo e nel caso in cui i termini contrattuali originari, ovvero variazioni negli accordi fra le parti, comportino una modifica dei termini iniziali, l'organo amministrativo ne deve tener conto nel distinguere gli importi esigibili entro e oltre l'esercizio successivo e deve provvedere a rettificare le singole voci di debito.

Nel caso in cui la variazione del termine, in cui il debito diviene esigibile, avviene nel periodo compreso tra la chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio abbiamo che:

- Se il debito scadente entro l'esercizio diviene esigibile oltre l'esercizio successivo, il debito continua ad essere classificato come esigibile entro l'esercizio successivo. Qualora l'importo è rilevante, di tale evento se ne danno informazioni nella nota integrativa;
- Se il debito scadente oltre l'esercizio successivo diviene esigibile entro l'esercizio successivo, il debito viene classificato come esigibile entro l'esercizio successivo. Qualora l'importo è rilevante, di tale evento se ne danno informazioni nella nota integrativa.

Menzione particolare merita la voce D3, la quale accoglie i debiti verso soci per finanziamenti, ossia il debito che la società ha per i finanziamenti (fruttiferi o infruttiferi di interessi) ricevuti dai soci sotto qualsiasi forma ed anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione e per i quali vi è l'obbligo a carico della società di restituirli. Tale voce di debito rientra fra le poste del patrimonio netto in caso di parziale o totale rinuncia dei soci alla restituzione del credito vantato.

Un'altra voce dei debiti da approfondire è quella relativa alla voce D14 "Altri debiti", dove vanno rilevati tutti i debiti che non hanno trovato collocazione nelle voci precedenti. Si pensi ai debiti verso dipendenti, ai debiti verso i soci per i dividendi la cui distribuzione è stata deliberata ma non ancora materialmente eseguita o ai debiti verso gli amministratori e i sindaci per gli emolumenti dovuti.

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata (e le medesime considerazioni e disposizioni valgono per il bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile) abbiamo che:

- lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani;
- la voce E "Ratei e i risconti" del passivo può essere compresa nella voce D "Debiti"
- nella voce D "Debiti" del passivo patrimoniale occorre separatamente indicare gli importi dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

Rilevazione iniziale

Requisiti per l'iscrizione iniziale dei debiti

Per poter essere iscritti in bilancio i debiti devono fare riferimento ad operazioni di competenza dell'esercizio. Il rispetto del principio della competenza si ha nei casi seguenti:

- Per i debiti di natura finanziaria quando sorge l'obbligazione a carico della società di pagare il creditore;
- Per i debiti di natura commerciale quando il processo produttivo è stato completato e si è verificato il passaggio sostanziale e non solo formale del titolo di proprietà, con conseguente trasferimento dei rischi e benefici. Salvo eccezioni, tale condizione si verifica nei seguenti momenti:
 - (a) nel caso di acquisto di beni mobili con la spedizione o consegna dei beni stessi;
 - (b) nel caso di beni immobili o, in genere, di beni per i quali è richiesto l'atto pubblico, con la stipulazione del contratto di compravendita;
 - (c) nel caso di acquisto con pagamento rateizzato e con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. stabilisce che la proprietà del bene si acquista con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma i rischi e benefici maturano dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del costo e del relativo debito avvengono alla consegna del bene e non al perfezionamento del passaggio di proprietà;
 - (d) nel caso di prestazioni di servizi quando il servizio è ricevuto, ovvero la prestazione è stata effettuata.

Rilevazione iniziale dei crediti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione

Calcolo del costo ammortizzato

L'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. stabilisce che "i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale".

All'atto della prima rilevazione in bilancio, l'importo iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione e al netto di premi, sconti e abbuoni.

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

Secondo il criterio dell'interesse effettivo i costi di transazione, le spese di istruttoria, le consulenze, le commissioni, le spese sostenute per l'emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato e vengono ammortizzate lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale, di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito. In altri termini, il tasso di interesse effettivo "è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale.

In conclusione, si può affermare che in bilancio il valore dei debiti valutati con il metodo del costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti classificati nelle

voci da D1a D14 del passivo dello stato patrimoniale.

Nella valutazione dei debiti, il metodo del costo ammortizzato può essere disatteso nel caso in cui gli effetti ed i risultati della sua applicazione sono irrilevanti, se confrontati con la valutazione dei debiti al loro valore nominale (al netto di premi, sconti o abbuoni). Gli effetti sono irrilevanti nel caso in cui i debiti oggetto di valutazione hanno scadenza inferiore a dodici mesi e/o nel caso di costi di transazione, commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo.

Attualizzazione dei debiti

Nel procedimento di valutazione dei debiti occorre considerare altresì l'ampiezza dell'arco temporale intercorrente tra la rilevazione iniziale del debito e il momento in cui lo stesso sarà esigibile. Già in sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse effettivo deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. Qualora il tasso di interesse effettivo diverga significativamente dal tasso di interesse di mercato, quest'ultimo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione e la differenza tra valore a scadenza e valore iniziale deve essere rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

L'attualizzazione dei debiti può essere evitata nei casi in cui gli effetti sono irrilevanti, per via di tassi di interesse (effettivo e di mercato) pressoché simili o in caso di debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi.

Rilevazione iniziale dei debiti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle microimprese (art. 2435-ter c.c.)

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

In tale ipotesi la rilevazione iniziale del debito è effettuata al valore nominale al netto di premi, sconti, e abbuoni.

I debiti possono consistere, oltre che nel pagamento di una determinata somma di denaro, anche in un'obbligazione di consegnare determinati beni o servizi. In tal caso l'obbligazione passiva, avente ad oggetto la permuta di beni o servizi, va valutata alla data di bilancio al valore di mercato di tali beni o servizi e le eventuali differenze di valore che dovessero emergere da un anno all'altro vanno rilevate nel conto economico di competenza.

Valutazione e rilevazioni successive

Valutazione successiva dei debiti valutati al costo ammortizzato

La procedura di determinazione, successiva alla rilevazione iniziale, del valore dei debiti valutati con il metodo del costo ammortizzato - obbligatorio per le grandi imprese, facoltativo per le piccole e micro imprese - è la seguente:

- a) Il punto di partenza è l'ultimo valore contabile del debito (valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati), di inizio esercizio o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- b) Tale valore va maggiorato degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo da applicare al valore contabile del debito di cui sopra;
- c) Occorre quindi sottrarre i pagamenti del periodo a titolo di interessi e capitale.

Peraltro, la valutazione è assai più complessa della procedura appena descritta, considerata la dinamicità che caratterizza l'intero procedimento di rilevazione contabile del valore dei debiti, soggetto a revisione con il mutamento dei parametri che l'hanno originariamente determinato. Ad esempio, se successivamente alla rilevazione iniziale muta la scadenza alla quale è contrattualmente prevista l'esigibilità del debito, la società deve rivedere le proprie stime di flussi finanziari futuri e, di conseguenza, deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i nuovi flussi finanziari attualizzati al tasso di interesse effettivo.

La differenza tra il valore attuale del debito, revisionato per tener conto della nuova stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile va contabilizzata a conto economico fra gli oneri o proventi finanziari.

Si originano oneri o proventi finanziari da contabilizzare nel conto economico anche nel caso di estinzione anticipata (rispetto alla sua naturale scadenza) del debito. In tal caso gli oneri o proventi finanziari corrisponderanno alla differenza tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide che si sarà reso necessario.

Infine, qualora con il pagamento (estinzione dell'obbligazione passiva) la società ottenga sconti o abbuoni, quest'ultimi, non essendo stati inseriti nel calcolo del costo ammortizzato – in quanto non erano inizialmente preventivabili – concorreranno quali componenti positivi di reddito (di natura finanziaria) e andranno contabilizzati in quanto tali nel conto economico.

Valutazione successiva dei debiti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

In tal caso, la valutazione successiva del debito corrisponde:

- al valore nominale del debito
- maggiorato degli interessi passivi
- e ridotto dei pagamenti a titolo di capitale e interessi.

I costi di transazione iniziali, rilevati tra i risconti attivi, sono ammortizzati a quote costanti lungo l'intera durata del debito ad integrazione degli interessi passivi nominali e rilevano nel conto economico per la quota parte attribuibile a ciascun esercizio. Nel caso di estinzione anticipata del debito, il valore residuo dei costi di transazione iscritto nella voce risconti attivi viene stornato completamente e addebitato a conto economico tra gli oneri finanziari.

Con l'estinzione anticipata (rispetto alla sua naturale scadenza) del debito si generano oneri o proventi finanziari anche per la differenza che scaturisce tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide che si sarà reso necessario.

Infine, qualora con il pagamento (estinzione dell'obbligazione passiva) la società ottenga sconti o abbuoni, quest'ultimi, non essendo stati inseriti nel calcolo del costo ammortizzato – in quanto non erano inizialmente preventivabili – concorreranno quali componenti positivi di reddito (di natura finanziaria) e andranno contabilizzati in quanto tali nel conto economico.

Di seguito si riportano integralmente i contenuti del P.C 19 relativamente alla nota integrativa, alle disposizioni del codice civile in materia di debiti e le novità apportate dal D.Lgs 139/2015 interpretate dai principi contabili nazionali.

“NOTA INTEGRATIVA

Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria

L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione." Pertanto, qualora una società, ai sensi di tale previsione normativa, decida di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare un debito, tale società illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate. Esempi di tali politiche contabili sono: la mancata attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, la mancata attualizzazione dei debiti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, la mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

L'articolo 2424, comma 2, codice civile prevede che "se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto". Questa norma interessa i debiti quando, ad esempio, un debito di natura commerciale verso controllanti non è classificato nei debiti verso fornitori ma, nei debiti verso le imprese controllanti. Ciò va annotato in nota integrativa.

Con riferimento ai debiti, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

"1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;"

"4) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni";

"6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;"

"6 ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad

operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine”;

“7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce “altre riserve””;

“12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri”;

“18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono”;

“19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative”;

“19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori”;

“22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”.

Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 6 e 12 dell'articolo 2427, la nota integrativa specifica:

- la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale;
- il tasso di interesse applicato ai prestiti obbligazionari (nonché le altre principali caratteristiche del prestito, ad esempio modalità di rimborso e scadenza).

L'indicazione sulla ripartizione geografica di cui al n. 6 co. 1 art. 2427 c.c. riguarda tutti i debiti della società.

L'informativa di cui al n. 19-bis co. 1 art. 2427 c.c. è fornita anche con riguardo ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento.

Ove rilevante, la nota integrativa indica inoltre:

- la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed acconti corrisposti in corso d'opera a fronte di lavori eseguiti;
- la suddivisione dei debiti verso banche tra: i debiti per conto corrente, debiti per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine;
- la natura dei creditori e la composizione della voce D14 “altri debiti”;

- l'ammontare dei debiti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico;
- il riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società.

Le informazioni da fornire in nota integrativa con riferimento ai debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altre parti correlate sono disciplinate dall'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

Analogamente le informazioni relative ai debiti verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nell'OIC 12.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, comma 1:

"1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato";

"6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie";

"22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

Quando le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile si avvalgono della facoltà di valutare i debiti al costo ammortizzato, esse ne danno menzione in nota integrativa.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano i parr 84-85.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente edizione dell'OIC 19 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO E DELL'ATTUALIZZAZIONE

Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti secondo le disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Nella normalità dei casi si tratta dei debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa. Se, invece, la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione devono essere applicati a tutti i debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di cui al par. 89, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti devono essere applicati a tutti i debiti retroattivamente.

Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del debito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale.

Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso.

L'art. 2423 ter comma 5 c.c prevede che "Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono

essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa".

Pertanto, ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il presente principio fosse stato da sempre applicato e la differenza che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi nell'esercizio che inizia il 1° gennaio 2016) è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:

- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015);
- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.

Nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano i paragrafi 89-90. Tali paragrafi si applicano anche nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una microimpresa diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria.

I seguenti casi costituiscono cambiamenti di principi contabili volontari e sono, pertanto, disciplinati dall'OIC 29:

- una società che redige il bilancio in forma ordinaria che diventa una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa, e decide di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione;
- una società che redige il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), o una micro-impresa (art. 2435-ter c.c.), che decide facoltativamente di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

APPENDICE A – I DEBITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i debiti.

- Articolo 2423, comma 4: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa

i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”

- Articolo 2423 ter comma 5: “Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”.
- Articolo 2423-ter, comma 6: “Sono vietati i compensi di partite”.
- Articolo 2424, comma 2: “se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”.
- Articolo 2426, numero 8: “i crediti e di debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 1: “La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: “La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; (...)”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 6: “La nota integrativa deve indicare (...) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 6ter: “La nota integrativa deve indicare (...) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 7: “La nota integrativa deve indicare (...) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce “altre riserve””.
- Articolo 2427, comma 1, numero 12: “La nota integrativa deve indicare (...) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 18: “La nota integrativa deve indicare (...) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori

simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono”;

- Articolo 2427, comma 1, numero 19: “La nota integrativa deve indicare (...) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative”;
- Articolo 2427, comma 1, numero 19-bis: “La nota integrativa deve indicare (...) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori”;
- Articolo 2427, comma 1, numero 22-quater: “La nota integrativa deve indicare (...) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
- Articolo 2435-bis, comma 2: “Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; (...); nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo”.
- Articolo 2435-bis, comma 4: “Fermo restando le indicazioni la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 6), 22quater)....”.
- Articolo 2435-bis, comma 7: “Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere... i debiti al valore nominale...”.
- Articolo 2435-ter, comma 2: “Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); ...”
- Articolo 1243, comma 1: “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.”

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione negli schemi di stato patrimoniale e conto economico sono richiamate nel principio contabile OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”.



Capitolo 11

LA VALUTAZIONE
DEI FONDI RISCHI E
ONERI E DEL FONDO
TFR

FONDI RISCHI E ONERI

Definizione dei fondi rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri accolgono la rilevazione contabile di accadimenti aziendali che, nei sensi dell'art 2424-bis comma 3 del codice civile, hanno le seguenti caratteristiche:

- Trattasi di passività determinate o solo potenziali
- la cui manifestazione è di natura certa o probabile
- con data di sopravvenienza e/o quantum indeterminati.

L'articolo 2424-bis comma 3 del codice civile specifica che gli accantonamenti per rischi ed oneri devono essere destinati soltanto a coprire perdite o debiti che possiedono le caratteristiche di cui sopra.

In aggiunta, l'articolo 2423-bis comma 1, numero 4, codice civile puntualizza che "si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo".

All'interno della macro classe occorre distinguere tra "fondi per rischi" e "fondi per oneri".

I primi accolgono passività la cui esistenza è probabile ma non certa, di natura determinata e di ammontare stimato. Trattasi chiaramente di passività potenziali che scaturiscono da accadimenti (atti o fatti) già esistenti alla data di bilancio, la cui materiale manifestazione dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I secondi accolgono passività la cui esistenza è certa, di natura determinata, di ammontare stimato e/o con data di sopravvenienza indeterminata. Trattasi di passività certe che scaturiscono da obbligazioni già assunte alla data di bilancio, la cui materiale manifestazione si avrà negli esercizi successivi.

Classificazione e contenuto delle voci dei fondi rischi e oneri

La classificazione dei fondi per rischi ed oneri nel bilancio di esercizio deve rispettare i postulati della comprensibilità (chiarezza), della competenza e della prudenza.

La contabilizzazione e rappresentazione dei fondi per rischi ed oneri nello stato patrimoniale deve avvenire considerando le varie caratteristiche che i fondi stessi hanno.

a) Natura. In considerazione della loro natura i fondi per rischi ed oneri si distinguono in:

- fondi rischi (passività potenziali)
- fondi per oneri
- fondi imposte e imposte differite
- fondi di quiescenza e simili
- fondi per strumenti finanziari derivati passivi.

b) Grado di certezza dell'esistenza e di determinabilità dell'ammontare. In considerazione del grado di certezza dell'esistenza e determinabilità dell'ammontare, i fondi per rischi ed oneri devono essere distinti in bilancio tra:

- passività relative a obbligazioni certe ed il cui ammontare è solo stimabile (costi, spese e perdite di competenza stimate);
- passività potenziali.

c) Classificazione minima

Da quanto detto in precedenza, deriva che i fondi per rischi ed oneri debbano essere esposti nello stato patrimoniale nelle classi previste dall'art. 2424 Codice Civile con le seguenti minime classificazioni:

B) Fondi per rischi e oneri

1. per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
2. per imposte, anche differite;
3. strumenti finanziari derivati passivi;
4. altri.

La classificazione di cui sopra accoglie tutta una serie di accadimenti aziendali che il P.C. OIC 31 dettaglia singolarmente.

“Voce B1. I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rappresentano accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, nonché per le indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento di cessazione del relativo rapporto. Si tratta, quindi, di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti. Tali fondi sono indeterminati nell'ammontare, in quanto possono essere subordinati al verificarsi di varie

condizioni di maturazione (età, anzianità di servizio, ecc.) e potrebbero richiedere anche il ricorso a calcoli matematico-attuariali. Tuttavia, per determinati trattamenti di quiescenza, tali fondi sono stimabili alla data di bilancio con ragionevole attendibilità.

Dunque, la voce B1 “per trattamento di quiescenza e obblighi simili”, accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto ex articoli 2120 codice civile, nonché le indennità una tantum, quali ad esempio:

- fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc;
- fondi di indennità suppletiva di clientela;
- fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.

La voce B2 “per imposte, anche differite” accoglie:

- le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;
- le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili.

La voce B3 “strumenti finanziari derivati passivi” accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione.

La voce B4 “altri” accoglie le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle precedenti, quali ad esempio:

- fondi per cause in corso; fondi per garanzie prestate;
- fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi;
- fondi per manutenzione ciclica;
- fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d’azienda ricevuti in affitto;
- fondi per operazioni e concorsi a premio;
- fondi per resi di prodotti;
- fondi per recupero ambientale;
- fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali;

- fondi per contratti onerosi.”

Riguardo agli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, altro non sono che la contropartita di natura economica dell'accantonamento in bilancio al rispettivo fondo.

Una delle novità apportate dal D.Lgs 139/2015 concerne l'eliminazione delle voci di costo e di ricavo della sezione straordinaria del bilancio; dunque, riguardo ai bilanci decorrenti dal 01.01.2016, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, rispondendo al criterio di classificazione “per natura” dei costi, vanno iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria).

Ne consegue che:

- fra le voci della classe B del conto economico, escluse le voci B12 e B13, vanno rilevati gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria;
- fra le voci della classe C del conto economico vanno rilevati gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività finanziaria;
- nella voce B9d del conto economico vanno rilevati gli accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
- nella voce B7 del conto economico vanno rilevati gli accantonamenti a tfr diversi da quelli di lavoro subordinato. Si pensi, a titolo semplificativo e non esaustivo, agli accantonamenti ai fondi indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza o agli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co.

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

L'articolo 2435-bis del codice civile, relativamente alle piccole imprese, ovvero alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, prevede che “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”. Di conseguenza, nel bilancio redatto in forma abbreviata i fondi rischi e oneri vengono rappresentati complessivamente e cumulativamente all'interno di una voce unica.

Le medesime disposizioni valgono per il bilancio delle micro-imprese disciplinate dall'art. 2435-ter del codice civile, per il quale è altresì previsto, al comma 2, che alle micro-imprese non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11 bis del codice civile.

Per le micro-imprese l'accantonamento al fondo rischi e oneri può avvenire solo in caso di

strumenti finanziari derivati non di copertura.

Rilevazione iniziale dei fondi rischi e oneri

Sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 2424-bis comma 3 e 2423-bis comma 1, numero 4, codice civile, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri vanno rilevati contabilmente nel rispetto del principio della competenza e sono destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell'esercizio (anche se conosciuti dopo la chiusura di questo purché prima della formazione del bilancio e di competenza dell'esercizio) le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;
- ammontare della passività attendibilmente stimabile.

Quale conseguenza dei requisiti e delle caratteristiche appena descritte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'accantonamento ai fondi rischi e oneri non è ammesso per rilevare passività potenziali del tutto remote, per le quali non solo non è determinabile l'ammontare, ma lo stesso non è neppure minimamente stimabile, se non in modo del tutto arbitrario. Si pensi, ancora, alla copertura di rischi del tutto generici e non afferenti a determinate situazioni o ad accadimenti che potrebbero generare perdite o debiti, conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio (mancato rispetto del principio della competenza).

Una volta individuata la situazione che, possedendo tutte le caratteristiche appena descritte, può generare in futuro perdite o debiti, occorre quantificarne l'ammontare.

Nel codice civile non vi sono specifici criteri di valutazione per gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri; occorre, dunque, far riferimento ai postulati e ai principi generali del bilancio ed, in particolare, ai requisiti della imparzialità, oggettività e verificabilità, comprensibilità (chiarezza), prudenza e competenza.

In tale ambito emerge nettamente il rischio che, nella stima dell'ammontare, possa prevalere l'elemento soggettivo del valutatore, soprattutto in virtù del procedimento di valutazione che, il più delle volte, porta a definire non un importo determinato bensì un intervallo di valori all'interno dei quali il valutatore deve scegliere. Considerati gli estremi dell'intervallo il valutatore, nel determinare l'importo dell'accantonamento, deve attendibilmente stimare la possibilità che la passività potenziale si tramuti in un'obbligazione di importo minimo, di importo massimo o intermedio (all'interno dell'intervallo). Deve quindi ottenere informazioni

sulla situazione di rischio, seppur solo potenziale e richiedere l'intervento di consulenti esterni qualora, le sue conoscenze e competenze non consentano di stimare attendibilmente la misura dell'accantonamento necessaria a fronteggiare le passività o i debiti dovessero scaturire dall'attuale situazione di rischio o incertezza.

L'importo accantonato deve includere, oggettivamente - tramite un processo di stima - e non in modo del tutto arbitrario, anche le spese legali necessarie per fronteggiare la passività certa o solo probabile.

I fondi per rischi e oneri non sono oggetto di attualizzazione.

Valutazione e rilevazioni successive dei fondi rischi e oneri

Il procedimento di accantonamento ai fondi rischi e oneri non ha natura statica bensì dinamica, nel senso che alla fine di ciascun esercizio occorre valutare la congruità dei fondi costituiti in precedenza rispetto ai rischi o alle passività potenziali attuali.

Può accadere che la situazione di rischio e incertezza, che aveva consigliato l'accantonamento ad apposito fondo rischi e oneri, non sia più in essere nel nuovo esercizio o sia di minor gravità, o viceversa, che la situazione sia peggiorata.

Nel primo caso occorrerà stornare il fondo (totalmente o parzialmente), nel secondo caso si renderà necessario un ulteriore accantonamento nel rispetto dei principi generali di valutazione e dei postulati di bilancio che hanno ispirato la rilevazione iniziale.

Non va neppure trascurata la possibilità per il valutatore di acquisire, nel tempo, maggiori informazioni ed esperienza in merito alle circostanze che avevano condotto alla stima originaria dell'accantonamento. È insito nello stesso concetto di fondo per rischi e oneri, un normale e ricorrente aggiornamento dei relativi valori.

Considerato, inoltre, che i fondi rappresentano valori stimati, le eventuali rettifiche che emergono dall'aggiornamento della congruità dei fondi non rappresentano correzioni di precedenti errori, ma sono dei cambiamenti di stime i cui effetti sono rilevati nel conto economico.

Utilizzazione dei fondi

Una volta costituito il fondo rischi e oneri e dopo averlo rivisitato di anno in anno, in relazione all'evolversi delle situazioni che lo avevano determinato, l'avverarsi delle situazioni di rischio e il loro tramutarsi in passività o debiti di importo certo e scadenza determinata, obbliga

l'azienda ad utilizzare l'apposito fondo che era stato originariamente costituito per quella specifica passività potenziale.

Al momento del sostenimento dei costi, l'utilizzo dell'apposito fondo, può portare alle situazioni contabili seguenti:

- a) il fondo eccede i costi. L'eliminazione totale o parziale del fondo eccedente per allinearlo al nuovo contesto va contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria o finanziaria), in cui era stato rilevato l'originario accantonamento. Ad esempio, se l'originario accantonamento era stato rilevato fra i costi della produzione, l'eccedenza del fondo è rilevata tra i componenti del valore della produzione (voce A 5 "Altri ricavi e proventi").
- b) Il fondo non copre i costi. In tal caso, l'eccedenza dei costi rispetto al fondo trova collocazione e rilevazione contabile nel conto economico, tra i componenti negativi di reddito.
- c) Il fondo è di ammontare esattamente pari ai costi sostenuti. Si impiega direttamente il fondo, che essendo di importo pari ai costi non fa emergere nel conto economico alcun componente positivo o negativo di reddito.

Di seguito si riportano integralmente i contenuti del P.C 31 relativamente alla nota integrativa, alle disposizioni del codice civile in materia di fondi rischi e oneri e le novità apportate dal D.Lgs 139/2015 interpretate dai principi contabili nazionali.

"NOTA INTEGRATIVA

Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria

Con riferimento ai fondi rischi e oneri, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

- "1) i criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;"
- "4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;"

"7) la composizione (...) della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale; (...)"

"9) l'importo complessivo (...) delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, (...) gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, (...)"

L'art. 2427, comma 2, codice civile, richiede di presentare le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Nell'illustrazione della composizione della voce "altri fondi" la nota integrativa fornisce:

- la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile;
- l'evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti;
- nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili;
- l'evidenza della possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando la società decide di auto assicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione;
- l'evidenza delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno trovato contropartita in voci del conto economico diverse dalle voci B12 e B13.

Nel caso di passività potenziali ritenute possibili, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;
- l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato;
- altri possibili effetti se non evidenti;
- l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

Tale informativa non è richiesta per le passività potenziali ritenute remote. L'esistenza di un'attività potenziale, e quindi la natura ed i fattori d'incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell'evento, la stima dell'ammontare se attendibile e l'impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali, vanno evidenziati in nota integrativa, se l'evento è probabile. Vi sono tuttavia dei casi in cui l'evidenza è opportuna anche in caso di eventi possibili, sempre che

tale evidenza venga effettuata senza condurre il lettore ad errate conclusioni.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Con riferimento ai fondi, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, comma 1:

“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano il paragrafo 50 del P.C. OIC 31 (ovvero: con riferimento ai fondi, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, comma 1: “1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L'OIC 31 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 31 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono trattati secondo le disposizioni di prima applicazione contenute nell'OIC 12 “Composizione

e schemi del bilancio d'esercizio".

Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 31 possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

I FONDI PER RISCHI E ONERI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i fondi rischi ed oneri.

- L'art. 2423-bis, comma 1, numero 4, codice civile, prevede che: "si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo".
- L'art. 2424-bis, comma 3, codice civile, prevede che: "Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza".
- L'art. 2427, comma 1, codice civile, richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
 1. "i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato" (numero 1);
 2. "le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni" (numero 4);
 3. "la composizione... della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale..." (numero 7);
 4. "l'importo complessivo... delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale... gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili..." (numero 9).
- L'art. 2427, comma 2, codice civile, prevede che: "le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico".
- L'art. 2435-bis, codice civile, prevede:

1. al comma 2, che: "nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art.2424 con lettere maiuscole e numeri romani...";
 2. al comma 3, che: "nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: ... B9 (c), B9 (d), B9 (e)...";
 3. al comma 4, che: "nella nota integrativa sono "fornite le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1)".
- L'art. 2435-ter, comma 2, c.c., prevede che: "... gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis".
 - L'art. 2435-ter, comma 2, punto 2 c.c., prevede che: "...le micro-imprese sono esonerate dalla redazione... della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 242, numeri 9) e 16)". Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12.

APPENDICE A: PRINCIPALI TIPOLOGIE DI FONDI PER RISCHI E ONERI

Tale appendice accoglie alcune casistiche di fondi rischi ed oneri ed è parte integrante del principio contabile

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Fondo per indennità suppletiva di clientela

A1. L'indennità suppletiva di clientela per gli agenti e i rappresentanti di commercio viene corrisposta tutte le volte che il contratto si scioglie per fatto non imputabile all'agente, come previsto dall'articolo 1751, codice civile.

A2. Gli accantonamenti al fondo sono iscritti nella voce B1 del passivo, in misura coerente al periodo di maturazione.

A3. Conseguentemente nel passivo di stato patrimoniale viene stanziato un fondo per l'importo, previsto per tale indennità e maturato alla data di bilancio, determinato anche in base a stime, tenendo conto altresì dei dati storici della società.

A4. Nel conto economico gli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela

sono iscritti alla voce B7 “per servizi”).

Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia e per patto di non concorrenza

A5. Il fondo di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, accoglie l’indennità dovuta all’agente all’atto della cessazione del rapporto; ove ricorrono le condizioni previste dall’articolo 1751 codice civile. L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

A6. Il contratto di agenzia potrebbe prevedere, anche, un patto che limita la concorrenza da parte dell’agente. Tale clausola comporta la corresponsione all’agente di un’indennità di natura non provvisoria, in occasione della cessazione del rapporto di agenzia. L’indennità va commisurata alla durata del vincolo di non concorrenza, non superiore a due anni, dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. **A7.** Gli accantonamenti al fondo sono iscritti, in misura coerente al periodo di maturazione sulla base delle norme previste dagli accordi economici collettivi relativi al settore di appartenenza dell’agente, dell’esperienza acquisita e di elaborazioni statistiche della percentuale delle prestazioni riconosciute rispetto al numero complessivo degli agenti che hanno cessato il rapporto.

Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

A8. Nella voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rientrano anche gli accantonamenti per le indennità percepite in caso di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra cui sono compresi gli incarichi di amministratore di società.

A9. In alcuni casi, le società sono tenute a corrispondere un’indennità di fine rapporto agli amministratori e quindi effettuano un corrispondente accantonamento in un fondo tenendo conto dei limiti e delle condizioni che il soggetto percettore dell’indennità di fine rapporto deve rispettare per poter usufruire del relativo trattamento.

A10. A volte tale indennità può essere subordinata al raggiungimento di certi obiettivi, in questi casi la stima dell’accantonamento sarà determinata in misura idonea a consentire la costituzione, nel corso del periodo di maturazione, di un fondo congruo rispetto all’indennità da corrispondere alla cessazione del rapporto.

A11. Nella stima di detto fondo si tiene anche conto delle condizioni e degli obiettivi fissati nel piano di incentivazione, ove presenti, e che l'amministratore deve rispettare per poter usufruire del relativo trattamento.

Fondi per rischi

Fondi rischi per cause in corso

A12. Nella vita operativa di una società possono sorgere situazioni in cui la società si trova coinvolta in qualità di soggetto passivo, in controversie giudiziarie e/o in situazioni di contenzioso. In tali situazioni, ove un esito sfavorevole del contenzioso sia ritenuto probabile, è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso. Occorre, inoltre, tener conto che i tempi per la definizione del contenzioso possono essere lunghi, ad esempio a causa dell'articolarsi della controversia in più gradi di giudizio e, pertanto, si rende necessario tenere conto di tale circostanza nella stima delle relative spese legali e processuali. Detta stima è effettuata alla fine di ciascun esercizio in cui il contenzioso è in essere, sulla base di una adeguata conoscenza delle situazioni specifiche, dell'esperienza passata e di ogni altro elemento utile, inclusi i pareri di esperti, che permetta di tenere in adeguato conto il prevedibile evolversi del contenzioso.

Fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi

A13. Nella vita operativa di una società può accadere che si sia messo in commercio un determinato prodotto e successivamente emerga che detto prodotto possa aver causato danni significativi ai suoi utilizzatori, anche se non ancora manifestati dagli stessi, e conseguentemente è da ritenersi probabile che i relativi danneggiati attiveranno un contenzioso con richieste di risarcimento. In tali situazioni, occorrerà stimare i potenziali costi e si effettuerà il relativo accantonamento applicando i criteri di misurazione indicati nei precedenti paragrafi.

A14. Nel caso in cui l'eventualità che vengano promosse contestazioni ed i correlati rischi di perdita siano ritenuti solo possibili, di dette situazioni viene data unicamente informativa in nota integrativa.

A15. Potrebbe accadere che la società non abbia rispettato una clausola contrattuale, ma che l'eventualità di una futura contestazione per inadempimento sia ritenuta remota (si stima, ad esempio, che la controparte non abbia sofferto un danno significativo). In questa ipotesi, non è richiesta l'informativa in nota integrativa.

Fondi rischi per garanzie prestate

A16. Una società può assumere rischi per garanzie prestate direttamente o indirettamente. Esempi di garanzie comunemente rilasciate, riguardano le fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali, ed altre obbligazioni similari.

A17. Qualora il rischio di potenziale escussione della garanzia sia probabile, non è sufficiente la sola informativa in nota integrativa, ma occorre valutare lo stanziamento di un apposito accantonamento a fondo rischi, ove ne ricorrano i presupposti.

Fondo rischi su crediti ceduti

A18. Qualora a seguito della cessione dei crediti siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, la società cedente rileva un apposito fondo alla voce B4 del passivo, se sono soddisfatte le condizioni indicate dai paragrafi 23-26. L'iscrizione dell'accantonamento nel conto economico è effettuata alla voce B12) "Accantonamenti per rischi".

Fondi per oneri

Fondi per garanzia prodotti

A19. Alcuni prodotti sono venduti con l'impegno, espresso o tacito, da parte del venditore di fornire una garanzia di assistenza gratuita per un determinato periodo successivo alla cessione del bene. Le clausole contrattuali possono prevedere varie forme di assistenza gratuita in garanzia: rimedi o sostituzioni di prodotti difettosi, manutenzioni periodiche o straordinarie, riparazioni di guasti, ecc..

A20. A fronte del costo che la società venditrice prevede di sostenere per adempiere l'impegno di garanzia contrattuale sui prodotti venduti viene iscritto in bilancio un apposito fondo garanzia. Il costo stimato inerente alla prestazione di tale assistenza è stanziato al momento in cui viene riconosciuto il ricavo del prodotto venduto.

A21. Il fondo garanzia è congruo quando copre tutti i probabili costi che si stima saranno sostenuti per adempiere l'impegno di garanzia contrattuale per i prodotti venduti alla data di bilancio. Detta stima è di solito effettuata sulla base dell'esperienza del passato e di elaborazioni statistiche che tengano conto dei vari elementi correlati all'intervento da effettuarsi in garanzia.

A22. La stima dei costi stanziati è periodicamente riesaminata ed eventualmente rettificata. In particolare, si rivedono le assunzioni ed i parametri utilizzati anche alla luce dell'esperienza e di fatti più recenti resisi disponibili.

Fondi manutenzione ciclica

A23. A fronte delle spese di manutenzione ordinaria svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti, tipicamente navi ed aeromobili, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.

A24. Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza dell'impianto, da rilevarsi come immobilizzazioni materiali, per i quali si rimanda all'OIC16 "Immobilizzazioni materiali".

A25. Gli accantonamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire fra i vari esercizi, secondo il principio della competenza, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita.

A26. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo si effettuano se ricorrono le seguenti condizioni:

- a. trattasi di manutenzione, già pianificata, da eseguirsi ad intervalli periodici;
- b. vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà ad essere utilizzato dalla società almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;
- c. la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ovvero sostituita dagli annuali interventi di manutenzione ordinaria, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio.

A27. Il costo totale stimato dei lavori di manutenzione ciclica sarà pari a quello che si sosterebbe se detta manutenzione fosse interamente effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non si anticipano gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici.

A28. L'accantonamento annuale è effettuato suddividendo, in base ad appropriati parametri che riflettono il principio della competenza, la spesa complessiva prevista per l'intervento di manutenzione ciclica.

A29. La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, è riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.

A30. Per quanto riguarda la definizione ed il trattamento contabile della manutenzione ordinaria e straordinaria si rinvia all'OIC16.

Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto

A31. Le società, che gestiscono attività in concessione alla scadenza della stessa devono restituire gli impianti al concedente, gratuitamente ed in perfette condizioni di funzionamento. Ciò comporta il sostenimento di oneri sempre più rilevanti, man mano che si avvicina la scadenza della concessione.

A32. Il processo di stima di tali oneri richiede che la società si doti di elementi oggettivi e valida documentazione (perizie tecniche, ecc.), al fine di determinare i tempi e la tipologia dei necessari interventi di ripristino e/o sostituzione dei beni oggetto della devoluzione.

A33. Sulla base di dette perizie si potrà, quindi, procedere alla misurazione di un accantonamento che sia ragionevolmente attendibile e congruo nel suo complesso per assicurare la costituzione di un fondo che consenta di ripristinare gli impianti allo stato in cui devono essere restituiti alla scadenza della concessione.

A34. Il rispetto del principio della competenza richiede, poi, che i relativi accantonamenti al fondo siano effettuati e ripartiti sistematicamente lungo la durata della concessione per riflettere il progressivo e graduale utilizzo del bene ed il conseguente deperimento.

A35. Le indicazioni relative al fondo manutenzione dei beni gratuitamente devolvibili sono valide anche per le società che abbiano ricevuto in affitto, o in usufrutto, un'azienda, qualora le parti non abbiano derogato agli obblighi previsti dagli articoli 2561 e 2562 del codice civile.

Fondo per copertura perdite di società partecipate

A36. Qualora una società detenga partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona ad un fondo del passivo di stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto. In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale.

Fondi per operazioni e concorsi a premio

A37. Alcune società spesso utilizzano come strumento di marketing il sistema delle operazioni o dei concorsi a premio. Con queste campagne promozionali, la società si impegna a riconoscere dei premi ai propri clienti sotto forma, ad esempio, di un certo sconto sull'acquisto di determinati prodotti oppure ad erogare un premio (regalo in altri beni) al consumatore che

faccia pervenire alla società, generalmente tramite rivenditori, appositi tagliandi o buoni.

A38. Più in particolare, le operazioni a premio sono manifestazioni in cui il premio viene offerto a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di prodotti o servizi e ne offrono documentazione attraverso la raccolta di “punti” (anche su supporto magnetico) e la consegna di prove documentali di acquisto.

A39. Nei concorsi a premio, invece, l’attribuzione dei premi offerti ai partecipanti dipende dalla sorte, dall’abilità o da qualsiasi altro congegno che affidi all’alea la designazione del vincitore. Nei concorsi a premio, il premio viene attribuito solo ad alcuni partecipanti e il suo costo prescinde dal volume dei prodotti venduti. Pertanto, l’operazione a premio si distingue dal concorso in quanto il premio promesso viene consegnato a tutti i partecipanti che rispettino i requisiti di ammissione, e non solo ad alcuni.

A40. A fronte del costo che la società prevede di sostenere per adempiere all’impegno assunto di concedere premi viene rilevato un fondo per operazioni e concorsi a premio. Tale fondo è congruo quando copre tutti i costi, connessi al relativo impegno e che si prevede verranno effettivamente sostenuti. Il fondo include anche le spese dirette di natura accessoria collegate all’operazione stessa.

A41. Tenuto conto che l’impegno è unilaterale e soggetto a scadenza, la società riconosce il premio solo a quei consumatori che hanno soddisfatto le condizioni previste dal regolamento dell’operazione. L’importo del fondo, pertanto, non è stimato a fronte di tutti i buoni emessi, bensì solo a fronte dei buoni che si prevede verranno presentati per il rimborso entro la scadenza e con le modalità previste dal regolamento.

A42. Nella misurazione dell’accantonamento, il procedimento di stima tiene conto di tutti gli elementi disponibili ed utili per la valutazione della congruità del relativo fondo alla data di bilancio. I principali e più ricorrenti elementi cui si fa riferimento, in genere, sono:

- l’elaborazione di statistiche che tengono conto dell’esperienza passata per operazioni similari;
- la propensione del consumatore ad ulteriori acquisti del prodotto oggetto dei buoni negli esercizi successivi, il numero di buoni emessi, il valore dello sconto o del premio;
- l’utilizzo di parametri ed altri elementi atti a stimare, per tipologia di prodotto oggetto della campagna promozionale, la curva di ritorno dei buoni che verranno presentati negli esercizi successivi per ottenere lo sconto o il premio, relativamente a vendite già effettuate alla data di bilancio.

A43. Le previsioni di ritorno dei buoni sono periodicamente, ed in ogni caso a fine esercizio, riesaminate sia alla luce dei ritorni effettivi, sia per tener conto di eventuali mutamenti intervenuti nei presupposti delle previsioni.

A44. In correlazione ai ricavi realizzati nell'esercizio per i prodotti oggetto della campagna promozionale, viene quindi rilevato un fondo oneri alla voce B4 del passivo. L'accantonamento al fondo è rilevato alla voce B13 del conto economico.

Fondi per resi di prodotti

A45. In alcuni settori merceologici (ad esempio il settore farmaceutico, dell'editoria, ecc.) le società hanno un obbligo contrattuale o in base agli usi del settore, di provvedere al ritiro dei prodotti rimasti invenduti ed a sostenerne il relativo costo.

A46. In dette situazioni, la società iscrive un fondo oneri per resi alla voce B4 del passivo tenuto conto che l'adempimento dell'obbligazione assunta sia sostanzialmente certa e che di conseguenza si manifesteranno dei resi di prodotti, già venduti alla data di chiusura dell'esercizio.

A47. Ai fini della stima del fondo si applica un procedimento di calcolo simile a quanto indicato con riferimento all'accantonamento al fondo per operazioni e concorsi a premio, per determinare la percentuale di reso dei prodotti. L'entità del relativo accantonamento dipenderà anche da altri fattori, quali il tipo di prodotto, le quantità di cui si prevede il reso, parametrata alle vendite già rilevate di detto prodotto, ed il relativo costo di sostituzione.

Fondi recupero ambientale

A48. Il fondo per recupero ambientale rappresenta un esempio specifico di fondo oneri per ripristino. Nel caso in cui la società sia tenuta a sanare i danni provocati all'ambiente o al territorio, essa effettua un accantonamento in un apposito fondo del passivo a fronte dei relativi costi.

A49. Il fondo recupero ambientale è iscritto, ad esempio, a seguito di novità in termini di norme o regolamenti in materia ambientale o contenziosi per violazione di tali norme, ivi incluse norme sulla sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro.

A50. La stima dell'ammontare del fondo è effettuata considerando i costi che si presume di sostenere in relazione alla situazione esistente, tenendo anche conto degli eventuali sviluppi tecnici e legislativi futuri, di cui si ha conoscenza alla data di bilancio.

A51. Il sostenimento dei costi indicati si presume ragionevolmente certo quando è virtualmente certa una nuova disposizione legislativa che obbliga la società a sanare i danni arrecati o ci siano stati provvedimenti amministrativi o procedimenti giudiziari, salvi i casi in cui le contestazioni si ritengano infondate o il relativo esito negativo sia ritenuto improbabile.

A52. Un ulteriore esempio di fondo recupero ambientale è quello relativo all'utilizzo delle discariche, che richiede di effettuare l'accantonamento all'apposito fondo in via graduale.

A53. Le imprese che utilizzano discariche sono tenute, ai sensi delle convenzioni siglate con gli enti concedenti o delle autorizzazioni amministrative e/o commissariali ottenute, al ripristino delle condizioni iniziali dei terreni utilizzati. Sorge, pertanto, per l'impresa una obbligazione per recupero ambientale. Ciò comporta oneri di ripristino (ricopertura con terreno, piantumazione, monitoraggio delle formazioni di gas, smaltimento percolato, analisi ambientali e altri oneri di chiusura e post-gestione delle discariche) che interessano l'economia dell'azienda anche svariati anni dopo l'esaurimento della capacità di contenimento della discarica.

A54. Gli oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo ambientale su cui insiste la discarica devono essere imputati per competenza a tutti gli esercizi nei quali è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti.

A55. Gli accantonamenti annui che saranno nel tempo iscritti al fondo recupero ambientale sono rapportati ai quantitativi complessivi smaltiti rispetto alla capacità totale della discarica, tenendo anche conto delle eventuali verifiche e stime effettuate dalle Autorità competenti.

Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali

A56. Una società sostiene dei costi qualora, in attuazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendali, decida di ridurre il proprio personale tramite prepensionamenti, incentivazioni all'esodo o procedure simili.

A57. Ugualmente è destinata a sostenere dei costi la società che chiude alcuni reparti o linee di produzione, le cui attività non possono proseguire. Trattasi di costi diretti, tra i quali si menzionano, a titolo esemplificativo, il costo del personale occorrente per demolizione di impianti, asporto di materiali, bonifica ed adattamento di locali, nonché i canoni di locazioni non risolvibili, relativi a spazi non più proficuamente utilizzabili.

A58. Tali costi non sono correlabili a prestazioni future, eliminano preesistenti situazioni di inefficienza e sono di competenza dell'esercizio in cui la società decide formalmente di attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione. Inoltre detti costi possono essere attendibilmente stimati e a fronte di essi sono effettuati accantonamenti ad un apposito fondo del passivo di stato patrimoniale.

A59. Il fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali viene iscritto quando gli organi amministrativi della società approvano il piano di ristrutturazione che identifica tra l'altro:

- l'attività o la parte di attività interessata;

- le principali unità operative coinvolte;
- la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
- il costo complessivo da sostenere quando il programma sarà attuato;
- gli aspetti principali del piano sono stati comunicati agli interessati.

A60. L'accantonamento è incluso nella voce B13 "Altri accantonamenti" del conto economico. Di contro, i costi relativi alle retribuzioni ordinarie saranno rilevati per competenza nelle voci relative ai costi per il personale, fintantoché i dipendenti interessati al piano di mobilità continueranno a svolgere la loro attività lavorativa.

Fondi per contratti onerosi

A61. Per contratto oneroso si intende quel contratto in cui la società si impegna a soddisfare un'obbligazione, i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti.

A62. I costi necessari per adempiere l'obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento.

A63. In presenza di un contratto oneroso, la società deve rilevare in bilancio al momento dell'assunzione dell'impegno un accantonamento a fronte dell'obbligazione assunta. Tale accantonamento è iscritto a conto economico nella voce B13 "Altri accantonamenti".

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Tali considerazioni hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte contabili fatte dall'OIC e non costituiscono parte integrante dell'OIC 31.

La versione finale delle motivazioni alla base delle decisioni assunte ovviamente terrà conto degli esiti della consultazione.

Cambiamenti del principio contabile

1. A seguito del recepimento della disciplina sugli strumenti derivati, la novità introdotta dal decreto 139/2015 in merito alla rappresentazione in bilancio dei fondi può riassumersi

nella previsione di una specifica voce destinata alla rilevazione del fair value negativo per gli strumenti derivati nell'ambito dei fondi rischi e oneri e l'eliminazione delle voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria.

2. La struttura della nuova versione dell'OIC 31, conformemente a quanto fatto per gli altri OIC, è stata rivista al fine di distinguere le statuizioni di carattere generale contenute nei diversi paragrafi del principio contabile da quelle relative a fattispecie più specifiche che vengono ora trattate in apposite appendici che, sotto il profilo dispositivo, possono costituire, o meno, parte integrante del principio contabile. In particolare, la precedente versione dell'OIC 31 dedicava specifici paragrafi al trattamento contabile di alcune fattispecie di fondi rischi e oneri. In virtù di quanto detto in precedenza, si è deciso di trasferire le disposizioni relative al trattamento di questi esempi nell'Appendice A, alla quale è stata attribuita natura dispositiva e, pertanto, costituisce parte integrante del principio contabile. Sono stati inoltre fatti altri interventi di revisione del principio contabile nell'ottica di incorporare nel principio alcune fattispecie di fondi rischi e oneri che erano disciplinate in altri principi contabili, come ad esempio i fondi per contratti onerosi di lungo termine in precedenza inseriti nell'OIC 13 "Rimanenze".

3. Sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio contabile. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente.

Attualizzazione dei fondi rischi

4. La riformulazione del principio contabile OIC 31 non apporta alcuna modifica al testo del paragrafo 26 in base al quale i "fondi per rischi e oneri non sono oggetto di attualizzazione". Il d.lgs. 139/2015 ha introdotto la disciplina dell'attualizzazione espressamente per i debiti, mentre non è stata apportata analoga modifica al trattamento contabile dei fondi rischi ed oneri. Poiché il processo di stima dei fondi può ricomprendere il concetto di attualizzazione si chiede il punto di vista dei partecipanti alla consultazione in ordine alla necessità di un'espressa regola contabile al riguardo."

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Definizione di fondo trattamento di fine rapporto

L'articolo 2120 del codice civile, nel disciplinare il trattamento di fine rapporto, lo sintetizza nella prestazione spettante al lavoratore subordinato in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro.

I contenuti normativi e la disciplina contabile del trattamento di fine rapporto varia a seconda che trattasi o meno di imprese con più di 50 dipendenti. Esaminiamole nel dettaglio.

La disciplina contabile per le imprese con meno di 50 dipendenti

Alle imprese con meno di 50 dipendenti non si applica la normativa di cui alla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006; per tali aziende resta dunque in vigore la disciplina contabile prevista prima della riforma della previdenza complementare e, di conseguenza, il TFR maturato successivamente al 31 Dicembre 2006 continua a restare accantonato in azienda, in un'apposita voce del passivo patrimoniale (fondo tfr) e si va ad aggiungere agli accantonamenti maturati fino al 31 Dicembre 2006.

Tuttavia anche per detti dipendenti è prevista la facoltà di aderire ai fondi di previdenza complementare.

Classificazione e contenuto delle voci

L'accantonamento del trattamento di fine rapporto viene collocato in un'apposita voce del passivo patrimoniale, più precisamente la voce C (Fondo TFR) e il corrispondente componente economico negativo viene rilevato contabilmente nel conto economico alla voce B9 c) "trattamento di fine rapporto".

Rilevazione iniziale e valutazioni successive

L'articolo 2424-bis, comma 4, del codice civile stabilisce che nel Fondo TFR devono confluire le somme calcolate ed accantonate in ottemperanza dell'articolo 2120 del codice civile, il quale ed a sua volta prevede che il trattamento di fine rapporto spettante al personale dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato costituisce onere retributivo certo.

L'art. 2120 del codice civile prevede che il TFR è determinato in conformità ai contenuti della norma in oggetto e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie di lavoro subordinato e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

L'accantonamento al Fondo TFR deve essere rilevato contabilmente ogni anno, nel rispetto del principio della competenza e in relazione alla quota maturata nell'esercizio. Di anno in anno il Fondo TFR viene alimentato in virtù degli accantonamenti periodici, salvo decrescere

in caso di anticipazioni al dipendente, erogate prima della cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

Nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro subordinato, l'importo del trattamento di fine rapporto da pagare (già scaduto o con scadenza a data certa) va spostato dal fondo TFR (voce C del passivo patrimoniale) per essere collocato fra i debiti (voce D14 del passivo dello stato patrimoniale).

In base al P.C. OIC 31 "la passività relativa al trattamento di fine rapporto è congrua quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro".

La disciplina contabile dopo la riforma della previdenza complementare per le imprese con 50 o più dipendenti

Per le aziende con meno di 50 dipendenti nulla è cambiato con la riforma introdotta dalla Legge Finanziaria 2007, se si eccettua l'opzione dei lavoratori subordinati per la destinazione del TFR, a far data dal 01 Gennaio 2007, a forme di previdenza complementare.

Viceversa, per le aziende con almeno 50 dipendenti la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha introdotto nuove regole per il trattamento di fine rapporto, la cui disciplina prevede che:

- le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda ed alle stesse si applica la disciplina contabile già esaminata per le aziende con meno di 50 dipendenti;
- le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di previdenza complementare ovvero essere mantenute in azienda, la quale provvederà a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS.

In entrambi i casi (previdenza complementare o fondo di tesoreria gestito dall'Inps) l'onere a carico della società resta invariato e, pertanto, il trattamento contabile è lo stesso e trova riscontro nella voce B9c) del conto economico, laddove viene contabilmente rilevato il costo, non considerando l'onere della rivalutazione che rimane in capo al Fondo di Tesoreria o agli altri Fondi di previdenza.

Di seguito si riportano integralmente i contenuti del P.C 31 relativamente alla nota integrativa e alle disposizioni del codice civile in materia di fondo trattamento di fine rapporto

“NOTA INTEGRATIVA

Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria

Con riferimento al TFR, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

“1) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;

“4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni.

L'art. 2427, comma 2, codice civile, richiede di presentare le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Con riferimento al TFR, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, comma 1:

“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano le disposizioni previste per le “piccole imprese”.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per il trattamento di fine rapporto:

L'art. 2120 c.c. prevede che:

- In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
- In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
- Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
 - a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

- L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.
- Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
- L'art. 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
 - "i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato" (numero 1);
 - "le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni" (numero 4);
- L'art. 2427, comma 2, codice civile, prevede che: "le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico".
- L'articolo 2435-bis codice civile prevede:
 1. al comma 3 che "nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:... la voce B9(c), B9(d), B9(e)..."
 2. al comma 4, che "nella nota integrativa sono "fornite le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1)".
- L'art. 2435-ter, comma 2, c.c., prevede che: "... gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis". L'art. 2435-ter, comma 2, punto 2 c.c., prevede che: "...le micro-imprese sono esonerate dalla redazione... della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 242, numeri 9) e 16)".

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12"

The background is a vibrant, abstract composition of geometric shapes and colors. It features large, overlapping triangles and polygons in shades of orange, yellow, red, green, and blue. Some shapes are semi-transparent, creating a layered effect. The overall aesthetic is modern and dynamic, typical of a financial or business-themed presentation.

Capitolo 12

**LE ALTRE VOCI
DI BILANCIO E I
CONTENUTI DELLA
NOTA INTEGRATIVA**

Ratei e risconti

Il quinto comma dell'art.2424 bis CC, definisce il contenuto come segue: «Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo».

L'art. 2424 Codice Civile prevede che nell'attivo dello stato patrimoniale siano indicati i ratei e i risconti attivi, con separata indicazione del disaggio sui prestiti (D), mentre nel passivo dello stato patrimoniale siano indicati i ratei e i risconti passivi, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti (E).

Rappresentazione

La IV Direttiva CEE consente una duplice alternativa per l'esposizione dei ratei e risconti nel bilancio di esercizio, potendo gli stessi essere indicati sia in una specifica voce dell'attivo o passivo dello stato patrimoniale, che fra i «crediti» o i «debiti».

La legislazione italiana ha optato per la rappresentazione specifica prevista dall' art.2424 Codice civile, il cui schema dispone l'iscrizione dei ratei e risconti attivi nella voce D) dell'attivo patrimoniale, e dei ratei e risconti passivi nella voce E) del passivo, con separata indicazione rispettivamente, del disaggio o dell'aggio su prestiti.

Non è prevista alcuna specifica collocazione della correlata contropartita nel conto economico, la quale va di conseguenza iscritta fra i proventi e gli oneri di competenza.

Qualora l'entità dei ratei e/o dei risconti sia apprezzabile, appare opportuno operare la loro distinzione nello stato patrimoniale e deve esserne indicata la composizione in nota integrativa.

Valutazione

I ratei e i risconti misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed oneri, i quali devono necessariamente essere comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

L'importo deve essere determinato mediante la ripartizione del provento o dell'onere (in genere derivante da contratti di durata), al fine di attribuire la quota parte di competenza all'esercizio in corso, e di rinviarne l'altra quota ai successivi.

Rispetto alla più ampia durata temporale del contratto, il periodo di competenza viene normalmente individuato computando i giorni decorrenti dall'inizio degli effetti economici fino alla data di chiusura dell'esercizio, e da questa data fino al termine degli effetti medesimi. In sostanza, il «tempo» considerato per la determinazione dell'entità del rateo e/o del risconto da iscrivere per competenza è essenzialmente di natura fisico-temporale

I ratei attivi e passivi, poiché rappresentativi di crediti e debiti in moneta, ancorché esigibili in uno o più esercizi successivi, sono soggetti ad un processo valutativo.

I risconti attivi rappresentano oneri differiti ad uno o più esercizi successivi e, pertanto, è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a tali costi e, qualora esso sia inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore.

I risconti passivi rappresentano proventi differiti ad uno o più esercizi successivi e, come tali, normalmente, non pongono particolari problemi di valutazione in sede di bilancio.

Nel caso in cui i ratei ed i risconti, siano essi attivi o passivi, abbiano durata pluriennale, occorre che in ogni esercizio di pertinenza vengano verificate le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione originaria; se necessario, devono essere adottate le opportune rettifiche di valore.

Il finanziamento soci

Il finanziamento soci costituisce una modalità assai diffusa nell'operatività quotidiana delle S.r.l. (in particolare tra quelle società aventi una base societaria limitata) attraverso la quale si procede alla copertura del fabbisogno finanziario della S.r.l. mediante apporti di soci ma non nella forma di conferimenti (ossia di apporti di capitale), bensì nella forma di prestiti (ossia debiti per la società).

Una delle novità più interessanti introdotte dalla riforma societaria è rappresentata dalla disciplina del finanziamento effettuato dai soci alla società.

La nuova norma è improntata alla tutela dei creditori sociali, nonché a disincentivare la prassi, sviluppata nelle società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, di reperire mezzi finanziari dai propri soci senza utilizzare la più onerosa (e comunque più aderente alla realtà dei fatti) forma del conferimento; verosimilmente, infatti, tali finanziamenti, anche se hanno la forma del credito, hanno la natura di conferimento, ovvero, formalmente si presentano come capitale di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio.

La riforma societaria non ha modificato le condizioni di legge che devono esistere perché un socio possa finanziare la propria società.

In base a quanto previsto dalla delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 3/3/1994, in attuazione del D.Lgs. n. 385/93 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia), i finanziamenti a favore della società possono essere effettuati esclusivamente dai soci (anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale):

- che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi,
- che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2% dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato,
- che tale possibilità sia espressamente prevista dallo statuto.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice Civile, in base al quale "Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito".

L'art. 2427 del codice civile al punto 19bis) dispone che la nota integrativa indichi "i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori".

La riforma dunque, si occupa della materia dei finanziamenti soci soltanto sotto un particolare aspetto, e cioè quello del possibile conflitto tra i creditori "ordinari" della società (ad esempio i fornitori) e i soci, quando, rimborsando i finanziamenti ai soci, si generi l'incapienza della società per il pagamento dei creditori "ordinari". In altre parole, il credito verso la società non è più considerato un credito di pari grado a quello degli altri creditori chirografari, come avveniva prima della riforma.

La prima conseguenza che discende dalla norma in discorso è quella secondo cui, nel caso di conflitto tra fornitori (o altri creditori chirografari) e soci, la società deve preferire il pagamento dei suoi debiti verso i terzi e postergare, di conseguenza, il credito dei soci a quello dei creditori ordinari. In altri termini, l'amministratore che rimborsa deve prestare attenzione a che il rimborso del finanziamento non generi l'incapacità della società di far fronte ai suoi impegni con i creditori diversi dai soci: se infatti si determinasse una situazione nella quale il rimborso del finanziamento pregiudicasse il diritto dei creditori a ricevere il pagamento di quanto loro dovuto, quel rimborso si rivelerebbe illecito, oltretutto fonte di responsabilità per l'amministratore stesso.

Si intendono "finanziamenti dei soci a favore della società" (e sono dunque soggetti a tale norma) quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi:

- in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure
- in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

I finanziamenti che non rientrano in queste condizioni sono liberamente rimborsabili, senza nessuna tempistica.

Si rileva che, nonostante spesso queste due circostanze coesistano, ne è sufficiente solo una a generare l'applicazione della norma commentata.

Sarà onere dei soci, dunque, provare, in sede di azione revocatoria, che il finanziamento ha ragionevolmente sostituito il conferimento all'epoca in cui esso è stato effettuato.

Il finanziamento fruttifero e infruttifero

La norma stabilisce che, salvo diversa previsione statutaria, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Così come impostata, la norma pone dunque come disciplina di carattere generale quella che è stata la prassi normalmente seguita, e cioè quella di assegnare carattere infruttifero ai finanziamenti dei soci; cosicché, se si intende procedere con modalità di finanziamento fruttifero, occorre una specifica determinazione in tal senso.

Rinuncia dei soci

A seguito delle novità introdotte dal decreto "internazionalizzazione", l'art. 13 comma 1 lett a) del D.Lgs. 147/2015 ha inserito nell'art. 88 del TUIR il comma 4 bis, il quale prevede che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. In altri termini, la rinuncia dei soci ai crediti derivanti da finanziamenti (finanziari o commerciali) costituisce sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società, qualora ecceda il valore fiscale degli stessi.

Di conseguenza, il socio ha l'onere di comunicare alla società partecipata - mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio - il valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia, così da consentire la determinazione dell'importo tassabile (sopravvenienza attiva) e, per differenza, la quota parte da imputare a riserva. In assenza di comunicazione da parte del socio il valore fiscale del credito è pari a zero (ovvero la rinuncia determina nella sua interezza materia imponibile).

Il Leasing secondo i due metodi

Con il termine leasing si indica la locazione finanziaria. È un contratto atipico, in quanto non espressamente disciplinato dal codice civile. Esso infatti risulta dalla combinazione degli schemi della vendita con patto di riservato dominio (art. 1523) e del contratto di locazione di cui all'art. 1571 del Codice Civile.

Con il contratto di leasing, un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto (comunemente chiamato riscatto: termine proprio di altra forma contrattuale tipica) con il pagamento di un prezzo (nel linguaggio comune prezzo di riscatto). Il primo canone corrisposto dall'utilizzatore è sempre più frequentemente di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo viene chiamato maxicanone iniziale.

Il leasing finanziario può essere rilevato scegliendo tra il metodo patrimoniale e il metodo finanziario.

Con il metodo patrimoniale l'utilizzatore iscrive al conto economico i canoni pagati come costi di natura operativa, canoni per il godimento di beni di terzi, secondo la competenza dell'esercizio e iscrive nei conti d'ordine i canoni che devono ancora scadere.

All'atto del riscatto, l'utilizzatore iscrive nello stato patrimoniale il bene, che successivamente sarà ammortizzato come bene usato.

La società di leasing iscrive il bene nell'attivo dello stato patrimoniale (finché il bene non fuoriesce in virtù dell'esercizio del riscatto) e iscrive nel conto economico le relative quote di ammortamento, infine iscrive nel conto economico i canoni percepiti. La presenza di un maxicanone iniziale impone all'utilizzatore di rinviare agli esercizi successivi le quote di competenza futura mediante l'esposizione in bilancio di un risconto attivo, alla luce della risoluzione ministeriale n. 9/1740 del 13/09/94. La quota di maxicanone da imputare a ciascun periodo d'imposta in applicazione del principio di competenza, deve essere determinata in base alla durata del contratto di leasing. Ai fini del calcolo del canone deducibile nell'esercizio di competenza, occorre dividere l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, compreso il maxicanone, per il numero di mesi di durata del contratto stesso, e imputare poi a ciascun esercizio i canoni relativi ai mesi che ricadono nell'esercizio stesso. Qualora, alla scadenza del contratto, il locatario acquisisca la proprietà del bene, dovrà contabilizzare l'acquisto al costo sostenuto, determinando poi l'ammortamento in base alla vita residua del bene.

Con il metodo finanziario, invece, l'utilizzatore iscrive il bene nell'attivo dello stato patrimoniale e contestualmente iscrive nel passivo dello stato patrimoniale il debito verso il fornitore. Via via che si pagano i canoni, si iscrivono le relative quote di capitale in diminuzione del debito, alla stregua di rate di rimborso. Nel conto economico si iscrivono negli appositi conti le quote

di ammortamento e gli oneri finanziari.

Con il metodo finanziario, la società di leasing non effettua alcun ammortamento e iscrive nel conto economico per competenza il canone e gli oneri accessori. Iscrive nello stato patrimoniale il credito relativo al capitale che sarà rimborsato.

La scelta di contabilizzare le operazioni economiche inerenti il contratto di leasing con il metodo patrimoniale o con il metodo finanziario non è senza conseguenze.

Infatti, il metodo patrimoniale trova riscontro nella normativa tributaria in quanto i canoni di leasing sono deducibili dall'utilizzatore ai sensi dell'articolo 102, comma 7, del Tuir, mentre le quote di ammortamento sono deducibili dal locatore per effetto della medesima disposizione.

Per i beni assunti in leasing i canoni periodici sono deducibili purché:

- nel caso di beni mobili, la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario del bene stesso, calcolato applicando i coefficienti stabiliti con decreto ministeriale del 31/12/1988;
- nel caso di beni immobili, la durata del contratto non sia inferiore a dodici anni;
- nel caso dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR (veicoli stradali) la durata non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. Più specificatamente, i canoni di leasing per i veicoli stradali strumentali all'attività d'impresa sono deducibili se il contratto ha durata almeno pari alla metà del periodo di ammortamento, mentre la durata dev'essere quadriennale per consentire la deducibilità dei canoni di leasing per veicoli non strumentali o in uso promiscuo a dipendenti.

Al contrario, i principi contabili internazionali adottano il metodo finanziario, che consente all'utilizzatore di iscrivere i beni oggetto del leasing nello stato patrimoniale come acquisto di immobilizzazione materiale, in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma giuridica del contratto, e di effettuare l'ammortamento.

Chi vuole adottare il metodo finanziario può farlo ai fini civilistici, in accordo alla sentenza della Cassazione n. 8292 del 26 maggio 2003, ma ai fini fiscali restano deducibili per l'utilizzatore i canoni pagati, mentre le quote di ammortamento restano comunque deducibili solo per il concedente, cioè la società di leasing, come affermato dalla risoluzione n. 211/E del 2003. E' esclusa la possibilità per l'impresa utilizzatrice di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento del bene oggetto del leasing finanziario, in quanto tale deduzione è strettamente collegata all'esistenza di beni strumentali facenti parte del patrimonio aziendale. Secondo la normativa vigente, dunque, la contabilizzazione del leasing finanziario è limitata al metodo patrimoniale in ossequio al fatto che i canoni siano contabilizzati per competenza in base al periodo di riferimento dei singoli pagamenti.

Riforma del diritto societario

Con la riforma del diritto societario, attuata con il Dlgs n. 6/2003, la nuova formulazione dell'articolo 2427 del codice civile prevede che la nota integrativa indichi le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario dei rischi e benefici inerenti ai beni che ne formano oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato applicando tassi d'interesse pari al reale onere finanziario del singolo contratto, l'onere finanziario effettivo attribuibile e l'ammontare complessivo a cui i beni oggetto della locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio se fossero stati considerati immobilizzazioni materiali.

Ciò conferma la validità della contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale, ma, contemporaneamente, impone la redazione di un apposito prospetto, facente parte della nota integrativa del bilancio d'esercizio, finalizzato a informare sulla consistenza patrimoniale dei beni strumentali utilizzati in virtù di contratti di leasing finanziario e, nel contempo, sull'esposizione debitoria derivante dai medesimi contratti.

Rimborsi spese e fringe benefit. Il regime dei rimborsi spese a dipendenti, amministratori e collaboratori

Rimborsi spese per trasferte

Si parla di trasferta con riferimento all'ipotesi in cui il dipendente/collaboratore, per l'espletamento delle proprie mansioni, debba temporaneamente recarsi fuori dalla sede abituale di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro si trova nella condizione di dover rimborsare le spese sostenute per la trasferta dal dipendente/collaboratore.

■ Aspetti fiscali per il dipendente/collaboratore

Se la trasferta avviene nell'ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, il rimborso per le spese generiche sostenute e le indennità chilometriche a fronte dell'utilizzo della propria autovettura, concorrono alla formazione del reddito imponibile del dipendente/collaboratore (articolo 51 del Testo Unico Imposte sui Redditi, ultimo periodo del comma 5). Per il datore di lavoro tutti questi rimborsi spese costituiscono spese per prestazioni di lavoro (articolo 95 del TUIR), come tali deducibili dal reddito di impresa senza limiti di importo.

Invece il rimborso delle spese di trasporto comprovate da documenti emessi dal vettore (biglietti autobus, ricevute taxi,...), costituendo un mero reintegro delle spese sostenute dal dipendente/collaboratore, non è soggetto a tassazione.

Se la trasferta avviene fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, il rimborso

può essere:

- **forfetario:** è esclusa dal reddito imponibile l'indennità forfetaria di trasferta giornaliera di € 46,48 per trasferte in Italia e di € 77,47 per trasferte all'estero. Le somme eccedenti questi limiti sono soggette a tassazione;
- **analitico:** è escluso dal reddito imponibile il rimborso di spese di viaggio (anche le indennità chilometriche), trasporto, vitto e alloggio purché analiticamente documentate. Il rimborso di altre spese non documentabili (mance, parcheggio, telefono, ecc), ma analiticamente attestate dal dipendente/collaboratore, non è tassato fino ad un importo di € 15,49 per trasferte in Italia e di € 25,82 per trasferte all'estero. Le somme eccedenti questi limiti sono soggette a tassazione;
- **misto (indennità forfetaria di trasferta più rimborso analitico):** se, oltre all'indennità forfetaria di trasferta, vengono rimborsate analiticamente le spese di vitto o di alloggio, la franchigia per indennità di trasferta forfetaria si riduce ad € 30,99 per trasferte in Italia ed € 51,65 per trasferte all'estero; se vengono rimborsate analiticamente le spese di vitto e di alloggio, la franchigia per indennità di trasferta forfetaria si riduce ad € 15,49 per trasferte in Italia ed € 25,82 per trasferte all'estero.

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, il dipendente/collaboratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto riepilogativo con l'indicazione dei rimborsi richiesti e, per i viaggi compiuti, deve indicare dettagliatamente la data, il motivo del viaggio, i chilometri percorsi e l'imposto chiesto a rimborso. A tal proposito, è la stessa Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 188 del 16 Luglio 1998 a stabilire che le spese sostenute per vitto e alloggio si considerano idoneamente documentate se attestate dal dipendente e da documenti, anche non intestati, ma coincidenti con le date e i luoghi della trasferta.

Su tale nota spese va applicata la marca da bollo da € 2,00.

■ Aspetti previdenziali

La base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale va determinata secondo le regole fiscali.

■ Aspetti fiscali per il datore di lavoro

Ai fini IRES, se il rimborso è forfetario o misto, il datore di lavoro può dedurre integralmente dal reddito d'impresa l'importo rimborsato; se il rimborso è analitico può dedurre i costi documentati nel limite massimo giornaliero di € 180,76 per trasferte in Italia e di € 258,23 per trasferte all'estero. Nel caso di rimborsi chilometrici (nell'ipotesi, cioè, in cui il dipendente/collaboratore sia autorizzato ad utilizzare un veicolo proprio o noleggiato), il datore di lavoro può dedurre dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza calcolato in base alle tabelle Aci o alle tariffe di noleggio riferite ai veicoli di potenza non superiore a

17 cavalli fiscali (per motori a benzina) e a 20 cavalli fiscali (per motori diesel).

Ai fini IRAP, il costo per le trasferte del dipendente/collaboratore è deducibile solo se sostenuto direttamente dall'impresa o se rimborsato analiticamente al dipendente/collaboratore. Il limite di deducibilità è fissato nella misura di € 180,76 al giorno per trasferte in Italia e di € 258,23 al giorno per trasferte all'estero e, in caso di noleggio dell'autovettura, il costo è deducibile nei limiti delle tariffe di noleggio riferite ai veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (per motori a benzina) e a 20 cavalli fiscali (per motori diesel). Non sono - in ogni caso - deducibili dalla base imponibile IRAP le indennità di trasferta e le indennità chilometriche, in quanto elementi del costo del personale.

Fringe benefit

Con il termine "fringe benefits" (letteralmente: benefici marginali), si intendono delle forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale, riconosciute dall'azienda al dipendente o all'amministratore allo scopo di integrarne la normale retribuzione incentivandolo ad una maggiore produttività.

Si tratta di compensi corrisposti in natura, a differenza dell'emolumento principale che viene erogato in denaro.

■ Limite di rilevanza dei compensi in natura

Ai sensi dell'art. 51, comma 3, DPR n. 917/1986, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare il reddito del dipendente fino all'importo complessivo nel periodo d'imposta di € 258,23. Al superamento di tale limite, diventa imponibile l'intero importo.

■ Quantificazione dei fringe benefits

I compensi in natura (ovvero i fringe benefits) vengono, generalmente, quantificati in base al loro valore normale, come indicato dall'art. 9 del DPR n. 917/86.

Tuttavia, in deroga a tale criterio, il legislatore, con la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 51 del DPR n. 917/86, ha introdotto delle regole specifiche di determinazione del valore dei compensi in natura. Tali regole riguardano i fringe benefits costituiti da:

1. auto aziendali
2. prestiti in denaro
3. fabbricati concessi in locazione, uso o comodato
4. servizi di trasporto ferroviario.

■ Adempimenti del datore di lavoro

In veste di sostituto d'imposta, il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la ritenuta d'acconto con riferimento al compenso che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, sia che si tratti di compenso in denaro, sia che si tratti di compenso in natura.

Come precisato con C.M. n. 326/E del 1997, la ritenuta va effettuata anche se il compenso in natura viene erogato da un soggetto terzo (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di prestiti concessi ai dipendenti, laddove il soggetto erogante è la banca).

Per ciò che concerne il momento di effettuazione della ritenuta, i termini di versamento, la certificazione dei redditi erogati e la dichiarazione del sostituto d'imposta, valgono le regole generali.

■ Analisi dei casi più frequenti: i veicoli aziendali

Di seguito si esamineranno schematicamente alcune delle ipotesi più frequenti di fringe benefits, relativamente alla cessione in uso di veicoli aziendali.

Aspetti civilistici. Al fine di concedere l'uso del veicolo aziendale al dipendente/collaboratore, è consigliabile stipulare un contratto di comodato e registrarlo presso l'Ufficio del Registro per renderlo opponibile ai terzi.

Aspetti fiscali per il dipendente/collaboratore. I beni in oggetto possono essere concessi per:

- uso aziendale: in tal caso l'utilizzo del mezzo da parte del dipendente non determina, ovviamente, la quantificazione di alcun fringe benefit;
- uso promiscuo: in tal caso il fringe benefit, indipendentemente dai chilometri effettivamente percorsi o dai costi sostenuti per il mezzo, viene determinato forfetariamente in misura pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI (nel caso di utilizzo per un periodo inferiore all'anno, l'ammontare del benefit va ragguagliato al numero dei giorni del periodo, a prescindere dall'effettivo utilizzo). Da tale importo vanno dedotti gli eventuali ammontari trattenuti al dipendente per l'utilizzo del mezzo;
- uso privato: il valore del benefit viene determinato in base al valore normale del bene (disciplinato dall'art. 9 del Tuir), che in tal caso è dato dal costo del noleggio del bene, eventualmente ragguagliato al periodo di utilizzo, se inferiore all'anno.

Aspetti previdenziali. La base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale coincide con quella fiscale.

Ai fini del calcolo del TFR, il valore economico del fringe benefit viene determinato secondo le disposizioni fiscali su esposte.

Aspetti fiscali per il datore di lavoro. Nell'ipotesi di uso aziendale i costi e le spese relative ai veicoli aziendali sono deducibili (sia ai fini IRES sia ai fini IRAP).

In ambito IRES il trattamento dei costi di acquisto, gestione, manutenzione e utilizzo del veicolo è diverso a seconda che al dipendente venga o meno attribuito (in busta paga) il fringe benefit, ovvero un compenso in natura, per l'utilizzo del veicolo:

- se al dipendente viene attribuito in busta paga il fringe benefit, i costi di acquisto, gestione, manutenzione e utilizzo del veicolo (concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta) sono detraibili in misura limitata pari al 70% (art. 164 del Tuir, così come integrato dalla Legge 92/2012);
- se al dipendente non viene attribuito in busta paga il fringe benefit, i costi di acquisto, gestione, manutenzione e utilizzo del veicolo sono detraibili in misura limitata pari al 20% (art. 164 del Tuir) e, avuto riguardo al costo di acquisto del veicolo stradale, con l'osservanza dei seguenti limiti:
 - a) euro 18.075,99 per le autovetture;
 - b) euro 4.131,65 per i motocicli;
 - c) euro 2.065,83 per i ciclomotori.

È ovvio che la concessione in uso promiscuo al dipendente di un veicolo aziendale realizza, per l'impresa, un indubbio vantaggio fiscale sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.

In caso di uso privato, le spese e i costi relativi ai veicoli in esame sono deducibili (ai fini IRES ed IRAP) nel limite dell'ammontare del fringe benefit inserito in busta paga. La parte di costi eccedente il compenso in natura non può essere considerata deducibile per mancanza del requisito dell'inerenza rispetto all'attività esercitata.

L'informazione in nota integrativa

La nota integrativa è una parte integrante del bilancio d'esercizio che ha i seguenti scopi:

- completare i dati dei prospetti contabili (Stato patrimoniale e Conto economico), fornendo ulteriori informazioni quantitative e descrittive;
- motivare determinati comportamenti, soprattutto in merito alle valutazioni effettuate, alle deroghe a determinate disposizioni di legge, ecc.

In Italia, il contenuto informativo minimo della nota integrativa è prescritto dall'Art. 2427 del Codice Civile, nonché - in via indiretta - da una serie di altre disposizioni tra le quali, ad

esempio, il 3° e il 4° comma dell'art.2423 c.c., l'art. 2423-bis c.c., l'art. 2423-ter c.c. e da ultimo il D.Lgs 139/2015.

Le disposizioni contenute nell'art.2427 richiedono una serie di indicazioni che si possono così raggruppare:

a) indicazioni riguardanti i Criteri di valutazione. Le informazioni richieste consistono in una sintetica ma chiara e non equivoca illustrazione dei criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore (ammortamenti e svalutazioni) e nella conversione dei valori sorti in moneta estera.

b) indicazione dei movimenti nelle voci del patrimonio. Devono essere esposti i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie) partendo dalla consistenza iniziale per giungere alla consistenza di fine esercizio. È fatto obbligo, altresì, di evidenziare le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, esplicitando in particolare la formazione e gli utilizzi che riguardano il Patrimonio netto, i Fondi per rischi e oneri e il TFR di lavoro subordinato. Devono altresì essere indicate la misura e le ragioni delle riduzioni di valore che sono state applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo riferimento alla loro futura utilità e, se determinabile, al loro valore di mercato.

c) composizione e dettaglio di talune voci del bilancio. Va indicata la composizione di alcune voci dell'attivo e del passivo patrimoniale, quali: i "costi di impianto e di ampliamento" e i "costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità"; le partecipazioni in imprese collegate e controllate; i crediti e i debiti di durata superiore a 5 anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali; i ratei e i risconti (attivi e passivi); gli altri fondi e le altre riserve. Relativamente alle voci del Conto economico, devono essere esposti: se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite per categorie di attività e per aree geografiche; la suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari, indicati alla voce C17, relativi ai prestiti obbligazionari, verso le banche e altri; l'ammontare degli oneri finanziari patrimonializzati; l'ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi; gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi delle valute estere verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio.

La Nota integrativa deve anche includere:

a) l'indicazione analitica delle voci di patrimonio netto, specificandone in appositi prospetti l'origine, le possibilità di utilizzazione o di distribuzione, nonché le utilizzazioni avvenute nei precedenti esercizi;

b) un prospetto delle differenze fiscali che determinano la rilevazione di imposte differite e anticipate, il quale fornisca una serie di informazioni su questo particolare aspetto.

c) informazioni diverse. Riguardano gli impegni assunti non evidenziati nei conti d'ordine dello Stato patrimoniale, il numero medio dei dipendenti, le varie categorie di azioni, di

obbligazioni e di altri titoli emessi dalla società.

Una delle principali novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 è senza dubbio la suddivisione, dal 1° gennaio 2016, delle imprese obbligate alla redazione del bilancio in tre categorie, con rilevanti differenze in termini di adempimenti ed obblighi. Sulla scorta di determinati parametri (attivo patrimoniale, ricavi, numero medio dipendenti) vengono individuate le seguenti categorie di imprese:

a) le micro-imprese. Definizione di micro-impresa (art. 2435-ter c.c.) : le imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il bilancio delle micro-imprese sarà composto esclusivamente da:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico.

Per tali imprese non vi è l'obbligo di redigere:

- Il Rendiconto finanziario;
- La Relazione sulla gestione, se in calce allo stato patrimoniale è indicato il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie che delle azioni o quote di società controllanti possedute, alienate o acquistate dalla società nel corso dell'esercizio;
- La Nota integrativa, ma solo a determinate condizioni:

a) se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni sugli impegni, garanzie e passività potenziali;

b) se in calce allo stato patrimoniale si da evidenza dell'ammontare dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci;

b) le piccole imprese. Le imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale: minore di 4.400.000 euro;

- ricavi: minori di 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: minori di 50 unità.

Sono esonerate dall'obbligo di redazione del Rendiconto finanziario e della Relazione sulla gestione e devono presentare esclusivamente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

Per la valutazione dei titoli, crediti e debiti non sono obbligate ad applicare il criterio del "costo ammortizzato", il quale resta obbligatorio solo per le "grandi imprese".

c) le grandi imprese. Sono le imprese che non rispettano le condizioni di cui sopra, ovvero:

- totale attivo dello stato patrimoniale: maggiore di 4.400.000 euro;
- ricavi: maggiori di 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: maggiori di 50 unità.

Deve presentare lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione.

Le grandi imprese spesso operano sui mercati internazionali e le informazioni fornite dal loro bilancio devono essere non solo chiare, ma il più possibile conformi ai principi contabili internazionali (IASB), al fine di fornire, anche a soggetti estranei ai confini nazionali, le informazioni minime standardizzate in termini di comprensibilità e chiarezza espositiva.

Contenuto

Ai sensi dell'art. 2427 del codice civile la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- 3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e: «costi di ricerca,

di sviluppo e di pubblicità», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;

7bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti

nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o i costo di entità o incidenza eccezionali;

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la

separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447bis;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazioni necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessari per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento

finanziario derivato”, “fair value”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.

Principali novità introdotte per la nota integrativa dal D.Lgs 139/2015

- Maggiore informativa relativamente alla natura, agli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Quale logica conseguenza viene meno l’obbligo di indicare nella relazione sulla gestione (non compilata da tutte le imprese ma solo dalle grandi imprese) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
- Non vanno più descritti i costi di ricerca e pubblicità (non sono più capitalizzabili);
- E’ obbligatorio riportare in Nota integrativa la proposta di destinazione degli utili e di copertura delle perdite (vedi il comma 22-septies dell’art. 2427 c.c.);
- Viene introdotta una nuova informativa in tema di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- Viene eliminata l’informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico, e, in sua sostituzione, si chiede che siano fornite informazioni circa l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
- Viene ampliata l’informativa relativa ai rapporti tra società, amministratori e sindaci. Se attualmente è infatti previsto che sia indicato soltanto l’ammontare dei compensi, in virtù delle modifiche che potrebbero essere presto introdotte, è richiesta anche l’esposizione delle anticipazioni e dei crediti concessi, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni, gli importi eventualmente rimborsati, cancellati, o oggetto di rinuncia (vedi il comma 16 dell’art. 2427 c.c.). Viene inoltre richiesto che siano indicati gli impegni assunti per loro conto, per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. Si ricorda, a tal proposito, che, ai sensi dell’articolo 2399 C.c. sono vietati i rapporti patrimoniali con i sindaci che possano compromettere la loro indipendenza;
- Viene completato il richiamo alle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari emessi dalla società richiamando anche i warrants e le opzioni. Più ampia informativa prevista per gli strumenti finanziari derivati;
- Le informazioni richieste sono integrate con l’indicazione del nome e della sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di cui fa parte l’impresa in quanto controllata.



Capitolo 13

**DAL BILANCIO
DI ESERCIZIO AL
MODELLO UNICO**

La competenza civile e fiscale

L'aspetto civilistico.

Dal punto di vista civilistico, il principio è contenuto nell'articolo 2423-bis c.c., che, al punto 3), prevede l'obbligo di "tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento".

Deve innanzitutto chiarirsi che la competenza cui si riferisce l'articolo citato è la competenza c.d. "economica", che si basa sul principio della correlazione tra costi e ricavi, e in forza della quale, in altre parole, si stabilisce che l'effetto economico di tutti gli eventi di gestione deve essere attribuito all'esercizio cui compete, e non a quello in cui si manifestano i correlativi incassi o pagamenti.

Per determinare l'esercizio di competenza, occorre tenere presente che:

a) i ricavi della gestione dell'attività tipica dell'impresa devono essere imputati all'esercizio in cui l'operazione relativa è stata perfezionata, ossia :

- al momento della consegna o spedizione, se si tratta di bene mobile,
- al momento della stipula dell'atto, se si tratta di immobile,
- al momento della conclusione della prestazione, se si tratta di servizio.

b) i costi devono essere imputati nell'esercizio in cui sono stati imputati i correlativi ricavi, in quanto sostenuti per ottenere il loro conseguimento; di conseguenza, i costi rilevati nell'esercizio in chiusura, i cui correlativi ricavi non sono di competenza dello stesso, avranno natura di costi anticipati e pertanto dovranno essere rinviati al futuro esercizio.

Nel caso in cui non fossero correlabili ad alcun ricavo, andranno invece imputati all'esercizio in cui si manifestano.

Riguardo al principio della competenza l'articolo 2423-bis c.c. al punto 4) dispone, altresì, l'obbligo di "tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo".

Naturalmente, occorre precisare che le perdite ed i rischi devono essere relativi a situazioni in essere alla chiusura dell'esercizio, e il limite temporale per la loro venuta a conoscenza può essere indicato al massimo nel termine di approvazione assembleare del bilancio.

In ogni caso, non bisogna dimenticare che la disposizione in commento rileva solo ai fini civilistici.

L'aspetto fiscale

Il legislatore fiscale prevede che i componenti positivi e negativi di reddito di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

In altre parole, il legislatore fiscale esclude categoricamente che un componente positivo o negativo di reddito divenuto certo nell'esistenza e determinabile nell'ammontare dopo la fine dell'esercizio ma prima dell'approvazione del relativo bilancio concorra alla formazione del reddito dell'esercizio chiuso: esso invece concorrerà alla formazione del reddito dell'esercizio in cui si viene a conoscenza degli elementi suddetti.

Di conseguenza, tale componente di reddito dovrà essere indicato tra le variazioni del reddito di bilancio dell'esercizio chiuso e, con segno opposto, dell'esercizio seguente.

L'eliminazione dell'interferenza fiscale nel bilancio d'esercizio

Una delle principali modifiche apportate alla normativa riguardante la formazione del bilancio è quella che si riferisce alla eliminazione delle interferenze fiscali ed alla regolamentazione della fiscalità differita.

Infatti il bilancio redatto sulla base dell'intreccio fra le norme civilistiche e fiscali produceva effetti distorsivi sulla rappresentazione della situazione aziendale, segnatamente sul reddito e sul patrimonio.

Sul reddito, poiché questo poteva risultare anche consistentemente inferiore rispetto all'effettivo reddito di competenza economica quando le interferenze venivano "commesse" (ammortamenti anticipati, ammortamento integrale dei beni strumentali di costo inferiore a 516,46 euro, deduzione dei canoni leasing secondo la durata del contratto e non secondo l'effettivo deperimento del bene), mentre risultava superiore quando le interferenze venivano "riassorbite".

Sul patrimonio, sotto forma di riduzione del patrimonio netto che, in presenza di interferenze ripetute nel tempo, diventava praticamente permanente.

In conclusione, un bilancio "inquinato" non consentiva al lettore né di comprendere l'effettivo risultato di esercizio, né di apprezzare l'effettiva entità del patrimonio sociale. Inoltre, l'inquinamento del bilancio comportava anche ricadute non di poco conto sui soci di minoranza, i quali potevano trovarsi di fronte ad un bilancio senza utili, e quindi senza speranza di distribuzione di dividendi, salvo poi scoprire, dalla lettura della nota integrativa, che l'utile ci sarebbe stato se solo non fossero state applicate norme di carattere esclusivamente fiscale.

Per questi motivi la riforma del diritto societario ha eliminato l'inquinamento fiscale del bilancio di esercizio, in modo che, come recita la Relazione governativa, "i rendiconti economici e patrimoniali siano redatti in ottemperanza alle disposizioni del codice civile in quanto uniche disposizioni in materia".

Gli strumenti attraverso i quali si realizza il disinquinamento sono i seguenti:

- abolizione del secondo comma dell'art. 2426 del codice civile;
- modifica del n. 14 dell'art. 2427 con una norma che disciplina la redazione di un apposito prospetto di collegamento fra il reddito civilistico e quello fiscale.

La riforma del diritto societario è stata introdotta dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6, che, con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 2426 C .C., ha imposto in effetti il disinquinamento fiscale del bilancio.

Da ciò consegue il divieto di imputare a conto economico rettifiche di valore e accantonamenti non iscrivibili secondo la disciplina civilistica anche se deducibili in base alle norme contenute nel Tuir, pur senza comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito che rimangono deducibili in via extracontabile.

Fino al periodo d'imposta 2012, era necessario indicare nel prospetto EC (nuovo quadro inserito all'interno del modello UNICO SC) i dati relativi al riallineamento dei valori civili e fiscali. Dal periodo di imposta 2013 (modello Unico SC 2014) è stato abolito anche il quadro EC e le differenze tra valori civili e fiscali prima contenuti nel quadro EC vanno esclusivamente indicati nel quadro RF del modello UNICO SC.

Tali disposizioni hanno:

- favorito il disinquinamento del bilancio, il quale è ora indipendente dal modello UNICO
- consentito al contribuente di recuperare nel modello Unico le divergenze tra valori civili e fiscali

Il disinquinamento del bilancio ha avuto ripercussioni anche sulla rilevazione della fiscalità differita, dando luogo a nuove modalità di rappresentazione in bilancio della fiscalità differita ed anticipata. Infatti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono state apportate le seguenti variazioni:

- aggiunta, nell'attivo di stato patrimoniale, della voce C.II.5-bis) denominata "Crediti tributari" per l'iscrizione di rapporti a credito nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (ad esempio per anticipi, per Iva a credito ecc.);
- aggiunta, nell'attivo di stato patrimoniale, della voce C.II.5-ter) denominata "Imposte anticipate" che consente l'iscrizione della fiscalità differita attiva in una voce separata e specifica rispetto ai crediti tributari, con una dicitura che non contiene i termini crediti;

- integrazione della voce B.2 del passivo dello stato patrimoniale, che viene denominata “Fondi per rischi ed oneri: per imposte, anche differite”;
- integrazione della voce 20 del conto economico, che viene denominata “Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite ed anticipate”.

Quindi la rappresentazione in bilancio della fiscalità differita ed anticipata come prevista nel nuovo C.C. appare in linea con quanto previsto dal principio contabile n° 25.

L’art. 83 del Tuir prevede che il reddito di impresa sia determinato sulla base del bilancio redatto ai fini civilistici, apportando al risultato di periodo le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai criteri ed alle valutazioni previste dal Tuir.

Le differenti valutazioni richieste dal legislatore fiscale rispetto alle valutazioni civilistiche, generano differenza tra il risultato di bilancio e l’imponibile fiscale.

La necessità di dar conto della differenza che si viene quindi a creare tra il risultato prima delle imposte, stabilito secondo i criteri civilistici, ed il reddito imponibile derivante dall’applicazione della normativa tributaria impone la determinazione e la contabilizzazione della fiscalità differita (attiva e/o passiva), ossia il riallineamento tra imposte correnti, effettivamente dovute nel periodo, e imposte di competenza, quelle cioè riferibili ai redditi prodotti nell’esercizio di riferimento.

Di conseguenza, l’ammontare delle imposte dovute determinato in sede di dichiarazione dei redditi non coincide con l’ammontare delle imposte di competenza dell’esercizio, in quanto in numerose situazioni i valori attribuiti ad un elemento dell’attivo o del passivo secondo criteri civilistici differiscono dai valori attribuiti a tali elementi ai fini fiscali, per effetto delle differenze tra i principi di valutazione del bilancio civilistico e valutazioni fiscali.

Una prima fondamentale distinzione è quella esistente tra differenze permanenti e differenze temporanee .

Le relazioni tra risultato civilistico e risultato imponibile. Le differenze permanenti

Le differenze permanenti sono le differenze fra le valutazioni civilistiche (risultato prima delle imposte) e fiscali (reddito imponibile) che sorgono in un determinato esercizio e che non producono effetti negli esercizi successivi (si tratta di differenze costituite da costi non deducibili o da ricavi non imponibili).

Riassumendo si può affermare che quando un componente negativo di reddito non può in

alcun modo essere dedotto in base alla normativa tributaria o un componente positivo non risulta mai imponibile, le differenze che si generano sono permanenti, nel senso che non verranno mai recuperate in esercizi futuri.

Le più importanti disposizioni fiscali del Tuir che determinano il formarsi di differenze permanenti positive sono:

- l'art. 88 comma 4 del Tuir in base al quale non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni ;
- l'art. 88 comma 4-ter del Tuir in base al quale non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate.
- L'art. 88 comma 4 e 4-ter del Tuir è stato così modificato ed integrato dall' art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4, 4bis e 4ter . Per completezza l'art. 88 comma 4-bis del Tuir ora prevede che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.

Alcune disposizioni del Tuir che invece determinano il formarsi di differenze permanenti negative sono:

- l'art. 99 comma 1 del Tuir in base al quale le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione;

- l'art. 90 comma 2 del Tuir secondo cui le spese e gli altri componenti negativi di reddito relativi ai beni immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, non sono ammessi in deduzione.

Le relazioni tra risultato civilistico e risultato imponibile. Le differenze temporanee

Le differenze temporanee, invece, consistono nella differenza tra valutazioni civilistiche e fiscali che sorgono in un determinato esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. Tali differenze si generano a seguito di situazioni in cui ricavi e costi, o parte di essi, concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo di imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il reddito civilistico.

A loro volta le differenze temporanee possono distinguersi in differenze temporanee deducibili e differenze temporanee imponibili.

Le prime sono da riferirsi a quelle differenze temporanee che si tradurranno in importi deducibili negli esercizi futuri e che generano quindi le cosiddette - imposte anticipate - mentre le seconde si tradurranno in importi imponibili negli esercizi futuri e che generano a loro volta le cosiddette - imposte differite -.

Pertanto le differenze temporanee deducibili sono da ricondurre:

1) alla limitazione della deducibilità di accantonamenti a fondi del passivo e anche alla rettifica di valori come per esempio:

- la svalutazione dei crediti art. 106 comma 1 Tuir;
- l'ammortamento dei beni materiali art. 102 comma 2 Tuir;
- l'ammortamento dei beni immateriali e dell'avviamento art. 103 comma 1 e 3 Tuir.

Per quanto concerne la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali cui si applicano i commi 55, 56-bis , 56-bis .1 e 56-ter dell'art. 2, D.L. n. 225/2010, che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (c.d. DTA qualificate) e che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la Legge di Bilancio 2019 ha stabilito che l'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti,

indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo l'orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma. In sintesi, se

non ancora dedotti fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.

- gli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio art. 107 comma 3 Tuir;

- gli altri accantonamenti non previsti da norme tributarie art 107 comma 4 Tuir;

2) alla deducibilità parzialmente differita di alcuni oneri o spese come per esempio:

- le spese di riparazione e manutenzione eccedenti il 5% del costo dei beni ammortizzabili art. 102 comma 6 Tuir;

- le spese di rappresentanza rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa, sono deducibili in cinque esercizi anziché nell'esercizio di sostenimento art. 108 comma 2 Tuir.

3) alla deducibilità facoltativamente differita di alcuni costi o spese come per esempio:

- le spese di pubblicità e propaganda che, facoltativamente, possono essere dedotte per quote costanti nell'esercizio di sostenimento della spesa e nei quattro successivi anziché interamente nell'anno di sostenimento e di iscrizione nel conto economico della spesa stessa;

- gli adeguamenti, per sopravvenute modificazioni normative e retributive, del fondo di indennità di fine rapporto e dei fondi di previdenza del personale dipendente art. 105 Tuir.

4) alla deducibilità di alcuni costi secondo il principio di cassa anziché secondo il principio della competenza come per esempio:

- i compensi spettanti agli amministratori deducibili nell'esercizio di pagamento anziché in quello in cui sono maturati art. 95 comma 5 Tuir;

- le imposte, diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è ammessa la rivalsa, anche facoltativa, deducibili nell'esercizio del pagamento anziché in quello in cui sorge il debito fiscale art. 99 comma 1 Tuir;

- i contributi ad associazioni sindacali di categoria art. 99 comma 3 Tuir.

Le differenze temporanee imponibili si possono invece ricondurre a:

1) il rinvio della tassazione di componenti positivi di reddito a esercizi successivi a quello in cui sono iscritti nel conto economico come per esempio:

- le plusvalenze imponibili di cui all'art. 86 comma 4 del Tuir realizzate su beni che sono stati posseduti per un periodo superiore ai tre anni per le quali si è optato per la tassazione in quote costanti lungo un periodo compreso tra i due e i cinque esercizi;

2) la deduzione di componenti negativi di reddito in esercizi precedenti a quello in cui saranno iscritti nel conto economico come per esempio:

- accantonamenti rilevanti fiscalmente inferiori al livello massimo deducibile (svalutazione crediti, fondi rischi per operazioni e concorsi a premio, ecc.)

Le differenze temporanee originano quindi una discrepanza tra le imposte correnti di un periodo e le imposte effettivamente dovute in base al reddito prodotto nello stesso periodo e devono perciò essere specificatamente evidenziate in sede di redazione del bilancio, con l'iscrizione in apposite voci come più sopra specificato.

Il necessario corollario del disinquinamento del bilancio è la regolamentazione nella disciplina civilistica della fiscalità differita.

La necessità di evidenziare in bilancio le imposte secondo il principio della competenza economica era già stato evidenziato in dottrina, ed aveva portato nel 1999 alla elaborazione del principio contabile n. 25, il cui utilizzo è entrato nella prassi formativa dei bilanci, senza che peraltro ne fosse sancita l'obbligatorietà.

Dunque è necessario confrontarsi con la fiscalità differita, che riguarda le seguenti categorie di imposte:

a) Imposte anticipate (o prepagate o differite attive)

Le differenze temporali deducibili generano crediti per imposte pagate anticipatamente rispetto al principio di competenza temporale, che verranno recuperate quando i costi saranno fiscalmente deducibili. E' il caso, ad esempio, delle spese di rappresentanza o delle spese di manutenzione, che si devono dedurre in più esercizi.

b) Imposte differite (o posticipate o differite passive)

Le differenze temporali tassabili generano debiti per imposte di competenza che verranno pagate in esercizi successivi. E' il caso delle plusvalenze rateizzate.

L'eliminazione dal bilancio delle interferenze fiscali disposta dalla riforma comporterà inevitabilmente l'aumento dei casi di divergenza fra risultanze di bilancio e risultanze fiscali,

e quindi il legislatore ha ritenuto di dover regolamentare nel bilancio la fiscalità differita e anticipata.

E' opportuno ribadire che le imposte differite iscritte nell'apposita voce di conto economico non parteciperanno alla determinazione dell'imponibile fiscale su cui verranno calcolate le imposte correnti.

L'aliquota fiscale a cui assoggettare la fiscalità differita

L'OIC P.C. 25 in materia di imposte sul reddito, infatti, prevede, al par. 45, che le imposte anticipate e differite siano calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio, "applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio". Il successivo par. 91, poi, interviene in maniera ancora più puntuale, stabilendo che "la società apporta adeguate rettifiche [alle attività per imposte anticipate e alle passività per imposte differite] in caso di variazione dell'aliquota fiscale rispetto agli esercizi precedenti, se la norma di legge che varia l'aliquota è già stata emanata alla data di riferimento del bilancio".

Sintetizzando, il principio contabile nazionale n° 25 prevede che le imposte differite e anticipate devono essere conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purchè la norma di legge che varia l'aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 61, ha sancito una modifica all'art. 77 del TUIR stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'aliquota Ires, attualmente pari al 27,5%, verrà portata al 24%. Tale variazione, in presenza di esercizi coincidenti con l'anno solare, impatterà pertanto sul calcolo della fiscalità corrente solo a partire dall'esercizio 2017. Tuttavia, già dai bilanci 2015 si è reso necessario un ricalcolo dei crediti per imposte anticipate e dei fondi per imposte differite rilevati negli esercizi precedenti in corrispondenza di variazioni temporanee del reddito che si riverseranno dal 2017 compreso in avanti.

Gli interessi passivi

A decorrere dal 2008, le regole relative al regime di deducibilità degli interessi passivi, sia per i soggetti Irpef, sia per quelli Ires, hanno subito una radicale trasformazione, dapprima con la L. n. 244/07 e poi con il successivo D.L. n.112/08. Prima della Legge Finanziaria 2008 la

deducibilità degli interessi passivi era disciplinata da tre norme distinte:

- la prima relativa alla thin capitalization che riguardava interessi passivi corrisposti dalle imprese su finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati o sue parti correlate;
- la seconda relativa al pro-rata patrimoniale che riguardava la deducibilità degli interessi passivi nel caso di imprese in possesso di particolari categorie di partecipazioni;
- la terza relativa al pro-rata generale che riguardava la deducibilità della generalità degli interessi passivi.

In particolare il pro-rata generale prevede che gli interessi passivi, se inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (art. 61 Tuir).

Conseguenza di tale principio è che gli interessi passivi sono interamente deducibili solamente nell'ipotesi in cui tutti i ricavi e proventi dell'impresa sono imponibili.

Vediamo di seguito le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 che effettua una distinzione tra:

- imprese individuali e società di persone, soggette al pagamento dell'IRPEF;
- società di capitali soggette al pagamento dell'IRES.

Per le imprese individuali e le società di persone continua ad applicarsi il pro-rata generale. Non trovano più applicazione le regole relative alla thin capitalization e al pro-rata patrimoniale.

L'articolo 96 del Tuir detta le regole ai fini della deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali. Per i soggetti IRES valgono le seguenti regole:

INTERAMENTE DEDUCIBILI	Gli interessi passivi sono interamente deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e altri proventi equiparati.
ECCEDEZZA	L'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore della produzione (macro-categoria A del Conto economico) e i costi della produzione (macro categoria B del Conto economico). Dai costi della produzione vanno esclusi gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali (voci B10a e B10b) e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali (inclusi nella voce B8).
INTERESSI INDEDUCIBILI	Gli interessi passivi che, in seguito al calcolo sopra illustrato sono indeducibili, possono essere rinviati (senza limiti di tempo) ai periodi d'imposta successivi. Anche per gli interessi passivi rinviati al futuro si applica la regola che l'eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi non deve superare il 30% del risultato operativo lordo.

La nuova regola si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007.

Tuttavia la Finanziaria prevede delle particolari agevolazioni per primi due anni di applicazione delle nuove disposizioni:

PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE	Il limite di deducibilità è incrementato di 5.000 euro.
SECONDO ANNO DI APPLICAZIONE	Il limite di deducibilità è incrementato di 10.000 euro.

Secondo l'Agenzia delle Entrate gli interessi passivi e gli oneri finanziari di competenza, o riportati dai periodi precedenti e non dedotti in presenza di ROL capiente, non sono ulteriormente riportabili in avanti (C.M. 19/E/2009). Inoltre, se in un esercizio il 30% del ROL

risulta eccedente rispetto agli interessi passivi netti, detta eccedenza può essere riportata (a partire dalle eccedenze dell'esercizio 2010) negli esercizi successivi ad incremento del 30% del ROL di detti esercizi, ai fini della deducibilità degli interessi passivi netti.

Gli interessi attivi, invece, non possono essere oggetto di riporto: pertanto, se in un esercizio gli interessi attivi sono di importo più elevato rispetto agli interessi passivi, questa eccedenza non può essere utilizzata l'esercizio successivo per consentire la deducibilità degli interessi passivi. Gli interessi attivi possono invece essere utilizzati, nell'anno di riferimento, per consentire la deducibilità degli eventuali interessi passivi indeducibili negli anni precedenti e riportati quindi all'anno successivo.

Anche per i soggetti IRES non si applicano più la thin capitalization e il pro-rata patrimoniale.

Occorre precisare che le regole sopra viste non si applicano nel caso di interessi passivi capitalizzati, i quali sono integralmente deducibili, così come gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare (articolo 1, comma 36, L. 244/2007).

Infine va detto che la norma non riguarda le banche e le società finanziarie mentre si applica alle holding di gruppi industriali.

Quanto poc'anzi affermato è stato oggetto di rivisitazione nella seduta del 28 novembre 2018, laddove il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142 che attua la legge di delegazione europea 2016-2017 (L. 163/2017).

Il Decreto legislativo riscrive completamente l'articolo 96 del TUIR, prevedendo alcune modifiche che limitano fortemente la deducibilità degli interessi passivi, le quali troveranno applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Più precisamente, la nuova formulazione dell'articolo 96 del TUIR prevede l'estensione dei limiti di deducibilità prima richiamati alle seguenti fattispecie che erano escluse:

1. interessi passivi capitalizzati. A tal fine la verifica del rispetto dei limiti di deducibilità dovrà essere condotta nell'anno di rilevazione contabile e capitalizzazione: giova tuttavia sottolineare che, l'eventuale indeducibilità parziale o totale degli interessi nell'esercizio di capitalizzazione non comporta alcun effetto ai fini del riconoscimento fiscale del valore del bene, i cui ammortamenti potranno quindi essere considerati integralmente deducibili al ricorrere delle altre condizioni previste dal legislatore;
2. interessi derivanti dai debiti di natura commerciale;
3. interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla

locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

Altre importanti novità riguardano poi:

- a) la possibilità di riportare in avanti anche gli interessi attivi, oltre che l'eccedenza del Rol;
- b) la determinazione del Rol, con riferimento alla quale si prevede la sostituzione dell'attuale metodologia di calcolo, basata sui dati contabili, con un'altra facente riferimento ai dati fiscali (con conseguenti maggiori difficoltà per i contribuenti, che saranno chiamati a calcolare il Rol tenendo conto di tutte le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale);
- c) le eccedenze di Rol, le quali non sono più riportabili senza limiti di tempo, bensì limitatamente ai successivi cinque periodi d'imposta;
- d) il meccanismo di "consumazione" del Rol, in forza del quale si considera prioritariamente utilizzato il 30% del Rol relativo allo stesso periodo d'imposta e, successivamente, il 30% del Rol riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente.

Quale conseguenza delle novità su esposte, gli interessi passivi dovranno essere confrontati, nell'ordine presentato, con i seguenti elementi:

- gli interessi attivi di competenza dello stesso periodo;
- gli interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti (per i quali non sussiste alcun limite temporale);
- il 30% del Rol del periodo;
- il 30% del Rol riportato dai periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, considerando prioritariamente utilizzato quello più risalente nel tempo.

L'eventuale quota di interessi passivi eccedente il calcolo di cui sopra è deducibile nei successivi periodi d'imposta, senza limiti temporali.

Le perdite su crediti

Aspetti civilistici

Rilevazione iniziale dei crediti con il metodo del costo ammortizzato

La disciplina fiscale in tema di svalutazione crediti è profondamente diversa dalla disciplina civilistica.

Il legislatore civilistico, all'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. stabilisce che "i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale".

All'atto della prima rilevazione in bilancio, l'importo iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, maggiorato dei costi direttamente imputabili all'operazione che lo ha generato e al netto di premi, sconti e abbuoni.

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo (i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale, di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito). In altri termini, il tasso di interesse effettivo "è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.

In conclusione, si può affermare che in bilancio il valore dei crediti valutati con il metodo del costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

Da tale calcolo restano esclusi i costi di transazione da sostenersi al momento della eventuale successiva cessione del credito.

Nella valutazione dei crediti, il metodo del costo ammortizzato può essere disatteso nel caso in cui gli effetti ed i risultati della sua applicazione sono irrilevanti, se confrontati con la valutazione dei crediti al loro valore di presumibile realizzo. Gli effetti sono irrilevanti nel caso in cui i crediti oggetto di valutazione sono esigibili entro l'esercizio e/o nel caso di costi di transazione, commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo.

Rilevazione iniziale dei crediti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle microimprese (art. 2435-ter c.c.)

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

In tale ipotesi la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto di premi, sconti, e abbuoni.

Valutazione successiva dei crediti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

In tal caso i premi, sconti e abbuoni di natura finanziaria che non hanno concorso a determinare il valore di presumibile realizzo, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria.

I costi di transazione iniziali, rilevati tra i risconti attivi, sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali.

Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato

Qualora il debitore si renda inadempiente (si pensi al mancato pagamento o al pagamento non puntuale degli interessi e del capitale) o vi siano evidenti difficoltà finanziarie del debitore o, addirittura, la probabilità che quest'ultimo dichiari fallimento o attivi altre procedure di

ristrutturazione finanziaria, si rende necessario valutare l'eventuale svalutazione del credito, al fine di riportare in bilancio i crediti al netto del fondo svalutazione crediti.

L'analisi dei crediti e la verifica dell'esistenza di un'eventuale svalutazione va fatta per ogni singolo credito, ad eccezione del caso in cui i crediti siano molti numerosi e di importo poco rilevante. In tale contesto si può procedere ad una svalutazione dei crediti ragionando in termini di portafoglio crediti.

L'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale). L'importo della svalutazione deve essere rilevato nelle apposite voci di conto economico.

Nel rilevare la svalutazione dei crediti mediante accantonamento all'apposito fondo occorre osservare che la svalutazione dei crediti assicurati può essere contabilizzata limitatamente alla quota non coperta dall'assicurazione.

Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

Ripristino di valore dei crediti valutati al costo ammortizzato

Successivamente, se vengono meno le ragioni che avevano indotto a svalutare in tutto o in parte i crediti, occorre procedere al ripristino di valore del credito, tenuto conto della soglia massima non oltrepassabile e rappresentata dal costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

Ripristino di valore dei crediti non valutati al costo ammortizzato nei bilanci redatti in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nei bilanci delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

I crediti sono iscritti al loro valore nominale al netto dell'eventuale svalutazione, che va rilevata altresì fra i componenti negativi del conto economico.

Successivamente, se vengono meno le ragioni che avevano indotto a svalutare in tutto o in parte i crediti, occorre procedere al ripristino di valore entro il limite massimo dell'importo che il credito avrebbe assunto qualora la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

Cancellazione dei crediti

Occorre procedere alla cancellazione totale o parziale del credito qualora vi sia la rinuncia al credito, la prescrizione, la transazione o qualsivoglia motivo porti ad una rettifica di fatturazione. In tal caso si assiste ad una perdita su crediti, che va rilevata nella voce B14 del conto economico

Aspetti fiscali

La disciplina fiscale è completamente diversa dalla disciplina civilistica ed occorre distinguere la svalutazione dei crediti dall'istituto delle perdite su crediti.

La svalutazione dei crediti e gli accantonamenti al fondo rischi su crediti

Riguardo alla svalutazione dei crediti, l'art. 106 co. 1 del TUIR stabilisce che è fiscalmente ammessa ed è deducibile in ciascun periodo d'imposta limitatamente allo 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti (non si prende in considerazione il loro valore di presumibile realizzo) e fino a quando l'ammontare complessivo degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. Le eventuali eccedenze del fondo, rispetto alla soglia limite del 5%, concorrono a formare il reddito d'esercizio e vanno rilevate contabilmente nella voce sopravvenienze attive.

L'art. 106 del Tuir, ai commi 1 e 2 così recita:

"1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni

e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso."

Le perdite su crediti

Riguardo alle perdite su crediti, con il D. Lgs 147/2015 il legislatore fiscale ha modificato i contenuti e le previsioni di cui all'art. 101 del TUIR, che ai commi 5 e 5-bis così recita:

"5. Le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 (enti creditizi e finanziari), sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione

dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.”

Dalla lettura del nuovo art. 101 del Tuir emerge che le perdite su crediti sono fiscalmente deducibili quando afferiscono:

- a crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali o assimilate;
- a crediti di modesta entità e scaduti da più di 6 mesi;
- a crediti prescritti;
- a crediti cancellati dal bilancio in ottemperanza alle previsioni dei principi contabili.

Nel caso di procedure concorsuali, vi è una presunzione assoluta di legge circa l'esistenza degli "elementi certi e precisi" e la deducibilità fiscale delle perdite scatta nei casi seguenti:

- a) se il debitore viene assoggettato a procedura concorsuale: dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- b) se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del piano attestato;
- c) se il debitore ha concluso un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del piano attestato;

Riguardo alla competenza, considerando scontata la rilevazione contabile della perdita su crediti nel conto economico, occorre fare riferimento al comma 5 bis del nuovo art. 101 TUIR così come modificato dal D. Lgs 147/2015, che stabilisce: " Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.”

Tralasciando l'ipotesi e i casi inerenti alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, laddove la verifica non lascia spazio a

dubbi interpretativi, appare utile soffermarsi sull'esistenza di "elementi certi e precisi". Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo al risultato negativo di un decreto ingiuntivo, alla persistente assenza del debitore ai sensi dell'art. 49 c.p.c. o, ancora, alla latitanza o alla irreperibilità del debitore certificata e attestata dal tribunale,

A tal proposito, è la stessa Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 26/e del 2013, a consentire la deducibilità fiscale della perdita qualora sia stato tentato l'incasso del credito e venga dimostrata l'anti economicità delle ulteriori azioni di recupero. Si pensi al protesto dei titoli ricevuti in pagamento o alla prova fornita dal legale, che descriva i tentativi inutilmente esperiti per recuperare il credito

Nel caso di crediti di modesta entità la norma fiscale consente la deducibilità delle perdite su crediti qualora quest'ultimi siano di valore nominale inferiore a 5.000 euro iva inclusa e siano relativi ad imprese con ricavi superiori a 100 milioni di euro annui. Nel caso di imprese con ricavi annui inferiori a detta soglia, è ammessa la deducibilità fiscale delle perdite su crediti di valore nominale fino a 2.500 euro iva inclusa. In entrambi i casi, e quale ulteriore condizione, deve trattarsi di crediti scaduti da oltre sei mesi.

La deducibilità delle perdite su crediti, indipendentemente dal loro importo, è ammessa anche in caso di prescrizione del diritto ad incassarli. Di norma – salvo la presenza di atti interruttivi – la prescrizione dei crediti è decennale, ad eccezione dei crediti scaturenti dalla somministrazione di beni e servizi con pagamenti periodici, nel qual caso la prescrizione è di cinque anni.

La nuova formulazione dell'art. 101 comma 5 del Tuir ammette la deducibilità fiscale delle perdite su crediti anche quando il diritto alla riscossione del credito sia prescritto, indipendentemente dall'importo, qualora esistano elementi certi e precisi e non si oltrepassi il periodo di imposta nel quale il diritto si prescrive, pena la violazione del principio di competenza.

Infine, pur in assenza degli "elementi certi e precisi", le perdite su crediti sono fiscalmente deducibili nel caso in cui vengano rilevate nel conto economico e riguardino crediti cancellati dal bilancio in virtù delle disposizioni e previsioni contenute nel P.C. OIC 15. Anche in tal caso si pensi al periodo di imposta in cui si verifica la prescrizione del credito o ad eventuali accordi transattivi con il debitore.

La determinazione delle imposte

Ires

Prima della riforma, venivano imputate a bilancio le rettifiche e gli accantonamenti di valore

determinati dall'applicazione delle norme tributarie. Di conseguenza, la rappresentazione chiara, veritiera e corretta del bilancio di esercizio veniva fortemente limitata e l'inquinamento del bilancio era solo parzialmente attutito dalle informazioni fornite in nota integrativa, laddove venivano motivate le variazioni di bilancio (e i vari effetti) determinati dall'applicazione delle norme tributarie in materia di determinazione del reddito d'impresa e IRES.

Al fine di ovviare a questa situazione, la riforma del diritto societario del 2003 ha modificato le norme civilistiche, eliminando le interferenze fiscali sul bilancio di esercizio: si parla in questo senso di disinquinamento del bilancio.

Ciò si è tradotto, concretamente, nell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2426 del codice civile, che consentiva di imputare a conto economico le deduzioni fiscali dall'utile di esercizio, ancorché non rispondenti a quanto dettato dal primo comma dell'articolo 2426 del codice civile. Allo stesso tempo, è stata modificata l'impostazione delle norme fiscali, prevedendo il sistema del doppio binario.

L'utile fiscale è il risultato del metodo del cosiddetto «doppio binario» ovvero l'applicazione di regole differenti a seconda che si determini il reddito civilistico da bilancio di esercizio ovvero il reddito fiscale che verrà riportato nella dichiarazione dei redditi modello UNICO SC.

Il primo si determina applicando i principi civilistici e contabili in materia di bilancio di esercizio e si basa, in particolare, sul principio della competenza economica.

L'utile fiscale, invece, si calcola aumentando o diminuendo il reddito civilistico delle componenti fiscali positive e/o negative disciplinate dal TUIR.

Sull'utile fiscale si applica l'aliquota IRES, che fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2016 è del 27,5%, per poi passare al 24% a decorrere dal 01 Gennaio 2017.

Nel caso in cui la base imponibile Ires sia negativa, ovvero l'impresa non realizzi un utile (fiscale) bensì una perdita, nel determinare le imposte non va rilevata l'Ires dell'esercizio e quale contropartita il debito v/Erario per Ires, bensì emerge un credito che si vanta verso l'Erario, il quale corrisponde alle imposte che l'impresa non pagherà in futuro grazie all'utilizzo delle perdite fiscali ad abbattimento dei futuri utili fiscali. Di conseguenza, le perdite fiscali fanno emergere un credito verso l'Erario, che trova collocazione in bilancio nella voce "Crediti per imposte anticipate" (nell'attivo circolante dello stato patrimoniale) e quale contropartita rileva il componente economico positivo "imposte anticipate".

Novità fiscali in materia di Ires introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

1) Riduzione dell'aliquota Ires al 15%

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi dal 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) viene introdotta la possibilità di ridurre le imposte sui redditi IRES di 9 punti percentuali per la quota parte di utili accantonati a riserve e reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione. Deve trattarsi di riserve diverse da quelle che si considerano non disponibili.

Più precisamente, l'aliquota agevolata Ires del 15% si applica alla parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'art. 102 TUIR;
- del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

Al contempo, per compensare gli effetti finanziari derivanti dal taglio dell'Ires di nove punti percentuali, vengono eliminate le agevolazioni seguenti: l'ACE (aiuto alla crescita economica) e l'IRI (imposta sul reddito d'impresa).

2) Iperammortamento

Viene prorogato l'iperammortamento ma in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti.

Nella fattispecie l'agevolazione dell'iperammortamento, consistente nella maggiorazione del costo ammortizzabile fiscalmente, si applica nella misura del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Irap

Sull'utile fiscale, oltre all'Ires, grava una seconda imposta: l'Irap.

Il metodo di calcolo della base imponibile IRAP e la determinazione della relativa imposta varia a seconda della categoria di soggetti passivi considerati.

Per le società di capitali, la base imponibile IRAP si calcola partendo dal conto economico del bilancio civilistico ed è il risultato della differenza tra:

- il valore della produzione netta (macroclasse A del conto economico):

RICAVI	RETTIFICHE
A1 = RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	Occorre scorporare la componente finanziaria eventualmente inclusa nella voce crediti v/clienti di durata superiore a 12 mesi
PIÙ A2 = VARIAZ. RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI	Le eventuali svalutazioni del valore del magazzino sono deducibili ai fini Irap, indipendentemente dalla ripresa a tassazione ai fini Ires
PIÙ A3 = VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	
PIÙ A4 = INCREMENTI IMMOBILIZZ.NI PER LAVORI INTERNI	Per tutte le categorie di immobilizzazioni
PIÙ A5 = ALTRI RICAVI E PROVENTI	Sono escluse le plusvalenze da cessioni di azienda o rami di azienda, le sopravvenienze attive per recupero di crediti considerati inesigibili, i maggiori ricavi da adeguamento ai parametri. Nel caso di plusvalenze (da cessione di beni strumentali) rateizzate ai fini Ires, vanno tassate completamente in un'unica soluzione ai fini Irap.

e i costi della produzione (macroclasse B del conto economico):

COSTI	RETTIFICHE
<p>MENO B6 = COSTI PER MAT.PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</p> <hr/> <p>MENO B7 = SPESE PER SERVIZI</p>	<p>Ai fini Irap non sono deducibili le spese per prestazioni di lavoro occasionali, i compensi all'associato in partecipazione con apporto di solo lavoro, gli emolumenti agli amministratori (compreso Inps e Tfm), le collaborazioni coordinate e continuative o a progetto. Il costo del servizio relativo al lavoro interinale è deducibile, mentre è indeducibile il costo della manodopera (finisce nella voce B9).</p> <p>In generale tutte le spese per servizi inerenti il personale sono deducibili (mensa, formazione, visite mediche, ecc.). Si deducono al 100% gli omaggi (eccezione gli omaggi ai dipendenti), le spese di manutenzione e riparazione eccedenti il 5% e le spese di rappresentanza.</p>
<p>MENO B8 = SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</p>	<p>Non e' deducibile la quota capitale dei leasing riferibile al terreno sottostante il capannone. Non e' deducibile Irap la componente finanziaria dei leasing</p>
<p>MENO B9 = COSTI DEL PERSONALE COMPRESI PRESTAZ. DI LAVORO ASSIMILATO AL LAVORO DIPENDENTE EX ART. 47 TUIR</p>	<p>E' integralmente deducibile l'Inail. Dal 2015 le retribuzioni, i contributi ed il TFR del personale dipendente a tempo indeterminato sono deducibili. Non si deducono gli omaggi ai dipendenti e le liberalità ex art. 51 TUIR. Non si deducono i compensi occasionali, i compensi a CoCoCo e i compensi assimilati a lavoro dipendente.</p> <p>Lavoro interinale: la Circ. Ag. Entrate 22/E/2015 ha affermato che anche il costo dell'interinale puo' essere interamente dedotto dall'impresa utilizzatrice a patto che il dipendente sia stato assunto dall'Ag. interinale a tempo indeterminato.</p> <p>Distacco di personale: per l'impresa distaccante il costo del personale a tempo indeterminato e' deducibile (Circ. 22/E/2015), corrispondentemente e' tassabile Irap il rimborso (ricavo) addebitato all'impresa distaccataria.</p>

In altri termini, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la macroclasse A del Conto economico e la macroclasse B, con esclusione di alcune voci (B9: costi del personale, B10c: altre svalutazioni delle immobilizzazioni, B10d: svalutazione dei crediti, B12: accantonamenti per rischi, B13: altri accantonamenti). Non sono in ogni caso deducibili ai fini IRAP i costi del personale dipendente ed assimilato (anche se classificati in voci diverse dalla B9), compreso il lavoro interinale, i compensi per i collaboratori a progetto, occasionali ed amministratori, gli utili spettanti agli associati in partecipazione non imprenditori, la quota degli interessi dei canoni di leasing, le perdite su crediti e l'IMU.

Dall'applicazione delle regole di cui sopra scaturisce la base imponibile Irap cui applicare l'aliquota d'imposta, la quale è al momento stabilita al 3,90%.

Novità fiscali in materia di Irap introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

1) Eliminazione della deduzione IRAP sulle assunzioni di donne e under 35

Vengono abrogate le maggiori deduzioni IRAP per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 e donne nelle regioni del Sud. Si trattava, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, dello sconto sul valore della produzione di 13.500 e 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

Prevista anche l'abrogazione per il credito pari al 10% dell'IRAP lorda per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

I dividendi

Il dividendo è quella parte di utile che una società decide di distribuire ai suoi azionisti alla fine di ogni esercizio contabile come remunerazione del capitale investito. E' l'assemblea ordinaria dei soci che, dopo aver approvato il bilancio, definisce tempi, modi e quantità degli utili da distribuire sotto forma di dividendo, dopo aver provveduto agli opportuni accantonamenti di quota parte degli utili realizzati.

In particolare, la distribuzione dell'utile d'esercizio è sottoposta ad una serie di limitazioni e vincoli, al fine di tutelare l'integrità del patrimonio aziendale e garantire tutti gli interessati coinvolti.

Tra i vincoli e limiti imposti alla distribuzione dell'utile di esercizio vi è innanzitutto l'obbligo

di accantonare gli utili:

- alla riserva legale (ex art.2430 c.c.), per il 5% degli utili realizzati e fino a che la riserva non ha raggiunto un valore pari ad un quinto del capitale sociale. Attenzione ai diversi limiti imposti nel caso di srls e srl con capitale sociale inferiore ad euro 10.000;
- all'eventuale riserva statutaria, secondo i limiti previsti dallo statuto societario.

Nel patrimonio netto possono essere iscritte anche altre riserve; in base al principio contabile OIC n.28, le riserve si distinguono secondo la loro disponibilità ad essere distribuite in:

- riserve disponibili: sono riserve di utili che l'assemblea può liberamente distribuire;
- riserve statutarie: sono riserve costituite nel rispetto delle disposizioni statutarie, la cui distribuzione è subordinata ai contenuti delle previsioni statutarie;
- riserve di rivalutazione: trattasi di riserve distribuibili in caso di alienazione o integrale ammortamento del bene rivalutato;
- riserva ex art.6 c.2 D.Lgs 38/2005 per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali;
- riserva da utili su cambi: sono distribuibili quando si realizzano le operazioni che hanno generato l'utile;
- riserva da sovrapprezzo azioni: è distribuibile nel momento in cui la riserva legale raggiunge il limite del 20% del capitale sociale;
- riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto: gli eventuali plusvalori vanno accantonati in una riserva non distribuibile;
- riserva per azioni proprie in portafoglio: trattasi di riserva non distribuibile fino a quando le azioni non vengono annullate o vendute.

L'assemblea dei soci o lo Statuto possono stabilire degli ulteriori limiti o vincoli alla distribuzione degli utili. A titolo esemplificativo si possono prevedere:

- privilegi nella ripartizione degli utili, a seconda delle categorie di azioni;
- obblighi di accantonamento ad apposite riserve statutarie;
- diritti di partecipazione agli utili per soci promotori, soci fondatori, amministratori o dipendenti. L'atto costitutivo può stabilire per i promotori ed i soci fondatori una partecipazione agli utili fino ad un massimo del 10% e per un periodo fino a 5 anni dalla costituzione della società.

Infine, ulteriori limitazioni alla ripartizione di utili si hanno nel caso in cui:

- nel patrimonio netto siano presenti perdite rinviate da esercizi precedenti, il cui ammontare determini una perdita sul capitale sociale nominale. In questo caso bisognerà dapprima reintegrare o ridurre il capitale sociale;
- nell'attivo dello stato patrimoniale della società siano iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità, manutenzione e riparazione straordinaria su beni di terzi, i cui costi non ancora ammortizzati non siano coperti da riserve disponibili;
- la società, in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, ha in circolazione delle obbligazioni il cui ammontare ecceda il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.

Per la distribuzione degli utili occorre dapprima rispettare tutti i succitati vincoli di destinazione previsti dalla legge, dallo statuto o successivamente dall'assemblea dei soci e, dopo un'accurata analisi della situazione finanziaria e patrimoniale della società, delle prospettive aziendali e delle conseguenze fiscali in capo alla società ed ai soci percettori, l'Assemblea può deliberare la distribuzione degli utili ai soci:

- in sede di approvazione del bilancio; già il progetto di bilancio dell'esercizio deve contenere la proposta dell'organo amministrativo di distribuzione dell'utile e tale proposta va riportata nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa.
- successivamente, con apposita delibera assembleare.

Gli adempimenti successivi alla delibera di distribuzione degli utili sono i seguenti:

- occorre stampare sul Libro Assemblee il verbale di delibera di distribuzione degli utili;
- quest'ultimo, sottoscritto in duplice copia, deve assolvere all'imposta di bollo di euro 16,00;
- entro venti giorni dalla data del verbale di delibera occorre effettuare il versamento dell'imposta di registro in misura fissa, pari ad euro 200,00 e registrare le due copie della delibera assembleare presso l'Agenzia delle Entrate;
- se la delibera di distribuzione è contestuale all'approvazione del bilancio, è necessario depositarla entro trenta giorni al Registro Imprese, unitamente al fascicolo di bilancio. Dunque il bilancio non può essere depositato prima della registrazione della delibera di distribuzione utili presso l'Agenzia delle Entrate.

Sotto il profilo contabile è necessario che venga registrato in contabilità, con data della delibera assembleare, il debito che la società ha nei confronti dei soci per la somma loro dovuta. Tale

debito verrà estinto con il pagamento dei dividendi.

Aspetti fiscali ante riforma

Per i dividendi relativi ad utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, sotto il profilo fiscale, la società che eroga i dividendi deve onorare gli adempimenti seguenti:

- a)** per i soci soggetti Ires non opera alcuna ritenuta, ma dovrà:
- consegnare al socio percettore la certificazione degli utili corrisposti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
 - compilare il mod. 770 ordinario.
- b)** per i soci imprenditori individuali o società di persone non opera alcuna ritenuta, ma dovrà:
- consegnare al socio percettore la certificazione degli utili corrisposti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
 - compilare il mod. 770 ordinario
- c)** per i soci persone fisiche non imprenditori, nel caso di partecipazione qualificata, non opera alcuna ritenuta, ma dovrà:
- consegnare al socio percettore la certificazione degli utili corrisposti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
 - compilare il mod. 770 ordinario.
- d)** per i soci persone fisiche non imprenditori, nel caso di partecipazione non qualificata, la società dovrà:
- assoggettare gli utili distribuiti a ritenuta a titolo di imposta del 26%
 - versare la ritenuta operata all'Erario
 - compilare il mod. 770 ordinario.

La tassazione dei dividendi ante riforma

Quando la società decide di distribuire l'utile ai soci, questi ultimi dovranno a loro volta versare le imposte sul reddito percepito:

- l'utile sarà assoggettato alla ritenuta a titolo d'imposta del 26% (dal 2012 e fino al 30/06/2014 era del 20% ed ancor prima dell'anno 2012 era del 12,5%), se la partecipazione è non qualificata. Deve trattarsi di socio persona fisica residente nel territorio dello Stato e di partecipazione non qualificata e non relativa all'impresa. La ritenuta dev'essere versata con il modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento del dividendo con il cod. tributo 1035;
- l'utile concorrerà al reddito complessivo nella misura del 49,72% (per i dividendi relativi ad utili formati dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31/12/2016) ovvero nella misura del 40% (per i dividendi relativi ad utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007) se la partecipazione è qualificata. Deve trattarsi di partecipazioni qualificate detenute da socio persona fisica, società semplici o soggetti equiparati, oppure di partecipazioni qualificate o non qualificate detenute da imprenditori individuali o società di persone;
- se i soci della società non sono persone fisiche (imprenditori e non) o società di persone, bensì società di capitali, l'utile percepito concorrerà alla formazione del loro reddito d'impresa per un ammontare pari al 5%, indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia qualificata o meno. Si profila, in tal caso, l'applicazione di un'imposizione nel complesso pari all'1,375% del dividendo percepito dalla società o dall'ente soggetto ad IRES (27,5 % del 5 %).

Si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che trattasi di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Aspetti fiscali e tassazione post riforma

Nel corso del 2017 assistiamo alle seguenti novità:

- a)** A seguito delle modifiche recate dal D.M. 26.5.2017, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da soggetti residenti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, TUIR, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente:
- al 40% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
 - al 49,72% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

- al 58,14% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

L'incremento della percentuale dei dividendi tassabili (dal 49,72% al 58,14% del loro ammontare) è figlia della riduzione dell'aliquota ires che dal 01.01.2017 è passata dal 27,5% al 24%.

Peraltro, occorre precisare che, a favore del contribuente, esiste una presunzione dettata dal D.M. 2.4.2008 e integrata dal D.M. 26.5.2017 in forza della quale i dividendi distribuiti si presumono prioritariamente formati:

- dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, rilevando nella misura del 40%,
- poi, con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, rilevando nella misura del 49,72%, e
- solo infine, con utili prodotti dalla società partecipata dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, rilevando nella nuova misura del 58,14%.

Quando, invece, le riserve di utili sono destinate alla copertura di perdite, si considerano prioritariamente utilizzate:

- dapprima, quelle formate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 che, in caso di distribuzione, sconterebbero in capo al socio la percentuale maggiorata del 58,14%;
- poi, quelle formate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 che, in caso di distribuzione, sconterebbero in capo al socio il computo intermedio del 49,72%.

b) La Legge di Bilancio 2018 ha previsto l'estensione dell'applicazione dell'imposizione sostitutiva del 26 per cento alle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa. Di conseguenza assisteremo ad una pari imposizione per le plusvalenze realizzate nell'ambito del capital gain dalle persone fisiche e per i dividendi percepiti dalle stesse, a prescindere dalla tipologia di partecipazione posseduta (qualificata o non qualificata). Il nuovo regime si applicherà alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019 e agli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, mentre la distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 resterà assoggettata al regime vigente (con aliquota del 58,14% e imposizione progressiva Irpef) se deliberata nel lasso temporale che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Pertanto, avuto riguardo alla distribuzione di dividendi relativi ad utili prodotti dal 1° gennaio 2018, sotto il profilo fiscale, la società che erogherà i dividendi dovrà onorare gli adempimenti

seguenti:

a) per i soci soggetti Ires non opererà alcuna ritenuta, ma dovrà:

- consegnare al socio percettore la certificazione degli utili corrisposti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- compilare il mod. 770 ordinario.

b) per i soci imprenditori individuali o società di persone non opererà alcuna ritenuta, ma dovrà:

- consegnare al socio percettore la certificazione degli utili corrisposti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- compilare il mod. 770 ordinario

c) per i soci persone fisiche non imprenditori, nel caso di partecipazione qualificata, la società dovrà:

- assoggettare gli utili distribuiti a ritenuta a titolo di imposta del 26%
- versare la ritenuta operata all'Erario
- compilare il mod. 770 ordinario.

d) per i soci persone fisiche non imprenditori, nel caso di partecipazione non qualificata, la società dovrà:

- assoggettare gli utili distribuiti a ritenuta a titolo di imposta del 26%
- versare la ritenuta operata all'Erario
- compilare il mod. 770 ordinario.

Presunzioni fiscali

La prima presunzione fiscale, quale norma a contenuto antielusivo, è dettata dall'art. 47 comma 6 del Tuir, che così recita:

“in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve e altri fondi a capitale le azioni di nuova emissione non costituiscono utile per i soci. Tuttavia, se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5 (ossia mediante il passaggio a capitale di riserve o fondi costituenti utili),

la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente (FIFO), ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente”.

Pertanto nel caso di aumento di capitale sociale con imputazione di riserve di utili, la successiva distribuzione del capitale esuberante è considerata distribuzione di utili, anche se avvenuta oltre il quinquennio successivo. Si applica il criterio FIFO per individuare le riserve distribuite indirettamente, in quanto prima imputate ad aumento del capitale sociale e, successivamente, distribuite mediante la riduzione del capitale sociale.

La seconda presunzione fiscale è stabilita nell'art. 47 comma 1 del Tuir, che prevede:

“indipendentemente dalla delibera assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 (ossia le riserve di utili) per la quota di esse non accantonata in sospensione d'imposta”.

La Circ. n. 26/E/2004 dell'Agenzia delle Entrate, recependo l'art. 47 co 1 succitato, puntualizza che la norma è applicabile sempreché le riserve di utili presenti nel patrimonio netto siano distribuibili. Pertanto la norma non trova applicazione nei seguenti casi:

- riserva legale per la parte che non eccede il limite massimo di un quinto del capitale sociale;
- riserva da acquisto di azioni proprie;
- riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
- riserva da utili netti su cambi;
- riserva da deroghe in casi eccezionali;
- riserve indisponibili derivanti dall'applicazione degli IAS.

Il regime della trasparenza fiscale

L'istituto della trasparenza fiscale delle società di capitali è contenuto negli articoli 115 e 116 del T.u.i.r.:

- art. 115 Tuir (grande trasparenza fiscale): trasparenza fiscale delle società di capitali partecipate esclusivamente da altre società di capitali;

- art. 116 Tuir (piccola trasparenza fiscale): trasparenza fiscale delle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria.

Grande trasparenza fiscale art. 115 Tuir

La tassazione per trasparenza dei redditi delle società di capitali prevista dall'art. 115 del TUIR consente di imputare il reddito imponibile della società di capitali in capo a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla effettiva distribuzione degli stessi.

L'imputazione del reddito per trasparenza ai soci ex art. 115 riguarda le società per azioni, in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione soggette all'Ires, aventi sede in Italia.

Per poter aderire al regime devono ricorrere i requisiti seguenti:

- la partecipata e le partecipanti sono società di capitali o società cooperative residenti;
- ciascun socio possiede una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea generale di cui all'articolo 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%;
- i soci non fruiscono di riduzioni dell'aliquota ordinaria ires;
- la partecipata non ha emesso strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 c.c.);
- la partecipata non ha aderito al consolidato fiscale nazionale o mondiale (art 117 e 130 del TUIR). La preclusione è solo per la partecipata e non per le società partecipanti. La norma vuole impedire che l'imponibile di gruppo, da tassare in capo alla sola società controllante capofila, possa essere imputato ad altri soggetti (soci ma non controllanti della stessa società capogruppo consolidante), mediante l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale.

Nel caso in cui i soci non siano residenti nel territorio dello Stato, l'esercizio dell'opzione è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.

Nel Tuir è stata introdotta una disposizione di raccordo con la tassazione per trasparenza che obbliga il socio estero non residente a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, relativamente al reddito imputato per trasparenza. Diversamente il reddito, non più tassato in capo alla società trasparente e imputato al socio estero, sarebbe sfuggito a qualunque tassazione in Italia. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E/2004 ha chiarito come sia sufficiente che anche solo uno dei soci non rispetti i requisiti posti dall'art. 115 e dalle

disposizioni attuative, per impedire l'accesso alla trasparenza fiscale anche agli altri soci.

Piccola trasparenza fiscale art. 116 Tuir

L'art 116 consente alle srl di optare per il regime di trasparenza al sussistere delle seguenti condizioni:

- la partecipata sia una srl o una società cooperativa a responsabilità limitata;
- la compagine sociale sia composta da persone fisiche residenti, in numero non superiore a 10 (20 nelle cooperative), anche se esercenti attività di impresa, o non residenti, purché la partecipazione si riferisca ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Non essendo prevista alcuna percentuale minima o massima di partecipazione del socio alla società, l'opzione può essere esercitata anche da una srl unipersonale;
- i soci non fruiscono dell'aliquota IRES;
- l'ammontare dei ricavi non sia superiore al limite previsto per l'applicazione degli studi di settore. Il volume dei ricavi della società partecipata, indicati nella dichiarazione dei redditi del periodo precedente a quello di opzione, non deve superare le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore. Per l'individuazione del limite dei ricavi, la normativa non detta un riferimento numerico esplicito, richiamando il valore massimo previsto per l'applicazione degli studi di settore. E' da ritenersi che, tale limite debba intendersi con riferimento a quello previsto per l'accertamento tramite gli studi di settore (5.164.569 euro), in quanto richiamato dai singoli decreti per l'applicazione degli studi. Quindi dovrebbe essere ininfluenza il limite di 7,5 milioni di euro previsto per l'individuazione della soglia di ricavi che comporta l'invio del modello degli studi ai soli fini statistici.

Va peraltro considerato che, secondo quanto precisato dall'Agenzia Entrate nella Circolare 22.11.2004, n. 49/E:

- i ricavi dichiarati sono da assumere con riguardo anche all'eventuale adeguamento ai parametri o agli studi di settore;
- l'accesso al regime di trasparenza è consentito anche alle società neo costituite che non hanno il riferimento ai ricavi dell'anno precedente. Nelle annualità successive, ai fini della verifica per il mantenimento del regime, dovrà essere effettuato il ragguglio ad anno dell'ammontare dei ricavi dichiarati nella prima annualità di applicazione del regime.

Caratteristiche del regime

Il funzionamento del regime di tassazione per trasparenza è strutturato in maniera analoga a quello già previsto per le società di persone.

Il comma 1 dell'articolo 115, riprendendo la formulazione dell'articolo 5 del TUIR, stabilisce, infatti, che il reddito prodotto (utile fiscale) dalla società di capitali è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, alla data di chiusura dell'esercizio della partecipata e in proporzione alla quota di partecipazione agli utili che ciascuno di essi possiede alla predetta data. Conformemente alle società di persone, l'imputazione del reddito per trasparenza può avvenire soltanto nei confronti di coloro che possiedono la qualifica di soci alla data di chiusura dell'esercizio.

La norma precisa che, sulla base dello stesso criterio di attribuzione, ogni socio può scomputare dalle relative imposte le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della società partecipata, i crediti d'imposta e gli acconti versati dalla stessa. Ne consegue che le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della società partecipata, i crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci in base alla percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno di essi.

Considerato che l'imputazione "per trasparenza" può riferirsi anche ad un risultato fiscale negativo della partecipata, l'esercizio dell'opzione può comportare il verificarsi di situazioni differenti in capo a ciascuna società partecipante. In particolare, l'imputazione del reddito della partecipata trasparente può determinare:

- un aumento dell'imponibile in capo al socio;
- la compensazione, in tutto o in parte, con una perdita del socio.

Mentre, l'imputazione per trasparenza di una perdita può:

- compensare, in tutto o in parte, i redditi positivi del socio;
- incrementare la perdita del socio.

Di particolare interesse è la disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 116 che prevede una responsabilità solidale tra società partecipata e soci partecipanti per le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti da ciascuna in relazione al reddito imputato per trasparenza.

Esercizio e durata dell'opzione:

L'esercizio dell'opzione si articola su due livelli (artt. 4 e 5 D.M. 23 aprile 2004):

- a) deve essere esercitata da tutti i soci, che sono tenuti a comunicarlo alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (Risoluzione n. 185/E del 17/07/2009) o a

mezzo PEC ; non sono ammesse raccomandate a mano.

Di seguito un fac simile del contenuto della comunicazione di adesione al regime della trasparenza fiscale: «Con il presente il sottoscritto Mario Rossi, socio con quota del ...% di codesta società, comunica l'intenzione di voler optare per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 (115 per le società) del TUIR per il triennio».

In caso di compagine unipersonale, l'omessa comunicazione del socio alla società non comporta l'invalidità dell'opzione, per evidente coincidenza della volontà dell'unico socio con quella espressa dalla società (R.M. 11.12.2007, n. 361/E).

Qualora i soggetti che intendono adottare per opzione tale regime incorrano in una tardiva comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha affermato, con la C.M. 18.6.2008, n. 47/E, che tali contribuenti nel caso di specie non potranno fruire del regime in esame.

b) la società partecipata, ottenuta la totalità dei consensi dei soci, è tenuta a comunicare l'opzione all'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione di adesione al regime di trasparenza fiscale da parte della società partecipata è irrevocabile per tre periodi di imposta e deve essere effettuata direttamente, attraverso apposita opzione da indicare nel modello Unico SC (quadro OP RIGHI OP11 – OP 15) presentato nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione per questo regime fiscale. Ne consegue che, allo stato attuale, occorre optare per il regime della trasparenza fiscale entro il 30 Settembre (termine ultimo per l'invio telematico del modello Unico) e l'opzione vale già per l'anno in corso.

Il quadro OP del modello Unico S.C. deve essere compilato dalla società trasparente per comunicare:

a) l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale (art. 4, comma 1, del D.M. 23 Aprile 2004); va esercitata con l'invio del mod. Unico SC e vale per il periodo di imposta in corso e per i due successivi;

b) il rinnovo dell'opzione per la trasparenza fiscale (art. 5 del D.M. 23 Aprile 2004); va esercitata con l'invio del mod. Unico SC successivo al triennio di validità dell'opzione;

c) la conferma del regime di tassazione per trasparenza (art. 10, comma 4, del D.M. 23 Aprile 2004). Nel caso di conferma a seguito di operazioni straordinarie, entro il periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali della fusione o della scissione;

d) la perdita di efficacia, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che l'ha determinata.

Il venir meno delle condizioni sopra descritte determina la cessazione dell'efficacia dell'opzione, con effetto dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società partecipata.

L'ingresso di nuovi soci nella società partecipata non determina la perdita di efficacia dell'opzione, purché i nuovi soci siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 115 e 116 del Tuir.

Imputazione del reddito

(Art. 7, 8 D.M. 23 aprile 2004, Art. 115 comma 1 e 3 del Tuir)

Il reddito prodotto dalla società partecipata è imputato direttamente in capo ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della partecipata, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Questo comporta l'irrelevanza fiscale e quindi, ove distribuiti, non concorrono a formare il reddito dei soci, le seguenti operazioni:

- distribuzioni di utili e riserve di utili maturate in periodi di efficacia dell'opzione;
- distribuzioni di riserve di utili formatesi in anni di efficacia dell'opzione, anche se avvenute successivamente a tale periodo;
- distribuzioni di utili o riserve nel caso in cui il socio percipiente sia diverso, ma con le stesse caratteristiche soggettive, del socio cui sono stati imputati per trasparenza i redditi del periodo in cui gli utili distribuiti si sono formati (es. successione mortis causa).

Se la società possiede riserve di utili formatesi quando era assoggettata ad Ires e decide di distribuire gli utili ai soci una volta aderito alla trasparenza, tali utili sono tassati in capo ai soci secondo il sistema ordinario; pertanto:

- se il socio è soggetto Ires, concorreranno alla formazione del reddito d'impresa solo per il 5% del loro ammontare;
- se il socio è un imprenditore individuale o una società di persone, concorreranno alla formazione del reddito d'impresa per il 40% del loro ammontare (con riferimento agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007), per il 49,72% del loro ammontare (con riferimento agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016) e al 58,14% del loro ammontare, con riferimento agli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- se il socio è persona fisica non imprenditore e possiede una partecipazione:
 - a) qualificata, concorreranno alla formazione del reddito d'impresa per il 40% del loro ammontare (con riferimento agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007), per il 49,72% del loro ammontare (con riferimento agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016) e al 58,14% del loro ammontare, con riferimento agli utili prodotti

a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. La Legge di Bilancio 2018, in corso di approvazione ed in continua evoluzione in questi giorni, prevede l'estensione dell'applicazione dell'imposizione sostitutiva del 26 per cento alle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa. Di conseguenza assisteremo ad una pari imposizione per i dividendi percepiti dalle stesse, a prescindere dalla tipologia di partecipazione posseduta (qualificata o non qualificata). Il nuovo regime si applicherà agli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, mentre la distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 resterà assoggettata al regime vigente (con aliquota del 58,14% e imposizione progressiva Irpef) se deliberata nel lasso temporale che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

b) non qualificata, saranno assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Trattamento fiscale delle perdite

■ Le perdite pregresse della società partecipata

La relazione di accompagnamento al D.Lgs 12/12/2003 n.344 precisa che "...riducono il reddito formatosi in capo alla società partecipata nel periodo c.d. di trasparenza" secondo le ordinarie regole di riporto previste dal TUIR. Le perdite prodotte dalla partecipata prima dell'inizio del periodo di trasparenza non possono mai essere attribuite ai soci; tuttavia, esse conservano rilevanza fiscale in capo alla stessa società che le ha prodotte. Quest'ultima può utilizzarle direttamente, computandole in diminuzione del reddito prodotto negli esercizi successivi e imputato per trasparenza ai soci, secondo le ordinarie modalità stabilite dall'articolo 84 del TUIR.

■ Le perdite pregresse dei soci partecipanti

Inizialmente, in caso di esercizio dell'opzione per il regime fiscale della trasparenza, le società partecipanti avevano la possibilità di utilizzare le perdite pregresse sia per compensare i propri redditi che per compensare i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata.

Con i commi 9 e 10, art. 36, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato introdotto un limite all'utilizzo delle perdite fiscali dei soci maturate in periodi d'imposta anteriori all'esercizio dell'opzione. Con l'introduzione della disciplina contemplata dal DL n.223/2006, convertito in Legge n.248/2006, di fatto i soci possono utilizzare le perdite pregresse solo per compensare redditi diversi da quelli che vengono loro imputati in regime di trasparenza.

In merito all'utilizzo delle perdite pregresse, l'articolo 36, comma 9, del decreto legge n. 223/2006, modifica il comma 3 dell'articolo 115 del Tuir, aggiungendo alla fine il seguente

periodo: “le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”.

Scopo della disposizione è quello di introdurre un limite all’utilizzo delle perdite fiscali anteriori alla tassazione per trasparenza, conformemente a quanto previsto per il regime delle perdite adottato nel consolidato fiscale.

La rettifica normativa preclude ora, in ogni caso, la possibilità di compensare le perdite pregresse dei soci con l’imponibile trasferito dalla partecipata; la ratio della disposizione è ribadita nella relazione di accompagnamento al decreto legge: “la modifica evita il verificarsi di fenomeni di pianificazione fiscale consistenti nel ridurre le partecipazioni detenute dal socio per poter accedere alla tassazione per trasparenza anziché al consolidato fiscale, riuscendo così a compensare le perdite pregresse maturate dallo stesso con i redditi delle partecipate, aggirando il disposto dell’articolo 118, comma 2, del T.U.I.R”.

■ Le perdite della società partecipata realizzate durante il periodo di trasparenza

Nel regime della cosiddetta “grande” trasparenza fiscale “le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione, sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata” (Art. 115 co. 3 del TUIR).

Al pari del reddito prodotto dalla società partecipata, la perdita fiscale che la stessa società realizza durante il periodo di validità dell’opzione è imputata ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite e può essere da questi utilizzata in diminuzione degli altri redditi conseguiti.

Gli obblighi degli acconti:

Il primo anno di efficacia dell’opzione, i soci calcolano l’acconto irpef (nel caso della piccola trasparenza) o l’acconto Ires (nel caso della grande trasparenza) e la società partecipata è tenuta comunque al versamento dell’acconto Ires. Quanto versato dalla società, in termini di acconto, potrà successivamente essere utilizzato in compensazione dai soci, per il versamento dell’Irpef o dell’Ires dovuta sul reddito loro imputato per trasparenza.

Quindi gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata che deve calcolarli:

- con il criterio storico, sulla base del reddito prodotto nel periodo d’imposta precedente;
- o facendo ricorso al criterio previsionale, ma senza tenere conto degli effetti dell’opzione per la trasparenza fiscale nella determinazione dell’imposta.

A differenza della partecipata, ciascuna società partecipante può adottare, in alternativa al metodo storico, il metodo previsionale considerando gli effetti della trasparenza.

Per gli anni successivi al primo, invece, la società partecipata non dovrà più versare nessun acconto Ires; i soci, dovranno continuare a calcolare l'acconto Irpef/ires con il metodo storico o con il metodo previsionale, considerando, in ogni caso, anche l'imposta corrispondente al reddito imputato per trasparenza.

Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, qualora si opti per il criterio storico, sia la società partecipata che i soci devono calcolare gli acconti per l'anno d'imposta successivo, sulla base di una imposta "virtuale", cioè assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione.

Pertanto:

- la partecipata deve commisurare l'acconto sull'imposta corrispondente al reddito prodotto nel periodo precedente e imputato per trasparenza ai soci;
- le partecipanti determinano l'acconto sulla base dell'imposta corrispondente al reddito dichiarato nel periodo precedente, al netto di quello alle stesse imputato per trasparenza dalla società partecipata.

Le disposizioni relative agli obblighi di versamento dell'acconto, previste nel caso in cui l'opzione non sia rinnovata alla sua naturale scadenza, si applicano anche nell'ipotesi in cui sopraggiunga l'inefficacia dell'opzione nel corso del triennio di validità della stessa.

In tal caso, l'acconto deve essere ricalcolato ed integrato, se inferiore a quanto dovuto, nei termini ordinari; se i predetti termini scadono prima, il versamento va effettuato entro trenta giorni da tale evento. In sostanza, le partecipate hanno sempre almeno trenta giorni per integrare il versamento, senza incorrere in sanzioni.

Cause di decadenza:

- superamento della soglia dei ricavi;
- venir meno dei requisiti dei soci. Si pensi al rispetto delle percentuali di partecipazione, oppure alle forme giuridiche assunte dai partecipanti o ancora all'ingresso di nuovi soci che non aderiscono alla trasparenza;
- assoggettamento della società partecipata a procedure concorsuali;
- nel caso della "piccola" trasparenza, trasformazione della partecipata in una forma societaria diversa dalla s.r.l. o società cooperativa a responsabilità limitata;
- nel caso della "grande" trasparenza fiscale, trasformazione della partecipata in una forma giuridica diversa da quelle previste nell'ambito delle società di capitali;

- trasferimento all'estero della residenza della partecipata;
- fusione e scissione della partecipata;
- emissione, da parte della società partecipata, di strumenti finanziari di cui all'art. 2346, ultimo comma, del codice civile. E' il caso in cui la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti;
- esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale o mondiale. E' il caso in cui la partecipata abbia optato per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 (Consolidato nazionale) e 130 (Consolidato mondiale) del TUIR.

Vantaggi della trasparenza fiscale:

- • la possibilità di compensare le perdite;
- • evitare la duplicazione d'imposta sui dividendi percepiti dai soci.

Il trattamento fiscale delle perdite

L'articolo 23, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" [c.d. Manovra correttiva 2011], convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto alcune modifiche al regime fiscale delle perdite d'impresa in ambito IRES.

Il decreto legge 98/2011 è intervenuto sulla riportabilità delle perdite, eliminando, da un lato, il limite temporale di scomputo nei successivi cinque anni, e introducendo, dall'altro, un tetto quantitativo che circoscrive il riporto all'80% del reddito di ciascun esercizio.

Le novità riguardano, in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 84 del TUIR, che disciplinano rispettivamente le modalità di riporto a nuovo delle perdite:

- di periodo;
- dei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 84 – come riformulato dalla Manovra correttiva 2011 – introduce "a sistema" un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, prevedendo in ciascun periodo un limite al relativo impiego in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito

imponibile.

Tale previsione risponde alla duplice esigenza di escludere, da un lato, un limite temporale alla riportabilità delle perdite, e di introdurre, dall'altro, un limite quantitativo "di periodo" all'utilizzo delle stesse.

La relazione illustrativa al decreto legge in esame precisa, tra l'altro, che la norma risponde ad esigenze di semplificazione, in quanto:

- evita che le imprese pongano in essere operazioni straordinarie finalizzate al refreshing delle perdite che giungono a scadenza;
- limita complesse valutazioni in ordine alla recuperabilità delle perdite ai fini dello stanziamento delle imposte anticipate in sede di predisposizione del bilancio di esercizio;
- garantisce un effetto di stabilizzazione sul gettito, attesa la tassazione in misura percentuale del reddito prodotto anche in presenza di perdite riportate a nuovo.

Non risultano interessati dalle modifiche in commento i soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria, per i quali continua ad applicarsi il limite del riporto quinquennale ai sensi del comma 3 del citato articolo 8 del TUIR. Tuttavia, nel prosieguo vedremo che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, in virtù delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, viene revisionata la disciplina del "riporto delle perdite per i soggetti Irpef".

Sono esclusi dalle nuove regole previste in materia del riporto in avanti delle perdite gli enti non commerciali che esercitano attività d'impresa, di cui alla lettera c) del menzionato articolo 73.

Disciplina delle perdite relative ai primi tre periodi di attività

L'articolo 23 del decreto legge n. 98 del 2011 interviene anche sul comma 2 dell'articolo 84 del TUIR, che disciplina le modalità di riporto delle perdite realizzate dalle società neo costituite nei primi tre periodi d'imposta. In particolare, il riformulato comma 2 dell'articolo 84 stabilisce che: "Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva".

Il limite di utilizzo delle perdite previsto dalla disciplina in esame non si applica dunque alle perdite generate "nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione", le quali sono utilizzabili senza alcun limite temporale e quantitativo.

Decorrenza

L'articolo 23, comma 6, della Manovra correttiva 2011 statuisce che: "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le nuove regole in materia di riporto delle perdite esplicano efficacia pertanto a partire dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge in esame. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le medesime regole si rendono applicabili già in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2011.

Purtuttavia, la disposizione contenuta nel comma 9 del citato articolo 23, che detta la disciplina di utilizzo delle perdite - basata sul riporto temporalmente illimitato e sull'utilizzo in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito di periodo - è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento.

Trattasi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, delle perdite risultanti alla fine del periodo d'imposta 2010. Tale soluzione risponde a ragioni di ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell'intervento normativo, finalizzato a semplificare il sistema, evitando la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in vigenza dell'articolo 84 ante e post modifica.

Novità fiscali in materia di "riporto delle perdite per i soggetti IRPEF" introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

In virtù della Legge di Stabilità approvata il 30 Dicembre 2018, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si stabilisce il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, indipendentemente dal regime contabile adottato. Viene pertanto abolito il limite dell'anno di riferimento per i contribuenti in regime semplificato e il limite quinquennale per coloro che adottano il regime ordinario. D'ora in avanti le perdite saranno riportabili agli esercizi successivi, senza alcun limite temporale, ma nel limite dell'80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza.

Nel dettaglio viene previsto che:

1) i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria (imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice) possono riportare le perdite negli esercizi successivi senza alcun limite temporale, ma con l'osservanza di un determinato limite quantitativo: le perdite ottenute nell'esercizio d'impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi

conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell'ottanta per cento dei redditi conseguiti in detti periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi.

2) le imprese in contabilità semplificata possono riportare le perdite negli esercizi successivi, senza alcun limite temporale, ma nel rispetto dei seguenti limiti quantitativi:

a) le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'art. 8, comma 1, TUIR, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

- nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

b) le perdite del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

c) le perdite del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 i

In misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Massimiliano Bellini
Marco Bertucci
Lorenzo Lelli
Massimiliano Pastore

GLI INGRANAGGI
CONTABILI E FISCALI DEL
SISTEMA ITALIANO

Manuale di Contabilità

EDIZIONE GIUGNO 2019

ISBN 978-88-854 47-01-1



Fondazione Studi
Oreste Bertucci



FONDAZIONE STUDI ORESTE BERTUCCI

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
www.fondazioneorestebertucci.it

Riproduzione vietata

€34,00
(Prezzo Iva inclusa)

ISBN 978-88-85447-01-1